

---

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
Ministero dell'Economia e delle Finanze*

PODIS Progetto Operativo Difesa del Suolo

Procedure tecnico - amministrative  
per la realizzazione di opere di difesa del suolo

## **Il responsabile del procedimento**



PODIS

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**A cura di:**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
Direzione Generale della Difesa Suolo  
Progetto Operativo Difesa Suolo**

*Direttore Generale Difesa Suolo*

Dott. Ing. Mauro Luciani

*Responsabile PODIS*

Dott. Sergio Canale

*Direttore Operativo PODIS*

Dott. Ing. Felice Buggè

## **REDAZIONE**

*Autori*

Avv. Cesare Loria

Avv. Prof. Matteo Mazzone

*Modulistica*

Dott. Andrea Centrella

## **REVISIONE**

*Area tecnica PODIS*

Dott. Ing. Chiara Biscarini

Dott. Ing. Laura Cutaia

Avv. Grazia Iannarelli

Dott. Ing. Renato Patti

© Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 2004

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i Paesi.

Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, registrata o trasmessa con qualsiasi mezzo: elettronico, elettrostatico, meccanico, fotografico, magnetico (compresi microfilm, microfiches e copie fotostatiche).

Impaginazione: Ideamorphosy S.r.l. - Roma

Stampa: AMG Promotion S.r.l. - Roma



PODIS

PODIS Progetto Operativo Difesa Suolo - PON ATAS 2000 - 2006 - Mis. 1.2

Via Cristoforo Colombo, 112 - 00147 Roma

[www.podis.it](http://www.podis.it)

In copertina:

Archivio fotografico Marka.



# Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

*Il diritto dei lavori pubblici negli ultimi decenni ha formato oggetto di innumerevoli interventi legislativi e regolamentari che gli hanno fatto acquisire una propria autonoma fisionomia nel contesto delle più generali materie del diritto amministrativo e del diritto privato.*

*Tale produzione legislativa si è però non di rado sviluppata in modo disorganico, determinando il lievitare di dubbi e perplessità sia sul piano dell'interpretazione dottrina sia soprattutto su quello operativo.*

*Il Ministero dell' Ambiente, consapevole di questa situazione, nella quale gli operatori del settore sono costretti ad agire tra mille incertezze, ha perciò deciso di realizzare un testo che possa costituire per il responsabile del procedimento momento di chiarimento di possibili dubbi e strumento di rapida consultazione pratica.*

*La redazione del volume è stata affidata a due esperti giuristi, gli avvocati Matteo Mazzone e Cesare Loria, noti agli addetti del settore per essere autori di altre numerose ed importanti opere in materia di lavori pubblici.*

*Gli Autori hanno perseguito e raggiunto l'obiettivo di coniugare proficuamente un taglio pratico e sintetico con svariati profili di approfondimento interpretativo e spunti di riflessione generalmente oggetto esclusivo di studi accademici.*

*Il testo è corredato da utili schemi di atti e provvedimenti, la cui redazione è stata curata dal dr. Andrea Centrella.*

*Il Ministero si augura di agevolare, con la pubblicazione del presente volume, il corretto espletamento dei vastissimi e delicati compiti che leggi e regolamenti attribuiscono alla competenza del responsabile del procedimento in materia di lavori pubblici.*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

On. Francesco NUCARA

## PREFAZIONE

*In attuazione dei suoi programmi il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto utile ed opportuno procedere alla pubblicazione di due volumi (la cui redazione è stata affidata a noti professionisti esperti della materia) concernenti le figure del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori nella realizzazione delle opere pubbliche.*

*Il primo dei due coinvolge l'intera materia dei lavori pubblici e perciò anche le fasi della programmazione, della progettazione e delle gare di appalto (che, come è noto, precedono il momento della esecuzione dei lavori), in quanto l'attività del responsabile del procedimento si estende in modo assolutamente significativo (facendo assumere allo stesso un ruolo centrale) anche a tali fasi.*

*Il secondo è circoscritto, invece alla esecuzione dell'opera, poichè il direttore dei lavori interviene ed agisce, quale soggetto controllore, soltanto in questa specifica fase.*

*Inevitabilmente, pertanto, la parte dei due testi descrittiva degli aspetti sostanziali e normativi dei vari istituti inerenti alla esecuzione dei lavori (consegna, varianti, tempi, ecc...) ha contenuto sostanzialmente identico, differenziandosi, peraltro, nelle parti relative agli specifici compiti, funzioni, competenze e responsabilità rispettivamente del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori.*

*All'ipotesi di unificare l'intera materia in un unico testo si è preferita quella di redigere due volumi onde consentire ai soggetti che ricoprono i due distinti ruoli di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori di focalizzare, in modo immediato e diretto, profili e problemi di rispettiva competenza, fornendo loro così uno strumento di lavoro pratico ed agile.*

*Nonostante tale taglio pratico e sintetico, gli autori non di rado formulano opinioni e suggerimenti fondati sulla loro conoscenza della giurisprudenza in materia e sulla loro professionale esperienza.*

*È perciò doveroso precisare che del testo, e perciò dei suoi contenuti e delle opinioni in esso espresse, rispondono gli autori avvocati Matteo Mazzone e Cesare Loria, mentre per gli schemi e modelli degli atti, a contenuto meramente orientativo, risponde il redattore dott. Andrea Centrella.*

---

**INDICE**

<b>Capitolo 1.</b>	<b>PROFILI GENERALI DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>1</b>
1.1	Requisiti del responsabile del procedimento.	1
1.2	Attività di supporto tecnico-amministrative al responsabile del procedimento.	2
1.3	Compiti propositivi e decisionali del responsabile del procedimento.	2
1.4	Compiti in materia di conferenza di servizi.	3
1.5	Compiti in materia di sicurezza.	4
<b>Capitolo 2.</b>	<b>LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI</b>	<b>5</b>
2.1	Premessa di carattere generale.	5
2.2	Il quadro dei bisogni.	6
2.3	Gli studi di fattibilità.	6
2.4	Redazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici.	6
2.5	Pubblicazione dello schema di programma triennale.	7
2.6	Approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco delle opere da eseguire nell'anno.	9
2.7	Effetti concreti conseguenti all'approvazione dell'elenco annuale.	10
2.8	Deroghe.	10
2.9	Formalità.	11
2.10	Compiti del responsabile del procedimento e suoi rapporti con gli altri organi competenti nella fase della programmazione.	12
<b>Capitolo 3.</b>	<b>LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA E L'AFFIDAMENTO DEL RELATIVO INCARICO</b>	<b>14</b>
3.1	Vari livelli della progettazione dell'opera pubblica.	14
3.2	Soggetti affidatari della progettazione.	16
3.3	Compiti del responsabile del procedimento in ordine alla redazione della progettazione ed all'affidamento degli incarichi.	18

<b>3.4</b>	<b>Compiti specifici del responsabile del procedimento in ordine al controllo tecnico sulla progettazione. La verifica e validazione del progetto. La conferenza dei servizi.</b>	<b>19</b>
<b>3.5</b>	<b>L'approvazione del progetto.</b>	<b>20</b>
<b>Capitolo 4.</b>	<b><i>LE PROCEDURE DI GARA</i></b>	<b>21</b>
<b>4.1</b>	<b>Premessa di carattere generale sulle funzioni del responsabile del procedimento.</b>	<b>21</b>
<b>4.2</b>	<b>I vari sistemi di affidamento dei lavori.</b>	<b>21</b>
4.2.1	Pubblico incanto.	21
4.2.2	Licitazione privata.	22
4.2.3	Appalto integrato.	22
4.2.4	Gara aperta per lavori di manutenzione.	23
4.2.5	Appalto concorso.	23
4.2.6	Gara su progetto aperto.	23
4.2.7	Concessione di costruzione e gestione dell'opera.	24
4.2.8	Trattativa privata.	27
<b>4.3</b>	<b>Presupposti giuridici per la scelta delle varie tipologie di gara.</b>	<b>27</b>
<b>4.4</b>	<b>Livelli di progettazione richiesti per ciascuna tipologia di gara.</b>	<b>28</b>
<b>4.5</b>	<b>Valutazione di anomalia delle offerte.</b>	<b>28</b>
4.5.1	Verifica di anomalia nel pubblico incanto, licitazione privata, appalto integrato e gara aperta per lavori di manutenzione.	28
4.5.2	Verifica di anomalia nell'appalto concorso, gara su progetto aperto e concessione.	30
<b>4.6</b>	<b>Affidamenti in economia.</b>	<b>31</b>
<b>4.7</b>	<b>Compiti specifici del responsabile del procedimento.</b>	<b>32</b>
<b>Capitolo 5.</b>	<b><i>LA CONSEGNA DEI LAVORI</i></b>	<b>36</b>
<b>5.1</b>	<b>L'inizio dei lavori a seguito della loro consegna all'appaltatore.</b>	<b>36</b>
<b>5.2</b>	<b>Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell'appaltatore. Facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto.</b>	<b>38</b>
<b>5.3</b>	<b>Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell'amministrazione. La facoltà di recesso dell'appaltatore.</b>	<b>39</b>
<b>5.4</b>	<b>La consegna dei lavori in via d'urgenza.</b>	<b>40</b>
<b>5.5</b>	<b>La consegna dei lavori frazionata.</b>	<b>41</b>

5.6	Compiti del responsabile del procedimento. _____	43
<b>Capitolo 6. CONTABILITÀ E PAGAMENTI _____</b>		<b>44</b>
6.1	Appalti a corpo e appalti a misura. _____	44
6.2	La contabilità dei lavori. Gli atti contabili come atti pubblici. ____	45
6.3	I singoli documenti contabili. _____	46
6.3.1	Il giornale dei lavori. _____	46
6.3.2	Il libretto delle misure. _____	46
6.3.3	Le liste settimanali. _____	48
6.3.4	Il registro di contabilità. _____	48
6.3.5	Sommario del registro di contabilità. _____	49
6.3.6	Lo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento. _	49
6.3.7	Il conto finale e la relativa relazione. _____	50
6.4	La contabilità provvisoria. _____	50
6.5	I pagamenti all'appaltatore. _____	51
6.6	L'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto. _____	52
6.7	Gli interessi per i ritardi nei pagamenti. _____	53
6.8	Il premio per l'anticipato completamento dell'opera. _____	56
6.9	Il pagamento di stipendi e contributi. _____	56
6.10	Compiti del responsabile del procedimento. _____	57
<b>Capitolo 7. INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI AI LAVORI DETERMINATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE _____</b>		<b>59</b>
7.1	Nozione e contenuto dei danni derivanti da cause di forza maggiore. _____	59
7.2	I danni indennizzabili ed i presupposti per il loro ristoro. _____	61
7.3	La perizia, l'impegno di spesa e i tempi contrattuali. _____	64
7.4	Compiti del responsabile del procedimento. _____	65
<b>Capitolo 8. LE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA _____</b>		<b>67</b>
8.1	Le varianti non autorizzate. _____	67
8.2	Le varianti non autorizzate ma indispensabili alla corretta esecuzione dell'opera. _____	68
8.3	Casi di ammissibilità delle varianti. _____	69
8.4	La forza maggiore determinante varianti. _____	71

8.5	Le varianti migliorative. _____	73
8.6	Le variazioni dovute ad errori progettuali. _____	73
8.7	Le varianti di dettaglio. _____	75
8.8	Le varianti su proposta dell'appaltatore determinanti economie. _____	76
8.9	L'imprevisto geologico come fatto non produttore varianti ma soltanto il diritto dell'appaltatore a nuovi prezzi o ad un equo compenso. _____	77
8.10	Limiti al potere dell'amministrazione di imporre variazioni all'appaltatore. _____	79
8.11	Compiti specifici del responsabile del procedimento. _____	84
<b>Capitolo 9.     <i>TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI, PROROGHE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i></b> _____		<b>86</b>
9.1	Il termine di esecuzione, il cronoprogramma ed il programma esecutivo dei lavori. _____	86
9.2	La penale per i ritardi imputabili all'appaltatore. _____	87
9.3	Le proroghe. _____	89
9.4	L'ultimazione dei lavori. _____	89
9.5	Compiti del responsabile del procedimento. _____	90
<b>Capitolo 10.    <i>LE SOSPENSIONI DEI LAVORI</i></b> _____		<b>93</b>
10.1	Profili generali della sospensione dei lavori. _____	93
10.2	Le sospensioni legittime dipendenti da forza maggiore. Casi in cui si tramutano in illegittime. _____	93
10.3	Le sospensioni legittime per motivi di pubblico interesse. _____	95
10.4	Le sospensioni illegittime. _____	97
10.5	Le sospensioni parziali dei lavori. _____	98
10.6	Compiti del responsabile del procedimento. _____	99
<b>Capitolo 11.    <i>RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE</i></b> _____		<b>101</b>
11.1	Il recesso dell'amministrazione dal contratto. _____	101
11.2	La risoluzione per colpa dell'appaltatore. _____	103
11.2.1	La risoluzione per grave inadempimento. _____	103
11.2.2	La risoluzione per ritardi. _____	104



11.2.3	La risoluzione a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione o di sentenze penali. _____	105
<b>11.3</b>	<b>Adempimenti conseguenti alla risoluzione del contratto.</b> _____	<b>106</b>
<b>11.4</b>	<b>Compiti del responsabile del procedimento.</b> _____	<b>107</b>
<b>Capitolo 12. LE RISERVE DELL'APPALTATORE</b> _____		<b>110</b>
<b>12.1</b>	<b>Disciplina generale delle riserve. Le decadenze a carico dell'appaltatore.</b> _____	<b>110</b>
<b>12.2</b>	<b>Il contenuto necessario delle domande dell'appaltatore.</b> _____	<b>113</b>
<b>12.3</b>	<b>Formulazione di riserve sul conto finale, sul certificato di ultimazione e sul certificato di collaudo.</b> _____	<b>114</b>
<b>12.4</b>	<b>La risoluzione delle riserve mediante accordo bonario sia in corso d'opera, sia al termine dei lavori. Termini per impugnare.</b> _____	<b>114</b>
<b>12.5</b>	<b>Dissensi tecnici in corso d'opera tra direttore dei lavori ed appaltatore.</b> _____	<b>121</b>
<b>12.6</b>	<b>Compiti del responsabile del procedimento.</b> _____	<b>122</b>
12.6.1	Decisione sulle riserve in corso d'opera. _____	122
12.6.2	Decisione sulle riserve a seguito del collaudo. _____	123
<b>Capitolo 13. LE OPERAZIONI DI COLLAUDO</b> _____		<b>124</b>
<b>13.1</b>	<b>I profili generali del collaudo.</b> _____	<b>124</b>
<b>13.2</b>	<b>Il collaudo in corso d'opera.</b> _____	<b>125</b>
<b>13.3</b>	<b>La figura del collaudatore.</b> _____	<b>127</b>
<b>13.4</b>	<b>Le pubblicazioni degli avvisi ai creditori dell'appaltatore.</b> _____	<b>128</b>
<b>13.5</b>	<b>Atti preordinati all'inizio delle operazioni di collaudo. Tempestività delle operazioni di competenza del direttore lavori e del responsabile del procedimento.</b> _____	<b>129</b>
<b>13.6</b>	<b>Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo.</b> _____	<b>130</b>
<b>13.7</b>	<b>L'approvazione del collaudo.</b> _____	<b>133</b>
<b>13.8</b>	<b>Provvisorietà e definitività del collaudo.</b> _____	<b>134</b>
<b>13.9</b>	<b>Casi in cui è ammesso il certificato di regolare esecuzione.</b> _____	<b>135</b>
<b>13.10</b>	<b>La consegna anticipata dell'opera.</b> _____	<b>136</b>
<b>13.11</b>	<b>Compiti del responsabile del procedimento.</b> _____	<b>137</b>
13.11.1	Compiti preliminari al collaudo. _____	137

13.11.2	Compiti connessi alle operazioni di collaudo. _____	137
13.11.3	Compiti successivi al collaudo. _____	139

***Allegati* \_\_\_\_\_ 141**

<b>La programmazione dei lavori pubblici _____</b>	<b>143</b>
<b>La progettazione delle opere _____</b>	<b>147</b>
<b>Procedure di gara _____</b>	<b>153</b>
<b>La consegna lavori _____</b>	<b>225</b>
<b>La contabilità dei lavori e il pagamento del corrispettivo _____</b>	<b>233</b>
<b>Le varianti _____</b>	<b>243</b>
<b>I tempi di esecuzione _____</b>	<b>249</b>
<b>I danni da forza maggiore _____</b>	<b>259</b>
<b>Le riserve dell'appaltatore _____</b>	<b>263</b>
<b>La risoluzione del contratto _____</b>	<b>271</b>
<b>Il collaudo dell'opera _____</b>	<b>277</b>

Avvertenza

La legge 11 febbraio 1994, n. 109, il Regolamento di attuazione approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 ed il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.L.L.P.P 19 aprile 2000 n. 145, sono indicati nel testo rispettivamente con i termini: “legge”, “reg.”, “C.G.A”.

# **Capitolo 1.**

## **PROFILI GENERALI DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*1.1- Requisiti del responsabile del procedimento. 1.2- Attività di supporto tecnico-amministrative al responsabile del procedimento. 1.3- Compiti propositivi e decisionali del responsabile del procedimento. 1.4- Compiti in materia di conferenza di servizi. 1.5- Compiti in materia di sicurezza.*

### ***1.1 REQUISITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

Le amministrazioni aggiudicatrici devono nominare, nell'ambito del proprio organico e prima della fase di predisposizione del progetto preliminare, un responsabile del procedimento, il cui compito è quello di attuare la vigilanza in ordine al corretto espletamento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori (art. 7, co. 1, legge; art. 7, co. 1, reg.).

Sia la legge 109/94, sia il regolamento 554/99 prevedono l'obbligo di tale nomina relativamente ad "ogni singolo intervento", ma non sembra dubbio che le amministrazioni possano procedere alla nomina in via generalizzata, con riferimento, cioè, a tutte le opere da realizzare (si pensi agli enti di modeste dimensioni) ovvero a singole tipologie di opere (es., opere stradali, opere acquedottistiche, ecc.).

Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso di due requisiti: a) titolo di studio adeguato all'intervento da realizzare; b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

Se, in relazione a particolari materie, l'abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, le funzioni di responsabile del procedimento possono essere attribuite ad un funzionario dotato di adeguata professionalità e con anzianità di servizio di almeno cinque anni.

Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per interventi di importo inferiore a 300.000 euro le funzioni di responsabile del procedimento possono essere attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente ovvero (qualora tale figura non sia prevista) del servizio competente, anche se questi non siano in possesso dei requisiti prima detti (art 7, co. 5, reg.). Tale facoltà, però, non è ammessa per le opere ed impianti di speciale complessità definiti dall'art. 2, co. 1, lett. h, reg.

Come si è visto, il responsabile del procedimento deve far parte dell'organico dell'amministrazione appaltante, il che esclude che tale funzione possa essere attribuita ad un privato attraverso un contratto d'opera professionale.

Per gli interventi di importo fino a 500.000 euro è consentito che il responsabile del

procedimento svolga contestualmente anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori (art. 7, co. 4, reg.). Sembra però doversi escludere che il responsabile del procedimento possa svolgere entrambe dette funzioni, sicché se avrà redatto il progetto non potrà essere direttore dei lavori e viceversa. Inoltre, lo svolgimento da parte del responsabile del procedimento anche dei compiti di progettista o di direttore dei lavori non è mai consentito, e perciò neppure per gli interventi inferiori a 500.000 euro, allorché si tratti di opere o impianti di speciale complessità (art. 2, lett. h, reg.) ovvero di progetto integrale, di progetto cioè completo nelle parti architettonica, strutturale ed impiantistica (art. 2, lett. i, reg.).

### ***1.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

Di regola, per lo svolgimento dei suoi compiti il responsabile del procedimento si avvale della collaborazione dei dipendenti dell'amministrazione appaltante (art. 8, co. 4, reg.) ovvero di altre amministrazioni di cui la prima possa avvalersi (arg. ex art. 17, co. 1, legge). Se però l'organico dell'amministrazione risulti insufficiente e tale situazione sia accertata ed attestata dal dirigente per la formazione del programma, i compiti di supporto al responsabile del procedimento possono essere affidati a soggetti esterni (professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, associazioni temporanee tra i predetti soggetti) con le procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (procedure di gara comunitaria in materia di servizi) (art. 7, co. 5, e art. 17, co. 1, della legge) a condizione che tali soggetti si impegnino, nel caso di aggiudicazione, a stipulare una adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali errori professionali.

### ***1.3 COMPITI PROPOSITIVI E DECISIONALI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

I compiti del responsabile del procedimento sono innumerevoli e di essi si tratterà nei successivi capitoli in relazione a ciascun argomento; in particolare, egli ha in alcuni casi funzioni propositive (es. propone all'organo decisionale il sistema di gara per l'affidamento dei lavori) ed in altri decisionali (es. l'approvazione di nuovi prezzi che non comportino aumento di spesa). In aggiunta e al di sopra di tali specifici compiti, egli svolge però una generale funzione di sorveglianza, in quanto è tenuto ad assicurare il controllo sulla corretta attuazione degli interventi e delle procedure.

Ciò vuol dire che nei casi in cui abbia potere decisionale deve tempestivamente assumere le determinazioni più conformi ai risultati da perseguire, e nei casi in cui tale potere appartiene ad altri organi deve tempestivamente informarli delle situazioni che possano incidere sui risultati e contestualmente formulare le proposte più idonee a farvi fronte.

Tale sistema, evidentemente, comporta che la responsabilità (civile, amministrativa,

penale) del responsabile del procedimento viene meno allorché egli abbia tempestivamente formulato le proposte più idonee a superare una determinata situazione critica all'organo decisionale dell'ente e questo abbia deciso in modo errato difformemente dalla proposta ovvero non abbia assunto tempestivamente la decisione del caso.

Come si è detto, degli specifici compiti del responsabile del procedimento si tratterà di seguito al termine di ogni capitolo, evidenziando quelli connessi a ciascuna tipologia di adempimenti (programmazione, progettazione, gare, varianti, ecc.).

In questa sede occorre richiamare l'attenzione su due funzioni di portata generale e cioè quelle che attengono alla conferenza di servizi ed agli adempimenti in materia di sicurezza.

### ***1.4 COMPITI IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI.***

Al riguardo, va ricordato (arg. ex art. 49, co. 2, reg.) che prima dell'approvazione del progetto, ove sia necessario acquisire atti consultivi o autorizzativi (pareri, autorizzazioni, benestare, nulla osta, ecc.) ai fini dell'esecuzione dei lavori, costituisce obbligo convocare una conferenza di servizi cui devono essere invitate tutte le amministrazioni competenti a rilasciare detti provvedimenti.

La finalità dell'istituto, disciplinato dall'art. 7 co. 7, ss. della legge, è quella di accentrare in un unico contesto le volontà di tutte le amministrazioni competenti ad esprimersi sul progetto, di modo che successivamente non sorgano dissensi o veti sullo stesso da parte di esse.

Va in proposito ricordato che le amministrazioni hanno l'obbligo di intervenire alla conferenza di servizi, e se risultano assenti sia alla prima che alla seconda convocazione la conferenza decide prescindendo dall'assenso dell'amministrazione assente.

La conferenza di servizi viene convocata dall'amministrazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, il quale inoltre, una volta che sia intervenuta la decisione di detta convocazione, deve inviare alle amministrazioni interessate il progetto definitivo nonché la convocazione alla conferenza per data non inferiore a trenta giorni da quella dell'invio del progetto medesimo.

Come è chiaro, la conferenza di servizi ha rilevanza fondamentale, perché nella stessa vengono acquisiti tutti gli atti consultivi ed autorizzativi necessari alla legittima esecuzione dei lavori, con la conseguenza che la mancanza di uno o più di detti atti può produrre la successiva interruzione dei lavori che, in quanto determinata da negligenza dell'amministrazione, è illegittima e produttiva di oneri risarcitori per la stessa.

Il responsabile del procedimento, per attuare compiutamente i predetti adempimenti che la legge pone a suo carico, deve necessariamente avere la completa conoscenza tecnica ed amministrativa di tutte le norme che demandano alle varie amministrazioni od enti competenti la potestà di rilasciare sul progetto gli atti consultivi ed autorizzativi preordinati alla sua esecuzione.

## 1.5 COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Quanto agli adempimenti in materia di sicurezza, l'art. 8, co. 2, reg. non è particolarmente preciso, poiché afferma che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza qualora il soggetto che nella stessa struttura dell'amministrazione è preposto a tale funzione "non intenda adempiere" alla funzione stessa.

Dalla norma sembra doversi dedurre in primo luogo che, di regola, ogni amministrazione deve avere un soggetto, diverso dal responsabile del procedimento, preposto alla sicurezza; in secondo luogo, che tale soggetto potrebbe non volere adempiere direttamente alle funzioni di cui è investito, nel qual caso esse verrebbero assunte dal responsabile del procedimento.

La formulazione della norma, in verità, è imprecisa, non essendo ammissibile che il soggetto investito della funzione relativa alla sicurezza possa, sic et simpliciter, rifiutarsi di adempiervi. Essa, perciò, va ragionevolmente intesa nel senso che, ove manchi uno specifico soggetto responsabile della sicurezza, ovvero qualora questo, ancorché esistente, non possa svolgere per ragioni obiettive il compito attribuitogli, dette funzioni vengono assunte automaticamente dal responsabile del procedimento, il quale in tal caso: 1) designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui alla legge n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicandone i nominativi alle imprese esecutrici; 2) vigila sulla loro attività, valutando, tra l'altro, la bontà del piano di sicurezza redatto da porre a base di gara e cura successivamente che esso sia messo a disposizione dei partecipanti alla gara stessa; 3) provvede, infine, alla trasmissione del piano all'organo sanitario competente nonché ad altri adempimenti di minore rilievo se ritenuti necessari (art. 8, co. 3, reg.).

Come si vede, la circostanza che esistano due specifiche figure addette alla sicurezza, e cioè il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non fa venire meno la responsabilità del responsabile del procedimento quanto meno sotto l'aspetto della *culpa in vigilando*.

Infatti, l'art. 8, co. 3, lett. d, reg. demanda al responsabile del procedimento il compito di vigilare sull'attività di tali soggetti, con la conseguenza che egli può essere ritenuto corresponsabile per fatti che, nel contesto dei suoi doveri di vigilanza, poteva, secondo criteri di media diligenza professionale, rilevare e quindi evitare.

## **Capitolo 2.**

# **LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

*2.1- Premessa di carattere generale. 2.2- Il quadro dei bisogni. 2.3- Gli studi di fattibilità. 2.4- Redazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici. 2.5- Pubblicazione dello schema di programma triennale. 2.6- Approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco delle opere da eseguire nell'anno. 2.7- Effetti concreti conseguenti all'approvazione dell'elenco annuale. 2.8- Deroghe. 2.9- Formalità. 2.10- Compiti del responsabile del procedimento e suoi rapporti con gli altri organi competenti nella fase della programmazione.*

### **2.1 PREMESSA DI CARATTERE GENERALE.**

La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (art. 14) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (artt. 11, 12, 13 e 14) dettano norme in materia di programmazione dei lavori pubblici che tutte le amministrazioni e soggetti pubblici di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), della stessa legge sono tenuti ad applicare.

Si tratta di una disciplina organica sulla programmazione a valenza generale per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento e che tende a razionalizzare l'iter procedimentale attraverso cui ha luogo la fase programmatoria.

Questa, nelle sue linee essenziali, si articola nei seguenti cinque momenti:

1. elaborazione del quadro dei bisogni;
2. redazione degli studi di fattibilità;
3. redazione dello schema di programmazione triennale dei lavori pubblici;
4. pubblicazione dello schema di programma triennale;
5. approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco delle opere da realizzare nell'anno.

Prima di passare all'esame di ciascuna delle fasi procedurali ora enunciate, occorre premettere che secondo l'art. 14, comma 1, della legge 109/94 – come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g), della legge 1° agosto 2002, n. 166 – sono esclusi dal rispetto delle procedure della programmazione triennale (e perciò di tutte le altre fasi della procedura) i lavori il cui importo non ecceda i 100.000 euro.

Ciò sta a significare che l'amministrazione può deliberare di eseguire tali lavori anche se essi non siano stati preventivamente inseriti nel programma triennale e nell'elenco dei lavori da eseguire nell'anno; in tali ipotesi, in altri termini, l'amministrazione gode di discrezionalità massima nel decidere se e quando realizzare lavori di importo pari o inferiore a 100.000 euro.

Peraltro, è da sottolineare che nulla vieta che l'amministrazione, sulla base di sue autonome valutazioni di opportunità, decida, pur non essendovi tenuta, ad includere tali lavori di modesto importo nel programma triennale facendoli soggiacere alla disciplina che di seguito si passa ad esporre nei suoi aspetti analitici.

## **2.2 IL QUADRO DEI BISOGNI.**

L'elaborazione del quadro dei bisogni e delle esigenze prioritarie dell'amministrazione è un documento finalizzato ad identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, co. 1, reg.). Si tratta, in sostanza, di un primo documento programmatico di carattere generale nel quale vengono individuate le opere da realizzare prioritariamente ed in un contesto organico dal punto di vista economico al fine di realizzare gli scopi rientranti nelle finalità istituzionali dell'amministrazione.

Questo primo momento, come è facile arguire, ha rilievo determinante in quanto è mirato ad accertare quali siano i lavori da realizzare prioritariamente sulla base del bagaglio conoscitivo che l'amministrazione è tenuta a possedere ai fini del perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Come si vedrà in chiusura del presente capitolo, il responsabile del procedimento svolge in merito un ruolo fondamentale, poiché, in quanto preposto a tutta una serie di attività dell'ente, è il soggetto che ha la conoscenza più diretta ed immediata dei lavori da eseguire prioritariamente.

## **2.3 GLI STUDI DI FATTIBILITÀ.**

La redazione degli studi di fattibilità degli interventi individuati nel quadro dei bisogni di cui sopra (art. 11, co. 2, reg.) costituisce il secondo momento dell'*iter* procedimentale programmatorio. Tali studi di fattibilità consistono in una relazione che deve indicare le caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera, i suoi presumibili costi di realizzazione e di gestione, il suo impatto paesaggistico, i suoi benefici socio-economici, ambientali o di altra natura e, essenzialmente, un primo giudizio di massima sull'assenza di ostacoli di ordine tecnico ed amministrativo alla eseguibilità dell'opera (art. 14, co. 2, della legge).

Tale secondo momento procedurale, di competenza diretta del responsabile del procedimento, ha valenza concreta assolutamente primaria, perché tramite esso si accerta e si attesta che una determinata opera è eseguibile, sicché può farsi luogo alle successive fasi della progettazione e della realizzazione.

## **2.4 REDAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.**

Successivamente all'elaborazione degli studi di fattibilità si procede alla redazione del



programma triennale contenente le opere relativamente alle quali gli studi di fattibilità hanno dato esito positivo. Tali opere devono essere collocate nel programma in base ad un ordine di priorità fondato essenzialmente su valutazioni del pubblico interesse da perseguire (art. 13, co. 2, reg.) e cioè sull'urgenza degli interventi e sulla rilevanza delle finalità che essi sono volti a soddisfare.

Il programma triennale non è imm modificabile, poiché può subire aggiornamenti annuali; può infatti verificarsi che fatti sopravvenuti o un diverso o più approfondito apprezzamento di situazioni preesistenti rendano necessaria una modifica dell'ordine di priorità precedentemente operata o la previsione di un'opera nuova in aggiunta o in sostituzione di altra già prevista.

Lo schema di programma ed i suoi aggiornamenti (di cui si dirà al successivo paragrafo) devono essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno. È stabilito (art. 14, co. 3, reg.) che nel programma debba essere data priorità (sempreché ovviamente non vi siano esigenze più rilevanti o urgenze più impellenti) a tre ordini di interventi: 1) quelli di manutenzione e recupero del patrimonio esistente; 2) quelli di completamento di opere già iniziate; 3) i progetti esecutivi già approvati (disposizione introdotta dalla legge 166/2002); 4) i lavori per i quali vi è possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, e cioè quelli che possano essere appaltati col sistema di cui all'art. 19, co. 2, della legge (concessione di costruzione e gestione) nel quale, come si vedrà, il corrispettivo per l'appaltatore è in tutto o in parte costituito dal diritto di gestire per un certo periodo l'opera dopo la sua esecuzione facendo propri i proventi della gestione.

Per ciascun intervento debbono essere indicate le sue finalità, la localizzazione, eventuali problematiche di ordine ambientale, paesaggistico ed urbanistico, la stima dei costi, le eventuali risorse già disponibili. (art. 13, co. 2, reg.).

È sicuramente possibile che tali elementi non siano indicati in maniera espressa, ma con un mero rinvio al contenuto dei rispettivi studi di fattibilità ovvero dei progetti esecutivi (nel caso, indicato al precedente punto 3, in cui questi siano stati già approvati) ovvero, infine, al contenuto di altre relazioni tecniche di cui l'amministrazione eventualmente disponga.

## ***2.5 PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE.***

Prima della sua approvazione, lo schema di programma triennale e i suoi eventuali aggiornamenti devono essere pubblicati mediante affissione nell'albo della sede dell'amministrazione per almeno 60 giorni consecutivi.

Pur nel silenzio della legge, è da ritenere che tale schema è opportuno ricevere, prima della sua pubblicazione, un preventivo benestare di massima da parte dello stesso organo che dovrà approvarlo. Ciò perché, qualora in sede di approvazione il programma dovesse subire modifiche rispetto allo schema pubblicato, inevitabilmente risulterebbe necessaria (anche se la legge nulla dice in proposito) una nuova pubblicazione quantomeno della parte variata.

A seguito della pubblicazione dello schema di programma, i soggetti interessati hanno facoltà di formulare osservazioni di cui l'amministrazione può tenere conto in sede di approvazione definitiva (in applicazione analogica dell'art. 9 l. 17 agosto 1942, n. 1150).

La pubblicazione dello schema di programma avviene una sola volta (e perciò, di regola, ha luogo ogni tre anni), salvo che l'amministrazione non proceda ad aggiornamenti annuali, nel qual caso questi sono soggetti a nuova pubblicazione (art. 14, co. 2, ultimo periodo della legge).

Il programma triennale, a seguito della sua pubblicità, assume rilevanza esterna ed è perciò impugnabile da parte dei soggetti dei quali leda in modo diretto ed immediato l'interesse legittimo.

Peraltro, essendo massima in tale campo la discrezionalità amministrativa, è da ritenere che la possibilità per il privato di muovere le sue doglianze dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la sospensione cautelare e poi l'annullamento nel merito dell'atto programmatico sia limitata ai casi della violazione di norme tecniche o dell'eccesso di potere tale da sconfinare nella manifesta illogicità.

Così, per esempio, l'inserimento nel programma di una discarica senza il rispetto delle distanze legali stabilite a tutela della salute si ritiene possa essere censurato nella competente sede giurisdizionale amministrativa onde ottenere un provvedimento che ne vieti l'esecuzione.

Analogamente, si può ritenere censurabile un atto programmatico che anteponga l'esecuzione di un'opera, per così dire, voluttuaria (quale ad es. l'abbellimento di un giardino pubblico) ad un'opera essenziale per i beni primari della collettività (quali, ad es., interventi urgenti a seguito di pubblica calamità ovvero l'esecuzione di un acquedotto in situazione di emergenza idrica).

Infine, non può certo escludersi la legittima doglianza giurisdizionale avverso il tracciato di un'opera che, pur potendo disporre di ampi spazi non vincolati di proprietà dell'ente appaltante, attraversi inspiegabilmente suoli privati danneggiandoli irrimediabilmente sotto l'aspetto produttivo o delle potenzialità edificatorie.

Ove gli elementi lesivi della posizione dei privati risultino desumibili dall'atto programmatico, si ritiene che questo possa essere direttamente ed immediatamente impugnato dai soggetti lesi. Altrimenti non si spiegherebbe l'obbligo degli enti appaltanti di rendere pubblico il programma attraverso l'affissione dello stesso per almeno sessanta giorni ai propri albi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 109/94.

## **2.6 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE, DEI SUOI AGGIORNAMENTI E DELL'ELENCO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NELL'ANNO.**

L'organo deliberante dell'amministrazione procede ogni anno all'approvazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti ed alla contestuale approvazione dell'elenco dei lavori da eseguire nell'anno (art. 13, co. 1, reg.). Per le amministrazioni diverse da quelle statali, programma, aggiornamenti ed elenco annuale sono approvati contestualmente al bilancio di previsione; per le amministrazioni statali sono invece approvati entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

Si è visto che per l'inclusione di un intervento nel piano triennale è sufficiente che esso sia dotato di uno studio di fattibilità che abbia dato esito positivo.

Per l'inclusione di un intervento nell'elenco annuale sono invece previsti tre casi (art. 14, co. 6, della legge):

- a) interventi di importo inferiore a 1.000.000 di euro, per i quali è richiesta l'approvazione, da parte dell'organo deliberante, dello studio di fattibilità che ne ha consentito l'inserimento nel programma triennale;
- b) interventi di manutenzione di qualsiasi importo, per i quali è sufficiente una loro descrizione generale accompagnata da una stima sommaria dei costi;
- c) interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, per i quali è richiesta la previa approvazione, da parte dell'organo deliberante, del progetto preliminare che, pur costituendo il primo livello di progettazione, comporta un'attività tecnica di rilievo, poiché deve definire con una certa precisione le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali dell'opera.

La competenza ad approvare programma, aggiornamenti ed elenco annuale dei lavori appartiene, per quanto concerne gli enti locali, ai rispettivi consigli; per le altre amministrazioni, al suo massimo organo deliberante.

Problema di particolare rilievo, di cui il legislatore non si è dato carico, è quello della individuazione del soggetto competente a disporre l'elaborazione dei progetti preliminari da inserire nell'elenco annuale. Tale soggetto non può che coincidere con lo stesso soggetto competente ad approvare programma ed elenco, e cioè l'organo deliberante, poiché diversamente si correrebbe il rischio di dar luogo all'elaborazione di progetti preliminari (che comportano dispendio di energie, tempo e risorse) che poi l'organo deliberante potrebbe decidere di non includere nell'elenco annuale, con evidente applicazione dei principi di economia dell'azione amministrativa.

L'elenco annuale non soltanto deve contenere interventi già progettati a livello di progettazione preliminare (e comunque, ai sensi dell'art. 88, co. 3, reg., l'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché

sommatoria), ma deve indicare le risorse finanziarie già stanziato nel bilancio dell'amministrazione, ovvero disponibili perché costituite da contributi che gli enti finanziatori abbiano già stanziato (art. 14, co. 9, della legge). Se ne ricava che l'inserimento di un intervento nell'elenco annuale è subordinato alla reale esistenza della disponibilità finanziaria necessaria alla sua realizzazione.

## ***2.7 EFFETTI CONCRETI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE.***

Occorre sgombrare il campo da un equivoco.

L'art. 14, co. 1, della legge parla di "elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso".

In realtà ciò, nella gran parte dei casi, non risulta possibile in quanto all'approvazione dell'elenco annuale deve seguire la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (e, per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro, anche la preliminare), perché, come si vedrà, di regola la gara di appalto per l'affidamento dei lavori può essere bandita soltanto sulla base di una progettazione elaborata in modo completo, e cioè a livello di progettazione esecutiva (con le sole eccezioni dell'appalto concorso, dell'appalto integrato e della concessione). Quindi, all'approvazione dell'elenco annuale contenente progetti già approvati a livello di progettazione preliminare deve seguire una laboriosa e complessa ulteriore attività consistente nella redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nella approvazione di questi e nell'espletamento della gara di appalto per l'affidamento della esecuzione dei lavori; attività queste che, per i tempi tecnici che necessariamente richiedono, rendono del tutto improbabile che i lavori previsti nell'elenco annuale approvato possano essere eseguiti o soltanto iniziati nell'anno stesso. Sicché l'elenco annuale, lungi dal poter essere considerato come l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, deve più realisticamente essere considerato come l'elenco alla cui approvazione segue la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori, la cui esecuzione potrà pertanto avere inizio soltanto successivamente e perciò verosimilmente negli anni successivi a quello cui l'elenco si riferisce.

## ***2.8 DEROGHE.***

Il programma triennale (salvi i suoi possibili aggiornamenti annuali) e l'elenco annuale non sono suscettibili di deroghe ad eccezione delle seguenti tre ipotesi.

In primo luogo, si è già visto che sono sottratti alla disciplina del programma gli interventi di importo pari o inferiori a 100.000 euro. Ciò sta a significare che le relative opere possono essere finanziate e realizzate prescindendo dal loro inserimento nel programma triennale e nell'elenco dei lavori da eseguire nell'anno, sempreché, ovviamente, l'organo deliberante dell'ente assuma la relativa delibera a contrattare.

In secondo luogo, sono ammesse deroghe per esigenze di interventi non previsti e resi necessari da cause di forza maggiore (es., da eventi calamitosi) o da disposizioni legi-

slative o regolamentari o infine da provvedimenti amministrativi adottati da organi statali o regionali (art. 14, co. 5, della legge).

Una terza deroga è prevista dall'art. 14, co. 9, ultima parte, della legge, secondo cui l'amministrazione può realizzare opere non inserite nell'elenco annuale purché si tratti di intervento:

- 1) non inserito nell'elenco annuale, ma contenuto nel piano triennale (condizione non prevista dalla norma, ma insita nella logica del sistema);
- 2) che utilizzi risorse economiche autonome, e cioè non destinate ad altre opere contenute nell'elenco;
- 3) che sia supportato da una motivazione che dimostri la sua priorità rispetto agli altri interventi previsti nel programma (condizione questa non prevista dalla norma, ma che discende dai principi che regolano la materia).

Quando ricorrono tali condizioni, l'amministrazione può procedere alla realizzazione di un'opera, ancorché non inserita nell'elenco annuale, anche utilizzando eventualmente, in luogo di uno stanziamento *ad hoc*, le risorse accantonate a seguito dei ribassi conseguiti nelle gare di appalto riguardanti gli altri interventi o a seguito di economie realizzate a consuntivo dei lavori eseguiti (per es., un lavoro a misura per il quale sono occorse quantità minori rispetto alla stima di progetto).

Si tratta di disposizione di notevole importanza perché da essa si desume che le economie da ribassi d'asta o a consuntivo possono essere accantonate in vista della loro eventuale destinazione al finanziamento di opere non inserite nell'elenco annuale. La relativa decisione, poiché sostanzialmente incide sullo strumento programmatico, è da ritenere sia di competenza dell'organo deliberante dell'amministrazione.

## **2.9 FORMALITÀ.**

Sia il programma triennale, sia l'elenco annuale dei lavori devono essere redatti in conformità alle modalità e schemi tipo definiti col decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 giugno 2000.

È da ricordare l'obbligo, stabilito dall'art. 14, co. 1, reg., di inviare programma, aggiornamenti ed elenco annuale all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, nonché l'ulteriore obbligo, ma soltanto per le amministrazioni di rilevanza nazionale, di trasmettere tali atti al CIPE entro il 30 aprile di ogni anno.

## **2.10 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SUOI RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI COMPETENTI NELLA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE.**

Gli organi competenti nella fase programmatica sono tre e cioè: il dirigente per la formazione e svolgimento del programma, il responsabile del procedimento e l'organo deliberante dell'amministrazione.

Organo preminente è il *dirigente per la formazione e svolgimento del programma*; di esso parlano incidentalmente gli art. 7, co. 3, e 17, co. 1, della legge, nonché l'art. 7, co. 3, reg., senza peraltro definirne in modo organico funzioni e competenze, che pertanto vanno ricavate da una lettura complessiva dei due testi normativi.

Il dirigente è il soggetto competente a predisporre il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l'elenco annuale sulla base dei dati e delle informazioni che gli vengono forniti dal responsabile del procedimento (art. 7, co. 3, della legge) o che comunque attinge da qualsiasi altra fonte.

Nelle amministrazioni di dimensioni rilevanti il dirigente della formazione del programma ed il responsabile del procedimento sono, di regola, soggetti distinti; anzi, essendo più di uno i responsabili del procedimento, questi forniscono al dirigente nella fase programmatica tutti gli elementi di rispettiva competenza al fine di consentirgli di procedere in modo organico e razionale alla predisposizione del programma.

Negli enti di modeste dimensioni i due organi possono coincidere, e quando ciò avviene è lo stesso responsabile del procedimento ad assumere al tempo stesso funzioni istruttorie ed attuative del programma.

Fatta tale precisazione, possiamo ad esaminare in dettaglio l'*iter* procedimentale nella formazione del programma.

1) Il responsabile del procedimento (o i responsabili del procedimento nelle amministrazioni in cui siano più di uno) deve svolgere, attraverso i suoi uffici, indagini istruttorie e conoscitive circa gli interventi da attuare prioritariamente nel contesto delle finalità istituzionali dell'amministrazione cui appartiene. Tale primo e preliminare momento assume, evidentemente, rilievo essenziale poiché attiene ad accertamenti e valutazioni di fatto che costituiscono la base per la corretta impostazione del programma.

2) Successivamente il responsabile del procedimento riferisce con apposita relazione i suoi accertamenti e valutazioni al dirigente per la formazione del programma, il quale ha titolo per chiedere al primo chiarimenti, approfondimenti ed eventualmente per rettificare valutazioni che non ritenga di condividere.

3) Una volta esaurita tale fase istruttoria, il dirigente per la formazione del programma redige il quadro dei bisogni e delle esigenze prioritarie dell'amministrazione.

4) Successivamente alla redazione di detto quadro ad opera del dirigente, il responsabile del procedimento dà luogo agli studi di fattibilità degli interventi da inserire nel programma triennale ed alle progettazioni preliminari da inserire nell'elenco annuale

(queste ultime previa autorizzazione dell'organo deliberante).

5) Successivamente l'organo deliberante approva gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari predisposte.

6) Il dirigente redige il programma triennale e l'elenco annuale, inserendovi, secondo le priorità accertate, gli interventi corredati dagli studi di fattibilità (interventi di importo inferiore a 1.000.000 di euro) e quelli corredati dalle progettazioni preliminari (di importo superiore a 1.000.000 di euro), nonché, infine, gli interventi di manutenzione corredati soltanto dalla relazione descrittiva e dalla stima sommaria dei costi.

7) Ultimata la redazione, il dirigente dispone la pubblicazione dello schema di programma di cui al precedente paragrafo 5.

8) Esaurite le fasi che precedono, il dirigente sottopone per l'approvazione all'organo deliberante dell'amministrazione il programma triennale ed i suoi aggiornamenti nonché l'elenco dei lavori da eseguire nell'anno.

Come si vede, nella fase programmatica il responsabile del procedimento:

- a) espleta funzioni istruttorie, ricognitive ed informative rivolte al dirigente per la formazione del programma, circa i dati e le priorità necessari alla corretta impostazione del programma triennale e dell'elenco annuale;
- b) dispone la redazione degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari, controllando la loro corretta ed esauriente elaborazione;
- c) ne propone l'approvazione all'organo deliberante ai fini della successiva compilazione del programma da parte del dirigente per la formazione del programma.

## **Capitolo 3.**

# **LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA E L'AFFIDAMENTO DEL RELATIVO INCARICO**

*3.1- Vari livelli della progettazione dell'opera pubblica. 3.2- Soggetti affidatari della progettazione. 3.3- Compiti del responsabile del procedimento in ordine alla redazione della progettazione ed all'affidamento degli incarichi. 3.4- Compiti specifici del responsabile del procedimento in ordine al controllo tecnico sulla progettazione. La verifica e validazione del progetto. La conferenza dei servizi. 3.5- L'approvazione del progetto.*

### **3.1 VARI LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA.**

La progettazione dell'opera pubblica è costituita dall'insieme delle relazioni, dei grafici, dei disegni ed in genere degli elaborati tecnici atti a individuare con precisione le caratteristiche ed il contenuto dell'opera stessa.

Essa, quindi, una volta redatta, approvata e posta a base di gara, costituisce parte integrante e perciò il contenuto sostanziale del contratto di appalto, poiché identifica l'obbligazione a carico dell'appaltatore.

I livelli di progettazione sono tre, e cioè: il *progetto preliminare*, il *progetto definitivo* ed il *progetto esecutivo*, i quali devono essere preceduti da un documento preliminare redatto a cura del responsabile del procedimento.

Il *documento preliminare redatto dal responsabile del procedimento* (art. 15, co. 4 e 5, reg.) deve indicare gli obiettivi generali da perseguire; le regole, le norme tecniche ed i vincoli da rispettare; fino a quale livello deve essere sviluppata la progettazione; il limite di spesa da non superare; il sistema di gara da adottare per l'affidamento dei lavori.

Si tratta di un documento successivo allo studio di fattibilità (elaborato per l'inserimento dell'intervento nel piano triennale) e precedente l'avvio della progettazione preliminare; costituisce perciò un affinamento concreto dello studio di fattibilità contenente le linee guida entro cui deve muoversi la successiva attività di progettazione.

Il *progetto preliminare* definisce gli aspetti più significativi dell'opera attraverso la sua descrizione, le ragioni della soluzione prescelta, gli schemi grafici che ne individuano la localizzazione nonché le caratteristiche spaziali, tipologiche e tecnologiche, il calcolo sommario della spesa; esso, inoltre, deve essere corredato da indagini geologiche preliminari e da uno studio di prefattibilità ambientale contenente la verifica della compatibilità dell'opera con eventuali prescrizioni di piani paesaggistici, nonché lo studio



degli effetti dell'opera sull'ambiente.

Per l'elencazione degli elaborati costituenti il progetto preliminare ed il loro contenuto, si rinvia all'art. 16, co. 3, della legge ed agli artt. 18-24 reg.

Il *progetto definitivo* individua compiutamente i lavori da realizzare e deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia ovvero, se si tratta di opere di interesse statale da realizzarsi da parte di amministrazioni statali o di enti istituzionalmente competenti o comunque di opere insistenti sul demanio statale, ai fini del rilascio dell'accertamento di conformità urbanistica di cui al DPR 18 aprile 1994, n. 383.

Esso comprende numerosi documenti tecnici elencati all'art. 25, co. 2, reg., tra i quali particolare rilievo presentano, oltre naturalmente agli elaborati grafici descrittivi dell'opera ed al disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e sismica, lo studio di impatto ambientale (ovvero, se questo non sia previsto, lo studio di fattibilità ambientale), i calcoli preliminari delle strutture, il piano particellare di esproprio, il computo metrico estimativo e la stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni, gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.

Va ricordato che alla redazione del piano di sicurezza provvede apposito soggetto (coordinatore della progettazione della sicurezza) ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per gli oneri attinenti alla sicurezza deve essere indicato nel bando di gara in modo scorporato rispetto al corrispettivo dell'opera poiché non è soggetto al ribasso d'asta (art. 31, co. 2, della legge). Il piano di sicurezza costituisce documento che deve essere posto a corredo del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41 reg.

Infine, qualora si intenda procedere all'appalto dei lavori nella forma dell'"appalto integrato" (nella quale l'appaltatore dopo l'aggiudicazione redige il progetto esecutivo), in sede di progettazione definitiva deve essere calcolato l'ammontare del corrispettivo dovuto all'appaltatore per la progettazione esecutiva; ammontare che dovrà essere indicato nel bando in modo scorporato dall'importo a base d'asta, in quanto non soggetto a ribasso (art. 19, co. 1 *ter*, della legge).

Per l'elencazione degli elaborati costituenti il progetto definitivo ed il loro contenuto, si rinvia all'art. 16, co. 4, della legge e agli artt. 25-34 reg.

Il *progetto esecutivo* definisce in ogni particolare, sia architettonico, sia strutturale, sia impiantistico, l'opera da realizzare e stabilisce dettagliatamente il relativo costo. In sostanza, esso sviluppa graficamente, con riferimento a tutti i particolari costruttivi, gli elaborati e le indicazioni del progetto definitivo e contiene i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; quelli, cioè, che consentono il dimensionamento di essi in ogni loro aspetto (art. 39, co. 2, reg.).

Il progetto esecutivo contiene tre categorie di elaborati: tecnici, economici e contrattuali.

Gli *elaborati tecnici* comprendono: le relazioni generali e le relazioni specialistiche, gli

elaborati grafici, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, il piano di sicurezza, il piano di manutenzione dell'opera ed il cronoprogramma delle lavorazioni.

Gli *elaborati economici* comprendono: l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo definitivo ed il quadro economico definitivo dell'intervento.

In particolare, il quadro economico comprende la spesa complessiva dell'intervento, ormai divenuta sufficientemente certa a seguito dell'elaborazione del progetto esecutivo; spesa che deve essere articolata in una serie di voci risultanti dal combinato disposto tra gli artt. 17 e 44 reg.

Gli *elaborati contrattuali* comprendono lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto.

Lo schema di contratto contiene tutte le norme di carattere amministrativo volte a regolare il rapporto tra l'amministrazione e l'appaltatore, quali l'ammontare dell'appalto, il termine di ultimazione dei lavori, l'entità delle penali, le modalità di contabilizzazione dei lavori (se a corpo o a misura), i presupposti per la emissione degli acconti in corso d'opera (per es., ogni mese oppure al raggiungimento di un determinato importo), le garanzie, il termine per il collaudo, le modalità di risoluzione delle controversie (clausola compromissoria per la competenza arbitrale ovvero previsione del giudizio ordinario). Il capitolato speciale di appalto costituisce un allegato allo schema di contratto e contiene, nella prima parte, tutte le indicazioni ritenute necessarie per una completa definizione dell'oggetto dell'appalto, specie con riferimento ad aspetti non completamente deducibili dagli elaborati grafici; nella seconda parte contiene essenzialmente la descrizione delle modalità di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, i criteri di accettazione dei materiali e le modalità di liquidazione degli acconti a seconda che il corrispettivo sia determinato a corpo o a misura.

Per l'elencazione degli elaborati costituenti il progetto esecutivo ed il loro contenuto, si rinvia all'art. 16, co. 5, della legge e agli artt. 35-45 reg.

È da tener presente che, ai sensi dell'art. 16, co. 2, della legge, il responsabile del procedimento ha facoltà, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, di integrare o modificare le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici stabiliti per i tre livelli di progettazione.

### **3.2 SOGGETTI AFFIDATARI DELLA PROGETTAZIONE.**

I redattori della progettazione possono essere:

- soggetti *interni* alla pubblica amministrazione, e segnatamente: 1) l'ufficio tecnico dell'ente appaltante; 2) gli uffici tecnici consortili costituiti ai sensi dell'art. 24 e seguenti della legge 142/90; 3) organismi tecnici di altre amministrazioni di cui l'ente appaltante può avvalersi per legge;
- ovvero soggetti *esterni* alla pubblica amministrazione indicati all'art. 17, co. 1, della legge (liberi professionisti singoli o associati; società

di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei tra i soggetti ora detti, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria).

La regola è che le progettazioni siano redatte dai soggetti interni alla pubblica amministrazione.

L'affidamento ai soggetti esterni è consentita soltanto allorché ricorra una delle seguenti quattro condizioni: 1) carenza in organico di personale tecnico dell'ente appaltante; 2) difficoltà di rispettare i tempi di programmazione o di svolgere i compiti di istituto; 3) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale; 4) progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

Perché l'incarico di progettazione possa essere legittimamente affidato a soggetti esterni è necessario che una o più delle condizioni ora dette siano accertate e certificate dal responsabile del procedimento (art. 17, co. 4, della legge).

Il legislatore con questa disposizione ha inteso porre un freno alla possibilità di un ingiustificato ricorso a soggetti esterni (e perciò all'onere economico che ne deriva), attribuendo al responsabile del procedimento l'obbligo di certificare la ricorrenza dei presupposti in questione.

Per quanto concerne casi e modalità di scelta dei soggetti esterni cui affidare l'incarico di progettazione, allorché ciò sia consentito, sono previste tre ipotesi a seconda che il corrispettivo per la progettazione sia inferiore a 100.000 euro, sia compreso tra 100 mila e 200 mila euro ovvero sia pari o superiore a 200 mila euro.

Per quanto concerne le progettazioni (ed anche le direzioni lavori) il cui corrispettivo sia inferiore a 100.000 euro, il responsabile del procedimento procede all'affidamento diretto a soggetto di sua fiducia (individuato tra liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti temporanei tra queste categorie di soggetti), previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale dello stesso e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare (art. 17, co. 12, della legge).

Tale forma di affidamento non è perciò totalmente discrezionale, poiché risulta vincolata da alcuni adempimenti procedurali e sostanziali: a) deve essere data adeguata preventiva pubblicità al fine di sollecitare manifestazioni di interesse all'incarico da parte dei soggetti che si ritengano di fiducia dell'amministrazione (art. 62, co. 1, reg.); b) la scelta del progettista deve essere motivata evidenziando l'esperienza dello stesso in relazione al progetto da elaborare; c) dell'avvenuto affidamento e delle sue motivazioni deve essere data ulteriore pubblicità (art. 62, co. 1, seconda parte, reg.).

Ne consegue che, pur trattandosi di scelta fondata sulla fiducia, l'eventuale vizio della motivazione della scelta (per es., perché si tratta di un soggetto senza alcuna esperienza relativa al progetto da redigere) costituisce possibile motivo di impugnazione davanti al giudice amministrativo da parte di altri soggetti che, essendo in possesso dell'esperienza richiesta ed avendo assolto altri incarichi con l'amministrazione, siano potenziali legittimi affidatari della progettazione.

Per quanto concerne le progettazioni il cui corrispettivo sia compreso tra i 100.000 e i 200.000 euro, l'incarico dell'affidamento della progettazione avviene con le procedure (art. 62, co. 2, reg.) disciplinate dagli artt. 63 e 64 reg, cui si rinvia (art. 17, co. 11, della legge).

Per quanto concerne, infine, le progettazioni il cui corrispettivo sia pari o superiore a 200.000 euro, l'affidamento dell'incarico di progettazione avviene con i sistemi del pubblico incanto o della licitazione privata secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 17.3.1995, n. 157, o dal D.Lgs. 17.3.1995, n. 158 se la progettazione riguarda enti operanti nei c.d. settori esclusi (acqua, energia elettrica, gas, trasporti e telecomunicazioni) (art. 17, co. 10, della legge).

È da ricordare, infine, che in nessun sistema di affidamento è consentito un ribasso sul corrispettivo della progettazione (è consentito peraltro sulle spese ed onorari accessori) in base all'art. 17, co. 12 *quater*, della legge, che ha ribadito il principio della inderogabilità di tali corrispettivi.

Soltanto relativamente alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, la legge 26 aprile 1989, n. 155 ammette la riduzione del corrispettivo fino al 20%. Ciò spiega perché, limitatamente alle gare effettuate da questi soggetti, l'art. 64, co. 1, lett. d), reg. ammette che i concorrenti offrano una riduzione del corrispettivo di progettazione fino a detto limite massimo.

### ***3.3 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN ORDINE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ED ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.***

Come si è visto, il primo compito del responsabile del procedimento in questa fase è costituito dalla redazione, da parte dello stesso, del documento preliminare (art. 15, co. 4 e 5, reg.), che ha importanza assai significativa poiché la sua impostazione condiziona il successivo svolgimento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Successivamente alla redazione del progetto preliminare, il responsabile del procedimento verifica che nella redazione del progetto preliminare siano rispettati i contenuti del documento preliminare e che nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo siano rispettate le indicazioni contenute nelle precedenti fasi progettuali (art. 18, co. 1, lett. *e* ed *f* reg.). Naturalmente, tali vincoli non sono assoluti, ben potendo accadere che nello svolgimento di una fase successiva risulti necessario o anche soltanto opportuno rettificare o integrare la precedente impostazione.

Infine, il responsabile del procedimento coordina tutte le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza (art. 18, co. 1, lett. *e* ed *f* reg.) di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il responsabile del procedimento valuta se la progettazione debba essere eseguita da parte degli uffici tecnici dell'ente appaltante (o da uffici consortili, o da organismi di altre amministrazioni) ovvero debba essere affidata a professionisti o società esterni

all'amministrazione.

Va ricordato che egli può optare per questa seconda possibilità soltanto allorché ricorrano le condizioni previste dall'art. 17, co. 4, della legge (carenza di organico, ecc.); condizioni che il responsabile del procedimento deve puntualmente accertare e certificare in apposito documento ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. d), reg.

Nel caso di affidamento esterno spetta a lui la scelta del relativo sistema di gara (ovvero la predisposizione della motivazione qualora si proceda ad un affidamento diretto) nonché la verifica sull'intera procedura a partire dal bando di gara e fino all'aggiudicazione (art. 8, co. 1, lett. d, reg.).

### ***3.4 COMPITI SPECIFICI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN ORDINE AL CONTROLLO TECNICO SULLA PROGETTAZIONE. LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO. LA CONFERENZA DEI SERVIZI.***

Un primo controllo specifico avviene sul progetto preliminare (art. 46 reg.). Il responsabile del procedimento, allorché i progettisti gli comunicano l'avvenuta redazione del progetto preliminare, convoca i progettisti stessi ed in loro presenza procede ad accertarne la qualità nonché la rispondenza alle finalità ed indicazioni del documento preliminare (art. 15, co. 4 e 5, reg.). Di tale verifica deve essere redatto verbale, che va sottoscritto sia dal responsabile del procedimento, sia dai progettisti.

Una volta redatto il progetto esecutivo (o il definitivo, qualora debba farsi luogo ad un appalto integrato), il responsabile del procedimento procede, con le stesse modalità di cui sopra (contraddittorio con i progettisti e verbalizzazione), alla sua validazione, consistente essenzialmente, oltre che nell'ulteriore controllo di corrispondenza al documento preliminare, nell'accertamento della esistenza di tutti gli elaborati necessari (disegni, indagini, computi, ecc.), nonché dell'avvenuta acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni necessarie a consentire l'immediato inizio dei lavori (art. 47 reg.). Va ricordato che l'acquisizione delle autorizzazioni ed approvazioni necessarie ha generalmente luogo mediante una *conferenza dei servizi* indetta dal responsabile del procedimento sul progetto definitivo (art. 17, della legge e 49 reg.) alla quale vengono invitate tutte le autorità competenti a rilasciare i necessari pareri o atti autorizzativi. La positiva conclusione della conferenza dei servizi con l'assenso delle amministrazioni interessate sostituisce tutti gli atti, assensi e pareri necessari dei soggetti intervenuti.

Occorre dire che la disciplina legislativa non indica i poteri del responsabile del procedimento, né le sue specifiche responsabilità.

Peraltro è da ritenere che il responsabile del procedimento, ove in sede di verifica o di validazione riscontri manchevolezze nella progettazione, possa disporre gli aggiustamenti che ritenga necessari.

Può verificarsi che il progettista non condivida le prescrizioni del responsabile del pro-

cedimento. In tal caso occorre distinguere a seconda che la progettazione sia redatta all'interno dell'amministrazione ovvero da soggetti esterni. Nel primo caso, il progettista, in forza del vincolo di subordinazione gerarchica, è tenuto a procedere alle rettifiche prescritte, restando però esonerato da responsabilità ove da queste derivino vizi dell'opera o danni a terzi. In tal caso, perciò, la paternità della parte di progettazione rettificata e sulla quale vi è stato dissenso del progettista espresso nel verbale va ricondotta in via esclusiva al responsabile del procedimento; nei casi più delicati, e cioè quando dalle indicazioni progettuali del responsabile del procedimento possano derivare vizi dell'opera o danni a terzi, è da ritenere che il progettista interno possa motivatamente rifiutarne l'attuazione non potendo costituire il vincolo di subordinazione gerarchica legittimo motivo per obbligarlo ad attuare comportamenti illegittimi con possibili potenzialità dannose. Nel caso in cui il progettista sia un soggetto esterno all'amministrazione, può eseguire le rettifiche disposte dal responsabile del procedimento, ma può anche rifiutarsi di attuare un'indicazione che egli ritenga errata qualora da essa possano derivare conseguenze pregiudizievoli per l'amministrazione (non eseguibilità del progetto, errori progettuali, danni a terzi, ecc.). In questa seconda ipotesi, ove il conflitto permanga, il responsabile del procedimento ne dovrà riferire all'organo deliberante dell'amministrazione, ed il progettista dal canto suo, qualora detto organo confermi la posizione del responsabile del procedimento, non avrà altra possibilità per far valere le sue ragioni che quella di ricorrere all'autorità giurisdizionale per fare accertare l'erroneità, e perciò l'illegittimità, delle rettifiche che il responsabile del procedimento pretende introdurre nella progettazione.

Incerti, infine, sono gli ambiti di responsabilità del responsabile del procedimento nel caso in cui questo abbia proceduto favorevolmente alla verifica ed alla validazione e successivamente vengono accertati in fase esecutiva errori progettuali.

In tal caso è da ritenere che la corresponsabilità del responsabile del procedimento sussista soltanto allorché si dimostri che l'errore progettuale poteva da lui essere agevolmente accertato in sede di verifica o di validazione secondo criteri di media diligenza professionale, tenendo conto che il responsabile del procedimento non può evidentemente entrare nel dettaglio tecnico del progetto ma limitarsi all'esame dei suoi contenuti generali e della completezza di tutti gli elaborati prescritti.

### ***3.5 L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO.***

Dopo la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 reg. da parte del responsabile del procedimento, l'organo deliberante dell'amministrazione appaltante procede all'approvazione del progetto esecutivo. Con questa, di regola, l'amministrazione procede anche allo stanziamento della spesa, articolata secondo il quadro economico di cui all'art. 17 reg., nonché a determinare il sistema e le modalità di affidamento dei lavori.

In questa fase il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. h), della legge, propone all'organo deliberante dell'amministrazione il sistema di affidamento dei lavori (tra quelli di cui si tratterà al capitolo successivo) da lui ritenuto più consono alle caratteristiche ed esigenze dei lavori oggetto della progettazione.

## **Capitolo 4.**

# **LE PROCEDURE DI GARA**

*4.1- Premessa di carattere generale sulle funzioni del responsabile del procedimento. 4.2- I vari sistemi di affidamento dei lavori. 4.2.1- Pubblico incanto. 4.2.2- Licitazione privata. 4.2.3- Appalto integrato. 4.2.4- Gara aperta per lavori di manutenzione. 4.2.5- Appalto concorso. 4.2.6- Gara su progetto aperto. 4.2.7- Concessione di costruzione e gestione dell'opera. 4.2.8- Trattativa privata. 4.3- Presupposti giuridici per la scelta delle varie tipologie di gara. 4.4- Livelli di progettazione richiesti per ciascuna tipologia di gara. 4.5- Valutazione di anomalia delle offerte. 4.5.1- Verifica di anomalia nel pubblico incanto, licitazione privata, appalto integrato e gara aperta per lavori di manutenzione. 4.5.2- Verifica di anomalia nell'appalto concorso, gara su progetto aperto e concessione. 4.6- Affidamenti in economia. 4.7- Compiti specifici del responsabile del procedimento.*

### **4.1 PREMESSA DI CARATTERE GENERALE SULLE FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

In questa delicata materia il responsabile del procedimento svolge essenzialmente una duplice funzione:

- quella di proporre all'amministrazione il sistema di affidamento dei lavori da adottare nel singolo caso;
- quella di espletare la sorveglianza onde garantire che lo svolgimento della procedura avvenga nel rispetto della legge nonché delle prescrizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti.

Al fine di comprendere appieno la portata ed il contenuto di tali delicati compiti propositivi e di controllo, appare necessario descrivere sinteticamente i vari sistemi di scelta dell'appaltatore ed i tratti salienti che li caratterizzano.

### **4.2 I VARI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.**

I sistemi di affidamento degli appalti sono otto e di seguito si passa a descriverne sinteticamente contenuto e passaggi procedurali essenziali.

#### **4.2.1 Pubblico incanto.**

Nel pubblico incanto l'ente appaltante pone a base di gara il *progetto esecutivo* dell'opera e pubblica il bando di gara assegnando un termine per la presentazione delle offerte. L'aggiudicazione può avvenire, in base a quanto indicato nel bando di gara, o con



il criterio del maggior ribasso (art. 89 reg.) ovvero con quello dell'offerta di prezzi unitari (art. 90 reg.).

Il pubblico incanto, pertanto, si caratterizza per la sua celerità constando di un'unica fase, in quanto alla pubblicazione del bando segue direttamente la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.

### 4.2.2 Licitazione privata.

Nella licitazione privata l'ente appaltante pone a base di gara il *progetto esecutivo* e pubblica il bando di gara assegnando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Successivamente seleziona i concorrenti sulla scorta dei requisiti richiesti e li invita alla gara, la cui aggiudicazione ha luogo, in base a quanto indicato nel bando di gara, o con il criterio del maggior ribasso (art. 89 reg.) ovvero con quello dell'offerta di prezzi unitari (art. 90 reg.), analogamente a quanto detto per il pubblico incanto.

Unica differenza tra licitazione privata e pubblico incanto è nel fatto che nella prima, a differenza del secondo, vi sono più fasi, e cioè: la pubblicazione del bando, le domande di partecipazione, la selezione dei concorrenti, gli inviti ed infine la presentazione delle offerte.

È però da mettere in tutta evidenza che nella licitazione privata l'amministrazione non ha poteri maggiori di quanto ne abbia nel pubblico incanto circa la possibilità di ammettere o escludere i soggetti richiedenti. In entrambe le procedure, così come in tutte le altre di cui si dirà in seguito, l'esclusione può infatti avere luogo soltanto in due casi: a) allorché ricorrano le cause di esclusione di cui all'art. 75 del DPR 554/99; b) allorché il ricorrente non soddisfi alle prescrizioni e requisiti indicati nel bando o nella lettera di invito.

### 4.2.3 Appalto integrato.

Nell'appalto integrato l'ente appaltante pone a base di gara il *progetto definitivo* dei lavori (art. 19, co. 1, lett. b, della legge 109/94) ed espleta la gara con le forme ed i criteri di aggiudicazione del pubblico incanto o della licitazione privata di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 (art. 90, co. 5, reg.). L'appaltatore aggiudicatario resta obbligato a redigere il progetto esecutivo su ordine del responsabile del procedimento prima della consegna dei lavori, la quale potrà avere luogo solo dopo l'approvazione del progetto stesso da parte della stazione appaltante secondo la disciplina di cui all'art. 140 reg.

La partecipazione alle gare di appalto integrato presuppone che il concorrente sia in possesso di qualificazione SOA non soltanto per l'attività di costruzione, ma anche di progettazione (art. 3, co. 1, del DPR 34/2000) ovvero, ove quest'ultima manchi, che si avvalga di progettista – in possesso dei requisiti di cui agli artt. 62 e segg. del regolamento (descritti nel bando) – indicato in sede di offerta o eventualmente associato al concorrente stesso nella forma di associazione temporanea.



Da notare che in questo sistema di gara il bando deve indicare il corrispettivo della redigenda progettazione esecutiva spettante all'appaltatore; corrispettivo che, analogamente a quanto stabilito per tutti i sistemi di gara relativamente agli oneri della sicurezza, non è soggetto a ribasso d'asta.

#### **4.2.4 Gara aperta per lavori di manutenzione.**

Questo tipo di gara concerne i lavori di manutenzione da eseguire in un determinato arco di tempo ed entro un importo massimo: l'ente appaltante pone a base di gara un dettagliato elenco di prezzi unitari, ed eventuali altri atti tecnici necessari a definire le modalità di esecuzione dei futuri interventi di manutenzione, ed espleta la gara con le forme ed i criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata (art. 154, co. 2, reg.).

Importante notare che in questo tipo di contratto se l'importo dei corrispettivi per le manutenzioni eccede l'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, informato dal direttore dei lavori, ha facoltà di autorizzare l'ulteriore spesa utilizzando le economie derivate dal ribasso offerto in sede di gara (naturalmente, se accantonate), comunque entro l'importo massimo complessivo di 200.000 euro (art. 154, co. 1, reg.).

#### **4.2.5 Appalto concorso.**

Nell'appalto concorso l'ente appaltante pone a base di gara il *progetto preliminare* dei lavori (art. 20, co. 4, della legge), pubblica il bando e stabilisce un termine o per la presentazione delle domande di partecipazione (procedura della licitazione privata) o direttamente per la presentazione delle offerte (procedura del pubblico incanto). Queste hanno ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, il prezzo, il termine di esecuzione ed eventuali altri elementi di cui all'articolo 21, co. 2 della legge.

L'aggiudicazione ha luogo a seguito della valutazione complessiva degli elementi offerti dai concorrenti in base a punteggi da prevedere nel bando secondo la disciplina dell'art. 91 reg. ed assegnati da apposita commissione giudicatrice (artt. 21, co. 4, della legge e 92 reg.).

È importante notare che a base di gara, oltre al progetto preliminare, va posto un capitolato contenente eventuali prescrizioni che l'ente appaltante ritenga inderogabili. Così, per es., potrebbe essere ritenuto non suscettibile di modifiche il tracciato di un'opera o una particolare tipologia di materiali o ancora le caratteristiche di determinati impianti, ecc. In casi del genere deve essere espressamente detto che si tratta di prescrizioni inderogabili, con la conseguenza che l'offerta che eventualmente le violasse dovrebbe necessariamente essere esclusa dalla gara.

#### **4.2.6 Gara su progetto aperto.**

In questo sistema, previsto dall'art. 21, co. 1 *ter*, della legge (introdotta dall'art. 7 della legge n. 166/2002), l'ente appaltante pone a base di gara il *progetto esecutivo* dei lavori

ri, pubblica il bando e stabilisce un termine o per la presentazione delle domande di partecipazione (procedura della licitazione privata) o direttamente per la presentazione delle offerte (procedura del pubblico incanto). Queste hanno ad oggetto integrazioni, miglioramenti o motivate modifiche al progetto esecutivo a base di gara, il prezzo, il termine di esecuzione ed eventuali altri elementi di cui all'art. 21, co. 2, della legge.

L'aggiudicazione ha luogo a seguito della valutazione complessiva degli elementi offerti dal concorrente.

Questo sistema, perciò, quanto al criterio di aggiudicazione, agli elementi di valutazione delle offerte, alla commissione di gara ed agli altri elementi procedurali è analogo all'appalto concorso e segue le modalità di cui agli artt. 21, co. 2 ss., della legge e 91 e 92 reg.

Rispetto all'appalto concorso presenta, però, le seguenti differenze:

- a) la gara su progetto aperto è attuabile soltanto per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, mentre l'appalto concorso è esperibile a prescindere dall'importo dell'appalto;
- b) nell'appalto concorso l'amministrazione pone a base di gara il progetto preliminare e richiede ai concorrenti l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva; nella gara su progetto aperto, invece, viene posto a base di gara un progetto esecutivo rispetto al quale i concorrenti in sede di offerta elaborano soluzioni migliorative;
- c) mentre nell'appalto concorso il punteggio relativo alla progettazione (valore tecnico delle opere progettate) investe le intere progettazioni presentate dai concorrenti e deriva perciò dalla comparazione tra progettazioni definitive ed esecutive elaborate *in toto* dai concorrenti, nella gara su progetto aperto il punteggio relativo alla progettazione riguarda soltanto il *grado di miglioramento* apportato da ciascun concorrente al progetto a base di gara.

### **4.2.7 Concessione di costruzione e gestione dell'opera.**

La concessione di costruzione e gestione dà vita ad un rapporto giuridico nel quale il concessionario si impegna a progettare e a realizzare l'opera a sue spese ed a gestirla per un certo numero di anni; e l'amministrazione, dal canto suo, assente a che il concessionario faccia propri, per la durata della concessione, i proventi della gestione (art. 19, co. 2 e segg: art. 20, co. 2; art. 21, co. 2, lett. b, della legge).

Il corrispettivo del concessionario per la costruzione dell'opera e per la gestione del servizio è perciò costituito in tutto o in parte dai proventi della gestione (in parte, quando l'ente concedente, avendo fin dall'inizio parte della disponibilità finanziaria, stabilisce di pagare nel corso dei lavori una quota del corrispettivo).

A questa forma di esecuzione si ricorre generalmente quando:

- a) l'amministrazione non disponga in tutto o in parte del finanziamento per realizzare l'opera;
- b) si tratti di opera suscettibile di sfruttamento economico; suscettibile cioè, una volta realizzata, di assicurare proventi attraverso la sua futura gestione;
- c) l'amministrazione non disponga della progettazione dell'opera ed intenda farla eseguire dal concessionario in tempi brevi (che essa non sarebbe in grado di rispettare), accollandogli oneri e rischi della progettazione stessa. Per tale via si coinvolge l'interesse del concessionario sia ad una rapida e corretta progettazione, sia ad una rapida e corretta esecuzione delle opere; ciò perché prima le opere entreranno in esercizio e prima il concessionario inizierà a ricavare i proventi derivanti dall'esercizio stesso.

Va sottolineato che l'amministrazione, quanto alla progettazione da far eseguire, ha varie opzioni, e cioè:

- 1) porre a base di gara il progetto preliminare e richiedere la progettazione definitiva ed esecutiva;
- 2) porre a base di gara la progettazione definitiva e richiedere quella esecutiva (arg. da art. 20, co 2, della legge);
- 3) porre infine a base di gara la progettazione esecutiva e richiedere la sua revisione o il suo completamento (art. 19, co. 2, ultimo periodo, della legge).

La concessione di costruzione e gestione può avere luogo attraverso i due seguenti moduli:

- quello ordinario;
- quello su iniziativa del c.d. promotore.

### **La concessione ordinaria.**

Il modulo ordinario (concessione di costruzione e gestione dell'opera in senso stretto) risulta disciplinato dall'art. 19, co. 2 e 2 bis, e dall'art. 20, co. 2, della legge, nonché dagli artt. 84 - 87 e 91 reg.

L'affidamento di questo tipo di concessione segue le fasi procedurali proprie della licitazione privata, e cioè: pubblicazione del bando con l'indicazione dei requisiti di partecipazione richiesti; selezione dei concorrenti da invitare a seguito delle domande di partecipazione inoltrate dagli aspiranti concorrenti interessati; spedizione delle lettere di invito ai concorrenti qualificati idonei; presentazione delle offerte; esperimento della gara; aggiudicazione.

A base di gara viene posto un progetto elaborato dall'amministrazione ad uno dei livelli prima detti.

In sede di gara i concorrenti formulano l'offerta secondo i criteri di cui all'art. 21, co. 2, lett. b), della legge, e cioè elaborano la progettazione nel grado richiesto ed indicano tutti o alcuni degli elementi di cui all'art. 87 reg., tra i quali assumono particolare rilievo il tempo di esecuzione dei lavori, la durata della concessione, il livello delle tariffe, le modalità e la qualità della gestione, il piano finanziario.

L'aggiudicazione avviene previo parere di una commissione di esperti secondo criteri analoghi a quelli dell'appalto concorso (art. 21, co. 4, ss., della legge; artt. 84, 91 e 92 reg.).

### **La concessione mediante promotore.**

Procedura alternativa a quella ordinaria è la procedura su iniziativa del promotore (c.d. *project financing*).

Mentre nella prima la progettazione a base di gara è elaborata dall'amministrazione, in questo caso, disciplinato dagli artt. 37 bis e seguenti della legge, l'iniziativa della redazione del progetto preliminare è assunta da un imprenditore (c.d. promotore) che lo sottopone all'amministrazione, la quale, ove lo valuti positivamente, lo inserisce nei propri programmi e indice sulla base di esso una gara pubblica con procedura identica a quella descritta al precedente sottoparagrafo.

Più in particolare, il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- a) entro 20 giorni dalla redazione degli atti programmatori, le amministrazioni rendono pubblica (con le modalità di cui all'art. 37 bis, co. 2 bis, della legge) la presenza, nei propri programmi, di interventi realizzabili con capitali privati in quanto suscettibili, una volta realizzati, di gestione economica;
- b) gli interessati, a seguito di tale pubblicazione, possono presentare alle amministrazioni proprie proposte, corredate, tra l'altro, da un progetto preliminare (art. 37 bis, co. 1, della legge);
- c) le amministrazioni, con provvedimento motivato, individuano la proposta ritenuta migliore, la quale per tale via diviene la proposta del promotore;
- d) l'ente appaltante indice, sulla base di tale progetto preliminare, una gara pubblica con procedura identica a quella descritta al precedente sottoparagrafo, cui però non concorre il promotore; la gara stessa non si conclude con l'aggiudicazione, ma semplicemente con l'individuazione delle due offerte migliori;
- e) il procedimento prosegue e si conclude con una negoziazione tra i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte ed il promotore, e cioè con la presentazione da parte di questi tre soggetti di ulteriori proposte migliorative tra le quali l'amministrazione sceglie motivata-

mente quella da essa ritenuta più vantaggiosa e che meglio soddisfa il pubblico interesse (art. 37 *quater* della legge). Da notare che l'art. 37 *ter*, ultimo co., prevede una sorta di diritto di prelazione del promotore, nel senso che egli, a conclusione della negoziazione, può adeguare la propria offerta a quella del concorrente meglio classificato a seguito della negoziazione stessa. In tal caso, il promotore risulta aggiudicatario.

#### 4.2.8 Trattativa privata.

La trattativa privata è ammessa eccezionalmente soltanto nei casi stabiliti dall'art. 24 della legge.

Allorché è ammessa, l'affidamento avviene attraverso gara informale alla quale sono invitati almeno 15 concorrenti (art. 24, co. 5, della legge).

### 4.3 PRESUPPOSTI GIURIDICI PER LA SCELTA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI GARA.

Il *pubblico incanto* e la *licitazione privata* sono i sistemi ordinari di scelta dell'appaltatore. L'ente appaltante vi ricorre in via usuale privilegiando per la sua maggior speditezza il pubblico incanto, salvo che non sia ritenuta più aderente alle esigenze del caso concreto la licitazione privata.

L'*appalto integrato*, disciplinato dall'art. 19, co. 1, lett. b), della legge è sistema straordinario. L'ente appaltante vi ricorre generalmente nei casi in cui ritenga proficuo fare redigere la progettazione esecutiva all'appaltatore in modo da adattarla alle esigenze esecutive dell'opera.

L'*appalto concorso* e la *gara su progetto aperto* sono sistemi straordinari. L'ente appaltante vi ricorre, con motivata decisione, in caso di opere di particolare complessità tecnica per le quali sia ritenuto necessario il confronto tra le soluzioni progettuali dei vari concorrenti.

La *concessione di costruzione e gestione* è sistema straordinario. L'ente appaltante vi ricorre, con motivata decisione, nei casi in cui non abbia disponibilità di fondi o comunque ritenga utile per il pubblico interesse attribuire al concessionario, in luogo di tutto o di parte del corrispettivo per eseguire i lavori, il diritto di gestire l'opera realizzata e di ricavarne i proventi per un determinato periodo.

La *trattativa privata* e l'esecuzione in economia sono sistemi eccezionali che l'ente appaltante può attuare esclusivamente nelle ipotesi tassative stabilite, rispettivamente, dall'art. 24 della legge e dall'art. 88 reg.

#### **4.4 LIVELLI DI PROGETTAZIONE RICHIESTI PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI GARA.**

Appare opportuno riassumere brevemente i livelli di progettazione da porre a base dei vari procedimenti di gara. Tali livelli sono i seguenti:

- a) pubblico incanto e licitazione privata: *progetto esecutivo*;
- b) appalto integrato: *progetto definitivo*;
- c) gara aperta per lavori di manutenzione nei quali l'aggiudicatario resta obbligato per un determinato arco di tempo ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione che si rendessero necessari entro un importo massimo: *dettagliato elenco di prezzi unitari* contenente la descrizione analitica di tutte le lavorazioni oggetto degli interventi di manutenzione previsti, ed eventualmente disciplinare tecnico per la migliore definizione di tali interventi;
- d) appalto concorso: *progetto preliminare*;
- e) gara su progetto aperto con possibilità per i concorrenti di proporre varianti migliorative al progetto a base di gara: *progetto esecutivo*;
- f) concessione di costruzione e gestione ordinaria: *progetto preliminare o definitivo o esecutivo*, a discrezione dell'amministrazione;
- g) concessione mediante promotore: *progetto preliminare* predisposto dal promotore;
- h) trattativa privata: *qualsiasi livello di progettazione*, a seconda delle circostanze del caso e a discrezione dell'amministrazione.

#### **4.5 VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Come è noto, negli ultimi decenni il problema dei ribassi anomali ha assunto rilevanza particolare, sì da indurre il legislatore a prevedere meccanismi atti a scoraggiare il fenomeno; meccanismi che di seguito si passa ad esaminare.

##### **4.5.1 Verifica di anomalia nel pubblico incanto, licitazione privata, appalto integrato e gara aperta per lavori di manutenzione.**

L'art. 21, co. 1 *bis*, della legge stabilisce un meccanismo articolato nelle seguenti fasi:

- vengono prese in considerazione tutte le offerte ammesse alla gara, con esclusione perciò di quelle non ammesse o per motivi formali o perché non hanno fornito la prova del possesso dei requisiti di idoneità richiesti;
- viene calcolato il 10%, arrotondato all'unità superiore, del numero di

- tutte le offerte ammesse (così, per es., se le offerte ammesse sono 21, il 10% è 2,1 che, arrotondato all'unità superiore, diviene 3);
- vengono escluse sia le offerte di maggior ribasso, sia le offerte di minor ribasso nello stesso numero come sopra determinato (c.d. *taglio delle ali*);
  - viene calcolata la media aritmetica dei residui ribassi offerti (media generale);
  - si individuano gli scarti, rispetto alla predetta media, delle offerte inferiori alla media stessa;
  - si calcola la media aritmetica di tutti gli scarti predetti (per es., se la media dei ribassi è 10 ed inferiori a 10 risultano 3 offerte pari a 12, 14 e 16, si determinano gli scarti - e cioè, 2, 4 e 6 - e si fa la loro media aritmetica, e cioè  $12 : 3 = 4$ );
  - si somma la media degli scarti alla media generale dei ribassi, ottenendosi la media finale (c.d. *soglia di anomalia*).

Concluse tali operazioni le modalità del subprocedimento sono diverse a seconda che si tratti di appalti di importo inferiore, ovvero pari o superiori alla soglia comunitaria (controvalore in euro di 5 milioni di DSP).

Nel primo caso, si procede all'*esclusione automatica* di tutte le offerte i cui ribassi risultino pari o maggiori della media finale (o soglia di anomalia) e l'appalto viene aggiudicato alla prima delle offerte non anomale.

Nel secondo caso, non si procede all'*esclusione automatica* di tali offerte, ma si sottopongono le stesse ad un procedimento di verifica di cui si dirà tra poco; ciò perché alle procedure di affidamento degli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di euro sono applicabili le disposizioni della direttiva 93/37/CEE del 14.6.1993, la quale, all'art. 30, paragrafo 4, prevede che all'*esclusione* di una presunta offerta anomala possa pervenirsi, motivatamente, solo dopo la verifica delle giustificazioni fornite dall'offerente in contraddittorio con l'amministrazione, escluso pertanto qualsiasi meccanismo di *esclusione automatica*.

L'art. 21, co. 1 bis, della legge stabilisce che le offerte devono essere corredate (obbligo da ritenere stabilito a pena di esclusione) dalle giustificazioni concernenti le voci di prezzo più significative indicate nel bando di gara (o nella lettera di invito, in caso di licitazione privata) che costituiscano un importo non inferiore al 75% dell'ammontare dell'appalto. Tali giustificazioni, da allegare all'offerta, devono necessariamente contenere le analisi dei prezzi indicati, costituendo queste l'unico elemento attraverso cui l'amministrazione può concretamente operare un raffronto con i corrispondenti prezzi di mercato.

Il seggio di gara, una volta calcolata la soglia di anomalia ed individuate le offerte da sottoporre a verifica, sospende le operazioni di gara e rimette gli atti al responsabile del procedimento, il quale, in sedute non pubbliche, con l'ausilio dei propri uffici tecnici,

valuta le giustificazioni presentate unitamente all'offerta (art. 89, co. 2, reg.).

Il responsabile del procedimento non dovrebbe necessariamente richiedere giustificazioni in ordine all'ulteriore 25% delle voci di prezzo perché ciò costituisce soltanto una sua facoltà; infatti allorché le giustificazioni presentate unitamente all'offerta relative al 75% delle voci siano di per se sufficienti a fondare il giudizio di anomalia o, al contrario, di accettabilità dell'offerta, non si vede perché l'amministrazione debba necessariamente procedere ad un adempimento superfluo e perciò irrilevante in ordine alla decisione da assumere. Peraltro, recenti indirizzi giurisprudenziali si sono espressi in senso contrario, sicché appare prudente che il responsabile del procedimento richieda e valuti sempre le giustificazioni relative all'ulteriore 25% delle voci.

Il responsabile del procedimento deve completare il giudizio di anomalia entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; termine che però non appare perentorio, perché dalla sua inosservanza non derivano conseguenze sul procedimento (se non nel caso in cui nel frattempo sia scaduto il termine di validità dell'offerta). L'elemento centrale del giudizio di congruità deve essere costituito dal raffronto tra i prezzi elementari desunti dalle analisi e i corrispondenti prezzi di mercato, mentre altri elementi di carattere generale possono rappresentare elementi collaterali, e perciò secondari, di valutazione.

L'esclusione dell'offerta ritenuta anomala è legittima soltanto se fondata su una motivazione concreta che dimostri lo scostamento tra il prezzo offerto e la realtà di mercato, e perciò l'inaffidabilità dell'offerta stessa.

Una volta effettuata la verifica ed assunte le conseguenti decisioni, la commissione in una nuova seduta pubblica dispone l'esclusione delle offerte giudicate anomale e pronuncia l'aggiudicazione dell'appalto alla prima offerta non anomala.

Infine, sia al di sotto sia al di sopra della soglia comunitaria, qualora il numero delle offerte valide è inferiore a 5, non si applica il meccanismo ora descritto ai fini della individuazione delle offerte anomale, per cui l'appalto va aggiudicato all'offerta più conveniente per l'ente appaltante. Resta in tal caso il potere discrezionale dell'amministrazione di individuare, attraverso sue autonome valutazioni, le offerte che presentino sospetti di anomalia e che perciò richiedano la verifica di congruità (art. 89, co. 2, reg.).

### **4.5.2 Verifica di anomalia nell'appalto concorso, gara su progetto aperto e concessione.**

Alla verifica di congruità delle offerte che si presumono anormalmente basse non provvede la commissione di gara, bensì l'ente appaltante successivamente alla chiusura dei lavori della commissione, tramite i suoi uffici, ai sensi degli artt. 91, co. 4, e 64, co. 6, reg. Secondo quest'ultima disposizione, l'amministrazione può prevedere nel bando che chiederà le giustificazioni agli offerenti che abbiano ricevuto un punteggio pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo, e perciò pari o superiore a ottanta centesimi.



La *ratio* della disposizione risiede nella presunzione che punteggi eccessivamente alti (superiori a 80/100) devono necessariamente far sospettare che l'aspetto economico dell'offerta sia affetto da anomalia e richieda una verifica concreta.

#### **4.6 AFFIDAMENTI IN ECONOMIA.**

L'affidamento dei lavori in economia può aver luogo esclusivamente nei seguenti casi tassativamente indicati dall'art. 88 reg., e cioè:

- a) *manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge;*
- b) *manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;*
- c) *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
- d) *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*
- e) *lavori necessari per la compilazione di progetti;*
- f) *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.*

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori in economia possono avvenire mediante:

- amministrazione diretta;
- cottimi.

Quando l'ente appaltante procede in amministrazione diretta esegue i lavori tramite proprio personale e mezzi sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento. Tale forma è ammessa per interventi comportanti una spesa non superiore a 50.000 euro.

Quando l'amministrazione procede per cottimo il responsabile del procedimento affida i lavori ad un appaltatore in possesso dei requisiti di legge. A tal fine egli invita contestualmente almeno cinque imprese idonee a presentare offerta economica entro un determinato termine ed aggiudica al maggior ribasso, fatto salvo il potere di effettuare una negoziazione finale e di procedere a verifica di congruità delle offerte di cui si presume l'anomalia. È ammesso l'affidamento diretto per lavori di importo non superiore a 20.000 euro.

Va notato che, qualora vi sia disponibilità nell'ambito delle somme stanziare, la decisione di procedere in economia spetta al responsabile del procedimento (art. 145, co. 1, reg.). Ove, invece, le somme stanziare siano insufficienti, la decisione compete all'organo deliberante dell'ente appaltante su proposta del responsabile del procedimento.

#### **4.7 COMPITI SPECIFICI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Relativamente alle procedure della licitazione privata e dell'appalto concorso, il responsabile del procedimento ha facoltà di promuovere un incontro preliminare con le imprese che abbiano richiesto di concorrere alla gara al fine di illustrare loro il progetto e valutare eventuali loro osservazioni sul medesimo (art. 8, co. 1, lett. g, reg.).

Va precisato che tale adempimento preliminare non costituisce un obbligo in quanto la sua attuazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del responsabile del procedimento che vi dà luogo "ove ne ravvisi la necessità".

I criteri cui deve ispirarsi il responsabile del procedimento in questa valutazione vanno sostanzialmente basati sul grado di complessità del progetto e su eventuali possibili incertezze cui lo stesso possa dar luogo.

Ne consegue che, di massima, nei casi di progetti di chiara impostazione non risulta necessario, mentre al contrario può risultare strumento assai utile relativamente ai progetti particolarmente complessi e di dimensioni considerevoli.

Qualora nel corso dell'incontro preliminare siano formulate osservazioni da parte delle imprese che rendono edotto il responsabile del procedimento di incertezze progettuali o della necessità di suoi affinamenti, è da ritenere che egli abbia facoltà di sospendere la prosecuzione della procedura di gara e riferire le circostanze accertate all'organo deliberante dell'amministrazione onde assumere i provvedimenti del caso (per es., una integrazione progettuale o l'avvio di ulteriori approfondimenti atti ad eliminare le incertezze riscontrate).

Strettamente connesso a tale primo adempimento facoltativo, preliminare all'avvio delle procedure di licitazione privata e appalto concorso, è l'ulteriore adempimento, previsto dall'art. 71, co. 1, reg., avente carattere obbligatorio, concernente qualsiasi procedimento di gara. Secondo tale norma, il responsabile del procedimento, prima di assentire all'avvio delle procedure di gara, è tenuto ad acquisire un'attestazione del direttore dei lavori in ordine ai seguenti accertamenti:

- accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

L'eventuale omissione di questo preliminare obbligatorio adempimento può essere fonte di responsabilità per l'amministrazione allorché in sede esecutiva emergano impedimenti all'esecuzione dei lavori che con la verifica di cui all'art. 71, co. 1, reg. avrebbero potuto essere accertati ed ovviamente eliminati.

Analoghe conseguenze comporta una attestazione inesatta (che erroneamente dichiara

l'inesistenza di ostacoli all'avvio della gara) poiché viene a coinvolgere ed accentuare pienamente la responsabilità dell'amministrazione circa la *eseguibilità* dei lavori, sicché nel caso di impedimenti essa risponde a titolo di mancata cooperazione nell'esecuzione dei lavori.

Altro delicato compito del responsabile del procedimento è quello di proporre all'organo deliberante dell'amministrazione il sistema di affidamento dei lavori da adottare nel caso specifico (art. 8, co. 1, lett. h, reg.).

Di regola il responsabile del procedimento dovrebbe optare per i sistemi ordinari, e cioè per il pubblico incanto o per la licitazione privata, nei quali, venendo posto a base di gara un progetto esecutivo, vi è certezza fin dall'inizio della procedura in ordine al contenuto dei lavori da eseguire.

Tra i due sistemi, poi, è sicuramente da preferire il pubblico incanto in ragione della sua maggiore celerità, considerato che esso si svolge in un'unica fase, in quanto alla pubblicazione del bando segue direttamente la presentazione delle offerte.

All'appalto integrato dovrebbe farsi ricorso esclusivamente in casi del tutto particolari nei quali il responsabile del procedimento valuti che la progettazione esecutiva possa essere utilmente redatta dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

Deve perciò in linea di massima trattarsi di opere ad elevato contenuto tecnologico, rispetto alle quali sia ritenuto altamente utile l'apporto dell'appaltatore nella redazione della progettazione esecutiva.

Per ciò che riguarda l'appalto concorso, si tratta di sistema di gara del tutto particolare per il quale il responsabile del procedimento può optare allorché ritenga indispensabile che le progettazioni definitive ed esecutive siano redatte dal concorrente e messe a confronto tra loro in sede di gara.

Da notare che in tal caso la scelta del sistema richiede una decisione che evidenzi la complessità o l'elevato contenuto tecnologico dei lavori da appaltare.

La gara su progetto aperto va considerato sistema assolutamente eccezionale in quanto limitato ai casi in cui, pur disponendo l'amministrazione della progettazione esecutiva, il responsabile del procedimento ritenga che la stessa necessiti di miglioramenti attraverso proposte di variante da parte dei concorrenti da mettere a confronto in sede di gara.

La scelta del sistema della concessione di costruzione e gestione ha luogo esclusivamente per le opere che una volta realizzate siano suscettibili di sfruttamento economico. Il responsabile del procedimento ne propone l'adozione quando l'amministrazione non sia interessata alla futura gestione o quando non disponga dell'intero finanziamento, oppure nei casi in cui ritenga di coinvolgere l'interesse dell'appaltatore alla rapida esecuzione dei lavori, dipendendo la percezione, da parte dello stesso, di proventi della successiva gestione dall'ultimazione, appunto, dell'opera.

La trattativa privata, poiché si può prestare ad indebite preferenze, si presenta come un sistema eccezionale; il responsabile del procedimento può proporre l'adozione esclu-

sivamente nei casi stabiliti dall'art. 24 della legge.

Sono ipotizzabili due forme di trattativa privata:

- la prima è quella a soggetto vincolato, nella quale, cioè, la ragione che legittima il ricorso alla trattativa privata risiede nella particolare posizione ricoperta da un imprenditore, che perciò risulta *l'unico soggetto* con cui esperire appunto la trattativa. Si parla in tal caso di trattativa privata a soggetto vincolato (es. il caso dell'art. 41, punto 6, reg. 827/24 nel quale ulteriori lavori vengono affidati all'esecutore di un appalto iniziale a causa della strettissima connessione tecnica e funzionale esistente tra i due lavori);
- la seconda è quella nella quale non ricorre l'esigenza prima detta, sicché l'amministrazione tratta con una *pluralità di soggetti*. Si parla in tal caso di trattativa privata plurima.

Proprio perché la trattativa privata costituisce sistema di scelta del contraente di carattere eccezionale, l'atto con cui il responsabile del procedimento propone di ricorrervi deve contenere l'indicazione della specifica disposizione che nel caso concreto legittima la trattativa, nonché una motivazione che evidenzi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'applicabilità di quella disposizione.

Infine, per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori in economia, tale sistema può essere attuato quando ricorrono i presupposti tassativamente indicati dall'art. 88, reg. L'esecuzione in amministrazione diretta è possibile nei casi in cui l'importo dei lavori non superi i 20.000 euro (art. 143, co. 3, reg.); quella mediante cottimi è invece consentita per lavori che non eccedano l'importo di euro 200.000 (art. 144, co. 1, reg.; art. 24, co. 6, della legge).

Affidamenti diretti possono essere disposti nei limiti di importo di 20.000 (art. 144, co. 2, reg.); per i lavori di importo superiore debbono invece essere espletate, da parte del responsabile del procedimento, gare ufficiose al massimo ribasso con almeno cinque inviati (art. 144, co. 1 e 2, reg.).

La decisione di procedere con il sistema in economia è di competenza del responsabile del procedimento quando tra le somme stanziare vi sia la necessaria copertura finanziaria; essa spetta invece all'organo deliberante dell'ente appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei casi in cui tale copertura manchi o risulti insufficiente (art. 145, co. 1, reg.).

Il responsabile del procedimento, infine, vigila sul corretto espletamento delle procedure di gara.

Sul punto, è da tenere presente che la disciplina di quasi tutte le amministrazioni subordina l'efficacia dell'aggiudicazione proclamata dal presidente del seggio di gara alla sua approvazione da parte di un organo dell'amministrazione stessa, che in tal caso pertanto svolge una funzione di controllo. È da ritenere che, pur in assenza di disposizioni legislative o regolamentari che prevedano il potere di approvazione dell'aggiudicazione, l'amministrazione possa legittimamente riservarsi questo potere con una deter-

minazione espressa, e perciò portata a conoscenza degli interessati con il bando o con la lettera di invito.

Il provvedimento di approvazione è atto di controllo che comporta un'indagine di legittimità sul corretto svolgimento dell'*iter* di gara; per es., se un concorrente sia stato illegittimamente escluso o illegittimamente ammesso, o se il seggio o la commissione siano incorsi in comportamenti integranti gli estremi della violazione di legge o dell'eccesso di potere amministrativo.

L'opera del responsabile del procedimento, nel contesto della fase di approvazione della gara, è dunque volta a verificare se uno dei momenti del procedimento di gara sia affetto da vizi.

In caso di esito negativo l'approvazione ha luogo e l'aggiudicazione diviene efficace; qualora, invece, vengono ravvisati vizi, ha luogo il diniego dell'approvazione della gara, al quale, in ossequio al principio di conservazione del procedimento, deve seguire la riapertura del procedimento di gara espletato affinché il seggio o la commissione sanino il vizio rilevato in sede di controllo (per es., con la riammissione dell'offerta illegittimamente esclusa) e concludano il procedimento.

Infine, a conclusione del presente paragrafo, va messo in rilievo, relativamente all'attività degli *enti locali*, la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 che accentra nella competenza dei dirigenti degli enti locali pressoché tutte le funzioni attinenti alle procedure di gara, ed in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara;
- b) la responsabilità delle procedure di gara;
- c) la stipula dei contratti.

Sul punto la giurisprudenza, in modo assolutamente univoco, afferma che, sulla base della disposizione dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che ha riprodotto la disposizione dell'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142 (testo unico sulle autonomie locali), è assolutamente legittimo che il dirigente comunale responsabile del procedimento cumuli una pluralità di funzioni in materia di appalti, e cioè l'indizione della gara, la presidenza della commissione di gara, la responsabilità delle procedure di appalto, la stipula dei contratti e l'approvazione delle procedure espletate (Cons. St., V, 26.9.2002, n. 4938; Cons. St., V, 6.5.2002, n. 2408; Cons. St., V, 12.4.2001, n. 2293; Cons. St., V, 26.1.1999, n. 64; TAR Lombardia, 111, 4.4.2002, n. 1297; TAR Campania, 1, 6.3.2002, n. 1239, e numerose altre).

## **Capitolo 5.**

# **LA CONSEGNA DEI LAVORI**

*5.1- L'inizio dei lavori a seguito della loro consegna all'appaltatore. 5.2- Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell'appaltatore. Facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto. 5.3- Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell'amministrazione. La facoltà di recesso dell'appaltatore. 5.4- La consegna dei lavori in via d'urgenza. 5.5- La consegna dei lavori frazionata. 5.6- Compiti del responsabile del procedimento.*

### **5.1 L'INIZIO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA LORO CONSEGNA ALL'APPALTATORE.**

L'esecuzione del contratto ha inizio con la "consegna dei lavori"; con essa l'ente committente immette l'appaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono essere eseguiti gli interventi appaltati. A seguito dell'immissione nel possesso dell'area, l'appaltatore, sotto la sorveglianza del direttore dei lavori, esegue il tracciamento dei lavori, e cioè l'individuazione dei siti interessati sulla base dei disegni di progetto, apponendovi picchetti, capisaldi, sagome, termini, ecc. idonei a delimitarne forme e dimensioni (art. 129, co. 3 e 5, reg.).

La competenza a disporre la consegna dei lavori appartiene al responsabile del procedimento, il quale deve autorizzare il direttore dei lavori a provvedervi (art. 129, co. 1, reg.).

Il termine stabilito per la consegna è per le amministrazioni statali di 45 giorni dalla registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o, quando questa non sia richiesta, di 45 giorni dall'approvazione del contratto da parte dell'organo competente. Per gli altri enti appaltanti la consegna deve invece aver luogo entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto (art. 129, co. 2, reg.).

Della consegna dei lavori deve essere redatto, a cura del direttore dei lavori, apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, al quale il primo deve comunicare con ragionevole anticipo giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate le relative operazioni (art. 129, co. 3 e 5, reg.); esso deve contenere l'indicazione delle operazioni eseguite, quali l'immissione dell'appaltatore nel possesso delle aree, i tracciamenti, i collocamenti di picchetti, sagome e capisaldi, l'indicazione di eventuali cave, locali o mezzi d'opera messi a disposizione dall'amministrazione per l'esecuzione dei lavori.

In sede di consegna dei lavori, inoltre, deve essere fornito all'appaltatore ogni ulteriore elaborato tecnico (disegni, piani quotati, ecc.) che ad integrazione del progetto si rendesse necessario ai fini dell'esecuzione dell'opera.

Dalla data della consegna inizia a decorrere il termine contrattualmente stabilito per

l'ultimazione dei lavori (art. 129, co. 6, reg.).

Le operazioni di consegna devono essere effettuate continuativamente ed esaurirsi nello stesso giorno in cui sono state iniziate. Può però accadere che, per l'estensione delle aree, non sia possibile completare la consegna in un unico contesto ed occorra procedervi a più riprese.

In tal caso (definibile *consegna continuata*), pur avvenendo le diverse operazioni in giorni diversi e in più luoghi, di esse deve essere dato atto in un unico verbale contenente la specifica indicazione delle singole operazioni svolte e relative date (art. 130, co. 2, reg.).

È evidente che nel caso stesso il termine di ultimazione decorre dalla data del completamento delle operazioni di consegna, conformemente al principio secondo cui il termine può iniziare a decorrere dalla piena disponibilità delle aree.

Il completamento delle operazioni di consegna deve avvenire entro il termine generale stabilito per la consegna dei lavori (45 giorni dal contratto o dall'approvazione di esso o dalla registrazione presso la Corte dei Conti); ove ciò non avvenga si determina l'ipotesi di *mancata consegna per colpa dell'amministrazione* (salve ovviamente cause di forza maggiore) con le conseguenze di cui all'art. 129, co. 8, reg. (possibilità di recesso per l'appaltatore), di cui si tratterà al paragrafo 3.

Il verbale deve contenere la dichiarazione che l'area è libera da persone e cose, e che la situazione della stessa è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. Poiché il verbale deve essere sottoscritto sia dal direttore dei lavori che dall'appaltatore, la predetta dichiarazione di eseguibilità dei lavori va attribuita anche a quest'ultimo.

Ove l'appaltatore – in difformità dall'avviso del direttore dei lavori – non ritenga sussistere tutti i presupposti per la piena eseguibilità dei lavori, ha titolo per rifiutare *in toto* la consegna dei lavori se l'impedimento precluda in tutto o in parte significativa l'esecuzione, ovvero può inserire nel verbale sua specifica dichiarazione circa gli impedimenti ravvisati nel caso in cui questi, pur consentendo l'avvio dei lavori, ne limitino in qualche modo la piena esecuzione.

Nel primo caso, il legittimo rifiuto di ricevere la consegna dei lavori comporta le stesse conseguenze di cui in seguito si dirà a proposito della ritardata consegna dei lavori per colpa dell'amministrazione (possibilità di recesso per l'appaltatore); nel secondo caso, la consegna dei lavori ha piena efficacia, ma l'appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per l'esecuzione dell'opera corrispondente al ritardo prodotto dall'impedimento, nonché al risarcimento dei danni da ridotta produzione (non c'è dubbio infatti che, a parità di corrispettivo, costituisce un danno, per es., tenere impegnato un macchinario o un operaio o pagare premi assicurativi per un tempo maggiore di quello contrattualmente stabilito). Il diritto al ristoro dei danni derivanti dalla difformità tra lo stato dei luoghi ed il progetto è subordinato, a pena di decadenza, ad iscrizione nel verbale di consegna dei lavori di apposita domanda (in gergo, riserva) dell'appaltatore, da formulare nei termini e con le modalità stabilite, relativamente alla disciplina generale sulle riserve, dall'art. 165 reg. In base a questa norma la riserva deve indicare le spe-



cifiche ragioni della domanda (*causa petendi*), nonché le precise cifre di compenso (*petitum*) cui l'appaltatore ritiene di avere diritto. Se la quantificazione del danno non è al momento possibile, l'appaltatore eviterà la decadenza indicando nella riserva apposta nel verbale di consegna soltanto le ragioni della sua domanda, sempre che successivamente provveda a quantificare il maggiore onere subito, di cui chiede il ristoro, nel registro di contabilità non appena la determinazione del danno risulti oggettivamente possibile sulla base di criteri di media diligenza.

Compito specifico del direttore dei lavori è di verificare, in sede di consegna dei lavori, la conformità, tra lo stato effettivo dei luoghi ed il progetto: qualora ritenga sussistere detta conformità procede alla consegna dei lavori inserendo nel verbale la dichiarazione di eseguibilità di cui si è detto al precedente paragrafo (art. 131, co. 1, reg.). Se invece riscontri differenze, non deve procedere alla consegna, ma deve riferirne al responsabile del procedimento, indicandogli le cause e l'importanza delle differenze stesse e proponendo i provvedimenti da adottare (art. 131, co. 2, reg.). Chiaramente, le difformità riscontrate debbono essere tali da precludere in modo significativo l'avvio o la successiva prosecuzione dei lavori; sicché una riscontrata difformità tale da impedire solo marginalmente l'esecuzione dei lavori non costituisce valida ragione per sospendere la consegna.

### **5.2 IL CASO DELLA NON AVVENUTA CONSEGNA NEI TERMINI PER COLPA DELL'APPALTATORE. FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI RISOLVERE IL CONTRATTO.**

L'appaltatore ha l'obbligo giuridico di intervenire alla consegna dei lavori onde consentire l'espletamento di tutte le operazioni che essa comporta (immissione in possesso, tracciamenti, ecc.) nonché il perfezionamento del relativo verbale, il quale deve essere sottoscritto da lui e dal direttore dei lavori.

Il mancato intervento dell'appaltatore costituisce perciò inadempimento all'obbligo giuridico di rendere possibile la consegna dei lavori.

Nel caso in cui l'appaltatore non si presenti alla consegna dei lavori nel giorno fissatogli dal direttore dei lavori, quest'ultimo dovrà comunicargli una nuova data. Se l'appaltatore si presenta a tale seconda convocazione la consegna dei lavori ha luogo, ma il termine contrattuale di esecuzione dell'opera decorrerà dalla prima data in precedenza fissata per la consegna (art. 129, co. 7, reg.).

Qualora invece l'appaltatore non si presenta neppure alla seconda convocazione, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione (art. 129, co. 7, reg.). In tal caso all'amministrazione è riconosciuta la facoltà (e non l'obbligo) di risolvere il contratto, e perciò nulla impedisce che essa possa ritenere opportuno tentare convocazioni ulteriori rispetto alla seconda onde evitare l'effetto della risoluzione. Può d'altronde avvenire che l'appaltatore, dopo la seconda inutile convocazione, manifesti la sua volontà di eseguire i lavori e perciò di ricevere la consegna dei lavori. Anche in tal caso, l'amministrazione può liberamente apprezzare se accedere alla



richiesta dell'impresa (per es., perché ritiene plausibili le giustificazioni da essa addotte per la mancata presentazione alle due convocazioni) ovvero se dare luogo alla risoluzione (perché, per es., il comportamento dell'appaltatore è stato tale da far venire meno la necessaria fiducia nei suoi confronti).

Qualora procede alla risoluzione, l'amministrazione incamera la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia degli obblighi nascenti dall'esecuzione del contratto. In questo caso, alla cauzione viene assegnata funzione analoga a quella della clausola penale (art. 1382 cod. civ.) perché essa viene incamerata interamente e l'amministrazione non ha l'onere di provare l'effettivo danno conseguito alla risoluzione per colpa dell'appaltatore (né, correlativamente, il diritto di richiedere un risarcimento ulteriore rispetto all'importo della cauzione). Si tratta dell'unico caso in cui la cauzione definitiva ha funzione di clausola penale, visto che in tutti gli altri casi (es. risoluzione per grave negligenza dell'appaltatore) essa ha soltanto funzione di garanzia, nel senso che l'amministrazione ha l'onere di provare il danno realmente subito, con la conseguenza che, ove questo sia maggiore dell'importo della cauzione, può pretendere dall'appaltatore il risarcimento del danno, e, ove sia inferiore, deve restituirgli la differenza.

### ***5.3 IL CASO DELLA NON AVVENUTA CONSEGNA NEI TERMINI PER COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE. LA FACOLTÀ DI RECESSO DELL'APPALTATORE.***

Nei casi in cui per negligenza dell'amministrazione la consegna dei lavori non venga effettuata entro il prescritto termine di 45 giorni dal contratto, l'appaltatore ha facoltà di formulare istanza di recesso dal contratto stesso (art. 129, co. 8, reg.).

Dal canto suo, l'ente appaltante può accogliere o meno l'istanza di recesso.

Qualora la accolga (con conseguente scioglimento del contratto), è tenuto a ristorare l'appaltatore delle spese da lui sostenute per la stipula del contratto (notarili, di registrazione, diritti vari, ecc.) nonché di tutte le ulteriori spese *effettuate* in vista dell'esecuzione dei lavori e *documentate*; ulteriori spese che però sono rimborsabili entro i limiti predeterminati dall'art. 9, co. 1, CGA (1%, per la quota dell'appalto fino a 258.230 euro; 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.380 euro; 0,20% per la parte eccedente i 1.549.380 euro). Tali ulteriori spese possono essere di vario genere: l'appaltatore in vista della consegna dei lavori può avere eseguito studi particolari, consulenze o commissionato materiali, macchinari ed attrezzature.

Il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute è soggetto al termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso (art. 9, co. 4, CGA): l'appaltatore, entro tale termine, ha l'onere – se vuole evitare la decadenza – di *inoltrare* all'amministrazione richiesta di pagamento delle spese sostenute con la quantificazione non soltanto dell'intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono.

L'amministrazione, come si è detto, ha facoltà di rigettare l'istanza di recesso; questa

facoltà, però, non è più esercitabile dopo che il ritardo nella consegna dei lavori abbia superato la metà del termine contrattuale di ultimazione dei lavori (art. 129, co. 9, reg.). Dunque, all'interno del ritardo corrispondente alla metà del tempo contrattuale, l'amministrazione ha facoltà di non accogliere l'istanza di recesso; decorso tale tempo la facoltà viene meno, sicché l'appaltatore ha il diritto all'accoglimento dell'istanza senza che l'amministrazione possa opporvisi.

Nel caso in cui l'ente appaltante entro il termine consentito rigetti l'istanza di recesso, l'appaltatore resta vincolato al contratto ed ha l'obbligo di accettare la consegna tardiva; ha diritto però al risarcimento, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 9, comma 2, CGA (art. 129, co. 8, seconda parte, reg.), secondo cui il risarcimento spettante all'appaltatore è quantificato nella misura degli interessi legali calcolati, a partire dall'istanza di recesso e fino alla data di consegna, sull'importo corrispondente alla produzione media nel periodo di ritardo quale è desumibile dal programma dei lavori.

Il risarcimento spettante all'appaltatore nel caso di rigetto dell'istanza di recesso è soggetto a decadenza qualora esso non formuli la relativa richiesta di pagamento nel verbale di consegna dei lavori e poi non la confermi nel registro di contabilità dei lavori in occasione della sottoscrizione di questo immediatamente successiva, che sostanzialmente coincide con l'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori (art. 9, co. 4, seconda parte, CGA).

Non è disciplinata l'ipotesi in cui l'appaltatore non faccia l'istanza di recesso e l'amministrazione poi proceda ad una consegna tardiva.

In tal caso si ritiene che l'appaltatore non possa vantare il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo. Dalla lettura dell'art. 129, comma 8, reg. si desume che il diritto al risarcimento del danno per l'appaltatore ha come *condicio sine qua non* la preventiva presentazione dell'istanza di recesso; in assenza di questa, pertanto, deve presumersi che l'appaltatore intende accettare la consegna dei lavori, seppure tardiva, incondizionatamente e senza alcuna pretesa risarcitoria perché, diversamente, avrebbe avuto il diritto (e l'onere) di formulare l'istanza di recesso.

#### **5.4 LA CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA.**

Di regola, la consegna dei lavori avviene dopo la stipulazione del contratto. Può verificarsi, però, che a volte l'amministrazione abbia necessità di fare iniziare i lavori immediatamente, senza attendere quindi la stipulazione ed il perfezionamento del contratto.

L'art. 129, co. 1, reg. dispone che qualora vi siano *ragioni di urgenza* il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori ad effettuare la consegna dei lavori "subito dopo l'aggiudicazione definitiva".

La disciplina legislativa stabilisce inoltre che in caso di consegna di urgenza "il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato

dall'impresa", e che "ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni" (art. 130, co. 3, reg.).

Secondo il co. 4 dell'art. 129 reg., "in caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto".

Il direttore dei lavori deve perciò indicare nel verbale di consegna in via d'urgenza quali materiali l'appaltatore possa commissionare e quali lavorazioni eseguire "in relazione al programma dei lavori". Ora, poiché, come si vedrà, alla mancata stipula e approvazione del contratto nei termini stabiliti consegue la possibilità di recesso dell'appaltatore con diritto al rimborso delle spese sostenute, il direttore dei lavori in sede di consegna dei lavori in via d'urgenza deve limitare le lavorazioni eseguibili e relativi materiali a quelli previsti nel programma nei primi mesi onde evitare che, in caso di mancata stipula e conseguente recesso, l'appaltatore, a fronte di ingenti ordinativi di materiali o di una accelerata esecuzione dei lavori, possa richiedere un rimborso di costi assai gravosi per l'amministrazione.

La consegna d'urgenza è caratterizzata dal fatto che l'autonomia dell'appaltatore in ordine all'esecuzione dei lavori risulta fortemente limitata: gli è infatti preclusa la possibilità di organizzare liberamente l'attività produttiva oggetto della sua prestazione, che resta pertanto circoscritta a quegli adempimenti che gli vengono ordinati dal direttore dei lavori in sede di consegna. Tale limitazione dura fino a quando non venga stipulato il contratto; momento, questo, in cui l'autonomia dell'appaltatore si riespande in tutta la sua pienezza.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini stabiliti dal regolamento per colpa dell'amministrazione, l'appaltatore, ancorché abbia ricevuto la consegna d'urgenza, ha diritto di recedere dal rapporto ed al conseguente rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori eseguiti (sempreché rientrino tra quelli ordinati dal direttore lavori ed indicati nel verbale di consegna) nonché delle opere provvisoriale (art. 109, co. 4, parte seconda, reg.).

### **5.5 LA CONSEGNA DEI LAVORI FRAZIONATA.**

La consegna dei lavori può non riguardare la globalità delle aree e può perciò non essere perfezionata in una unica soluzione. Ciò generalmente accade per i lavori di notevole importanza ed estensione o nei casi in cui sia prevedibile una disponibilità soltanto parziale delle aree interessate. In queste situazioni, in base al co. 6 dell'art. 130 reg., è possibile dare luogo ad una *consegna frazionata dei lavori*; una consegna, cioè, con la quale, *mediante la redazione di distinti verbali*, si effettuano più consegne parziali dei suoli dilazionate nel tempo.

Perché si possa dare luogo a questo particolare tipo di consegna è necessario che la possibilità di essa sia espressamente stabilita nel capitolato speciale di appalto, e pertanto prevista fin dalla fase progettuale e negli atti della gara.

Con la consegna frazionata vengono consegnate - e perciò rese disponibili - con successivi verbali soltanto porzioni dell'area complessiva. Data di consegna va considerata, ad ogni effetto, quella dell'ultimo verbale di consegna frazionata, con la conseguenza che il termine di ultimazione dell'opera decorre da quest'ultimo.

Poiché la consegna frazionata è un particolare tipo di consegna, è da ritenere che l'ultimo verbale (quello che conclude la consegna e da cui decorre il termine di esecuzione) debba essere perfezionato entro il termine generale previsto per la consegna dei lavori, e cioè entro 45 giorni dalla data di stipula, approvazione o registrazione del contratto, a meno che il capitolato speciale, in relazione alla particolarità dell'appalto, non stabilisca termini più ampi per le consegne frazionate successive alla prima.

Il mancato perfezionamento dell'ultimo verbale nei termini integra gli estremi della mancata consegna, con possibilità per l'appaltatore di formulare istanza di recesso secondo quanto detto al precedente paragrafo 3.

Ove sussistano motivi di urgenza, il direttore dei lavori autorizza l'inizio dei lavori relativamente alle sole parti già consegnate (art. 131, co. 7, reg.). In tal caso l'appaltatore deve presentare un programma che preveda le opere da realizzare sulle parti di area ricevute in consegna, fermo restando che anche in tal caso il termine di esecuzione - come già detto - decorre dalla data dell'ultimo verbale.

Dopo l'avvenuta esecuzione dei lavori previsti in programma concernenti le parti di area consegnate, possono verificarsi due ipotesi: o nel frattempo la consegna è stata completata rendendo possibile l'esecuzione dell'intera opera; ovvero non è stato possibile completarla perché permangono le cause di indisponibilità delle aree ancora da consegnare. In questa seconda ipotesi, l'art. 130, co. 7, reg. prevede l'applicabilità della disciplina dell'art. 133, e cioè la formale sospensione dei lavori ad opera del direttore dei lavori.

Dunque, qualora la predetta indisponibilità sia dovuta a cause di forza maggiore, i lavori restano sospesi fino alla cessazione di tali cause e l'appaltatore nessuna pretesa può accampare né può svincolarsi dal contratto (art. 133, co. 1, reg.). Qualora l'indisponibilità sia dovuta a ragioni di pubblico interesse o necessità (es., variante determinata non da errore o imprevidenza progettuale, ma da circostanze sopravvenute o nuove esigenze che ne consigliano l'adozione), l'appaltatore, trascorso un quarto del tempo contrattuale o comunque 6 mesi, può formulare istanza di recesso senza diritto ad indennizzo alcuno qualora l'amministrazione accolga l'istanza stessa; se invece l'amministrazione si opponga al recesso, l'appaltatore resterà vincolato al contratto, ma avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto (art. 24, co. 4, CGA).

L'art. 130, co. 7, reg., con il rinviare alla disciplina dell'art. 133 (che concerne le due ipotesi di sospensione legittima per cause di forza maggiore e per ragioni di pubblico interesse o necessità), non considera l'ipotesi in cui la causa della indisponibilità dei terreni sia determinata da colpa dell'amministrazione (perché, ad es., non ha provveduto tempestivamente ad acquisire, in via convenzionale o autoritativa, la disponibilità dei suoli). In tal caso l'appaltatore previa iscrizione di riserva può vantare il diritto al

risarcimento danni da sospensione illegittima secondo i criteri stabiliti dall'art. 25 CGA ed in base alla disciplina di cui in seguito si tratterà a proposito delle sospensioni illegittime.

### **5.6 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Come si è visto, un primo e più generale compito del responsabile del procedimento consiste nell'autorizzazione al direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori all'appaltatore. Ciò comporta che egli deve accertarsi dell'avvenuto presupposto perché ad essa si possa dar luogo, e cioè la stipula o l'approvazione (per le amministrazioni statali) del contratto; deve inoltre aver cura di far sì che venga rispettato il termine di 45 giorni decorrente dal perfezionamento dei predetti atti.

In questi termini la funzione del responsabile del procedimento non è di mera autorizzazione al direttore dei lavori di attuare la consegna, bensì di vigilanza generale perché siano rispettati tutti i termini stabiliti a partire dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, e cioè:

- a) 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, per la stipula del contratto (art. 109, co. 1, reg.);
- b) 45 giorni dalla stipula del contratto (o dalla sua approvazione), per la consegna dei lavori (art. 129, co. 2, reg.).

Quando intenda dare luogo alla consegna dei lavori in via di urgenza, il responsabile del procedimento viene a trovarsi in una situazione assai delicata, perché, come si è visto, in tale caso il direttore dei lavori deve limitare l'attività dell'appaltatore fino alla stipula del contratto, indicando nel verbale di consegna quali lavori può eseguire. Ne consegue che, ove la stipula del contratto ritardi, è opportuno che il responsabile del procedimento dia disposizioni per l'incremento delle lavorazioni eseguibili onde evitare che l'appaltatore possa accampare pretese risarcitorie e termini suppletivi per la ridotta produttività in questa fase dei lavori.

Un terzo compito di particolare delicatezza del responsabile del procedimento consiste nelle decisioni che egli deve assumere allorché il direttore dei lavori riscontri differenze tra le condizioni dei luoghi ed il progetto, sospendendo la consegna dei lavori e dandogliene comunicazione (art. 131, co. 2, reg.).

In tal caso è da ritenere che il responsabile del procedimento possa comunque autorizzare la consegna dei lavori qualora ritenga che alle differenze riscontrate possa supplirsi con apposita perizia i cui tempi di approvazione non provochino ritardi rispetto al programma dei lavori.

In caso contrario, il responsabile del procedimento altro non potrà fare che confermare la sospensione della consegna e proporre all'organo deliberante i necessari rimedi alla situazione accertata. In tal caso scatta la disciplina di cui all'art. 129, co. 8, reg. concernente la ritardata consegna per colpa dell'amministrazione di cui si è detto al paragrafo 3.

## **Capitolo 6.**

# **CONTABILITÀ E PAGAMENTI**

*6.1- Appalti a corpo e appalti a misura. 6.2- La contabilità dei lavori. Gli atti contabili come atti pubblici. 6.3- I singoli documenti contabili. 6.3.1- Il giornale dei lavori. 6.3.2- Il libretto delle misure. 6.3.3- Le liste settimanali. 6.3.4- Il registro di contabilità. 6.3.5- Sommario del registro di contabilità. 6.3.6- Lo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento. 6.3.7- Il conto finale e la relativa relazione. 6.4- La contabilità provvisoria. 6.5- I pagamenti all'appaltatore. 6.6- L'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto. 6.7- Gli interessi per i ritardi nei pagamenti. 6.8- Il premio per l'anticipato completamento dell'opera. 6.9- Il pagamento di stipendi e contributi. 6.10- Compiti del responsabile del procedimento.*

### **6.1 APPALTI A CORPO E APPALTI A MISURA.**

Il corrispettivo dell'appalto può essere determinato a misura o a corpo.

La distinzione attiene alle modalità di contabilizzazione del corrispettivo: negli appalti a misura essa avviene sulla base di misurazioni delle quantità realmente eseguite; negli appalti a corpo si prescinde da dette misurazioni e la contabilità viene effettuata sulla base di quote percentuali dell'opera autonomamente stimate dal direttore dei lavori.

Nell'appalto a corpo, perciò, sempreché non debbano essere eseguite lavorazioni maggiori e/o diverse rispetto a quelle risultanti dagli elaborati progettuali, il corrispettivo non può subire variazioni, perché a fronte di esso l'appaltatore ha assunto l'obbligo di eseguire l'opera come risultante dal progetto a prescindere dalle effettive quantità occorrenti a realizzarla.

Ne consegue che di fatto l'appalto a corpo si traduce in un vantaggio per l'appaltatore se il computo di progetto è stato sovrastimato (perché percepisce lo stesso corrispettivo anche se risultano necessarie minori quantità) ed in uno svantaggio se il computo è stato sottostimato.

Nell'appalto a misura tale margine di rischio bilaterale evidentemente non si verifica, perché il corrispettivo reale dovuto all'appaltatore sarà quello risultante dalle misurazioni definitive che potranno discostarsi in più o in meno rispetto all'importo contrattuale calcolato in via presuntiva in base al computo.

Relativamente agli appalti a corpo occorre però sgombrare il campo da un equivoco.

La natura di appalto a corpo non esclude che competano all'appaltatore compensi per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili e che allo stesso siano imposti al di fuori delle previsioni contrattuali. In altri termini, finalità della determinazione forfettaria del prezzo di appalto è quella di evitare conteggi e

misurazioni, più o meno contrastanti, al termine dei lavori; il che comporta che il compenso pattuito copra tutto quanto contrattualmente affidato ma non anche lavori eccedenti il progetto. Il corrispettivo a corpo è perciò funzionalmente collegato al contratto al quale inerisce ed è invariabile solo fino a quando l'oggetto del contratto resta immutato, mentre è soggetto a variazione qualora l'oggetto del contratto subisca mutamenti.

Tali conclusioni sono delineate dall'art. 1661 cod. civ. secondo cui il committente può apportare variazioni al progetto, ma l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato *globalmente*, cioè a corpo.

La norma dimostra il ruolo determinante che il progetto svolge nell'appalto a forfait e prova che l'invariabilità, certamente non assoluta, del prezzo in tale forma di appalto trova il suo fondamento nella determinatezza, anche sul piano delle dimensioni, dell'opera appaltata, poiché l'appaltatore deve essere posto in grado di sapersi regolare al momento della fissazione del prezzo e non deve restare esposto a sorprese.

Dunque, sul piano sostanziale non vi sono particolari differenze tra appalti a corpo e appalti a misura perché in entrambi, qualora siano necessarie lavorazioni *ulteriori rispetto al progetto*, l'appaltatore ha diritto al relativo compenso.

## **6.2 LA CONTABILITÀ DEI LAVORI. GLI ATTI CONTABILI COME ATTI PUBBLICI.**

Avuto riguardo a quanto sancito dall'art. 155 reg., può dirsi che la contabilità dei lavori ha la finalità essenziale di accertare, man mano che i lavori vengono eseguiti, quanta parte di essi è stata realizzata; e ciò al fine di consentire il tempestivo pagamento all'appaltatore degli acconti stabiliti in contratto e rendere possibile il controllo circa lo sviluppo dell'opera per mettere in condizione gli organi dell'amministrazione di dare le necessarie disposizioni per la sua corretta e tempestiva esecuzione, e, in caso di deficienza dei fondi, di promuovere senza indugio i necessari provvedimenti. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici (art. 155 co. 4, reg.).

In base all'art. 155, co. 2, reg. gli atti contabili *redatti* dal direttore dei lavori sono *atti pubblici* (art. 2699 cod. civ.). Malgrado l'infelice formulazione della norma, è da ritenere che la qualità di atto pubblico sia da riconoscere non soltanto agli atti che materialmente compila il direttore dei lavori – quali gli stati di avanzamento dei lavori (art. 168, co. 1, reg.) ed il conto finale (art. 173 reg.) – ma anche agli altri documenti contabili, quali il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed il registro di contabilità che, pur essendo di regola compilati dagli assistenti del direttore dei lavori, devono essere da questo sottoscritti con conseguente assunzione diretta di responsabilità (art. 157, co. 4; 160, co. 1; 163, co. 2, reg.).

L'eventuale falsità (ovviamente volontaria) delle attestazioni contenute negli atti contabili configura perciò la grave ipotesi di reato di cui all'art. 476 cod. pen., e cioè quel-



la della falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

### **6.3 I SINGOLI DOCUMENTI CONTABILI.**

In base all'elencazione fornita dall'art. 156 reg., i documenti contabili sono:

- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati d'avanzamento dei lavori;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- il conto finale e la relativa relazione.

Si passa di seguito ad analizzarne il contenuto e le finalità più salienti.

#### **6.3.1 Il giornale dei lavori.**

Il giornale dei lavori (art. 157 reg.) è tenuto da un assistente del direttore dei lavori ed in esso, giorno per giorno, vanno annotati i fatti salienti dell'appalto, quali le modalità con cui procedono i lavori, il numero e le tipologie di operai, i macchinari esistenti in cantiere ed ogni altro fatto che interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori (situazioni metereologiche, natura dei terreni, ecc.). Tali annotazioni possono rivelarsi di particolare interesse per l'amministrazione nei casi di controversie con l'appaltatore nelle quali questo lamenti sospensioni o rallentamenti dei lavori attribuibili a responsabilità dell'amministrazione stessa. In questi casi una quota consistente del danno è rappresentata dalla mancata o ridotta utilizzazione dei macchinari esistenti in cantiere e dagli stipendi improduttivamente corrisposti agli operai, sicché le attestazioni del giornale dei lavori possono risultare, sul piano probatorio, determinanti per contestare richieste dell'appaltatore ritenute infondate o spropositate.

Nel giornale devono inoltre essere annotati tutti gli ordini di servizio, le relazioni al responsabile del procedimento, i verbali di accertamento, le sospensioni e riprese dei lavori, le varianti disposte ed i nuovi prezzi approvati.

#### **6.3.2 Il libretto delle misure.**

Il libretto delle misure (art. 158 reg.) è il documento nel quale il direttore dei lavori, o un suo incaricato, registra – indicandone la misura e la classificazione – le lavorazioni eseguite “*contemporaneamente al loro accadere*” (art. 155, co. 3, reg.) e perciò via via che i lavori procedono.

La misurazione deve avvenire in contraddittorio con l'appaltatore, il quale perciò deve essere invitato ad intervenire al rilevamento delle misure (art. 185, co. 1, reg.). Qualora l'appaltatore non ottemperi all'invito, il direttore dei lavori effettua le misurazioni in



presenza di due testimoni; questi, in mancanza di indicazioni legislative, è da ritenere possano essere anche soggetti facenti parte dell'ufficio di direzione lavori.

La tenuta del libretto delle misure è di competenza del direttore dei lavori, il quale può delegare tale compito al personale che lo coadiuva (art. 160 reg.). Qualora attui tale delega, il direttore dei lavori è comunque tenuto a verificare di tanto in tanto, con l'assiduità che ritiene necessaria, l'esattezza delle misurazioni eseguite provvedendo eventualmente alle opportune rettifiche e, successivamente, a sottoscrivere anch'egli il libretto. La frequenza delle operazioni oggetto del libretto è diversa a seconda che si tratti di lavori a misura o di lavori a corpo. In effetti il libretto assolve alla sua funzione tipica esclusivamente per gli appalti a misura, poiché, come è noto, negli appalti a corpo l'entità del corrispettivo prescinde dalle misurazioni.

Negli *appalti a misura* il libretto deve essere compilato personalmente e deve essere sottoscritto dal funzionario che ha eseguito la misurazione (il direttore dei lavori o il suo delegato) e dall'appaltatore a conclusione di ogni operazione (art. 185 reg.). Le misurazioni, evidentemente, devono essere reali e non presuntive, devono cioè essere il risultato di una verifica geometrica di ogni tipo di lavorazione risultante dall'elenco prezzi allegato al contratto. Il libretto, pertanto, deve contenere: a) la specificazione della quantità relativa ad ogni categoria, eseguita e rilevata al termine di ogni operazione o comunque di ogni giorno, con indicazione del posto e del riferimento progettuale; b) i disegni della lavorazione eseguita, quando ciò sia ritenuto necessario per identificare le lavorazioni cui le misure si riferiscono; è invece obbligatoria l'allegazione al libretto dei profili e dei piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni quando queste modificano lo stato preesistente dei luoghi (es., uno scavo); c) eventuali altre notazioni ritenute necessarie per identificare le parti di opera cui si riferiscono le misurazioni eseguite.

Qualora non sia possibile una misurazione analitica, ma si debba procedere sulla scorta di calcoli basati su medie (es. uno sbancamento), il libretto deve indicare non soltanto i risultati del calcolo, ma anche tutti gli elementi posti alla base del calcolo stesso, e cioè i punti di riferimento (es., le sezioni dello scavo) ed il metodo geometrico seguito (art. 158, co. 2, reg.). È possibile l'utilizzo di programmi di contabilità computerizzata (art. 158, co. 3, reg.). In tal caso, la registrazione delle misurazioni eseguite viene effettuata in apposito documento (definito dalla norma brogliaccio, e cioè registro adibito alle prime annotazioni) per essere poi riportata nei libretti compilati sulla base dei programmi informatici.

Negli *appalti a corpo* il libretto delle misure viene compilato soltanto in occasione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e cioè allorquando l'avanzamento stesso raggiunge l'aliquota corrispondente all'importo contrattualmente stabilito per il pagamento dell'acconto. Il libretto delle misure, pertanto, negli appalti a corpo non contiene misurazioni (e perciò impropriamente è definito libretto delle misure), ma soltanto l'indicazione delle aliquote dei lavori realizzati ai fini dell'emissione dello stato di avanzamento.

Il direttore dei lavori deve quindi valutare il momento in cui viene raggiunto l'impor-

to per il pagamento dell'acconto attraverso la determinazione della quota di ogni gruppo di lavorazioni (o di ogni lavorazione) effettivamente eseguite.

In base all'art. 159. co. 3, seconda parte, reg., il direttore dei lavori ha facoltà (scelta, perciò, rimessa ad un suo libero apprezzamento) di verificare il raggiungimento delle aliquote attraverso un riscontro con il *computo metrico* estimativo di progetto che, come è noto, è il documento nel quale il progettista deve indicare le quantità di ogni singola categoria di lavoro per dare l'opera compiuta. Peraltro, la stessa disposizione si preoccupa di evidenziare che, nel caso degli appalti a corpo, detto computo metrico non è documento contrattuale e non dispiega, perciò, nessun effetto ai fini della determinazione del corrispettivo. Esso è un semplice documento di ausilio per il direttore dei lavori nelle sue operazioni di determinazione dell'avanzamento dei lavori. E perciò, ove al termine dell'opera dovesse risultare che per realizzare i lavori come risultanti dai disegni di progetto l'appaltatore ha dovuto eseguire quantità maggiori o minori rispetto a quelli indicati nel computo, la circostanza non ha alcuna rilevanza, ed il corrispettivo a corpo pattuito resta fisso e non subisce alcun aggiustamento; ciò perché il corrispettivo a corpo è soggetto ad aumenti o decurtazioni esclusivamente nel caso in cui vengono eseguite legittimamente opere in più o in meno rispetto ai disegni di progetto. In occasione di ogni stato di avanzamento le quote percentuali annotate sul libretto delle misure vanno trascritte sul registro di contabilità, ai fini del pagamento dell'acconto (art. 159, co. 2, reg.). Negli appalti a corpo, dunque, il libretto delle misure sostanzialmente è un doppio del registro di contabilità.

### 6.3.3 Le liste settimanali.

Le liste settimanali sono il documento nel quale vengono registrati, dall'assistente del direttore dei lavori, i lavori in economia previsti nel contratto, e cioè le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera messi dall'appaltatore a disposizione dell'amministrazione (art. 162 reg.).

Esse, una volta compilate, devono essere sottoposte all'appaltatore per la sottoscrizione.

### 6.3.4 Il registro di contabilità.

Negli appalti a misura i rilevamenti dei lavori eseguiti e registrati nel libretto delle misure e quelli in economia risultanti dalle fatture e dalle liste settimanali vengono trascritti nel *registro di contabilità* (artt. 163 e 166 reg.) che è il documento tenuto dal direttore dei lavori o da un suo assistente, che accentra e riassume l'intera contabilizzazione dell'opera; in esso, alle quantità e qualità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto e nelle liste, vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, sicché viene determinato l'avanzamento dei lavori non soltanto dal punto di vista delle quantità, ma anche da quello del corrispettivo maturato a favore dell'appaltatore.

In particolare: a) alle quantità risultanti dal libretto delle misure vengono applicati i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta; b) alle prestazioni di operai e mezzi d'opera risultanti dalle liste settimanali vengono applicati i prezzi di contratto al lordo del

ribasso d'asta (art. 153 reg.); c) le fatture sono trascritte per il corrispondente importo sotto un capo distinto (art. 166, co. 2, reg.).

Negli appalti a corpo le quote percentuali di ogni gruppo di categorie di lavorazioni (o di ogni categoria) annotate sul libretto delle misure in occasione dello stato di avanzamento vengono riportate sul registro di contabilità ed in questa sede completate con l'indicazione della quota parte dei prezzi corrispondenti, indicati nel capitolato speciale (es. scavi, 100; eseguiti 30%; credito maturato 30).

Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o dal personale da lui designato ed è sottoposto all'appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione della maturazione di ogni stato di avanzamento, perché è questo il momento da cui contabilmente deriva la più significativa delle conseguenze, e cioè il sorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento dell'acconto.

### 6.3.5 Sommario del registro di contabilità.

Tale documento contabile ha importanza del tutto secondaria, e nessuna finalità sostanziale, poiché serve soltanto a riassumere i dati del registro di contabilità onde consentire alla direzione dei lavori di avere un quadro sintetico di insieme dei lavori via via eseguiti.

### 6.3.6 Lo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento.

Quando dalle risultanze del registro di contabilità o del sommario del registro di contabilità il direttore dei lavori ricava che l'appaltatore ha raggiunto l'importo stabilito nel capitolato speciale per il pagamento della rata di acconto, deve emettere entro il termine fissato dallo stesso capitolato, al fine di consentire il pagamento dell'acconto, un documento contabile denominato *stato di avanzamento dei lavori*, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'appaltatore dall'inizio dei lavori. Tale documento inoltre, in relazione all'indicazione di tutte le lavorazioni eseguite, deve precisare il corrispettivo complessivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, costituito dalla differenza tra i primi due.

Il direttore dei lavori deve trasmettere immediatamente lo stato di avanzamento al responsabile del procedimento, il quale, sulla base di esso, deve emettere tempestivamente il documento contabile denominato *certificato di pagamento* (art. 156, co. 4, reg.), la cui funzione è semplicemente quella di indicare il credito liquido dell'appaltatore ai fini del pagamento.

Il responsabile del procedimento nella emissione del certificato deve procedere ad una verifica soltanto formale e contabile dello stato di avanzamento. Ciò, peraltro, non esclude che, ove egli nutra dubbi circa la regolarità della contabilità e della conseguente maturazione dello stato di avanzamento, abbia pieno titolo per procedere ad ogni altro controllo da lui ritenuto necessario (art. 8, co. 1, lett. r, reg.).

Il certificato di pagamento viene annotato sul registro di contabilità e deve essere tempestivamente trasmesso all'amministrazione appaltante perché proceda alla corrispondenza dell'acconto a favore dell'appaltatore con l'emissione del *mandato di pagamento*.

### **6.3.7 Il conto finale e la relativa relazione.**

Subito dopo l'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori compila il *conto finale dei lavori* (art. 173 reg.), che è il documento contabile nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto e fino all'ultimazione, con l'indicazione del corrispettivo complessivo dell'appaltatore e degli acconti corrisposti, la cui differenza costituisce la rata di saldo che dovrà essere corrisposta all'appaltatore dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Unitamente al conto finale il direttore dei lavori compila una relazione illustrativa delle vicende significative dell'appalto, con allegata la relativa documentazione (verbale di consegna dei lavori, atti di approvazione di perizie, ordini di servizio, ecc.). Tale relazione non contiene alcuna valutazione o parere sulle riserve dell'appaltatore.

Acquisita la firma dell'appaltatore sul conto finale, questo e la relazione illustrativa del direttore dei lavori vengono trasmessi al responsabile del procedimento, che a sua volta li trasmette al collaudatore perché possa dare inizio alle operazioni di collaudo (art. 190 reg.).

## **6.4 LA CONTABILITÀ PROVVISORIA.**

Secondo l'art. 165, co. 6, reg. il direttore dei lavori, qualora per "*qualsiasi legittimo impedimento*" non sia possibile procedere a misurazioni precise, esegue misurazioni sommarie, e cioè approssimative, che registra sul libretto delle misure e sul registro di contabilità con l'annotazione che esse sono "in partita provvisoria".

In sostanza, ai sensi di questa norma, il direttore dei lavori ha facoltà di far luogo alla contabilità provvisoria in tutti i casi in cui ritenga che la situazione di fatto non consenta misurazioni precise come richiede l'art. 158 reg. e che siano possibili soltanto misurazioni sommarie, fondate cioè non sul rilevamento puntuale e analitico delle quantità eseguite, ma su una stima di larga massima. Quando, poi, si verificano i presupposti per le misurazioni definitive, egli deve procedere alla contabilizzazione delle quantità realmente eseguite.

La distinzione tra contabilità provvisoria e definitiva rileva sul piano sostanziale perché la mancata iscrizione di riserve sulla prima non determina decadenza, sorgendo l'onere di formulazione delle riserve stesse solo all'atto della redazione della seconda, quando l'appaltatore viene invitato a sottoscriverla (art. 165, co. 6, seconda parte, reg.).

Nei casi in cui il direttore dei lavori abbia dato luogo a misure provvisorie, lo stato di avanzamento viene da lui redatto ed emesso sulla base di dette misurazioni provvisorie (art. 168, co. 3, reg.).

## **6.5 I PAGAMENTI ALL'APPALTATORE.**

L'amministrazione committente è tenuta a prevedere nel capitolato speciale la corresponsione all'appaltatore sia di acconti con le relative modalità e tempi di liquidazione (art. 114, co. 1, reg.) sia di una rata di saldo da erogare soltanto dopo che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell'opera e previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore pari all'importo della rata stessa (art. 205, co. 2, reg.).

Il credito finale complessivo dell'appaltatore diviene però certo soltanto con il collaudo dell'opera.

Gli acconti e la rata di saldo quindi non hanno carattere definitivo e non implicano riconoscimento di debito nei confronti dell'appaltatore, né tanto meno accettazione dell'opera.

L'amministrazione, nonostante l'avvenuto pagamento di una rata di acconto, mantiene il potere di esercitare il controllo sui lavori oggetto di quella rata ed eventualmente ordinarne la demolizione ed il rifacimento (art. 18 CGA), così come mantiene il diritto di rifiutare l'opera ove ritenuta dal collaudatore affetta da vizi tali da renderla inidonea alle sue finalità.

Anche il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Di conseguenza, anche dopo il collaudo provvisorio l'amministrazione, ove non ne condivida le risultanze, conserva il potere di rifiutarne l'approvazione e perciò rifiutare l'opera (se ritenuta non correttamente eseguita ed inidonea alle finalità cui è preordinata) ovvero disporre un nuovo collaudo, ovvero, ancora, disporre d'ufficio detrazioni sul credito dell'appaltatore non effettuate dal collaudatore (art. 205, co. 3, reg.).

In conclusione, dalla avvenuta corresponsione degli acconti e della rata di saldo nessuna presunzione può trarsi circa la corretta esecuzione dei lavori cui gli acconti stessi e la rata di saldo si riferiscono.

L'entità degli acconti e della rata di saldo è rimessa alla valutazione del progettista in sede di redazione del capitolato speciale. Tuttavia è da ritenere che il responsabile del procedimento, in sede di convalidazione del progetto, possa modificarne la misura in relazione alle concrete esigenze dell'appalto. Egli in questa sua valutazione deve tener conto dell'esigenza di contemperare la finalità di evitare anticipazioni eccessive da parte dell'appaltatore con l'altra di evitare l'emissione di stati di avanzamento troppo frequenti. Relativamente alla rata di saldo deve tenere conto dell'esigenza di stabilirne la misura in modo che essa abbia entità significativa e che possa perciò assolvere alla sua funzione di garanzia per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo provvisorio.

Quando maturano le condizioni per il pagamento dell'acconto, il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento devono tempestivamente rilasciare, rispettivamente, lo stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento onde consentire all'amministrazione di emettere il mandato di pagamento.

Lo stato di avanzamento può contenere parte del valore dei materiali e dei manufatti introdotti in cantiere e non ancora posti in opera (art. 28 CGA).

Relativamente ai manufatti, qualora il capitolato speciale nulla dica, il loro corrispettivo può essere liquidato all'appaltatore, conformemente alla disciplina generale, soltanto dopo che essi siano stati posti in opera. L'amministrazione, peraltro, ha facoltà di prevedere nel capitolato speciale che il corrispettivo dei manufatti possa essere liquidato in una determinata misura (non superiore comunque al 50% del loro valore) anticipatamente e cioè all'atto in cui essi vengono introdotti in cantiere. Peraltro, condizione perché nei capitolati speciali possa essere legittimamente stabilito detto pagamento anticipato è che si tratti di manufatti il cui valore sia preminente rispetto al costo della loro posa in opera.

La disciplina dei materiali è opposta a quella dei manufatti. Infatti qualora il capitolato nulla dica, è obbligo dell'amministrazione liquidare all'appaltatore l'importo corrispondente al 50% *fisso* del valore dei materiali allorché essi vengono introdotti nel cantiere (a differenza dei manufatti, per i quali il capitolato speciale può stabilire pagamenti *fino* al 50% del loro valore, e quindi anche di importo inferiore).

Il capitolato speciale può escludere con apposita clausola il parziale pagamento dei materiali prima della loro posa in opera, ma ove ciò non faccia tale pagamento costituisce per essa obbligo.

La disciplina dei pagamenti dei manufatti e materiali è rimessa al progettista in sede di redazione del capitolato speciale, ma il responsabile del procedimento ha facoltà di modificarla in base ad un suo diverso apprezzamento delle concrete esigenze del caso.

Il pagamento anticipato della quota parte di manufatti e materiali è subordinato alla loro accettazione da parte del direttore dei lavori, il quale deve constatarne la qualità e conformità ai requisiti tecnici prescritti.

In alcuni casi il prezzo specifico di materiali e manufatti non è indicato (generalmente ciò avviene negli appalti a corpo e negli appalti a misura allorché il prezzo di manufatti e materiali è conglobato in un unico prezzo contenente anche la posa in opera); in queste ipotesi la valutazione avviene "ai prezzi di stima" e cioè secondo l'apprezzamento del direttore dei lavori, il quale si basa sulle analisi di progetto, sulle fatture di acquisto fornitegli dall'appaltatore e sui prezziari vigenti nel luogo dei lavori.

### **6.6 L'ANTICIPAZIONE SUL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.**

La legge 28.5.1997, n. 140, art. 5, ha vietato alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici economici di concedere, sotto qualsiasi forma, anticipazioni del corrispettivo in materia di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data del 29.3.1997 e dei contratti da eseguire con cofinanziamento da parte dell'UE.

Allorché sia prevista la corresponsione dell'anticipazione, questa costituisce non una facoltà, ma un obbligo per l'amministrazione che deve provvedere all'erogazione entro

il termine di 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata e certificata dal responsabile del procedimento (art. 113, co. 1, reg.). L'erogazione è però subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della restituzione dell'anticipazione stessa, pari all'importo di questa maggiorato degli interessi legali calcolati per il periodo necessario al recupero secondo il cronoprogramma (art. 102, co. 1, reg.).

L'“*effettivo inizio dei lavori*” non coincide necessariamente con la data del verbale di consegna dei lavori, visto che di regola con la consegna dei lavori si dà luogo esclusivamente alla messa a disposizione dell'appaltatore, da parte dell'amministrazione, delle aree su cui eseguire i lavori. Esso consiste nel concreto avvio di qualsiasi attività oggetto della prestazione posta dal contratto a carico dell'appaltatore. Per es., se il contratto pone a carico dell'appaltatore indagini preliminari o anche attività immateriali, quali l'attuazione delle procedure per occupazioni ed espropriazioni, il concreto inizio di tali prestazioni, pur essendo esse propedeutiche alla esecuzione dell'opera, costituisce “*effettivo inizio dei lavori*”.

## **6.7 GLI INTERESSI PER I RITARDI NEI PAGAMENTI.**

Relativamente agli interessi per il ritardo nei pagamenti, sono previsti tre tipi di ritardi: il primo concerne il ritardo nel pagamento degli acconti; il secondo riguarda il ritardo nella emissione, da parte del responsabile del procedimento, del certificato di pagamento (art. 30 CGA); il terzo il ritardo nel pagamento della rata di saldo.

a) Quanto al primo tipo di ritardo, va ricordato che il pagamento degli acconti passa attraverso tre momenti, e cioè:

- l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori cui il direttore dei lavori deve procedere non appena rilevi dal registro di contabilità che è stato raggiunto l'importo per il pagamento;
- l'emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento;
- l'effettivo pagamento ad opera dell'amministrazione.

La disciplina temporale dei tre adempimenti risulta così articolata:

- 1) quando è raggiunto, secondo le risultanze del registro di contabilità, l'importo stabilito per il pagamento dell'acconto, il direttore dei lavori deve emettere lo stato di avanzamento nel termine indicato nel capitolato speciale di appalto (art. 168, co. 1, reg.);
- 2) il responsabile del procedimento deve emettere il certificato di pagamento entro 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento (art. 29, co. 1, CGA);
- 3) infine, il pagamento deve avvenire, con l'emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento (art. 29, co. 1, secondo periodo, CGA).



A partire dal momento in cui dal registro di contabilità risulta raggiunto l'importo per l'acconto, l'amministrazione, per effettuare il pagamento, dispone del termine complessivo di 75 giorni, cui va aggiunto l'ulteriore termine indicato nel capitolato speciale per l'emissione dello stato di avanzamento.

Peraltro, il termine per l'emissione dello stato di avanzamento di cui al punto 1 deve essere stabilito nel capitolato speciale in misura del tutto ragionevole (tutt'al più 15 giorni, salvi casi particolari).

Infatti l'art. 155, co. 3, reg. prevede che, una volta maturato l'importo per l'acconto secondo le risultanze della contabilità, l'ufficio di direzione dei lavori deve "rilasciare prontamente" lo stato di avanzamento. Ne consegue che questo deve essere emesso immediatamente e che l'amministrazione può legittimamente stabilire nel capitolato speciale un termine ragionevolmente breve.

Se il capitolato speciale nulla stabilisce, lo stato di avanzamento deve essere emesso immediatamente e cioè contestualmente al raggiungimento dell'importo per l'acconto, con la conseguenza che l'amministrazione in tal caso dispone per il pagamento soltanto di 75 giorni.

Se il pagamento non è effettuato entro il termine a disposizione dell'amministrazione, e cioè entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore a partire dal 31° giorno gli interessi legali per i primi 60 giorni e quelli moratori per il periodo successivo. La misura degli interessi moratori è determinata ogni anno con decreto del Ministero dei LL. PP. ed è comprensiva del maggior danno di cui all'art. 1224, co. 2, cod. civ.

- b) Una disciplina particolare (art. 30, co. 1, CGA) è prevista per il caso che il ritardo nel pagamento dipenda da ritardo nell'emissione del certificato di pagamento oltre il 45° giorno dalla data dello stato di avanzamento. In tal caso, la disposizione fa retroagire la maturazione degli interessi (legali per i primi 60 giorni e moratori per il periodo successivo) facendoli decorrere dalla data di scadenza del termine per l'emissione del certificato di pagamento, e cioè dal 46° giorno successivo all'emissione dello stato di avanzamento. In altri termini, se il certificato di pagamento viene emesso dopo i 45 giorni consentiti, gli interessi, nelle stesse misure prima dette, decorrono dal 46° giorno (e cioè, al tasso legale dal 46° al 106° giorno, ed al tasso degli interessi moratori oltre il 106° giorno) fino alla data di emissione del certificato di pagamento.
- c) Relativamente alla rata di saldo, il suo pagamento deve avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (che a sua volta deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori: art. 192, co. 1, reg.) o di quello di regolare esecuzione (che a sua volta



deve essere rilasciato nei tre mesi successivi alla ultimazione dei lavori: art. 208, co. 1, reg.). Se il pagamento non avviene entro questo termine spettano all'appaltatore gli interessi legali per 60 giorni (e cioè dal 91° giorno successivo all'emissione del certificato fino al 151° giorno) e quelli moratori per il periodo successivo (art. 30, co. 3, CGA). Anche in tal caso gli interessi moratori sono comprensivi del maggior danno di cui all'art. 1224, co. 2, cod. civ.

Se il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione vengono emessi fuori dai termini (rispettivamente, 6 e 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori), la franchigia di 90 giorni decorre dalla scadenza del termine per emettere il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione, sicché da tale scadenza (sei mesi dall'ultimazione per il certificato di collaudo, e tre mesi per quello di regolare esecuzione) decorrono 90 giorni di franchigia e successivamente per 60 giorni gli interessi legali e poi quelli moratori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria pari all'importo della rata stessa (art. 205, co. 2, reg.) maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente fino al collaudo definitivo e perciò in pratica per il tempo intercorrente tra il pagamento della rata di saldo e la scadenza di due anni decorrenti dal certificato di collaudo provvisorio (art. 102, co. 3, reg. ed art. 28, co. 3, della legge). Pertanto, se l'appaltatore non perfeziona tale garanzia non mette in condizione l'amministrazione di poter effettuare il pagamento, dando così luogo all'ipotesi tipica di mora del creditore, tra i cui effetti vi è quello che non sono dovuti gli interessi.

Infine, l'art. 29, co. 2, seconda parte, CGA stabilisce che, qualora l'appaltatore non abbia presentato la garanzia fideiussoria prima o contestualmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ma la presenti solo successivamente, il termine di franchigia di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia.

- d) Per quanto concerne il ritardato pagamento degli acconti di cui ai precedenti punti a) e b), l'art. 116, co. 4, reg. stabilisce che, nel caso in cui relativamente ad uno stato di avanzamento siano maturati interessi, questi debbono essere computati e corrisposti in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità per l'appaltatore di formulare alcuna domanda o di iscrivere riserva negli atti contabili (per es., se il primo stato di avanzamento viene pagato in ritardo e ciò ha comportato la maturazione di interessi, questi debbono essere determinati direttamente dall'amministrazione e corrisposti dalla stessa in occasione del pagamento del secondo stato di avanzamento).

La norma non esclude la possibilità di attuare quella che dovrebbe essere la prassi ordinaria, e cioè il pagamento degli interessi contestualmente al pagamento ritardato dello stesso stato di avanzamento (e non di quello successivo) cui essi si riferiscono, sempreché ovviamente sussista l'immediata disponibilità economica.

### **6.8 IL PREMIO PER L'ANTICIPATO COMPLETAMENTO DELL'OPERA.**

In base all'art. 23 CGA l'amministrazione ha facoltà di stabilire nel capitolato speciale, e perciò nel contratto, un premio di acceleramento per l'ipotesi che l'appaltatore concluda i lavori in anticipo rispetto al termine di esecuzione. Il premio va stabilito nella stessa misura prevista per la penale nel capitolato speciale e deve corrispondere agli stessi criteri di questa (tra lo 0,3 e l'1 per mille al giorno).

Il premio può essere previsto soltanto *“in casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo”*. L'interesse sussiste sia quando si tratta di opera suscettibile di produrre reddito, e la cui anticipata ultimazione anticipa perciò la fruibilità economica, sia nei casi di opere con rilevanti finalità sociali con caratteri di urgenza.

Presupposto logico per la previsione del premio è che il termine di ultimazione sia stabilito in modo rigoroso attraverso la simulazione di produzioni molto elevate; perché diversamente, ove il tempo contrattuale fosse stabilito con larghezza, il premio di acceleramento risulterebbe privo di fondamento sostanziale. In altri termini l'appaltatore, per ottenere il premio, deve porre in essere uno sforzo produttivo notevole; circostanza che ricorre soltanto se il termine contrattuale è determinato con severità.

Il diritto dell'appaltatore a percepire il premio sorge all'atto del certificato di collaudo provvisorio in quanto a seguito di questo risulta accertato il presupposto che lo determina, e cioè la anticipata ultimazione dell'opera e la sua avvenuta esecuzione a regola d'arte.

### **6.9 IL PAGAMENTO DI STIPENDI E CONTRIBUTI.**

Con la stipula del contratto l'appaltatore assume non soltanto l'obbligo nei riguardi dell'amministrazione di eseguire l'opera correttamente e nei tempi pattuiti, ma anche le obbligazioni nei confronti del proprio personale dipendente per il pagamento dei contributi previdenziali e per quello degli stipendi.

Ove si verificano le inadempienze in questione, l'amministrazione procede al pagamento diretto delle somme dovute ai titolari del relativo credito (personale dipendente o enti previdenziali) detraendo il relativo importo dagli acconti maturati in favore dell'appaltatore, (artt. 7 e 13, co. 1, CGA). Se gli acconti non sono sufficienti, l'amministrazione si rivale sulla cauzione definitiva e, per quanto concerne i contributi, sulla trattenuta dello 0,5% operata su ogni stato di avanzamento (art. 7 CGA).

La disciplina del pagamento diretto degli stipendi e dei contributi è però diversa e le due ipotesi vanno perciò trattate distintamente.

Quando il responsabile del procedimento viene a conoscenza del mancato pagamento delle retribuzioni, diffida l'appaltatore invitandolo ad adempiere ai suoi obblighi entro 15 giorni. Se l'appaltatore contesta il diritto del personale alle retribuzioni, il responsabile del procedimento informa l'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti; dà luogo ai pagamenti delle retribuzioni detraendoli dai crediti dell'appaltatore soltanto se e quando l'ufficio provinciale del lavoro gli abbia comunicato l'esito dei suoi accertamenti in ordine all'inadempimento dell'appaltatore.

Se, invece, l'appaltatore a seguito della diffida non contesta la legittimità del diritto dei propri dipendenti, il responsabile del procedimento procede senz'altro al pagamento diretto delle retribuzioni loro spettanti detraendone gli importi dal credito dell'appaltatore maturato con le rate di acconto o con la rata di saldo. La cauzione ha perciò carattere sussidiario in quanto ad essa l'amministrazione può fare ricorso soltanto se le rate di acconto o quella di saldo su cui operare le ritenute necessarie risultino insufficienti.

La disciplina legislativa concerne le "*retribuzioni dovute al personale dipendente*"; sicché il dovere di pagare direttamente riguarda non soltanto le retribuzioni degli operai, ma anche quelle degli impiegati e dei dirigenti purché addetti all'esecuzione dei lavori.

Relativamente al mancato pagamento dei contributi, l'art. 7 CGA dispone che a garanzia dell'osservanza delle relative norme venga trattenuta sull'ammontare netto progressivo dei lavori (e cioè sugli acconti e, riteniamo, anche sulla rata di saldo) un importo pari allo 0,5%, ed inoltre che il responsabile del procedimento dia comunicazione agli enti previdenziali dell'emissione di ogni certificato di pagamento. Se l'ente previdenziale comunica l'inadempienza dell'appaltatore quantificando l'importo dei contributi non versati, l'amministrazione procede al loro pagamento diretto all'ente stesso attingendo alle somme accantonate con la trattenuta dello 0,5% (art. 7, co. 3, CGA).

Se le somme accantonate risultano insufficienti l'amministrazione deve trattenere i contributi da versare sulle somme dovute all'appaltatore a titolo di acconto o di saldo.

## **6.10 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Prima di esaminare gli specifici compiti del responsabile del procedimento in materia di contabilità dei lavori, è utile ricordare la disposizione di cui all'art. 186, co. 1, reg. secondo cui ciascuno dei soggetti preposti alla redazione degli atti contabili assume, per la parte di sua competenza, la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato.

Ne consegue che il responsabile del procedimento, relativamente agli atti di competenza di altri soggetti (direttore dei lavori e suoi ausiliari) può essere ritenuto corresponsabile soltanto se non abbia rilevato irregolarità che, in base a principi di media diligenza, era in condizione di poter rilevare.

Detto ciò, occorre osservare che in materia di contabilità i compiti del responsabile del

procedimento non sono particolarmente significativi.

Egli, che il registro di contabilità sia utilizzato, deve firmarne e numerarne ogni pagina (art. 163, co. 1, reg.).

Successivamente, allorché il registro viene sottoscritto dal direttore dei lavori in occasione dell'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori, è da ritenere che detto registro debba essere controfirmato dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 186, co. 3, reg., secondo cui il responsabile del procedimento appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità dopo averli riscontrati.

Competenza specifica del responsabile del procedimento è l'emissione del certificato di pagamento, che ha la funzione di consentire la liquidazione all'appaltatore degli acconti via via maturati con gli stati di avanzamento dei lavori.

Infine, compito particolarmente delicato è quello che attiene agli adempimenti relativi al conto finale. Questo è redatto dal direttore dei lavori, che lo trasmette immediatamente al responsabile del procedimento, il quale è tenuto ai seguenti tre adempimenti:

- 1) invito all'appaltatore a sottoscrivere il conto finale entro un termine non superiore a 30 giorni, con la conseguenza che, qualora l'appaltatore non firmi il conto finale ovvero lo firmi senza confermare le riserve iscritte in contabilità, incorre nella decadenza dal diritto di farle valere in qualsiasi tempo e modo (art. 174, reg.);
- 2) redazione di una relazione finale riservata concernente le vicende dell'appalto e contenente un motivato parere sulle riserve dell'appaltatore non già definite con accordo bonario (art. 175, reg.);
- 3) trasmissione tempestiva al collaudatore del conto finale, della sua relazione finale riservata e di tutta la documentazione dell'appalto, in modo da consentire al collaudatore stesso di effettuare le operazioni ed adempimenti di sua competenza ed emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Si tratta di passaggio assai delicato perché, ove il responsabile del procedimento ritardi ed il collaudatore non venga messo perciò in condizione di emettere il certificato di collaudo nel termine di sei mesi dall'ultimazione, la conseguente responsabilità non potrà fare carico al collaudatore ed andrà ricollegata, in tutto o in parte, al responsabile del procedimento.

## **Capitolo 7.**

# **INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI AI LAVORI DETERMINATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

*7.1- Nozione e contenuto dei danni derivanti da cause di forza maggiore. 7.2- I danni indennizzabili ed i presupposti per il loro ristoro. 7.3- La perizia, l'impegno di spesa e i tempi contrattuali. 7.4- Compiti del responsabile del procedimento.*

### **7.1 NOZIONE E CONTENUTO DEI DANNI DERIVANTI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE.**

Nella disciplina dei lavori pubblici è stabilito che, nel caso in cui eventi di forza maggiore determinino danni ai lavori eseguiti, compete all'appaltatore, a certe condizioni, un compenso corrispondente all'importo dei lavori necessario per le riparazioni ed i rifacimenti occorrenti (art. 139 reg.; art. 20 CGA).

La finalità legislativa è di ridurre l'alea di rischio per l'appaltatore in vista del perseguimento dell'interesse pubblico primario, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica nei termini preventivati.

Condizione perché sorga il diritto dell'appaltatore al compenso è che l'evento produttivo del danno sia qualificabile come evento di forza maggiore, tenuto conto che questa si configura allorché possa escludersi qualsiasi responsabilità in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento (art. 1218 cod. civ.). Viene perciò meno il carattere di forza maggiore di un evento (e di conseguenza il diritto al compenso) nei casi in cui l'appaltatore poteva prevederlo ed evitare le conseguenze dannose sulle opere con la diligenza professionale richiesta a chi esercita questo tipo di complessa e delicata attività (art. 1176, co. 2, cod. civ.). In definitiva la prevedibilità ed evitabilità degli effetti dell'evento escludono la forza maggiore e di conseguenza l'indennizzabilità del danno.

In alcuni casi un evento (es. una mareggiata) poteva essere previsto ed i suoi effetti evitati con accorgimenti rientranti nell'obbligazione dell'appaltatore, il quale, come è noto, è tenuto ad attuare tutto ciò che è necessario per il corretto adempimento della sua obbligazione (realizzando, per es., adeguate opere provvisorie a protezione dei lavori); in questa ipotesi la mancata attuazione di misure preventive rientranti nell'obbligazione assunta (comprendente tutte le misure preventive ed opere provvisorie necessarie a consentire il raggiungimento del risultato) configura la negligenza dell'appaltatore, l'imputabilità allo stesso degli effetti dell'evento e l'esclusione della configurabilità della forza maggiore (art. 14 CGA).

In altri casi un evento poteva essere previsto ma i suoi effetti evitati non con accorgimenti rientranti nell'obbligazione assunta, bensì con l'esecuzione di opere (si pensi ad una scogliera di protezione per evitare gli effetti delle mareggiate) non previste nel-

l'appalto; ove ricorra tale ipotesi, la mancata previsione, nel progetto posto a base di gara dall'amministrazione e poi appaltato, di opere necessarie ad evitare gli effetti di un evento prevedibile esclude la responsabilità dell'appaltatore, visto che questo non ha alcun potere ed anzi gli è vietato di eseguire opere aggiuntive senza la preventiva formale approvazione di apposita perizia da parte del competente organo dell'amministrazione.

La causa di forza maggiore viene identificata in eventi naturali, quali, ad es., nubifragi, mareggiate, fulmini, terremoti, ecc.

Possono però rientrare nel concetto di causa di forza maggiore anche fatti umani, quali, ad es., tumulti, rivoluzioni, guerre, ecc. poiché è forza maggiore tutto ciò che trascende la possibilità di evitare l'evento da parte del soggetto interessato, indipendentemente dalla natura del fatto stesso.

Evidentemente anche in questo caso deve trattarsi di eventi i cui effetti non erano evitabili con la dovuta diligenza o a determinare i quali non abbia concorso la colpa dell'appaltatore (per es., uno sciopero delle maestranze, con danneggiamenti alle opere, determinato da una condotta dell'appaltatore giudicata antisindacale).

Rientrano inoltre nel concetto di forza maggiore anche i danni provocati da fatto illecito volontario del terzo (es. un attentato dinamitardo da parte della criminalità organizzata o atti vandalici di ignoti).

Occorre però precisare che l'appaltatore ha l'obbligo della custodia delle opere fino all'approvazione del collaudo o fino alla consegna provvisoria delle opere eventualmente effettuata prima del collaudo. Pertanto, perché abbia diritto al compenso, l'appaltatore deve dimostrare di avere attuato tutte le necessarie cautele relative alla custodia delle opere e che, nonostante esse, l'evento non poteva essere evitato.

La disciplina legislativa stabilisce che nessun compenso è dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la sua colpa o quella dei suoi ausiliari ed operai (art. 20, co. 3, CGA). Vi sono casi cioè nei quali l'evento di forza maggiore ha i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità e però i suoi effetti negativi avrebbero potuto essere attenuati da una condotta diligente dell'appaltatore. Si pensi al caso in cui l'appaltatore non abbia realizzato a regola d'arte o non abbia realizzato nei tempi programmati opere di protezione ovvero altre opere di progetto la cui esecuzione avrebbe ridotto i danni. Altra ipotesi significativa è quella nella quale l'appaltatore, pur avendone la possibilità, abbia ommesso di adottare quei comportamenti che, se adottati, avrebbero limitato il danno (per es. la ritardata attivazione dell'impianto antincendio in caso di sinistro provocato da un fulmine).

La corresponsabilità dell'appaltatore può perciò manifestarsi sotto due aspetti: o con la non corretta o mancata esecuzione di opere che avrebbero limitato il danno, o con la mancata attuazione di quei comportamenti che, indipendentemente dalla completezza e correttezza delle opere realizzate, l'appaltatore stesso avrebbe potuto e dovuto attuare per limitare gli effetti dannosi del sinistro.

Secondo il co. 3 dell'art. 20 CGA, nel caso di corresponsabilità dell'appaltatore il dirit-

to al compenso viene meno totalmente. Questa conclusione deve però essere ridimensionata in base all'esigenza del nesso di causalità tra la colpa dell'appaltatore e l'evento.

Infatti, può accadere che concorso di colpa dell'appaltatore vi sia, ma che essa abbia nesso causale non con l'intero danno, ma soltanto con una parte di esso: come ad es. allorché la non corretta esecuzione di un'opera di protezione abbia concorso a determinare il danno soltanto ai meccanismi di un impianto mentre il danno alle opere civili dello stesso si sarebbe comunque prodotto anche in assenza di colpa. La norma in questione deve perciò essere intesa nel senso che, in ipotesi di concorso di colpa dell'appaltatore, il diritto al compenso viene meno soltanto relativamente alle opere danneggiate per le quali sia individuabile un nesso di causalità diretto tra la condotta dell'appaltatore ed il danno; mentre il diritto al compenso permane per le opere danneggiate relativamente alle quali tale nesso di causalità non sia configurabile, perché il danno si sarebbe verificato in tutta la sua interezza anche in assenza della colpa dell'appaltatore.

## **7.2 I DANNI INDENNIZZABILI ED I PRESUPPOSTI PER IL LORO RISTORO.**

I danni causati da forza maggiore che danno luogo al diritto dell'appaltatore al compenso devono riguardare i lavori (art. 20, co. 1, CGA) e cioè le opere o porzioni di esse già eseguite a prescindere dal fatto che richiedano o meno l'incorporazione di materiali. E perciò danno luogo al diritto al compenso i danni ad uno scavo già eseguito, nel quale non v'è alcun materiale posto in opera, analogamente ai danni ad un edificio nel quale risultano posti in opera vari materiali, quali il cemento, il ferro, ecc. Poiché l'indennizzabilità riguarda i lavori già eseguiti, è a carico dell'appaltatore il rischio dei danni da forza maggiore ai materiali non ancora posti in opera (quando ovviamente siano da lui forniti, perché nel caso in cui siano forniti dall'amministrazione il rischio è a carico di quest'ultima), nonché agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera in genere. Si tratta infatti di beni di cui è proprietario l'appaltatore che ne mantiene la proprietà anche dopo l'esecuzione dell'opera (le baracche, i ponteggi, ecc.) a differenza dei lavori già eseguiti, la cui proprietà viene automaticamente acquisita dall'amministrazione nel corso dell'appalto man mano che gli stessi vengono realizzati.

Si discute se diano diritto al compenso le cosiddette *opere provvisionali*, quelle cioè che hanno funzione soltanto strumentale e sono perciò destinate ad essere rimosse o distrutte al termine dell'esecuzione dell'opera (strade di accesso al cantiere, deviazione provvisoria di un corso d'acqua, sostegni provvisori nello scavo, ecc.).

Il quesito trova risposta nella lettera e nella *ratio* dell'art. 20, co. 1, CGA, il quale, parlando di "*danni ai lavori causati da forza maggiore*", fa riferimento a tutti i lavori previsti nel progetto appaltato. Ne consegue che, se una determinata opera provvisoria è prevista nel progetto appaltato (es. infilaggi di sostegno nello scavo in galleria), essa va considerata alla stessa stregua delle opere definitive, cui è funzionalmente preordinata al punto da costituire specifico obbligo contrattuale. Al contrario, se l'opera prov-



visionale non è prevista nel progetto appaltato, la sua esecuzione è rimessa alla discrezionalità e scelta dell'appaltatore e su tale presupposto si può ritenere sia finalizzata e preordinata più all'allestimento e funzionamento del cantiere che non alla realizzazione in senso stretto dell'opera (così, per es., le strade di servizio).

È perciò da ritenere che soltanto le opere provvisorie previste in progetto siano indennizzabili nel caso di danni da forza maggiore.

Secondo la disciplina legislativa, il compenso spettante all'appaltatore consiste nell'importo dei lavori necessari per eseguire le riparazioni o i rifacimenti, valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto (art. 20, co. 2, CGA).

Vi sono però ipotesi in cui il danno investe non soltanto l'opera, ma anche il terreno su cui essa insiste o che comporta l'esigenza di lavorazioni non previste in contratto (per es. in caso di inondazione, l'esigenza di rimuovere fango residuo all'interno di una costruzione). Si tratta anche in tal caso di lavorazioni necessarie per procedere alla riparazione delle opere danneggiate e perciò indennizzabili.

Ove manchino i prezzi contrattuali si deve fare riferimento alla disciplina concernente la determinazione dei nuovi prezzi di cui all'art. 136 reg. e perciò si dovrà stabilire il compenso per le nuove lavorazioni sulla base del prezziario dell'amministrazione o dei listini correnti ovvero mediante assimilazione a lavorazioni similari previste in contratto ovvero infine, allorché non sia possibile seguire le prime due strade, mediante nuove regolari analisi. Naturalmente, dovendo farsi riferimento alle condizioni di contratto, sia i prezzi sia i nuovi prezzi occorrenti per le riparazioni sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Il corrispettivo per i lavori eseguiti e danneggiati, se ancora non contabilizzato e/o liquidato, deve essere contabilizzato e/o liquidato col primo stato di avanzamento maturato successivamente all'evento di forza maggiore, mentre l'ulteriore corrispettivo per le riparazioni sarà liquidato successivamente alla loro esecuzione.

Al fine di evitare incertezze e dubbi circa le cause e gli effetti dei danni provocati da eventi di forza maggiore, è stabilito che l'appaltatore deve farne denuncia alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine stabilito nel capitolato speciale o, in mancanza di questo, entro 5 giorni dall'evento (art. 20, co. 1, CGA).

Va rilevato, al riguardo, che mentre l'art. 20, co. 1, CGA stabilisce quale termine di decadenza 5 giorni dall'evento, l'art. 139, co. 1, reg. stabilisce il termine di 3 giorni. La contraddizione va risolta nel senso della prevalenza del termine più lungo di 5 giorni per l'ovvia esigenza di tutela dell'affidamento dell'appaltatore.

È consentito che l'amministrazione stabilisca nel capitolato speciale un termine maggiore o minore di 5 giorni che perciò, in tal caso, assume valore contrattuale.

Qualora però il capitolato stabilisse un termine di decadenza esiguo (es. qualche ora), tale da rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto (art. 2965 cod. civ.), la clausola sarebbe nulla e verrebbe automaticamente sostituita con la previsione legale del termine di decadenza di 5 giorni (inserzione automatica ai sensi dell'art. 1419, co. 2, cod. civ.).



In base agli artt. 139 reg. e 20 CGA il termine di decadenza di 5 giorni (o quello diverso stabilito nel capitolato speciale) decorre dal verificarsi dall'evento. Occorre però considerare che vi sono ipotesi in cui l'appaltatore viene a conoscenza dell'evento dannoso, senza sua colpa, oltre il termine di 5 giorni dall'evento stesso (come, per es., nel caso di una condotta lunga numerosi chilometri che subisca danni da forza maggiore in un tratto già costruito assai distante dal tratto in costruzione o dal cantiere). È perciò da ritenere che il termine decorra dal momento della conoscenza dell'evento, salvo che la conoscenza stessa sia avvenuta con ritardo per colpa dell'appaltatore.

Immediatamente dopo la denuncia, il direttore dei lavori deve procedere all'accertamento dei fatti e redigere processo verbale su tre elementi: 1) lo stato delle opere dopo il danno rispetto allo stato antecedente; 2) la causa dei danni, precisando se si sia trattato di causa di forza maggiore ed in cosa essa sia consistita; 3) eventuali negligenze dell'appaltatore che possano configurare concorso di colpa e perciò escludere il diritto al compenso.

La mancata o ritardata attuazione da parte del direttore lavori dell'accertamento e del relativo verbale può comportare la diminuzione di garanzie e cautele per l'amministrazione in caso di contrasto con l'appaltatore, considerato che, a fronte di una denuncia di questo che affermi con precisione determinati eventi, un accertamento omesso o posto in essere tardivamente (in base all'art. 139, co. 2, reg. esso dovrebbe avvenire "appena ricevuta la denuncia", e cioè immediatamente) potrebbe rendere l'amministrazione in un eventuale giudizio priva di adeguati elementi di difesa.

Qualora sorga contestazione sull'accertamento del direttore lavori in ordine alla indennizzabilità dei danni o in ordine alla misura dell'indennizzo, l'appaltatore è tenuto a pena di decadenza ad iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e tempi indicati nell'art. 165 reg. È invece da escludere che l'appaltatore abbia l'onere, a pena di decadenza, di iscrivere riserva anche sul verbale di accertamento dei danni, per il semplice motivo che questo non deve essere da lui sottoscritto, e pertanto non può costituire "atto dell'appalto idoneo a ricevere le riserve" secondo la formulazione dell'art. 31, co. 2, CGA.

I casi di contestazione possono essere vari: a) quello in cui l'amministrazione neghi all'evento i requisiti della forza maggiore (imprevedibilità ed inevitabilità); b) quello in cui ritenga sussistere un concorso di colpa dell'appaltatore; c) quello in cui, pur ritenendo l'evento di forza maggiore, vi sia dissenso sull'entità dei danni e perciò delle lavorazioni occorrenti per le riparazioni; d) quello, infine, in cui ritenga tardiva la denuncia, con conseguente decadenza dell'appaltatore dal diritto al compenso.

Qualora le contestazioni vengano fatte dal direttore lavori nel verbale di accertamento, l'appaltatore ha l'onere di iscrivere riserva a pena di decadenza all'atto della firma del registro di contabilità immediatamente successiva, e cioè all'atto dello stato di avanzamento successivo (nulla vieta, comunque, che l'appaltatore manifesti il suo dissenso su atti precedenti - come, ad es, sul verbale - se gli viene sottoposto per la firma - o mediante apposito scritto). Se il direttore dei lavori riconosce nel verbale il diritto dell'appaltatore e poi tale giudizio non sia condiviso dal competente organo

dell'amministrazione all'atto dell'assunzione del conseguente provvedimento di impegno di spesa, l'onere di iscrizione di riserva nasce al momento in cui l'appaltatore è edotto della decisione dell'amministrazione difforme dall'accertamento del verbale del direttore lavori e perciò all'atto della firma del registro di contabilità successiva a tale momento.

### **7.3 LA PERIZIA, L'IMPEGNO DI SPESA E I TEMPI CONTRATTUALI.**

Sebbene la legge nulla dica in proposito, è da ritenere che al verbale di accertamento che riconosce l'evento come di forza maggiore e riconosce perciò il diritto dell'appaltatore al compenso per le necessarie riparazioni deve fare seguito la predisposizione di perizia analitica contenente nel dettaglio le quantità delle categorie di lavoro occorrenti, i relativi prezzi ed eventuali nuovi prezzi e l'impegno di spesa complessivo da assumere.

In applicazione della disciplina delle varianti di cui all'art. 134 reg., la competenza ad approvare la perizia concernente il compenso per i danni derivanti da causa di forza maggiore spetta al responsabile del procedimento nei casi in cui essa - potendosi far fronte alla esigenza determinatasi con somme stanziata per imprevisti o accantonate a seguito di economie - non comporta maggiore spesa rispetto a quella stanziata con l'approvazione del progetto originario. Ove invece occorre un ulteriore stanziamento, la competenza appartiene all'organo decisionale del soggetto appaltante.

La liquidazione del corrispettivo delle opere danneggiate, se non già effettuata, deve essere disposta all'atto della maturazione dello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento. Il pagamento del compenso per le riparazioni può invece essere effettuato soltanto dopo l'approvazione della perizia e l'esecuzione delle riparazioni stesse, seguendo la medesima disciplina contrattuale per i pagamenti in genere, compresa l'entità del corrispettivo richiesta per l'emissione dello stato di avanzamento.

Le riparazioni devono avere inizio subito dopo l'accertamento dei fatti con l'apposito verbale da parte del direttore lavori e perciò prima dell'approvazione della perizia e dello stanziamento della maggiore spesa (arg. art. 20, co. 4, CGA). Per le riparazioni di *somma urgenza*, invece trova applicazione l'art. 147 reg., secondo cui esse possono essere ordinate all'appaltatore dal responsabile del procedimento o dal tecnico da lui incaricato anche immediatamente (e cioè prima dell'accertamento), salvo l'obbligo dell'uno o dell'altro di compilare subito un verbale indicante i motivi d'urgenza e redigere entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione una perizia giustificativa da trasmettere entro lo stesso termine all'amministrazione per la sua rapida approvazione.

I danni da forza maggiore, poiché comportano il rifacimento di opere già eseguite o la loro riparazione, determinano l'esigenza di un termine suppletivo per l'ultimazione delle opere; termine suppletivo la cui definizione e statuizione costituiscono un diritto soggettivo per l'appaltatore ed un obbligo giuridico per l'amministrazione.

L'appaltatore non può però pretendere alcun risarcimento per ridotta produttività di cantiere connessa ai maggiori tempi occorrenti per l'esecuzione dell'opera, non essendo questi imputabili a colpa dell'amministrazione.

Da quanto ora detto consegue che qualora l'appaltatore non abbia fatto la denuncia entro il termine di 5 giorni, perde il diritto al compenso ma, poiché la decadenza riguarda solo questo, mantiene il diritto al termine suppletivo in base ai principi generali sulla responsabilità (art. 1218 cod. civ.).

Secondo l'art. 20, co. 4, CGA l'appaltatore, una volta verificatosi l'evento, non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, ad eccezione di quelli relativamente ai quali lo stato delle cose deve restare inalterato fino all'accertamento e redazione del relativo verbale da parte del direttore dei lavori. Tale norma non tiene conto del fatto che il fermo determinato ad alcune opere dai danni dovuti a forza maggiore spesso comporta il fermo di altre opere cui le prime sono propedeutiche. In questi casi la legittima esigenza di sospensione dei lavori ovviamente non riguarda soltanto le opere interessate dall'evento, ma anche quelle la cui esecuzione è da esse impedita o condizionata. Il termine suppletivo deve essere perciò calcolato tenendo conto di tutte le opere, comprese quelle non interessate dall'evento, la cui esecuzione ha dovuto subire necessariamente uno slittamento nel tempo.

Va infine tenuto conto che spesso ai lavori di rifacimento delle opere danneggiate si aggiungono necessariamente ulteriori lavori non previsti nel contratto principale (es., rimozione detriti). In tal caso, in sede di perizia il direttore dei lavori dovrà stimare l'intero termine suppletivo, considerando non soltanto il tempo previsto nel programma contrattuale per l'esecuzione dei lavori danneggiati, ma anche il tempo occorrente per i nuovi necessari lavori.

#### ***7.4 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

La disciplina contenuta agli artt. 139 reg. e 20 CGA sembrerebbe attribuire tutte le competenze circa l'indennizzabilità per i danni alle opere causati da forza maggiore esclusivamente al direttore dei lavori. Senonché una lettura complessiva dei testi legislativi conduce a conclusioni diverse. Infatti, l'art. 7, co. 1, reg. attribuisce la fase dell'esecuzione di ogni singolo intervento alla diretta responsabilità e vigilanza del responsabile del procedimento il quale, inoltre, in base al successivo art. 128 co. 1, impartisce tutte le disposizioni e istruzioni per la corretta esecuzione e gestione dell'appalto al direttore dei lavori perché questi, a sua volta, le comunichi all'appaltatore.

D'altra parte, l'art. 134 reg. in materia di varianti attribuisce alla competenza del responsabile del procedimento l'approvazione delle varianti stesse quando non alterino la sostanza del progetto e ad esse possa farsi fronte con somme già stanziare nel quadro economico del progetto; in tutti gli altri casi, e cioè quando occorra un maggior impegno di spesa o comunque venga alterata la sostanza del progetto, al responsabile del procedimento è demandato il compito dell'istruttoria e della formulazione della proposta all'organo decisionale dell'amministrazione.

Ora, sebbene l'indennizzo per danni da forza maggiore non rientri nel concetto di variante in senso stretto, deve ritenersi che la disciplina di queste debba estendersi analogicamente alla fattispecie in argomento anche in ragione dei generali compiti di sor-

veglanza prima ricordati attribuiti al responsabile del procedimento.

Sulla base delle considerazioni svolte deve perciò concludersi che il direttore dei lavori, una volta redatto il verbale di accertamento dei danni, debba trasmetterlo al responsabile del procedimento per i provvedimenti conseguenti.

Il responsabile del procedimento, ove ne condivida il contenuto, approva il maggior impegno di spesa occorrente se rientrante nelle somme già stanziare (imprevisti, economie, altre apposite voci), ovvero formula la proposta del maggiore stanziamento all'organo deliberante dell'amministrazione.

Può però accadere che non ritenga di condividere, in tutto o in parte, giudizi e valutazioni espresse dal direttore dei lavori nel verbale. In tal caso può richiederli chiarimenti e approfondimenti istruttori.

Ove, infine, nonostante gli approfondimenti effettuati, dissenta dalle conclusioni del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento potrà, con atto motivato, assumere i conseguenti provvedimenti (sia di rigetto, sia di approvazione, sia propositivi, a seconda dei casi) in difformità alle valutazioni espresse dal direttore dei lavori nel verbale di accertamento.

## **Capitolo 8.**

# **LE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA**

*8.1- Le varianti non autorizzate. 8.2- Le varianti non autorizzate ma indispensabili alla corretta esecuzione dell'opera. 8.3- Casi di ammissibilità delle varianti. 8.4- La forza maggiore determinante varianti. 8.5- Le varianti migliorative. 8.6- Le variazioni dovute ad errori progettuali. 8.7- Le varianti di dettaglio. 8.8- Le varianti su proposta dell'appaltatore determinanti economie. 8.9- L'imprevisto geologico come fatto non producente varianti ma soltanto il diritto dell'appaltatore a nuovi prezzi o ad un equo compenso. 8.10- Limiti al potere dell'amministrazione di imporre variazioni all'appaltare. 8.11- Compiti specifici del responsabile del procedimento.*

### **8.1 LE VARIANTI NON AUTORIZZATE.**

L'appaltatore di opere pubbliche può legittimamente introdurre variazioni all'opera, come risultante del progetto appaltato, soltanto a seguito di un ordine (scritto, arg. *ex art. 128 reg*) del direttore dei lavori dato in base ad una preventiva approvazione delle stesse ad opera del competente organo dell'amministrazione. Egli, pertanto, è tenuto non soltanto a verificare l'esistenza e la correttezza dell'ordine del direttore dei lavori, ma ad accertarsi altresì che sia intervenuto il provvedimento di approvazione della variante.

Qualora l'appaltatore introduca varianti di sua iniziativa, o qualora, pur avendone ricevuto l'ordine scritto del direttore dei lavori, non si sia accertato dell'esistenza della loro preventiva approvazione da parte dell'amministrazione ed abbia perciò attuato le varianti in assenza di tale approvazione, queste sono da considerare arbitrariamente eseguite dall'appaltatore e perciò illegittime. La finalità della prescrizione risiede nell'esigenza di evitare che l'amministrazione sia esposta all'eventualità del pagamento di maggiori corrispettivi a seguito di un'iniziativa a lei estranea od assunta unilateralmente dall'appaltatore.

La violazione del divieto, da un lato, non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e, dall'altro, comporta l'obbligo per l'appaltatore di demolire a sue spese le lavorazioni eseguite in variante (artt. 134, co. 1, reg. e 10, co. 1, CGA).

La disposizione configura perciò due ipotesi: la prima è che le variazioni siano risultate peggiorative rispetto al progetto e in tal caso non è dubbio che si debba dare luogo alla demolizione o, in alternativa, qualora detta circostanza sia accertata in sede di collaudo, alle detrazioni sul credito dell'appaltatore da parte del collaudatore; la seconda è che le varianti arbitrariamente eseguite dall'appaltatore costituiscano un miglioramento dell'opera, sicché, ove l'amministrazione accerti tale elemento, può non disporre la demolizione, ed in tal caso la sanzione per l'appaltatore consiste unicamente nel mancato pagamento di tali miglioramenti, avendo egli diritto soltanto al corrispettivo contrattuale dei lavori (di minor pregio) come originariamente previsti in contratto.

L'appaltatore non potrebbe pretendere l'ulteriore compenso per il maggior pregio delle lavorazioni effettuate neppure a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., dovendosi ritenere tale azione preclusa dall'esistenza nei suoi riguardi dell'espresso e perentorio divieto legislativo di introdurre varianti arbitrarie e della sancita esclusione di ogni compenso in caso di violazione del divieto stesso.

## **8.2 LE VARIANTI NON AUTORIZZATE MA INDISPENSABILI ALLA CORRETTA ESECUZIONE DELL'OPERA.**

La perentorietà della disciplina esposta al precedente paragrafo è attenuata dalla previsione dell'art. 198 reg., secondo cui, in sede di collaudo, qualora il collaudatore accerti l'avvenuta esecuzione di lavorazioni non autorizzate ma "meritevoli di collaudo", sospende il rilascio del certificato di collaudo e formula le sue proposte al responsabile del procedimento, il quale le trasmette all'organo deliberante dell'amministrazione con proprio parere. È da ritenere che l'amministrazione possa approvare dette varianti non preventivamente autorizzate (e perciò corrispondere all'appaltatore il loro prezzo) soltanto se esse siano ritenute *indispensabili* per l'esecuzione dell'opera o del lavoro.

Infatti, l'art. 134, co. 2, reg., e l'art. 10, co. 1, CGA, stabiliscono perentoriamente che la esecuzione delle varianti non autorizzate non dà titolo all'appaltatore per ottenere compensi ulteriori; sicché la deroga contenuta all'art. 198 reg. laddove si parla di lavorazioni non preventivamente autorizzate ma "meritevoli di collaudo" va necessariamente circoscritta alle lavorazioni indispensabili perché altrimenti i divieti di cui agli artt. 134 reg. e 10 CGA risulterebbero in pratica svuotati di contenuto.

La finalità della disposizione così interpretata risulta chiara: nel caso in cui l'appaltatore esegua varianti non autorizzate ma indispensabili per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, egli di fatto, anche se attraverso un comportamento formalmente non corretto, evita conseguenze pregiudizievoli per l'amministrazione (vizi dell'opera), realizzando così in pieno il pubblico interesse; e, pertanto, non soltanto non è soggetto a sanzioni, ma ha diritto al corrispettivo delle varianti.

Come si è detto, si deve però trattare di lavorazioni in variante non soltanto utili o migliorative od opportune o apprezzabili, ma anche indispensabili; cioè tali che, ove non attuate, avrebbero compromesso la realizzazione dell'opera a regola d'arte determinando vizi o difetti incidenti sulla qualità o funzionalità dell'opera nella loro accezione più ampia.

Qualora il collaudatore accerti l'indispensabilità delle varianti nel senso sopra detto ed inoltre le ritenga meritevoli di collaudo perché eseguite correttamente a regola d'arte, sospende il rilascio del certificato di collaudo e propone "*i provvedimenti che ritiene opportuni*". Ciò sta a significare che il collaudatore propone all'amministrazione di ammettere in contabilità a sanatoria il corrispettivo per le lavorazioni medesime contenenti o meno nuovi prezzi.

Nel caso in cui l'amministrazione accoglie la proposta, avviene l'ammissione in contabilità e la conseguente emissione del certificato di collaudo.

Va pertanto chiarito che, quando le lavorazioni in variante non autorizzate hanno il carattere della indispensabilità, l'appaltatore - come detto - è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al pagamento del relativo corrispettivo, senza alcun potere discrezionale dell'amministrazione di limitarlo (salvo, ovviamente, che essa neghi il carattere di indispensabilità, nel qual caso la questione non può trovare soluzione se non nella sede giurisdizionale). Il diritto soggettivo sorge direttamente per effetto della esecuzione dei lavori indispensabili, ma resta subordinato nella sua efficacia al giudizio di indispensabilità espresso dall'amministrazione in sede di approvazione della variante ed al successivo certificato di collaudo.

Il pagamento dei lavori variati allorché essi siano riconosciuti indispensabili avviene con ritardo rispetto alla loro esecuzione, e cioè soltanto a seguito dell'approvazione del collaudo, perciò sorge il problema se all'appaltatore competano gli interessi sulle somme a lui corrisposte in ritardo.

In proposito non può disconoscersi che il riconoscimento da parte del collaudatore e dell'amministrazione del carattere di indispensabilità delle eseguite varianti non preventivamente autorizzate postula che, da un canto, l'impresa con la sua iniziativa ha evitato un danno per l'amministrazione e, dall'altro, che quest'ultima nel fisiologico svolgimento dell'appalto avrebbe dovuto tempestivamente procedere in corso d'opera all'approvazione di apposita perizia concernente le lavorazioni indispensabili; e ciò perché tale onere rientra nell'ambito dei suoi doveri di cooperazione nell'esecuzione dell'opera. Deve perciò concludersi che, qualora per l'esecuzione delle varianti non autorizzate ma indispensabili l'appaltatore riceva il pagamento con ritardo rispetto a quando lo avrebbe ricevuto se l'amministrazione avesse proceduto nel corso dell'appalto alla tempestiva approvazione della perizia, allo stesso compete la corresponsione degli interessi calcolati a decorrere dall'esecuzione dei lavori.

### 8.3 CASI DI AMMISSIBILITÀ DELLE VARIANTI.

Le ipotesi nelle quali l'amministrazione può legittimamente, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni al progetto appaltato sono indicate dall'art. 25, co. 1, della legge che ammette tale possibilità esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari (lett. a);
- 2) cause impreviste o imprevedibili (es., un evento naturale che modifica lo stato dei luoghi) (lett. b);
- 3) rinvenimenti imprevisi o imprevedibili (es., di carattere archeologico o relativi ad opere preesistenti) (lett. b-bis);
- 4) manifestarsi di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene (lett. b-bis);
- 5) manifestarsi di cause geologiche, idriche o simili non prevedibili in fase di progettazione di cui all'art. 1664, co. 2, cod. civ.;
- 6) sopravvenuta possibilità di migliorare l'opera con l'utilizzazione di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione dell'opera stessa (lett. b, parte seconda)



ovvero di migliorarla a seguito di altre circostanze sopravvenute (co. 3, parte seconda);

- 7) manifestarsi di un errore commesso nella fase della progettazione (lett. d).

I casi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), rientrano nella nozione della forza maggiore, che consiste, secondo i principi della dottrina civilistica, in qualsiasi evento (perciò non soltanto di origine naturale) non prevedibile o non evitabile con la necessaria diligenza richiesta nella esecuzione del contratto.

Per la verità, alquanto generica risulta la definizione di cui al punto 4 (art. 25, co. 1, lett. b-bis, prima parte) che parla di “eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene”. La disposizione sembra fare riferimento ai lavori da eseguire su beni preesistenti (es., la ristrutturazione di un monastero o di un ospedale) e concerne l’ipotesi in cui nel corso dei lavori si rivelino esigenze non previste né prevedibili nella fase di progettazione (es., il ritrovamento di un affresco ovvero di fondazioni da consolidare di natura diversa da quella ipotizzata).

In conclusione, i primi cinque casi vanno accomunati sotto il comune denominatore della forza maggiore ed in questi termini non coinvolgono la responsabilità di alcuno ed inoltre la variante risulta *necessaria* all’esecuzione dell’opera a regola d’arte.

Il caso di cui al punto 6 invece è eterogeneo rispetto alla forza maggiore perché consiste nell’eventualità di apportare miglioramenti all’opera che anche senza detti miglioramenti sarebbe comunque realizzabile così come originariamente progettata. Non si tratta perciò, come nell’ipotesi della forza maggiore, di una necessità, bensì di una facoltà consistente nell’opportunità di migliorare l’opera.

Il caso di cui al punto 7, infine, non rientra né nel concetto di forza maggiore né in quello della opportunità di introdurre varianti migliorative, in quanto consiste nell’esigenza di apportare variazioni al progetto appaltato dipendenti dal fatto che esso è risultato non correttamente elaborato perché affetto da carenze o errori. In tal caso, dunque, la variante è necessaria per la corretta esecuzione dell’opera e fa emergere la responsabilità del progettista.

Sintetizzando quanto sin qui esposto, si può affermare che i casi generali di ammissibilità delle varianti sono:

- a) la forza maggiore;
- b) l’opportunità di introdurre miglioramenti all’opera;
- c) il manifestarsi dell’errore progettuale.

La legge prevede poi due ulteriori casi particolari di varianti, peraltro di assai minore significatività rispetto a quelli esposti, e cioè:

- d) le variazioni concernenti aspetti di dettaglio disposte dal direttore dei lavori (art. 25, co. 3, parte prima, della legge);
- e) le variazioni migliorative in diminuzione proposte dall’appaltatore (art. 11 CGA).



Si passa, ora, di seguito, ad esaminare in dettaglio tali cinque figure di variante.

#### 8.4 LA FORZA MAGGIORE DETERMINANTE VARIANTI.

Secondo la dottrina civilistica rientra nel concetto di forza maggiore tutto ciò che non è prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza da parte di chi è tenuto alla prestazione. Rientrano, perciò, nel concetto di forza maggiore i cinque casi prima enunciati di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, di sopravvenute cause imprevedibili, e di imprevisti di carattere geologico, sempre che si accerti e risulti che effettivamente si tratti di cause imprevedibili e perciò non evitabili: ciò perché, altrimenti, ove si trattasse di eventi prevedibili, verrebbe meno il loro carattere di forza maggiore e si ricadrebbe necessariamente nell'ipotesi di imprevisione e, perciò, di errore progettuale.

Per tutte e cinque le ipotesi di variazioni determinate da cause di forza maggiore prima indicate non è posta alcuna limitazione di spesa in ordine alla loro ammissibilità. Ciò perché, ove una causa di forza maggiore sopravvenuta ed imprevedibile determini l'esigenza di una variante comportante un aumento di spesa (quale che sia la sua entità), l'amministrazione, se vuole realizzare l'opera, non può che approvarla, a meno che non ritenga che il maggior costo renda eccessivamente onerosa e perciò antieconomica la realizzazione dell'opera e decida, di conseguenza, di non eseguirla (ritenendo perciò il contratto risolto per eccessiva sopravvenuta onerosità della prestazione ai sensi dell'art. 1467 cod. civ.).

Occorre però chiarire che se, come si è visto, non v'è alcun limite quantitativo al potere dell'amministrazione di approvare varianti necessarie derivanti da cause di forza maggiore, esiste però un limite concettuale consistente nel fatto che la variante può essere legittimamente approvata soltanto se riguarda maggiori lavori di natura *contrattuale* e non *extra-contrattuale*. La facoltà per l'amministrazione di approvare varianti senza limiti quantitativi (nelle ipotesi in cui le varianti stesse siano imposte da eventi di forza maggiore) postula che si tratti di nuovi o maggiori lavori *indispensabili* alla realizzazione dell'opera nella sua impostazione originaria; che si tratti, cioè, di lavori contrattuali.

Più precisamente, si intendono per contrattuali non soltanto i lavori previsti in contratto, bensì anche i lavori non previsti in contratto ma divenuti, per circostanze sopravvenute, *indispensabili* a realizzare l'opera così come originariamente concepita. Costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli non indispensabili alla realizzazione dell'opera nella sua impostazione originaria, ma che hanno ad oggetto *interventi nuovi* i quali, seppure legati all'appalto iniziale da una qualche connessione, sono autonomi rispetto ad esso.

I maggiori lavori extracontrattuali non possono formare oggetto di perizia di variante ed essere affidati sotto questa forma all'appaltatore originario perché in tal caso si configurerebbe l'affidamento di una nuova opera a trattativa privata dissimulato da un provvedimento amministrativo qualificato perizia di variante; situazione, questa, con

indubbi profili di illegittimità, visto che l'affidamento a trattativa privata è possibile soltanto in alcuni limitatissimi casi legislativamente previsti e postula che nel relativo provvedimento sia indicata la norma e le motivazioni di fatto che nel caso specifico la legittimano.

Così chiarito che l'approvazione di perizia di variante determinata da forza maggiore è legittima soltanto per i maggiori lavori di natura contrattuale nel senso sopradetto, occorre verificare la posizione dell'appaltatore, chiarire cioè entro quali limiti questo è tenuto ad eseguire la variante.

Come si è detto, nei casi di forza maggiore non sussistono limiti di spesa per l'approvazione delle varianti, ma l'amministrazione può imporre all'appaltatore la loro esecuzione soltanto entro i limiti qualitativi e quantitativi ben precisi di cui si tratterà più diffusamente al successivo paragrafo 10.

Più precisamente, l'amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione della variante agli stessi prezzi e patti del contratto originario (salvo ovviamente il maggior termine occorrente) fino al limite del 20% dell'importo di questo e sempreché non risulti sensibilmente alterata la natura dell'opera. Entro questi limiti l'appaltatore è tenuto ad eseguire la variante e se ne rifiuta l'esecuzione incorre in inadempimento contrattuale con la conseguenza che l'amministrazione può ritenere il contratto risolto per sua colpa e richiedergli il conseguente risarcimento dei danni.

Invece oltre i limiti sopra indicati (20% del corrispettivo originario o alterazione sostanziale della natura dell'opera) l'appaltatore può rifiutare l'esecuzione della variante, sicché l'assunzione della parte di perizia eccedente il venti per cento (ovvero dell'intera perizia nel caso di snaturamento dell'opera) può eventualmente aver luogo a seguito di nuovo accordo, tra amministrazione ed appaltatore, sul corrispettivo e sulle altre pattuizioni contrattuali.

A tale riguardo, e cioè quando la variante comporti un incremento di spesa eccedente il venti per cento dell'importo dell'appalto, l'art. 10, co. 3, CGA prevede l'attivazione di un meccanismo particolare. Ricorrendo tale ipotesi, infatti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore, il quale nei successivi 10 giorni deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; qualora l'appaltatore ometta di rispondere nel termine, si verifica una situazione di silenzio - assenso, nel senso che la variante si intenderà accollata allo stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Per quanto riguarda l'amministrazione, questa, nel termine di 45 giorni successivi alla ricevuta comunicazione dell'appaltatore contenente le nuove proposte di questo, è tenuta a comunicare allo stesso le proprie determinazioni e se omette di farlo si verifica anche in questo caso una situazione di silenzio-assenso: la variante, cioè, si intenderà accollata all'appaltatore alle più onerose condizioni da questo richieste.

In definitiva, dunque, l'assenza di limiti di spesa, in presenza di varianti indispensabili perché dettate da forza maggiore, riguarda una potestà della stazione appaltante in ordine ad un atto amministrativo (la perizia di variante), cui però non corrisponde un analogo diritto potestativo nei confronti dell'appaltatore, il quale, superati i limiti di cui

si è detto, ha facoltà di ritenersi sciolto dal contratto se l'amministrazione non accetta le diverse condizioni da lui proposte.

### **8.5 LE VARIANTI MIGLIORATIVE.**

Secondo l'art. 25, co. 1, lett. b), seconda parte, dalla legge è ammessa la possibilità di variazioni determinanti miglioramenti alla qualità dell'opera a due condizioni: a) che i miglioramenti derivino dalla possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie nuovi, e cioè non esistenti al momento della progettazione; b) che non vi sia alcun aumento dell'importo contrattuale.

Una previsione dal tenore simile è contenuta al successivo comma 3, parte seconda, che, in termini più generali, ammette varianti finalizzate al miglioramento dell'opera a condizione che la loro possibilità derivi da circostanze successive ed imprevedibili al momento del contratto. In questo secondo caso (miglioramenti diversi dalla possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie nuovi), la variante migliorativa è ammessa anche se comporta un maggior importo rispetto al corrispettivo contrattuale, ma a due condizioni: 1) che esso non superi il 5% dell'importo del contratto; 2) che trovi copertura nella somma globale originariamente stanziata per l'esecuzione dell'opera; somma che generalmente è più elevata rispetto all'importo del contratto (perché, per es., contiene importi per imprevisi o la possibilità di accantonare economie da ribasso d'asta).

### **8.6 LE VARIAZIONI DOVUTE AD ERRORI PROGETTUALI.**

L'esigenza di apportare varianti al progetto può derivare dal fatto che esso non era correttamente o compiutamente elaborato, sicché la sua esecuzione si tradurrebbe in vizi dell'opera. Analogamente può verificarsi che, pur dipendendo la variante da sopravvenienze oggettive, si accerti che queste erano prevedibili con l'ordinaria diligenza in sede di progettazione e che, pertanto, la sua esigenza scaturisca da errore progettuale in quanto in rapporto di causalità con l'omissione del progettista (che, per es., non ha accertato la natura dei terreni).

L'accertamento dell'errore progettuale compete al responsabile del procedimento (art. 134, co. 7, reg.) il quale deve darne conto con adeguate argomentazioni nella relazione di accompagnamento della proposta di approvazione della perizia.

Una volta accertato l'errore progettuale determinante l'esigenza della variante, l'amministrazione ha titolo per rivalersi nei confronti del progettista dei danni subiti. Questi sono costituiti dalle spese di progettazione della variante, dai costi aggiuntivi che l'amministrazione sopporta per effetto della variante stessa (quali, ad es., gli indennizzi da corrispondere all'appaltatore per fermo cantiere o rallentamento dei lavori; i costi per il personale preposto alla sorveglianza sui lavori impiegato infruttuosamente per un maggior tempo che avrebbe potuto dedicare ad altre attività; i costi di affitto di locali per supplire alla ritardata ultimazione di una scuola o di uffici; ecc.) nonché, nei casi

in cui l'opera assicuri una certa redditività (centrale elettrica, impianto di potabilizzazione, acquedotto, impianto di irrigazione, ecc.), anche dal minor introito (lucro cessante) conseguente alla ritardata entrata in esercizio dell'opera. Peraltro il progettista – sia egli libero professionista o dipendente dell'amministrazione – deve essere garantito da apposita copertura assicurativa.

Quando vi sia l'esigenza di una variante per errore progettuale, l'amministrazione procede ad istruirla ed approvarla (sempre che ritenga di proseguire nell'esecuzione dell'opera) quale che sia il suo importo. Nei confronti dell'appaltatore, però, gli effetti sono diversi a seconda che l'importo della variante sia contenuto entro il 20% dell'ammontare del contratto originario, ovvero lo superi.

Quando la perizia è contenuta entro il 20% dell'importo del contratto, gli effetti sono identici a quelli previsti per le varianti derivanti da forza maggiore: l'amministrazione ha il diritto potestativo di ordinare la loro esecuzione agli stessi prezzi del contratto ed eventualmente con la previsione dei nuovi prezzi necessari, e l'appaltatore ha l'obbligo giuridico di adempiere, con l'unico diritto di contestare eventualmente l'entità dei nuovi prezzi (ove non li ritenga correttamente stimati) mediante l'iscrizione di apposita tempestiva riserva nel registro di contabilità, ma senza possibilità alcuna di interrompere i lavori. Evidentemente, l'amministrazione è tenuta a stabilire, per l'esecuzione dei lavori, un termine suppletivo che tenga conto non soltanto dell'importo di questi, ma anche delle eventuali maggiori difficoltà operative agli stessi conseguenti.

Quando invece l'importo della perizia eccede il 20% dell'importo del contratto originario, l'amministrazione deve, in base all'art. 25, co. 4: a) assumere un provvedimento che dichiari *ipso iure* risolto il contratto di appalto; b) collaudare i lavori eseguiti ed elaborare ed approvare la perizia; c) indire una nuova gara di appalto sulla base del nuovo progetto sanato dall'errore a seguito dell'approvazione della variante; gara alla quale deve essere invitato anche l'appaltatore originario; d) corrispondere all'appaltatore, il cui contratto è stato risolto, il corrispettivo dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché un indennizzo pari al 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino al limite dei quattro quinti dell'importo del contratto (art. 25, co. 5).

Circa il momento in cui deve essere pronunciata la risoluzione del contratto è da ritenere che l'amministrazione debba consentire all'appaltatore originario l'esecuzione di tutti quei lavori non interferenti con la perizia perché autonomi e da essa non condizionati né tecnicamente né cronologicamente e, soltanto dopo, pronunciare la risoluzione; ciò sia per ridurre l'onere economico costituito dall'indennizzo del 10% dovuto all'appaltatore, sia per ridurre i tempi morti di esecuzione, sia infine per consentire all'appaltatore l'esecuzione del contratto da lui assunto fin dove possibile, evitando così di limitarne il contenuto senza giustificata ragione.

Infatti, poiché una sensibile voce del danno che l'amministrazione richiede al progettista è costituita dall'indennizzo del 10% pagato all'appaltatore estromesso, ove la risoluzione sia pronunciata prematuramente (prima, cioè, che l'originario appaltatore abbia eseguito i lavori non condizionati dalla perizia), con conseguente lievitazione di quella voce di danno (perché calcolata su un maggior importo dei lavori non eseguiti), la

compagnia assicuratrice garante del progettista e il progettista stesso potrebbero eccepire fondatamente che tale voce di danno è derivata dal fatto colposo dell'amministrazione e che essa avrebbe potuto essere ridotta usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, co. 2, cod. civ). Ne consegue che l'amministrazione deve consentire all'appaltatore originario, fin dove è possibile, l'esecuzione dei lavori previsti in contratto e non condizionati dalla perizia.

### 8.7 LE VARIANTI DI DETTAGLIO.

Il progettista, nel progetto esecutivo, deve indicare i "gruppi di lavorazioni omogenee" con i relativi importi, e perciò, per es., il gruppo dei vari tipi di scavo, il gruppo dei vari tipi di cemento armato, ecc. (art. 45, co. 6 e 7, reg.).

In fase di esecuzione dei lavori può manifestarsi l'esigenza di variare il rapporto tra le quantità di due o più gruppi di categorie senza alcun aumento di spesa, in quanto tra aumenti e diminuzioni si verifica una compensazione.

In tal caso l'art. 25, co. 3, prima parte, della legge attribuisce la competenza a disporre tale tipo di variazioni al direttore dei lavori, senza pertanto necessità di alcuna ulteriore approvazione, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) deve trattarsi di variazioni contenute nella misura del 5% (è ammesso il 10%, soltanto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) del gruppo di lavorazione variato. Occorre però intendersi: può darsi che un gruppo di lavorazioni richieda un aumento contenuto nei limiti del 5%, ma che a tale aumento corrisponda l'esigenza della riduzione di altri gruppi di lavorazioni in misura superiore al 5%. In casi del genere, è da ritenere che la disposizione sia applicabile, considerato che essa stabilisce il limite superiore dei gruppi di categorie in aumento, mentre nessun limite stabilisce relativamente ai gruppi di categorie in riduzione;
- 2) le modificazioni devono riguardare "aspetti di dettaglio" dell'opera. Deve perciò trattarsi di modificazioni di scarso rilievo tecnico e che non incidono né sulla sostanza dell'impostazione progettuale (es. l'aspetto architettonico della facciata di un edificio) né su aspetti tecnici del progetto particolarmente significativi o delicati (es., una modifica comportante nuovi calcoli del cemento armato). Si tratta di apprezzamento tecnico e di fatto che deve tener conto di tutte le circostanze concrete di ogni singolo caso e che il direttore lavori deve effettuare con cautela, considerato che, ove le modificazioni da lui autonomamente disposte non siano considerate, come "aspetti di dettaglio" dal responsabile del procedimento o dal collaudatore, si potrebbero determinare responsabilità a suo carico. Si suggerisce in proposito il criterio guida che gli aspetti di dettaglio in linea di principio possano riguardare soltanto il contenuto specifico del terzo livello di progetta-

zione, e cioè quello esecutivo, o meglio dei particolari costruttivi (art. 16, co. 5, della legge; art. 38 reg.), e non anche i precedenti livelli della progettazione preliminare e definitiva (art. 10, co. 3 e 4, della legge; artt. 18 e 25 ss. reg.) che coinvolgono sicuramente aspetti sostanziali (e perciò non di dettaglio) dell'opera;

- 3) l'importo del contratto (e quindi il corrispettivo dell'appaltatore) non deve subire aumenti; se ne deve dedurre, *a fortiori*, la legittima applicabilità della norma allorché, a seguito delle variazioni dei gruppi di lavorazioni, l'importo contrattuale subisca una riduzione.

### **8.8 LE VARIANTI SU PROPOSTA DELL'APPALTATORE DETERMINANTI ECONOMIE.**

L'art. 11 CGA consente all'appaltatore di proporre, nel corso dei lavori, variazioni migliorative dell'opera che determinino una diminuzione del corrispettivo dell'appalto e perciò una economia per l'amministrazione. La proposta, corredata da tutti gli elaborati tecnici ed economici necessari a consentirne una adeguata valutazione, deve essere trasmessa dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale entro dieci giorni dalla ricezione deve trasmetterla, munita del proprio parere, al responsabile del procedimento; questi, nei successivi trenta giorni, dopo avere sentito il parere del progettista, assume le sue decisioni in ordine alla proposta.

Se il responsabile del procedimento decide di approvare la variante, procede a stipulare con l'appaltatore atto integrativo del contratto principale contenente la volontà delle parti di eseguire l'opera così come risultante dalla variazione e per il più ridotto importo conseguente all'economia realizzata.

La finalità della disposizione è di incoraggiare l'iniziativa dell'appaltatore in ordine alle varianti in questione, poiché stabilisce che l'economia conseguente deve essere ripartita in misura uguale tra amministrazione e appaltatore. L'appaltatore realizza così un vantaggio economico e l'amministrazione, oltre al vantaggio economico, anche quello del miglioramento della qualità dell'opera. La parte di economia spettante all'appaltatore, in assenza di indicazioni legislative circa il momento della relativa liquidazione, va corrisposta all'atto di collaudo perché è questo il momento del definitivo accertamento della validità della variante.

L'economia conseguente alla variante migliorativa va quantificata sulla base dei prezzi di contratto, il cui corrispettivo va decurtato del valore delle categorie di lavoro ridotte o eliminate dal progetto. Per le eventuali categorie di lavoro nuove, che cioè vanno a sostituire quelle eliminate, deve farsi ricorso alle modalità di determinazione dei nuovi prezzi di cui all'art. 136, reg.

Secondo il co. 4 dell'art. 11 CGA, l'attuazione di questa particolare disciplina è subordinata alla condizione che la procedura di elaborazione ed approvazione della variante migliorativa non comporti interruzione o rallentamento nella esecuzione dei lavori. È perciò necessario un onere di diligenza da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto ad

elaborare e proporre la variante al direttore dei lavori con congruo anticipo rispetto alle lavorazioni del programma dei lavori condizionate dalla variante (che per effetto di una sua ritardata approvazione inevitabilmente subirebbero una interruzione o quanto meno un rallentamento).

Le varianti migliorative in diminuzione non sono ammesse nei casi di appalti aggiudicati con la procedura di gara dell'appalto concorso (art. 11, co. 1, CGA), nella quale, come è noto, la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera è elaborata dall'appaltatore. La limitazione vuole evidentemente evitare che l'appaltatore progettista ometta consapevolmente in sede di progettazione possibili miglioramenti con la riserva mentale di proporli in corso d'opera onde lucrare il 50% dell'economia così realizzata.

### **8.9 L'IMPREVISTO GEOLOGICO COME FATTO NON PRODUCENTE VARIANTI MA SOLTANTO IL DIRITTO DELL'APPALTATORE A NUOVI PREZZI O AD UN EQUO COMPENSO.**

Tra le cause che possono dar luogo a varianti progettuali l'art. 25, co. 1, lett. c), della legge annovera espressamente, come si è detto, l'imprevisto geologico disciplinato dall'art. 1664, co. 2, cod. civ., secondo cui *“se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso”*.

Come si vede, l'imprevisto geologico viene preso in considerazione dalla predetta norma del codice civile ai soli fini di riequilibrare, sotto il profilo economico, la prestazione dell'appaltatore tutte le volte che questa subisca, per effetto di una causa di carattere geologico, idrico o simile – e quindi per una causa di forza maggiore non imputabile ad alcuno dei due contraenti – un notevole ed ingiustificato aggravamento.

Calato nella realtà dell'appalto dei lavori pubblici, questo riequilibrio può ottenersi in due modi:

- a) riconoscendo all'appaltatore uno o più nuovi prezzi, nel caso in cui la sopravvenienza di natura geologica, idrica o simile determini esclusivamente la necessità di nuove lavorazioni non previste in contratto (es., in contratto era previsto lo scavo con mezzo meccanico ed invece si rende necessario lo scavo a mano). In tal caso, l'amministrazione è tenuta a determinare i corrispondenti nuovi prezzi con le modalità ed il procedimento stabiliti dall'art. 136 reg. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati, non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, ma ha il diritto (e l'onere, a pena di decadenza) di iscrivere riserva nel registro di contabilità per il riconoscimento del nuovo prezzo nella entità da lui ritenuta corretta. L'amministrazione, in base agli artt. 136 e 137 reg., deve tener conto, nella determinazione del nuovo prezzo, di tutti e quattro gli addendi che compongono qualsiasi prezzo, e cioè dei costi, delle spese relative



alla sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'impresa (arg. ex artt. 136, co. 1, e 34, co. 2, reg.). Ne consegue che in tal caso l'appaltatore, per effetto della sopravvenuta esigenza di nuove lavorazioni, non subisce alcun pregiudizio economico, visto che per queste deve essere stabilito un corrispettivo pieno;

- b) riconoscendo all'appaltatore un *equo compenso*, tutte le volte che l'imprevisto geologico non comporti l'esigenza di nuove lavorazioni ma abbia soltanto l'effetto di rendere notevolmente più onerose le lavorazioni previste in contratto (nell'esempio fatto, non muta lo scavo con mezzo meccanico contrattualmente previsto, ma esso diviene più oneroso per la impreveduta presenza d'acqua o maggior durezza della roccia che richiede tempi più lunghi). I presupposti che legittimano il riconoscimento di un equo compenso a favore dell'appaltatore sono espressamente stabiliti dalla norma; si deve trattare: di *cause geologiche, idriche o simili* (e cioè di eventi naturali – quali un terremoto, un'inondazione, una frana, ecc. – o, estensivamente, anche fatti non naturali ma comunque inerenti al contenuto del sottosuolo, come ritrovamenti archeologici, rinvenimento nel sottosuolo di manufatti, tubazioni, ecc.); di *cause non previste dalle parti* (di cause, cioè, che, indipendentemente dal loro carattere in astratto prevedibile o imprevedibile, non siano state in concreto previste dalle parti al momento della conclusione del contratto); di *cause che abbiano reso la prestazione dell'appaltatore notevolmente più onerosa* (quindi, non un qualunque aumento di onerosità è sufficiente per integrare gli estremi del requisito richiesto, ma un aggravio qualificato dalla sensibile entità delle ripercussioni sulla prestazione dell'appaltatore e che rivesta una rilevanza economica tale da erodere una parte significativa dell'utile dell'impresa). Ricorrendo questi presupposti, l'appaltatore ha diritto ad un *equo compenso*; ad un compenso, cioè, che non rappresenta un ristoro integrale del pregiudizio economico subito ma, come statuito da un'ampia casistica giurisprudenziale, il rimborso di una parte soltanto delle maggiori spese effettive sostenute; più esattamente, un compenso decurtato di una parte delle spese generali, dell'intera percentuale dagli utili, e della quota di maggior onere che rientra nell'alea normale del contratto. In altri termini, poiché tra i contraenti si attua un'equa distribuzione del danno, si può senz'altro dire che funzione essenziale della disposizione in esame è quella di ripartire fra appaltatore e amministrazione committente il rischio del maggior costo dell'opera determinato dalle difficoltà di esecuzione dipendenti da cause geologiche, idriche e simili; e cioè, da cause oggettive, in quanto tali non imputabili ad alcuno dei due contraenti.



I possibili effetti dell'imprevisto geologico non si esauriscono nei riconoscimenti esposti alle precedenti lettere a) e b). Può infatti accadere che le cause in argomento determinino l'esigenza di una variante progettuale (ad es., modifica del tracciato di una strada a seguito di un sisma): è questo il caso preso in considerazione dall'art. 25, co. 1, lett. c), della legge Merloni.

Ricorrendo questa ipotesi, l'amministrazione, se intende comunque realizzare l'opera (perché non è divenuta antieconomica), deve approvare la variante, quale che sia il suo importo, sulla base dei prezzi di contratto e con la previsione dei nuovi prezzi eventualmente necessari. L'appaltatore, dal canto suo, è obbligato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi del contratto originario entro il 20% dell'importo di quest'ultimo, mentre oltre tale limite può chiedere all'amministrazione di ricontrattare i prezzi, con la conseguenza che se non si addiviene ad un nuovo accordo egli è libero dal vincolo contrattuale e l'amministrazione deve riappaltare il completamento dell'opera ad altro soggetto attraverso una nuova gara.

Come è agevole constatare, il confine tra variante resa necessaria da un imprevisto geologico e variante determinata da un errore o da una carenza progettuale è sottilissimo.

Spetterà, pertanto, al responsabile del procedimento accertare di volta in volta se l'esigenza della variante scaturisca da un imprevisto geologico oppure sia ascrivibile a responsabilità del progettista perché, ad es., questi in sede di progettazione abbia ommesso di svolgere i necessari accertamenti in ordine alla natura del sottosuolo, con la conseguenza che, in questo secondo caso, dovranno applicarsi le disposizioni dell'art. 25, co. 2, 4 e 5, della legge (accollo dei danni al progettista, e se la maggiore spesa supera il 20% dell'importo originario del contratto, risoluzione del contratto, riappalto dei lavori, pagamento all'appaltatore dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% calcolato sulla differenza tra l'ammontare dei quattro quinti dell'importo del contratto e l'ammontare dei lavori eseguiti).

### **8.10 LIMITI AL POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE DI IMPORRE VARIAZIONI ALL'APPALTATORE.**

La disciplina legislativa e regolamentare prevede il diritto potestativo dell'amministrazione di imporre all'appaltatore (il quale perciò è tenuto ad adempiere) variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% del corrispettivo contrattuale, a condizione che dette variazioni non comportino modifiche essenziali alla natura dell'opera (art. 134, co. 4, reg.; art. 10, co. 6, CGA). L'amministrazione, inoltre, ha il diritto potestativo di variare il rapporto tra i singoli gruppi di lavorazioni (aumentandone alcuni e diminuendone altri), ma in tal caso, qualora tali variazioni incidano in misura superiore ad un quinto della quantità del gruppo o dei gruppi variati, l'appaltatore ha diritto ad un equo compenso ove dimostri di avere subito, per effetto di esse, un notevole pregiudizio economico.

L'argomento dello *ius variandi* dell'amministrazione si articola dunque nei seguenti punti: 1) lo *ius variandi* quantitativo; 2) il limite allo *ius variandi* di non modificare la

natura dell'opera; 3) il limite allo *ius variandi* relativo ai gruppi di lavorazioni.

**1. Quanto allo *ius variandi* quantitativo**, nel corso dell'esecuzione dell'opera l'amministrazione, ove ricorrono le situazioni dell'art. 25, co. 1, della legge (cause di forza maggiore o errore progettuale) e sempre che non venga alterata la natura dell'opera, ha il diritto potestativo - a fronte del quale perciò la posizione dell'appaltatore è di mera soggezione - di ordinare a quest'ultimo l'esecuzione di maggiori lavori rispetto al contratto originario, o la diminuzione di essi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stesso entro il limite di un quinto dell'importo dell'appalto; l'appaltatore è tenuto ad ottemperare all'ordine (perché diversamente incorrerebbe in inadempimento contrattuale) senza alcun diritto ad indennità, risarcimenti o compensi di sorta (tranne, ovviamente, il diritto al pagamento dei maggiori lavori ai prezzi contrattuali ed al maggior termine di esecuzione necessario).

La finalità della disciplina va individuata nella presunzione legislativa che per l'esecuzione dei maggiori lavori di natura contrattuale entro il limite del 20% dell'importo dell'appalto l'appaltatore non subisce pregiudizio, dovendosi ritenere equamente remunerato con l'applicazione degli stessi prezzi originari alle maggiori quantità di lavori da realizzare.

La facoltà di ordinare maggiori lavori entro il limite del 20% può riguardare soltanto maggiori lavori di natura contrattuale (sia che questi vengano determinati da eventi di forza maggiore, sia che derivino da errore progettuale); deve cioè trattarsi di maggiori lavori necessari a realizzare l'oggetto contrattuale originariamente identificato (es. l'acquedotto dal punto a al punto b). Non potrebbe perciò l'amministrazione avvalersi legittimamente della disposizione in argomento per ordinare lavori di natura extracontrattuale; lavori, cioè, non necessari all'esecuzione del progetto appaltato ma autonomi rispetto allo stesso (nell'esempio fatto, l'ulteriore tratto di acquedotto dal punto b al punto c). Ove ciò avvenisse, verrebbe attuata una simulazione, poiché l'attuazione dello *ius variandi* in realtà dissimulerebbe un affidamento di lavoro nuovo a trattativa privata. Il che non è ammissibile, costituendo la trattativa privata forma di contrattazione eccezionale, ammessa soltanto nei casi legislativamente consentiti e per la quale sono richieste procedure e forme particolari, tra le quali primariamente l'esigenza di un provvedimento contenente l'indicazione della specifica norma che nel caso concreto legittima il ricorso alla trattativa privata, nonché le motivazioni di fatto e di diritto per le quali la stessa risulta possibile e legittima.

L'importo su cui calcolare il limite del 20%, entro il quale l'amministrazione può esercitare lo *ius variandi*, è costituito dall'importo netto del contratto originario aumentato dell'importo delle eventuali varianti suppletive già approvate, nonché dei compensi non aventi carattere risarcitorio riconosciuti in corso d'opera all'appaltatore dall'amministrazione a seguito del procedimento dell'accordo bonario di cui all'art. 31 -bis della legge (art. 10, co. 4, CGA).

Lo *ius variandi* è perciò esercitabile anche più volte, ma ha come limite invalicabile il 20% applicato sull'importo del contratto aggiornato con la precedente variante, al netto della variante già approvata; così, ad es. dopo una prima variante che porta il corri-

spettivo da euro 100 a euro 120, l'importo *complessivo* entro il quale è esercitabile lo *ius variandi* sarà il 20% di euro 120, e perciò euro 24, da cui va sottratto l'importo della prima variante approvata di euro 20, per cui detto *ius variandi* sarà esercitabile una seconda volta fino all'importo di euro 4, poiché è questo l'importo che residua oltre la variante di euro 20 già disposta, ed una terza volta (e così via) per centesimi 0,8, considerato che il 20% di euro 124 è appunto euro 24,8, con la conseguenza che, rispetto allo *ius variandi* già esercitato per euro 24, residua appunto soltanto la percentuale dello 0,8.

Fanno eccezione al limite quantitativo del 20% entro il quale è esercitabile lo *ius variandi* le *opere relative a fondazioni* (art. 10, co. 5, CGA), e cioè tutte quelle lavorazioni e categorie di lavoro necessarie a realizzare una fondazione nella sua completezza; per queste lo *ius variandi* è esercitabile dall'amministrazione senza alcun limite e perciò l'appaltatore è tenuto ad eseguirle (poiché, altrimenti, incorrerebbe in inadempimento) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, salvo il suo diritto a chiedere un equo compenso per la parte di maggiori opere relative a fondazioni eccedente il 20% dell'importo del contratto.

Il diritto all'equo compenso non costituisce però un automatismo poiché l'appaltatore ha, sì, diritto di "chiedere" l'equo compenso, ma deve dimostrare di avere subito un pregiudizio per l'aumento delle opere relative a fondazioni; in altri termini, deve fornire la prova che l'aumento delle fondazioni oltre il 20% dell'importo del contratto gli ha arrecato un danno perché, per es., nell'economia generale dell'appalto il relativo prezzo era poco remunerativo o perché la circostanza ha per lui comportato una più gravosa organizzazione tecnica.

L'amministrazione può dunque imporre all'appaltatore l'esecuzione di maggiori lavori entro il limite del 20% dell'importo contrattuale; può però verificarsi che i maggiori lavori necessari per la realizzazione dell'opera eccedano l'importo del 20% del contratto originario. In questo caso, se la causa della variazione è l'errore progettuale, l'amministrazione ha l'obbligo, in base all'art. 25, co. 4, della legge, di recedere dal contratto, pagando all'appaltatore - oltre ai lavori eseguiti ed ai materiali utili esistenti in cantiere - il 10% della differenza tra i quattro quinti dell'ammontare dell'appalto e l'importo dei lavori eseguiti. Se, invece, la causa della variante eccedente il limite del 20% è la forza maggiore, né l'amministrazione è obbligata ad affidare i maggiori lavori (eccedenti il 20%) all'appaltatore, né quest'ultimo è tenuto ad eseguirli. Ciò vuol dire che, con il raggiungimento dell'importo contrattuale aumentato del 20% (oppure anche prima, qualora l'amministrazione non intenda esercitare il diritto potestativo di ordinare l'esecuzione di maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni entro il 20% dell'importo contrattuale), il contratto è da intendersi esaurito e l'appaltatore perciò sciolto da ogni ulteriore obbligo di esecuzione. La parte eccedente il 20%, in buona sostanza, forma oggetto di autonoma nuova contrattazione tra amministrazione ed appaltatore, sicché se essi trovano un accordo sulle condizioni economiche il rapporto prosegue fino all'ultimazione dell'opera, mentre, in caso contrario, il rapporto si esaurisce e l'amministrazione, per completare l'opera, deve esperire una nuova gara di appalto.

Secondo l'art. 10 CGA l'amministrazione può avvalersi del diritto potestativo di ordi-

nare all'appaltatore l'esecuzione dei maggiori lavori entro il limite del 20% dell'importo del contratto originario "per le sole ipotesi previste dall'art. 25" e cioè nei casi in cui tale esigenza sia determinata da cause di forza maggiore (sopravvenute disposizioni; sopravvenute circostanze imprevedibili; imprevisto geologico) ovvero da errore progettuale.

Principio opposto è stabilito dall'art. 12 CGA, relativamente allo *ius variandi* in diminuzione. Infatti l'amministrazione ha il diritto potestativo, "*indipendentemente* dalle ipotesi previste dall'art. 25 della legge", di ordinare all'appaltatore l'esecuzione di minori lavori rispetto a quelli di contratto entro il limite del 20% dello stesso e senza che per tale motivo competa alcunché all'appaltatore a titolo di indennizzo.

La norma è perciò esattamente contraria rispetto a quella dell'art. 10, co. 2, CGA; quest'ultima ammette lo *ius variandi* in aumento nelle "sole ipotesi previste dall'art. 25 della legge"; l'art. 12 prevede, invece, lo *ius variandi* in diminuzione "*indipendentemente*" da tali ipotesi. Il che vuol dire che il diritto dell'amministrazione di ridurre l'esecuzione dei lavori è una vera e propria facoltà esercitabile liberamente rispetto alla quale l'appaltatore è in una posizione di soggezione a prescindere dalle motivazioni per cui quella facoltà viene esercitata.

L'amministrazione potrebbe perciò legittimamente ordinare all'appaltatore l'esecuzione di minori lavori entro il 20% dell'importo del contratto a seguito di un diverso apprezzamento del pubblico interesse (es., l'eliminazione di una parte di un edificio scolastico non più ritenuta utile) o di motivi di ordine tecnico (es., scorporo di un impianto che si ritenga più conveniente affidare ad altro esecutore) ovvero per motivazioni di ordine economico (es., necessità di realizzare economie per far fronte ad esigenze più urgenti).

**2. Lo *ius variandi*** quantitativo entro il 20% non è esercitabile qualora le variazioni comportino **modifiche essenziali alla natura dell'opera appaltata** (art. 134, co. 4, reg.; art. 10, co. 6, CGA). In tal caso, l'appaltatore avrebbe titolo di rifiutare legittimamente l'esecuzione, non potendo ritenersi che egli sia obbligato ad eseguire una prestazione sostanzialmente diversa da quella contrattualmente pattuita.

Possono essere individuati tre criteri per accertare l'ipotesi di un mutamento sostanziale della natura dell'opera con la conseguente assenza di qualsivoglia *ius variandi* dell'amministrazione.

Innanzitutto ricorre l'ipotesi in argomento quando muta radicalmente la tipologia di opera (una strada anziché un ponte).

Vi è, inoltre, modifica sostanziale anche allorché, pur restando inalterata la tipologia di opera, il progetto venga sconvolto nella sua impostazione originaria (es. un ponte in ferro anziché in cemento).

Ulteriore criterio, infine, è costituito dalla esigenza per l'appaltatore, derivante dalla modifica, di apprestare mezzi d'opera ed organizzazione sensibilmente diversi da quelli iniziali, ovvero spostare il cantiere o modificarne significativamente l'impostazione, ovvero, ancora, affrontare problemi tecnico - esecutivi del tutto eterogenei rispetto a

quelli richiesti dall'impostazione progettuale originaria.

Tale terzo criterio discende dal fatto che il giudizio circa la sostanzialità o meno della variante non va fondato esclusivamente su parametri oggettivi, ma deve tenere conto anche del grado di incidenza che la variante nel caso concreto dispiega sulla entità, qualità e difficoltà della prestazione dell'appaltatore (es., un acquedotto la cui variazione piano - altimetrica del tracciato determini lo sconvolgimento dell'organizzazione tecnico - esecutiva precedentemente apprestata).

### **3. Il terzo caso di *ius variandi* riguarda i singoli gruppi di lavorazioni.**

Occorre ricordare che l'amministrazione appaltante deve indicare nel capitolato speciale di appalto ogni singolo gruppo di lavorazioni omogenee ed il relativo importo (art. 45, co. 6 e 7, reg.).

L'amministrazione (sempre che venga rispettato il limite quantitativo del 20% e quello, qualitativo, costituito dall'esigenza di non mutare in maniera sostanziale la natura dell'opera) ha il diritto potestativo di variare le quantità dei vari gruppi di lavorazioni omogenee senza che l'appaltatore possa accampare il diritto di recedere dal contratto ovvero il diritto ad indennizzi. In sostanza, modifiche alle quantità dei singoli gruppi di lavorazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di recedere dal contratto, sempre che non risulti alterata in maniera sostanziale la natura dell'opera (es. aumentano gli scavi e diminuiscono corrispondentemente le opere in elevazione).

Tale disciplina, secondo cui a fronte dello *ius variandi*, da parte dell'amministrazione, dei singoli gruppi di lavorazioni l'appaltatore non ha alcun diritto ma soltanto l'obbligo di eseguire, è temperata dalla disposizione in base alla quale, in presenza di certi presupposti, compete all'appaltatore un equo compenso (art. 10, co. 6, CGA). Le condizioni che fanno sorgere il diritto dell'appaltatore all'equo compenso sono due, e cioè:

- 1) che le quantità del gruppo o dei gruppi di lavorazioni vengano modificate in misura superiore ad un quinto della rispettiva quantità originaria come indicata nel capitolato speciale di appalto;
- 2) che da tali modifiche derivi all'appaltatore un "notevole pregiudizio economico".

È però da chiarire che vi sono variazioni nei rapporti tra le singole categorie di lavori che, pur eccedendo il limite normativo, non arrecano all'appaltatore alcun pregiudizio, o che addirittura in alcuni casi gli procurano un vantaggio (si pensi ad un aumento di gruppi di lavorazioni poco difficoltose o molto remunerative, e a corrispondenti diminuzioni di gruppi assai difficoltosi o poco remunerativi). All'appaltatore compete però l'equo compenso soltanto quando, a seguito della variazione delle quantità del gruppo o dei gruppi di lavorazioni oltre il 20% delle quantità originarie, egli dia dimostrazione di subire un notevole pregiudizio economico che, come si è detto, può derivare soltanto da una espansione dei gruppi onerosi e/o da una corrispondente riduzione dei gruppi remunerativi; tale dimostrazione deve formare oggetto di apposita riserva iscritta negli atti contabili.

## **8.11 COMPITI SPECIFICI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Il direttore dei lavori, in quanto organo preposto alla costante vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, ha il dovere di informare tempestivamente il responsabile del procedimento di qualsiasi evenienza che possa determinare l'esigenza dell'approvazione di una perizia di variante (art. 134, co. 3°, reg.).

Il responsabile del procedimento, una volta informato dei fatti, deve effettuare una approfondita istruttoria per accertare:

- a) quali siano le cause della perizia;
- b) se sussistano o meno i presupposti stabiliti dalla legge per la sua approvazione.

Appartiene perciò alla piena ed esclusiva competenza del responsabile del procedimento l'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che, in base all'art. 25, co. 1°, della legge, consentono l'introduzione di varianti in corso d'opera al progetto appaltato; egli vi provvede con apposita relazione motivata, fondata su una approfondita istruttoria circa la sussistenza dei presupposti tecnici e giuridici alla base della redigenda perizia (art. 134, co. 7°, reg.).

Se la variante è determinata da cause di forza maggiore, il responsabile del procedimento, nella sua relazione istruttoria, deve motivare l'assenza di responsabilità dell'amministrazione e la non prevedibilità dei fatti determinanti la perizia sia all'atto della progettazione sia della consegna dei lavori.

Se la variante dipende da errore progettuale il responsabile del procedimento, nella sua relazione, deve individuarlo con ampia motivazione tecnica dandone, di seguito, immediata comunicazione all'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ed allo stesso progettista. Deve poi accertare se la variante comporti un aumento di spesa minore o maggiore del 20% del corrispettivo contrattuale: nel primo caso (secondo quanto si è detto al par. 6) autorizza la redazione della variante ai fini del suo affidamento all'appaltatore; nel secondo la autorizza ugualmente ma ha il dovere di proporre all'organo deliberante: 1) di procedere al recesso dal contratto ai sensi dell'art. 25, co. 4, della legge; 2) di agire nei confronti del progettista per il risarcimento dei danni derivati all'amministrazione per effetto dell'errore progettuale.

Se la variante non dipende né da causa di forza maggiore né da errore progettuale ma è semplicemente dettata dall'esigenza di introdurre miglioramenti all'opera, il responsabile del procedimento, nella sua relazione, dà conto della sussistenza degli elementi che legittimano questo tipo di perizia e di cui si è detto al paragrafo 5.

Nei casi in cui l'istruttoria del responsabile del procedimento (e la sua relazione) sia favorevole alla perizia, egli autorizza il direttore dei lavori a dar luogo alla sua redazione tecnica nel corso della quale lo stesso direttore deve sentire i pareri del progettista e dello stesso responsabile del procedimento.

Una volta redatta, la perizia deve essere approvata con apposito provvedimento formale poiché ad esso può darsi esecuzione soltanto a seguito di ordine di servizio che

contenga l'espresso riferimento all'intervenuta approvazione (art. 134, co. 5, reg.).

La competenza ad approvare le varianti appartiene, a seconda dei casi, a più soggetti, sicché si procede di seguito a delineare un quadro di sintesi dei vari casi. Essa, in particolare, spetta:

- 1) in ogni caso, all'organo decisionale dell'amministrazione in tutte le ipotesi in cui vi sia necessità di un maggiore impegno di spesa e quando pur non essendovi tale esigenza, si tratta di perizia che altera in modo significativo l'impostazione del progetto originario;
- 2) in ogni caso, al responsabile del procedimento quando non vi sia aumento di spesa e la perizia non alteri la sostanza del progetto originario;
- 3) al responsabile del procedimento nei casi delle varianti migliorative di cui al precedente par. 5, ricordando che esse possono prevedere un aumento di spesa non superiore al 5% dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura possa farsi luogo con gli imprevisti stanziati in sede di approvazione del progetto o con l'impegno delle economie realizzate col ribasso ottenuto in sede di gara (ovvero, riteniamo, di ogni altra economia accantonata);
- 4) al responsabile del procedimento per le varianti migliorative in diminuzione proposte dall'appaltatore di cui al precedente paragrafo 8 (art. 11 CGA);
- 5) all'organo deliberante nel caso di diminuzione dei lavori a seguito di esercizio dello *ius variandi* quantitativo in diminuzione (entro il limite del 20%) di cui si è detto al paragrafo 10.1 secondo quanto stabilito dall'art. 12 CGA;
- 6) al direttore dei lavori nei casi in cui le variazioni riguardino aspetti di dettaglio ed alle condizioni e con i limiti di cui si è detto al paragrafo 7.



## **Capitolo 9.**

# **TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI, PROROGHE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

*9.1- Il termine di esecuzione, il cronoprogramma ed il programma esecutivo dei lavori. 9.2- La penale per i ritardi imputabili all'appaltatore. 9.3- Le proroghe. 9.4- L'ultimazione dei lavori. 9.5- Compiti del responsabile del procedimento.*

### **9.1 IL TERMINE DI ESECUZIONE, IL CRONOPROGRAMMA ED IL PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.**

Il termine di esecuzione dei lavori consiste in un periodo di tempo (es. 6 mesi, 1 anno, ecc.) decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, nel caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna (art. 21, co. 1, CGA); esso è determinato dal responsabile del procedimento prima dell'avvio delle procedure di gara, e precisamente in sede di predisposizione degli atti (in particolare del capitolato speciale di appalto) da porre a base di gara e destinati a costituire, dopo l'aggiudicazione, contenuto del contratto.

Il responsabile del procedimento deve procedere a tale delicata valutazione con estrema ragionevolezza e tenendo in considerazione la tipologia, la categoria, l'entità e la complessità dell'intervento (art. 117, co. 2, reg.).

Egli inoltre deve applicare la disposizione secondo cui nella determinazione del tempo contrattuale di esecuzione deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (art. 42, co. 3, reg.). Ne consegue che il termine complessivo va stabilito considerando l'incidenza negativa che sulla produttività esplicano i giorni di maltempo prevedibili nella zona dei lavori. Da ciò deriva che l'appaltatore non ha diritto a ottenere sospensioni dei lavori o termini suppletivi per le cause climatologiche sfavorevoli rientranti nella prevedibilità e di cui perciò si è tenuto conto nella determinazione del tempo di esecuzione contrattuale.

Ulteriore elemento che il responsabile del procedimento deve tenere presente nel procedere alla determinazione del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori è il cronoprogramma delle lavorazioni elaborato dal progettista (art. 42 reg.) indicante l'importo dei lavori da eseguire in ciascun anno intero, con decorrenza dalla consegna dei lavori.

Qualora egli stimi il termine di ultimazione in misura difforme da quella risultante dal cronoprogramma, quest'ultimo deve essere adeguato (ad opera dello stesso progettista o d'ufficio dal responsabile del procedimento) al diverso termine di esecuzione dei lavori determinato dal responsabile del procedimento.



In caso di gara mediante appalto concorso il cronoprogramma viene presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta (art. 42, co. 2, reg.); in questa ipotesi, però, il termine di ultimazione risultante dal cronoprogramma non può essere modificato dal responsabile del procedimento in quanto costituisce uno degli elementi dell'offerta e quindi dell'aggiudicazione.

Nelle gare di appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione), di cui all'art. 19, co. 1, lett. b), della legge, il cronoprogramma viene presentato dai concorrenti unitamente all'offerta (art. 42, co. 2, reg.); in questo caso però, a differenza di quanto avviene nell'appalto concorso (nel quale i concorrenti elaborano il progetto ed offrono altri elementi, tra i quali il tempo di esecuzione), il termine di ultimazione è stabilito dagli atti di gara ed i concorrenti non possono modificarlo, sicché essi debbono elaborare il cronoprogramma da allegare all'offerta in modo che lo stesso rispetti il termine di ultimazione indicato negli atti di gara stessi.

Vi è, infine, un ulteriore documento concernente i tempi di esecuzione: l'appaltatore infatti deve presentare prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo contenente l'indicazione dello sviluppo dei lavori in relazione alle date o agli importi stabiliti dal capitolato speciale per il pagamento degli stati di avanzamento (art. 45, co. 10, reg.).

Il programma esecutivo può divergere dal cronoprogramma, ma evidentemente deve essere conforme al termine di ultimazione contrattuale; esso infatti ha la finalità di consentire al direttore dei lavori controlli puntuali circa eventuali ritardi da parte dell'appaltatore nel corso dei lavori (art. 117, co. 4, reg.).

Il direttore dei lavori può richiedere all'appaltatore modifiche al programma esecutivo da questo presentato prima dell'inizio dei lavori qualora ravvisi illogicità o incongruenze tecniche.

In caso di dissenso tra appaltatore e direttore dei lavori circa il programma esecutivo, trova applicazione l'art. 137 che disciplina le modalità per risolvere le contestazioni su aspetti tecnici insorti, appunto, tra direttore dei lavori ed appaltatore. Della questione viene perciò investito il responsabile del procedimento il quale, dopo aver sentito le ragioni dei due contendenti in contraddittorio tra loro, assume le sue decisioni circa la corretta impostazione del programma esecutivo dei lavori; decisione a cui l'appaltatore deve uniformarsi, salvo il suo diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità.

## ***9.2 LA PENALE PER I RITARDI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE.***

Per il caso di ritardi rispetto al termine di ultimazione dovuti a negligenza dell'appaltatore, il capitolato speciale stabilisce la penale da applicare, per ogni giorno di ritardo, nella misura variabile tra lo 0,3 per mille e 1,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 117, co. 3, reg.).

Il responsabile del procedimento stabilisce l'entità della penale nel capitolato speciale posto a base di gara e la determina con criteri di ragionevolezza in relazione alla gra-

vità delle conseguenze dipendenti dall'eventuale ritardo colpevole. Per l'esecuzione di opere il cui termine di ultimazione è poco significativo poiché la sua entrata in esercizio non è immediata, è opportuno che la misura della penale sia ridotta, mentre per le opere alla cui ultimazione segue l'immediata entrata in esercizio la penale deve necessariamente essere predeterminata in misura elevata.

Il direttore dei lavori controlla eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto al programma esecutivo dei lavori e ne riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (art. 117, co. 4, reg.). Circa i provvedimenti da attuare in caso di accertati ritardi in corso d'opera, si rinvia al Capitolo 11, paragrafi 2.2 e 4.

Per i ritardi dovuti a negligenza dell'appaltatore rispetto al termine di ultimazione contrattuale dei lavori, l'amministrazione applica la penale, e cioè la detrazione dal credito dell'appaltatore di un importo la cui entità è calcolata in base alla percentuale stabilita nel capitolato speciale di appalto per ogni giorno di ritardo.

Va ricordato che l'applicazione della penale limita al suo ammontare il risarcimento e perciò l'amministrazione non può richiedere il risarcimento di danni eccedenti la penale stessa.

Il responsabile del procedimento è competente a disporre l'applicazione della penale e la attua sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore dei lavori (art. 8, co. 1, lett. w, reg.; art. 22, co. 3, CGA). Quest'ultimo ha perciò l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile del procedimento dei ritardi onde consentirgli di disporre utilmente l'applicazione della penale; di disporla, cioè, in un momento in cui residui ancora un credito dell'appaltatore superiore alla penale stessa.

La penale viene applicata di regola in sede di conto finale con detrazione dalla rata di saldo; ma quando quest'ultima non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa può essere applicata anche sugli stati di avanzamento precedenti.

In base all'art. 117, co. 3, reg., la penale non può eccedere il 10% dell'importo del contratto, e perciò qualora superi tale limite il responsabile del procedimento deve automaticamente ridurla in misura tale da farla corrispondere alla percentuale del 10%. Nei casi in cui la penale non sia stata tempestivamente applicata o la rata di saldo su cui applicarla non risulti sufficiente, l'amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'appaltatore può chiedere all'amministrazione, con la formulazione di riserva sugli atti contabili, la disapplicazione totale o parziale della penale:

- a) quando ritenga che il ritardo non è a lui imputabile;
- b) oppure quando la penale è stata legittimamente applicata perché il ritardo è imputabile all'appaltatore, ma è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'amministrazione (art. 22, co. 4, CGA).

Nel primo caso l'appaltatore deve dare prova della non imputabilità a lui del ritardo; nel secondo caso è da ritenere che l'interesse di cui parla l'art. 22, co. 4, CGA coincide sostanzialmente con l'interesse patrimoniale, e perciò col danno derivato all'ammi-

nistrazione dal ritardo colpevole dell'appaltatore. Qualora tale danno sia esiguo (per es., perché l'opera, anche se ultimata nel termine, non avrebbe potuto dare immediata utilità) e l'importo della penale applicata assai più elevato del danno subito dall'amministrazione, questa procederà alla disapplicazione totale o parziale della penale con criteri equitativi.

### **9.3 LE PROROGHE.**

Il ritardo nell'ultimazione dell'opera può essere determinato non da negligenza dell'appaltatore, ma da cause di forza maggiore ovvero da comportamento illegittimo dell'amministrazione: in questi casi l'appaltatore è esonerato da responsabilità per il ritardo ed ha diritto ad una proroga (o meglio ad un termine suppletivo) per l'ultimazione dei lavori corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 26 CGA, secondo cui l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non ultimò i lavori nel termine può chiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, proroga al responsabile del procedimento, il quale si pronuncia entro trenta giorni dopo aver sentito il parere del direttore dei lavori.

Occorre sottolineare che quando lo slittamento temporale nell'esecuzione dipende da causa di forza maggiore o da fatto illecito dell'amministrazione (e perciò da causa non imputabile all'impresa) la proroga, secondo i principi generali (art. 1218 cod. civ.), costituisce un vero e proprio diritto soggettivo dell'appaltatore.

La forza maggiore si configura quando l'evento produttivo del ritardo non poteva essere evitato dall'appaltatore con la diligenza professionale a lui richiesta (art. 1176, co. 2, cod. civ.).

Il giudizio del responsabile del procedimento non contiene perciò apprezzamenti discrezionali, ma deve limitarsi ad accertare se nel caso concreto le cause del ritardo siano imputabili a negligenza dell'appaltatore o, al contrario, a fatti di forza maggiore o riconducibili a colpe dell'ente appaltante. Ove accerti la non imputabilità all'appaltatore, la concessione della proroga costituisce atto dovuto.

L'art. 26 CGA richiede che la domanda di proroga dell'appaltatore sia formulata prima della scadenza del termine contrattuale. Si tratta di disposizione avente soltanto la finalità di favorire l'immediatezza delle decisioni dell'amministrazione, e da cui non è dato desumere che dalla tardiva richiesta derivi decadenza. Ne consegue che quando la causa del ritardo non è imputabile all'appaltatore il suo diritto soggettivo al riconoscimento della proroga permane a prescindere dal momento in cui ha formulato la richiesta, sicché se tale diritto viene negato dal responsabile del procedimento sarà in seguito riconosciuto in sede giudiziale.

### **9.4 L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

Il momento dell'avvenuta ultimazione dei lavori riveste grande importanza perché,

qualora l'ultimazione avvenga oltre il termine contrattuale, l'appaltatore incorre nell'applicazione della penale. Inoltre dall'ultimazione decorre il termine di sei mesi per il compimento del collaudo con l'emissione, da parte del collaudatore, del relativo certificato provvisorio (art. 192, co. 1, reg.). Infine, a partire dall'avvenuta ultimazione e fino al certificato di collaudo provvisorio (ovvero, in caso di ritardo di questo, fino alla scadenza di sei mesi) sussiste a carico dell'appaltatore l'obbligo della custodia e della manutenzione dell'opera (art. 5, co. 1, CGA).

L'appaltatore deve immediatamente comunicare per iscritto l'avvenuta ultimazione al direttore dei lavori, il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore stesso e, in caso di esito positivo, emette il certificato di ultimazione dei lavori (art. 21, co. 2, CGA; art. 172, co. 1, reg.) che sottopone alla firma dell'appaltatore (arg. ex art. 172, co. 1, ultima parte).

Qualora sorgano contestazioni circa il momento dell'effettiva ultimazione, l'appaltatore deve formulare riserva a pena di decadenza sul certificato di ultimazione redatto dal direttore dei lavori. Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici, direttore lavori e appaltatore possono investire della questione il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 137 reg.

Il direttore dei lavori deve emettere il certificato di ultimazione anche se manchino lavorazioni di lieve entità e che non pregiudichino l'utilizzabilità dell'opera (art. 172, co. 2, reg.); deve, cioè, trattarsi di completamenti e rifiniture di poco rilievo e la cui mancata esecuzione nel termine contrattuale, inoltre, non impedisce che l'opera possa essere utilizzata (es. un impianto che può entrare in esercizio pur in assenza di opere civili di dettaglio).

In questi casi il direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione con l'assegnazione all'appaltatore di un termine perentorio per l'esecuzione delle lavorazioni mancanti (art. 172, co. 2, reg). Il termine deve essere "non superiore a sessanta giorni", e perciò il direttore dei lavori può determinarlo anche in misura inferiore purché adeguato rispetto alle lavorazioni da ultimare.

Se l'appaltatore esegue i lavori mancanti nel termine assegnatogli, il certificato di ultimazione precedentemente redatto diviene a tutti gli effetti efficace, essendosi avverata la condizione a cui, appunto, era subordinata la sua efficacia. Se invece non esegue nel termine assegnatogli le lavorazioni mancanti, il certificato di ultimazione precedentemente redatto perde efficacia ed il direttore dei lavori emetterà un nuovo certificato di ultimazione soltanto se e quando l'appaltatore completi le lavorazioni mancanti, con l'eventuale applicazione delle penali maturate.

### ***9.5 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

I compiti del responsabile del procedimento in ordine ai tempi contrattuali sono particolarmente delicati e complessi.

Egli, una volta esaminata e convalidata la progettazione, deve verificare se il termine di esecuzione stimato dal progettista sia corretto dal punto di vista tecnico. Qualora dis-

senta dalle valutazioni del progettista può, anche d'ufficio, rideterminare tale termine da indicare nel capitolato speciale da porre a base di gara.

È assolutamente opportuno che la determinazione definitiva del termine di ultimazione sia operata con criteri di ragionevolezza che tengano conto delle produzioni realizzabili secondo media diligenza; ciò per evitare l'insorgere in corso d'opera di situazioni contenziose con conseguenze spesso pregiudizievoli per il completamento dell'opera a regola d'arte e nei termini stabiliti contrattualmente.

Un secondo compito di particolare rilevanza riguarda il caso in cui il programma esecutivo predisposto dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori non sia condiviso dal direttore dei lavori e la conseguente questione venga rimessa, ai sensi dell'art. 137 reg., al responsabile del procedimento.

Questo dovrà improntare la sua decisione definitiva in ordine ad eventuali rettifiche del programma lavori a criteri che tengano conto della sfera di autonomia organizzativa dell'appaltatore, che non può in alcun modo essere intaccata da decisioni dell'amministrazione, sicché, per esempio, se l'appaltatore concentri le produzioni in un determinato periodo giustificandole con l'acquisto o il possesso di un determinato macchinario, il responsabile del procedimento potrà contestare il programma soltanto se la prospettazione dell'appaltatore sia affetta da palese illogicità di ordine tecnico.

Compete, poi, al responsabile del procedimento indicare, nel capitolato speciale da porre a base di gara, la penale giornaliera a carico dell'appaltatore, la cui entità va stabilita in un arco di variabilità compreso tra lo 0,3 e 1,1 per mille del corrispettivo contrattuale; entro questo ambito il responsabile del procedimento determinerà la misura della penale tenendo in primaria considerazione l'interesse reale (sia dal punto di vista sociale, sia da quello patrimoniale) dell'amministrazione all'ultimazione dell'opera nel termine.

Il responsabile del procedimento ha poteri di natura diversa relativamente all'applicazione della penale o alla sua disapplicazione.

Quanto alla prima, ha potere decisionale e perciò ove ritenga il ritardo imputabile all'appaltatore ne dispone l'applicazione (art. 8, co., 1, lett w, reg.) con detrazione del relativo importo dal conto finale, e cioè dalla rata di saldo, ovvero, se questa non è sufficiente, anche dai precedenti stati di avanzamento, tenendo presente che la sua misura massima, non superabile, è costituita dal 10% dell'importo dell'appalto.

Quanto invece alla disapplicazione della penale, il responsabile del procedimento non ha potere decisionale, ma semplicemente propositivo all'organo decisionale dell'ente appaltante; egli infatti valuta il fondamento dell'istanza avanzata dall'impresa (art. 22 CGA) sotto i profili della non imputabilità all'appaltatore del ritardo o della manifesta eccessiva misura della penale applicata rispetto all'interesse dell'amministrazione. Qualora ritenga basata l'istanza, formula proposta, che deve essere fondata su una congrua motivazione, di non applicazione totale o parziale della penale.

Il responsabile del procedimento ha poi competenza decisionale esclusiva in ordine alla concessione di proroghe del termine di esecuzione richieste dall'appaltatore (art. 26

CGA). In tal caso deve accertare se le cause del ritardo siano imputabili a forza maggiore o a colpa dell'amministrazione, e se tale accertamento dà esito positivo concede la proroga con provvedimento motivato.

Infine, relativamente al momento dell'ultimazione dei lavori, il responsabile del procedimento non ha compiti specifici, se non quello generale dell'alta sorveglianza sui relativi adempimenti; infatti, tutte le attività inerenti all'accertamento della avvenuta ultimazione dei lavori ed all'emissione del relativo certificato appartengono alla competenza del direttore dei lavori.

Il responsabile del procedimento interviene soltanto se sorgono contestazioni su aspetti tecnici tra appaltatore e direttore dei lavori (es. sufficienza o meno delle lavorazioni eseguite per far ritenere ultimata la parte in contestazione) in ordine al momento della effettiva ultimazione (art. 137 reg.). In tal caso egli, investito della questione dal direttore o dall'appaltatore, li convoca entro quindici giorni, ascolta le rispettive ragioni ed assume la sua decisione. Se questa è favorevole all'appaltatore, la questione di fatto è superata definitivamente poiché ad essa il direttore dei lavori, in quanto organo subordinato, non può di certo opporsi; in caso di decisione sfavorevole all'appaltatore, questi non ha altra possibilità se non quella di formulare riserva sul certificato di ultimazione e, ove questa successivamente non sia accolta dall'amministrazione, di adire il giudice ordinario.

## **Capitolo 10.**

# **LE SOSPENSIONI DEI LAVORI**

*10.1- Profili generali della sospensione dei lavori. 10.2- Le sospensioni legittime dipendenti da forza maggiore. Casi in cui si tramutano in illegittime. 10.3- Le sospensioni legittime per motivi di pubblico interesse. 10.4- Le sospensioni illegittime. 10.5- Le sospensioni parziali dei lavori. 10.6- Compiti del responsabile del procedimento.*

### ***10.1 PROFILI GENERALI DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI.***

Quando nel corso dei lavori si manifestano fatti che ne impediscono l'esecuzione, l'amministrazione dispone con verbale la sospensione dei lavori, il cui effetto è quello di sospendere il termine contrattuale di compimento dell'opera, il quale comincia nuovamente a decorrere dalla data della ripresa dei lavori.

Vi sono vari tipi di sospensione dei lavori classificabili in relazione alla causa che ne sta alla base. Sotto tale aspetto, le sospensioni si distinguono in: a) sospensioni legittime per cause di forza maggiore; b) sospensioni originariamente legittime che diventano illegittime; c) sospensioni legittime per ragioni di pubblico interesse; d) sospensioni illegittime.

Relativamente agli effetti, si distinguono le sospensioni totali, che producono il fermo di tutti i lavori, dalle sospensioni parziali, che producono l'impossibilità di proseguire nell'esecuzione dei lavori soltanto in parte rispetto alla progressione stabilita nel programma dei lavori.

In ogni caso di sospensione totale, allorché essa supera i 90 giorni, l'amministrazione procede al pagamento dell'importo contabilizzato e maturato fino alla data della sospensione, anche se esso è inferiore all'importo minimo stabilito nel capitolato speciale di appalto per l'emissione dello stato di avanzamento (art. 114, co. 3, reg.).

### ***10.2 LE SOSPENSIONI LEGITTIME DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE. CASI IN CUI SI TRAMUTANO IN ILLEGITTIME.***

In base agli artt. 133, co. 1, reg. e 24, co. 1, CGA, deve essere disposta la sospensione dei lavori nel caso di avverse condizioni climatologiche, di eventi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Tali ipotesi rientrano tutte nella nozione civilistica di forza maggiore perché non dipendono da responsabilità dell'amministrazione (nel qual caso la sospensione sarebbe illegittima) né dell'appaltatore (nel qual caso l'amministrazione non sarebbe tenuta a sospendere i lavori).



La forza maggiore è motivo di legittima sospensione non soltanto quando impedisce oggettivamente la prosecuzione dei lavori, ma anche quando, pur non impedendola oggettivamente, è tale da determinare, nel caso di prosecuzione, la realizzazione non a regola d'arte dei lavori; i lavori pertanto devono essere sospesi quando la loro prosecuzione in presenza di una determinata causa di forza maggiore comporterebbe la ragionevole eventualità di vizi all'opera una volta ultimata (es. confezionamento di calcestruzzo a temperature sotto zero che ne possano compromettere la qualità).

Tra le cause di sospensione legittima dei lavori rientra l'esigenza di redigere ed approvare una perizia di variante in corso d'opera quando questa sia determinata dai motivi di carattere oggettivo di cui all'art. 25, lett. a), b), b - bis) e c) della legge 109/94 (sopravvenute disposizioni legislative; cause imprevedibili sopravvenute; possibilità di utilizzare, senza maggiore spesa, migliori materiali o tecnologie non esistenti all'atto della progettazione; manifestarsi di cause di natura geologica, idrica o simili non prevedibili all'atto del contratto).

L'amministrazione deve procedere all'approvazione della variante determinata dai citati eventi di forza maggiore entro tempi tecnici adeguati alla complessità della variante, perché se ritarda viene a configurarsi una sua responsabilità, e la sospensione, originariamente legittima perché dipendente da causa di forza maggiore, diviene illegittima a partire dal superamento di detto tempo tecnico.

La competenza a disporre la sospensione dei lavori determinata da cause di forza maggiore spetta al direttore dei lavori (art. 133, co. 1, reg.); egli, in presenza dei presupposti di forza maggiore, ha l'obbligo giuridico di ordinare la sospensione dei lavori redigendone verbale in contraddittorio con l'appaltatore. Deve poi trasmettere il verbale entro cinque giorni al responsabile del procedimento, il quale è da ritenere abbia il potere di annullare la disposta sospensione, dandone comunicazione all'appaltatore, allorché rilevi che le ragioni indicate nel verbale non sono veritiere o non configurano una causa di forza maggiore. Il verbale deve indicare anche la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere all'atto della sospensione (art. 133, co. 4, reg.).

Il direttore dei lavori durante la sospensione è tenuto ad eseguire visite periodiche in cantiere (con cadenze non superiori a novanta giorni) per accertare la consistenza di manodopera e personale eventualmente presenti e, ove occorra, per dare disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e a facilitare la ripresa dei lavori (art. 133, co. 5, reg.).

La disposizione ha la finalità di consentire di contrastare eventuali richieste risarcitorie dell'appaltatore qualora egli, contrariamente alle indicazioni del verbale, ritenga la sospensione illegittima perché ascrivibile a responsabilità dell'amministrazione.

Il direttore dei lavori deve tempestivamente accertare il momento in cui la causa di forza maggiore è cessata e disporre la ripresa dei lavori con apposito verbale che deve sottoporre alla firma dell'appaltatore ed inviare al responsabile del procedimento (art. 133, co. 6, reg.).

La sospensione dei lavori legittima non comporta alcun compenso o indennizzo a favore dell'appaltatore (art. 24, co. 5, CGA), in quanto l'ente appaltante non ha alcuna



responsabilità per la sospensione e non può perciò essere tenuta a ristorare l'appaltatore dei maggiori oneri da lui sostenuti.

L'appaltatore, dal canto suo, non soltanto non ha diritto a compensi, ma resta vincolato al contratto ed è tenuto a proseguire nell'esecuzione a seguito del verbale di ripresa.

Come già detto, la sospensione dei lavori originariamente legittima può trasformarsi in illegittima, e perciò coinvolgere la responsabilità dell'amministrazione, quando sia stata determinata dall'esigenza di approvare una perizia conseguente a fatti di forza maggiore e l'ente appaltante non abbia provveduto a tale approvazione entro un termine ragionevole.

Più precisamente, la sospensione diviene illegittima quando la ripresa dei lavori non è resa possibile da un comportamento negligente dell'amministrazione, che, ad es., non provveda ad approvare entro ragionevoli tempi tecnici (3, 6, 8 mesi o altro termine congruamente stimato in ragione della difficoltà tecnica della perizia) una necessaria perizia di variante, determinata da forza maggiore (sopravvenute disposizioni, sopravvenuti fatti imprevedibili, imprevisto geologico, ecc.), che abbia dato luogo alla esigenza di sospendere i lavori nelle more dell'approvazione stessa.

Una ulteriore ipotesi di sospensione legittima che diviene illegittima ricorre allorché, nonostante sia cessata la causa di forza maggiore che diede luogo alla sospensione (es. eccezionale avverse condizioni atmosferiche), il direttore lavori non dispone la ripresa dei lavori (per negligenza o perché sussistono impedimenti di altro genere imputabili all'amministrazione).

In questi casi, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni da fermo cantiere per il periodo eccedente i tempi tecnici necessari ad approvare la perizia ovvero per il periodo successivo alla mancata ripresa nonostante la cessazione della causa di forza maggiore. Questo suo diritto è subordinato alla formulazione di riserva nel verbale di ripresa dei lavori e nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione immediatamente successiva alla ripresa.

### ***10.3 LE SOSPENSIONI LEGITTIME PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.***

Un particolare tipo di sospensione legittima è quella derivante da ragioni di pubblico interesse. In questo caso la competenza a disporla non è del direttore dei lavori, come nell'ipotesi di sospensione per causa di forza maggiore, ma del responsabile del procedimento (art. 133, co. 2, reg.).

La sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse non ha alla base una causa di forza maggiore, impeditiva dell'esecuzione, sicché in teoria i lavori potrebbero proseguire; e tuttavia, vi sono ragioni di pubblico interesse che possono indurre il responsabile del procedimento, in base ad un apprezzamento discrezionale, a ritenere più rispondente al pubblico interesse la decisione di sospendere i lavori in luogo della loro prosecuzione (*sospensione discrezionale*) (es. il rinvenimento, nel corso di uno scavo,

di una falda d'acqua che induce a sospendere i lavori per rendere più agevoli le indagini volte a verificare la possibilità di sfruttamento della risorsa con l'esecuzione di altre opere connesse).

In questi casi sussiste un ambito di apprezzamento discrezionale del responsabile del procedimento circa la decisione di sospendere o meno i lavori in ragione della valutazione del pubblico interesse prevalente.

Ove ritenga sussistere le ragioni di pubblico interesse, il responsabile del procedimento ordina la sospensione dei lavori e conseguentemente il direttore dei lavori redige il verbale di sospensione con le stesse formalità stabilite per la sospensione dovuta a causa di forza maggiore.

Anche in tal caso il direttore dei lavori deve indicare nel verbale la consistenza della manodopera e dei macchinari esistenti in cantiere e deve poi procedere periodicamente (ad intervalli non superiori a novanta giorni) a visite in cantiere sia per accertare la consistenza di tali elementi, sia per dare eventuali disposizioni volte a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite.

La sospensione dei lavori per cause di forza maggiore può avere durata indeterminata e non dà luogo in ogni caso al diritto dell'appaltatore a recedere dal contratto o a indennizzi o compensi di sorta; la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse ha invece una disciplina diversa. Infatti, qualora la sospensione o, se più di una, le sospensioni complessivamente considerate superino un quarto del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori o comunque sei mesi, l'appaltatore può richiedere all'amministrazione assenso allo scioglimento del contratto. Se l'amministrazione dà il suo assenso, ha luogo la risoluzione ed all'appaltatore in tal caso non compete alcuna indennità. Se invece l'amministrazione nega il suo assenso alla risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini prima detti (sei mesi ovvero un quarto del tempo contrattuale) (art. 24, co. 4, CGA).

La disciplina non prevede il caso in cui l'appaltatore, scaduto il termine di sei mesi, non abbia richiesto all'amministrazione assenso alla risoluzione del contratto.

In tale ipotesi all'appaltatore non compete il ristoro dei maggiori oneri sostenuti, poiché condizione necessaria per il sorgere di questo diritto è che egli abbia fatto istanza di risoluzione e che questa sia stata respinta dall'amministrazione. Infatti, se l'appaltatore non formula istanza di risoluzione, questo suo comportamento va inteso come acquiescenza al protrarsi della sospensione e perciò come rinuncia al ristoro dei maggiori oneri, considerato che presupposto imprescindibile di questo è l'istanza di risoluzione e la sua mancata accettazione da parte dell'ente appaltante.

L'appaltatore può avanzare l'istanza di risoluzione prima della scadenza del sesto mese, ma, qualora la formuli dopo il sesto mese e l'amministrazione non vi aderisca, il suo diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati riguarda soltanto il periodo successivo all'istanza medesima.

Infine, l'appaltatore anche nel caso della sospensione per ragioni di pubblico interesse deve, per il ristoro dei maggiori oneri, formulare riserva, a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 133, co. 8, reg.

#### **10.4 LE SOSPENSIONI ILLEGITTIME.**

La sospensione dei lavori è originariamente illegittima e dà luogo al diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni quando deriva da responsabilità dell'amministrazione.

In altri termini, possono essere considerate illegittime le sospensioni dei lavori che siano effetto di colpa dell'amministrazione, come nel caso in cui essa abbia posto a base di gara un progetto non perfettamente studiato e che perciò abbia poi avuto necessità di varianti, o non abbia provveduto ad acquisire tempestivamente tutti gli atti autorizzativi necessari alla legittima esecuzione dei lavori, o non abbia messo tempestivamente a disposizione dell'appaltatore i suoli o gli immobili su cui eseguire i lavori, o abbia avuto incertezze sulle soluzioni tecniche da scegliere, ecc.

Va ricordato che l'ipotesi di sospensione illegittima dei lavori sussiste sia nel caso in cui il relativo verbale indica direttamente una causa riconducibile a responsabilità dell'amministrazione, sia nel caso in cui indica artificiosamente una causa di forza maggiore o una ragione di pubblico interesse che in realtà vuole nascondere la responsabilità dell'amministrazione.

La sospensione illegittima *ab initio* comporta il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni subiti per il fermo del cantiere relativamente all'intero periodo della sospensione medesima.

L'art. 25, co. 2, CGA stabilisce i seguenti criteri in base ai quali deve essere quantificato il risarcimento:

il 50% delle spese generali minime (stabilite dall'art. 34, co. 2, reg. nella misura del 13% del corrispettivo al netto dell'utile) rapportato al periodo della sospensione;

gli interessi moratori di cui all'art. 30, co. 4, CGA (e cioè quelli determinati annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici) sulla quota di utili (10%) che per effetto della sospensione viene percepita dall'appaltatore in ritardo;

le retribuzioni improduttivamente corrisposte alla manodopera addetta al cantiere nel periodo di sospensione;

il fermo dei macchinari esistenti in cantiere nella misura dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali per gli ammortamenti.

L'art. 25, co. 3, CGA ammette inoltre la risarcibilità di voci ulteriori purché documentate. L'appaltatore, dunque, anche al di fuori dei criteri specificamente indicati, può ottenere il risarcimento di ulteriori voci di danno, con l'unico limite che sia in grado di fornirne prova documentale (es. i maggiori premi pagati per le fidejussioni nel periodo di sospensione; o il lucro cessante e cioè l'utile che l'appaltatore avrebbe realizzato in altri cantieri se non fosse stato vincolato all'appalto sospeso, ecc.).

Se vuole evitare la decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, l'appaltatore deve iscrivere riserva sia nel verbale di sospensione sia nel verbale di ripresa dei lavori nei modi stabiliti dall'art. 165 reg. (art. 133, co. 8, reg.).

Occorre però segnalare che nel verbale di sospensione non è possibile la quantificazione perché si tratta di danni futuri, sicché in questo documento è sufficiente una riserva che esprima soltanto le ragioni della domanda.

Nel verbale di ripresa, invece, essendo gli oneri già maturati, l'appaltatore, essendo in grado di farlo, deve quantificare la sua richiesta, indicando con precisione le somme cui ritiene di avere diritto, e poi ripetere la riserva stessa all'atto della sottoscrizione del registro di contabilità immediatamente successiva alla ripresa dei lavori.

### ***10.5 LE SOSPENSIONI PARZIALI DEI LAVORI.***

Quando vi siano cause che impediscono solo in parte l'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori ne dispone la sospensione parziale con apposito verbale, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore (art. 133, co. 7, reg.); conseguenza della sospensione parziale è che l'appaltatore deve proseguire nell'esecuzione delle parti di lavoro non sospese.

La sospensione parziale però essere disposta (analogamente a quella totale) sia per cause di forza maggiore, sia per ragioni di pubblico interesse.

In entrambi i casi di sospensione parziale, però, l'appaltatore non ha titolo per recedere dal contratto, né ha diritto al ristoro dei maggiori oneri conseguenti alla sospensione stessa (a differenza di quanto si è visto a proposito della sospensione totale per ragioni di pubblico interesse).

Nella sospensione parziale il termine contrattuale viene differito soltanto del tempo corrispondente ai lavori che nel periodo di sospensione parziale l'appaltatore non ha potuto eseguire; più precisamente, viene differito di un numero di giorni pari al prodotto di tutti i giorni della sospensione parziale per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti e l'importo totale dei lavori previsto nel programma dei lavori nel periodo di sospensione parziale (art. 24, co. 7, CGA).

Quando l'esecuzione di alcuni dei lavori non sospesi sia possibile ma sia resa più difficoltosa o onerosa dalla mancata esecuzione della parte di lavori sospesi, è da ritenere che la sospensione parziale dei lavori debba ragionevolmente riguardare non soltanto i lavori materialmente non eseguibili, ma anche quelli la cui immediata esecuzione sia resa più difficoltosa dalla mancata esecuzione della parte sospesa. Infatti, l'art. 133, co. 7, reg. prevede la sospensione parziale per effetto di circostanze che impediscono parzialmente "*il regolare svolgimento dei lavori*" e tale espressione comprende non soltanto i lavori oggettivamente non eseguibili, ma anche quelli la cui esecuzione comporti uno svolgimento dei lavori irregolare.

Anche nella sospensione parziale deve essere redatto il verbale di ripresa dei lavori sospesi quando sia venuta meno la causa ostativa.

Ovviamente, anche la sospensione parziale può essere illegittima allorché non dipende da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse, ma da responsabilità dell'ente appaltante. In tale caso l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti la ridotta produttività.

Se l'appaltatore ritiene che la sospensione parziale sia determinata non da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse, ma dall'esigenza dell'amministrazione di rimediare a proprie negligenze (es. ottenere un nulla osta precedentemente non acquisito), deve iscrivere riserva, a pena di decadenza, sia nel verbale di sospensione che in quello di ripresa e poi riprodurla sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva alla ripresa dei lavori.

### ***10.6 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

I compiti del responsabile del procedimento sono diversi a seconda che si tratti di sospensione per causa di forza maggiore o di sospensione per motivi di pubblico interesse.

Nel primo caso la competenza ad accertare la sussistenza dei motivi della sospensione ed a disporla appartiene, come detto, al direttore dei lavori; egli pertanto redige il verbale di sospensione e poi quello di ripresa dei lavori allorché siano venute meno le cause che hanno determinato la sospensione.

Sia il verbale di sospensione sia quello di ripresa devono peraltro essere trasmessi entro cinque giorni dalla loro redazione al responsabile del procedimento che, in forza dei suoi generali poteri di vigilanza sull'esecuzione dell'opera (art. 8, co. 1, lett. r, reg.), è da ritenere possa dissentire dalle decisioni del direttore dei lavori e disporre diversamente; così, per es., il responsabile del procedimento potrebbe ritenere insussistenti i motivi posti a base della sospensione o non cessati i motivi stessi ed annullare di conseguenza il verbale di sospensione o quello di ripresa dei lavori.

In buona sostanza, in materia di sospensione per causa di forza maggiore i poteri decisionali sono del direttore dei lavori e tuttavia il responsabile del procedimento è tenuto ad esercitare una funzione di controllo assai incisiva, col potere di giungere perfino all'annullamento degli atti del primo qualora li ritenga fondati su presupposti insussistenti; in tal caso, evidentemente, il responsabile del procedimento, considerati rilevanza ed effetti della sua decisione, deve analiticamente motivarla.

Nella sospensione per ragioni di pubblico interesse la competenza appartiene, invece, direttamente ed in via esclusiva al responsabile del procedimento (art. 133, co. 2, reg.); questi, qualora ritenga che sussistano motivi di pubblico interesse tali da consigliare la sospensione, dà ordine in tal senso al direttore dei lavori il quale redige il relativo verbale.

L'ordine del responsabile del procedimento deve contenere l'analitica esposizione delle ragioni di pubblico interesse alla base della decisione di sospendere i lavori e queste devono poi essere trasfuse da parte del direttore lavori nel conseguente verbale da sottoporre all'appaltatore (art. 133, co. 3, reg.) che così viene edotto dei motivi della sospensione.

Circa le sospensioni parziali, per quanto l'art. 133, co. 7, reg. non sia particolarmente preciso, è da ritenere – come già detto – che esse possano essere disposte per i medesimi motivi previsti per le sospensioni totali, e cioè la causa di forza maggiore o le ragioni di pubblico interesse. Evidenti esigenze di omogeneità conducono a far ritenere, nel caso delle sospensioni parziali, che le competenze siano analoghe a quelle di cui si è detto per le sospensioni totali. La sospensione parziale per causa di forza maggiore è perciò decisa dal direttore di lavori, salvo il potere del responsabile del procedimento (cui entro cinque giorni deve essere trasmesso il relativo verbale) di annullarla o rettificarne il contenuto con motivato provvedimento. La sospensione parziale per ragioni di pubblico interesse è invece di competenza esclusiva del responsabile del procedimento, le cui decisioni devono pertanto essere attuate dal direttore dei lavori.

# **Capitolo 11.**

## **RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE**

*11.1- Il recesso dell'amministrazione dal contratto. 11.2- La risoluzione per colpa dell'appaltatore: 11.2.1- la risoluzione per grave inadempimento. 11.2.2- la risoluzione per ritardi. 11.2.3- la risoluzione a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione o di sentenze penali. 11.3- Adempimenti conseguenti alla risoluzione del contratto. 11.4- Compiti del responsabile del procedimento.*

### ***11.1 IL RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE DAL CONTRATTO.***

L'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, con l'unico obbligo di corrispondere all'appaltatore il corrispettivo dei lavori eseguiti, il valore dei materiali utili esistenti in cantiere e il 10% dell'importo derivante dalla differenza tra l'80% dell'importo netto dell'appalto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti (art. 122 reg.). La finalità della norma consiste nell'esigenza di consentire all'amministrazione una nuova o diversa valutazione circa la convenienza o l'opportunità di eseguire l'opera, e conseguentemente, nel caso di esito negativo di tale valutazione, dare luogo allo scioglimento del contratto con l'esercizio della facoltà di recesso.

I fatti alla base della decisione di recedere dal contratto possono essere i più vari e consistere non soltanto in fatti sopravvenuti (es., fatti che non rendono più utile o economica l'opera), ma anche in una diversa valutazione di una situazione precedentemente apprezzata come positiva ai fini della realizzazione dei lavori.

La facoltà è esercitabile secondo il libero apprezzamento dell'amministrazione e perciò questa non è tenuta a rendere edotto l'appaltatore dei motivi che l'hanno indotta a recedere dal contratto.

Il recesso produce i suoi effetti non appena portato a conoscenza dell'appaltatore.

L'indennizzo dovuto all'appaltatore da parte dell'amministrazione per effetto del recesso viene legislativamente predeterminato e commisurato al 10% dell'importo risultante dalla differenza tra l'80% dell'importo netto dell'appalto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti (art. 122, co. 2, reg.); tale forfetazione legislativa risponde all'esigenza di rendere immediatamente consapevole l'amministrazione degli oneri cui essa va incontro a seguito del recesso.

Il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque tempo, e perciò a partire dalla stipula del contratto e fino alla ultimazione dei lavori ovvero fino allo scioglimento del contratto per altra causa. L'amministrazione può perciò recedere dal contratto anche quando l'appaltatore abbia perfezionato la diffida ad adempiere preordinata alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'amministrazione stessa in base all'art.



1454 cod. civ.; in questa ipotesi, il recesso prevale sulla risoluzione perché perfezionato antecedentemente ad essa, ma l'appaltatore può richiedere il risarcimento dei danni in misura superiore al 10% dovutogli per legge, considerato che il recesso non può evidentemente costituire l'espedito per limitare le obbligazioni risarcitorie dipendenti da inadempimenti del committente.

Il recesso deve essere pronunciato dall'organo deliberante dell'amministrazione o comunque dall'organo competente secondo l'ordinamento interno della stessa.

L'amministrazione deve dare preavviso all'appaltatore che intende procedere all'esercizio del diritto di recesso almeno venti giorni prima di questo (art. 122, co. 3, reg.). Si tratta di adempimento la cui mancata attuazione non inficia la legittimità del recesso, poiché non è volto a tutelare interessi dell'appaltatore, ma è semplicemente preordinato a consentirgli nel lasso di tempo assegnato di attuare le operazioni di sua competenza perché l'amministrazione possa prendere in consegna la parte di opera realizzata ed effettuarne il collaudo.

Il mancato preavviso ha perciò l'unico effetto di dilazionare la presa in consegna dell'opera da parte dell'amministrazione.

Allorché sia stata presa in consegna l'opera, l'amministrazione deve procedere al pagamento all'appaltatore dei lavori da lui eseguiti; si tratta dei lavori eseguiti fino alla comunicazione del preavviso di recesso o, qualora non sia stato effettuato il preavviso, fino alla comunicazione del recesso, sicché, se l'appaltatore dopo il preavviso o dopo la comunicazione del recesso abbia proseguito nell'esecuzione, per la quota parte dei lavori realizzati dopo questo momento non ha diritto ad alcun corrispettivo.

La comunicazione del recesso equivale di fatto al certificato di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che il conto finale deve essere redatto dal direttore dei lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale ed il collaudo deve essere perfezionato con l'emissione del relativo certificato entro sei mesi dall'avvenuto recesso.

Ad avvenuto recesso, il direttore dei lavori deve redigere lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino a quel momento e successivamente il responsabile del procedimento deve emettere tempestivamente il relativo certificato di pagamento, dovendosi ritenere applicabile la disciplina degli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 29, co. 1, CGA, i cui termini decorrono dalla data di comunicazione del recesso poiché è questo il momento nel quale sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti.

L'amministrazione, oltre al pagamento dell'indennizzo e dei lavori eseguiti, ha l'obbligo di pagare all'appaltatore il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, di cui così acquisisce la proprietà; si noti che si tratta di obbligo dell'amministrazione e non anche di diritto, e perciò, qualora l'appaltatore abbia interesse a mantenere la proprietà dei materiali, ha diritto di asportarli dal cantiere e l'amministrazione non può imporre la sua volontà di acquistarli pagandone il valore.

Qualora l'appaltatore non eserciti il diritto di mantenere la proprietà dei materiali, sorge l'obbligo per l'amministrazione di acquistarli purché ricorrano tre condizioni: a)

che si tratti di materiali già introdotti all'interno del cantiere; b) che si tratti di materiali già accettati dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 15, co. 1, CGA; c) che si tratti di "materiali utili" e cioè di materiali che al momento del recesso non siano deteriorati, abbiano mantenuto tutte le caratteristiche di qualità e siano perciò oggettivamente utilizzabili.

Ricorrendo queste tre condizioni, l'amministrazione ha l'obbligo di acquistare i materiali secondo il loro valore di mercato.

L'amministrazione infine ha facoltà (e non obbligo, come per i materiali) di acquisire la proprietà delle opere provvisorie ed impianti di cantiere (baracche, alloggiamenti, illuminazione, ecc.), facoltà cui l'appaltatore non può opporsi. In tal caso gli è dovuto un compenso costituito dall'importo più basso tra quello corrispondente al costo di costruzione e quello corrispondente al valore di mercato delle opere e degli impianti al momento del recesso.

Il compenso non viene però corrisposto per intero, ma esclusivamente nella percentuale corrispondente alle opere e agli impianti non ammortizzati. Infatti, gli impianti di cantiere e le opere provvisorie sono compensati nell'ambito del corrispettivo contrattuale dei lavori. Ne consegue che se, per es., il recesso avviene quando l'opera è stata realizzata al 50% il corrispettivo per opere provvisorie ed impianti è stato già percepito dall'appaltatore nella misura del 50% con il pagamento dei lavori eseguiti, sicché il residuo valore che gli compete non può che essere l'ulteriore 50% non ammortizzato.

L'appaltatore è tenuto a rimuovere i materiali e gli impianti non acquistati dall'amministrazione nel termine assegnatogli, che ovviamente deve essere congruo (art. 122, co. 6, reg.); ove l'appaltatore non effettui lo sgombero nel termine assegnatogli, l'amministrazione vi provvede d'ufficio facendolo eseguire ad altra impresa o a propri operai e ponendo la relativa spesa a carico dell'appaltatore.

## ***11.2 LA RISOLUZIONE PER COLPA DELL'APPALTATORE.***

### **11.2.1 La risoluzione per grave inadempimento.**

Allorché l'appaltatore nel corso dei lavori commette gravi inadempimenti, l'amministrazione può avvalersi della particolare forma di risoluzione prevista dall'art. 119, co. 1, 2 e 3, reg.

Condizione per l'attuazione di questa forma di risoluzione è l'accertamento, da parte del direttore dei lavori, di gravi inadempimenti dell'appaltatore, tali da compromettere la corretta esecuzione dell'opera.

Non sono, perciò, validi presupposti per la risoluzione inadempimenti non direttamente connessi alla regolare esecuzione dei lavori, quali, per es., il mancato pagamento degli stipendi agli operai o il mancato versamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, possono sussistere inadempimenti che, pur non rilevando direttamente sulla

corretta esecuzione dell'opera, sono di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto (es. il reiterato mancato versamento dei contributi previdenziali al punto che la ritenuta a garanzia dello 0,50% su ogni acconto risulti del tutto insufficiente a coprirli). In questi casi, pur non incidendo l'inadempimento direttamente sulla corretta esecuzione dell'opera, è da ritenere che l'amministrazione possa avvalersi del comune rimedio della risoluzione di diritto previa diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ.

In base all'art. 119 reg., il direttore dei lavori, una volta accertato l'inadempimento grave che possa compromettere la regolare esecuzione dell'opera, deve redigere ed inviare al responsabile del procedimento una relazione analitica - corredata dei documenti necessari - contenente l'indicazione degli inadempimenti rilevati e la loro incidenza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il responsabile del procedimento deve valutare la fondatezza dei rilievi formulati dal direttore dei lavori. Se non li condivide o non li ritiene tali da integrare gli estremi del grave inadempimento che possa giustificare la risoluzione, ha facoltà di non dare luogo alla prosecuzione del procedimento finalizzato alla risoluzione. Se invece il responsabile del procedimento condivide i rilievi contenuti nella relazione del direttore dei lavori, lo autorizza a contestarli per iscritto all'appaltatore, con assegnazione a questo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni.

Dopo aver acquisito le giustificazioni dell'appaltatore, il responsabile del procedimento ha il quadro completo della situazione (da una parte, la relazione del direttore dei lavori e, dall'altra, le controdeduzioni dell'appaltatore) per potere formulare all'organo deliberante dell'amministrazione le proposte definitive in ordine alla questione. Se ritiene fondate le controdeduzioni dell'appaltatore, egli ha facoltà di proporre di non dare luogo alla risoluzione; al contrario, se le ritiene infondate, propone la risoluzione.

L'organo decisionale dell'amministrazione, nell'assumere le sue decisioni definitive in ordine alla risoluzione del contratto, dispone perciò di tre atti (la relazione del direttore dei lavori, le controdeduzioni dell'appaltatore e la proposta del responsabile del procedimento), il cui contenuto può apprezzare liberamente (nel senso di disporre o meno la risoluzione del contratto), salvo l'obbligo di motivare la scelta operata.

Se alle contestazioni mossegli l'appaltatore omette di rispondere nel termine assegnatogli, il responsabile del procedimento, secondo l'art. 119, co. 3, reg., deve necessariamente proporre la risoluzione del contratto all'amministrazione.

È da ritenere che il termine assegnato all'appaltatore non abbia natura perentoria e che perciò tanto il responsabile del procedimento quanto l'organo deliberante dell'amministrazione possano prendere in considerazione, e perciò valutare, le controdeduzioni dell'appaltatore tardive, purché naturalmente siano ricevute prima della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza (proposta e decisione).

### **11.2.2 La risoluzione per ritardi.**

Quando l'appaltatore per sua negligenza ritarda nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli contesta i ritardi intimandogli un

termine non inferiore a dieci giorni per compiere i lavori in ritardo ed impartendogli le prescrizioni necessarie (art. 119, co. 4, reg.).

Circa il momento di avvio del procedimento, va ricordato che, in base all'art. 117, co. 4, secondo periodo, reg., qualora il ritardo accumulato nel corso dei lavori sia tale da determinare un presumibile ritardo nell'ultimazione dell'opera che comporti l'applicazione della penale in misura eccedente il 10% dell'importo del contratto, il direttore dei lavori ha l'obbligo automatico di promuovere l'avvio del procedimento con l'intimazione all'appaltatore di cui all'art. 119, co. 4, reg.

Nei casi in cui invece i ritardi siano di minore entità, si può ritenere che rientra nell'apprezzamento degli organi dell'amministrazione valutare se sia più conveniente per il pubblico interesse attivare la procedura di risoluzione del contratto ovvero, nonostante i ritardi, non darvi luogo e consentire l'ultimazione tardiva dei lavori con conseguente applicazione delle penali. Tale apprezzamento deve tener conto delle conseguenze della risoluzione sui tempi dell'ultimazione dell'opera, sicché quando venga stimato che con la risoluzione del contratto e con un nuovo appalto (tenuto conto dei tempi per l'espletamento della gara) non si riduca il tempo di compimento dell'opera, risulta più aderente all'interesse pubblico non dar luogo alla risoluzione del contratto e consentire il completamento dell'opera da parte dell'appaltatore originario con l'applicazione delle penali per la ritardata ultimazione.

Come si è detto, nei casi in cui il direttore dei lavori avvii il procedimento, deve intimare per iscritto all'appaltatore di eseguire i lavori in ritardo entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni.

Una volta scaduto il termine assegnato con l'intimazione, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore (o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni), quali effetti abbia sortito l'intimazione stessa, compilando apposito verbale che deve essere trasmesso al responsabile del procedimento il quale assume la decisione se proporre o meno all'organo deliberante dell'amministrazione la risoluzione del contratto (art. 119, co. 5 e 6, reg.).

Il responsabile del procedimento può decidere di non proporre la risoluzione del contratto non soltanto quando il ritardo è stato integralmente recuperato, ma anche quando è stato parzialmente recuperato e l'appaltatore ha dato prova concreta di poter ulteriormente accelerare l'esecuzione dei lavori. Infatti l'art. 119 reg., col prevedere al co. 5 che il verbale accerti "gli effetti dell'intimazione impartita", intende fare riferimento all'inadempimento nella sua gravità originaria, e perciò i presupposti della risoluzione vengono meno quando, a seguito dell'intimazione, il ritardo, anche se non integralmente recuperato, è stato sensibilmente ridotto.

### **11.2.3 La risoluzione a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione o di sentenze penali.**

Il provvedimento di risoluzione del contratto può essere attuato nei casi in cui all'appaltatore sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di preven-

zione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quello di residenza, obbligo di soggiorno nel comune di residenza), oppure nei suoi confronti sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori (artt. 118 reg.).

Allorché si verificano i presupposti di cui sopra (misura di prevenzione definitiva o sentenza passata in giudicato) il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di proporre la risoluzione del contratto all'organo deliberante tenendo conto delle sue "conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento"; ciò vuol dire che egli, nel decidere se proporre o meno la risoluzione, deve valutare l'entità delle conseguenze pregiudizievoli del provvedimento di risoluzione sulla qualità ed i tempi di esecuzione dei lavori.

In altri termini, il responsabile del procedimento, qualora valuta che la risoluzione del contratto comporti pregiudizi per la collettività in termini di ritardata entrata in esercizio dell'opera o di possibili altri pregiudizi alla stessa (per la discontinuità connessa all'interruzione, al fermo e al successivo riappalto), deve ritenere prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto con l'appaltatore originario anche se siano venuti meno nello stesso i requisiti di moralità a seguito dei provvedimenti contro di lui emanati.

### ***11.3 ADEMPIMENTI CONSEQUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.***

In base all'art. 121 reg., gli adempimenti da attuare a seguito del provvedimento di risoluzione del contratto sono:

- a) la redazione dello stato di consistenza, che deve avvenire *immediatamente* dopo la comunicazione all'appaltatore del provvedimento di risoluzione;
- b) l'avvio *immediato* delle procedure per il completamento dei lavori;
- c) la liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, da effettuare subito dopo il riappalto dei lavori;
- d) il collaudo, che deve aver luogo dopo l'ultimazione dell'intera opera e riguardare anche la parte di opere eseguita dal primo appaltatore.

Il completamento dei lavori può essere attuato in tre modi: o con le usuali procedure di gara (pubblico incanto, licitazione privata) o con la trattativa privata (quando ne ricorrano i presupposti) oppure, infine, con l'esecuzione in economia (artt. 88 e 142 ss. reg.).

Il riappalto mediante i sistemi di gara formali, e cioè il pubblico incanto e la licitazione privata, costituisce la regola perché non subordinato, a differenza degli altri due, ad alcuna condizione.

L'affidamento mediante trattativa privata costituisce modalità di carattere eccezionale, poiché può essere attuata soltanto allorché ricorrano rigorosamente le condizioni stabilite dall'art. 24 della legge.

L'affidamento in economia, infine, è subordinata all'unico presupposto che vi sia l'urgenza di completare i lavori (art. 88, co. 1, lett. f, reg.).

L'autorizzazione al completamento dei lavori mediante affidamento in economia è di competenza del responsabile del procedimento (art. 145, co. 1, reg.), il quale, nell'assumere questa decisione, può optare per l'esecuzione in economia per amministrazione diretta o mediante cottimo.

L'amministrazione diretta è subordinata all'ulteriore condizione che i lavori da eseguire non eccedano l'importo di 50.000 euro (art. 143, co. 3, reg.); quando vi si dà luogo non v'è un appaltatore che esegue, ma è l'amministrazione che realizza direttamente attraverso personale alle sue dipendenze, noleggio diretto di mezzi d'opera ed acquisto diretto dei materiali (art. 143, co. 1 e 2, reg.).

Quando, invece, il responsabile del procedimento opta per l'esecuzione in economia mediante cottimo, questa modalità è subordinata alla condizione che l'importo dei lavori residui da realizzare non superi i 200.000 euro (art. 144, co. 1, reg. e art. 24, co. 6, della legge). In tal caso il responsabile del procedimento indice una trattativa privata ai sensi dell'art. 78 reg., invitando contemporaneamente per iscritto almeno cinque imprese di cui abbia verificato l'idoneità economica e tecnica (art. 144, co. 1 e 2, reg.). Successivamente all'esperimento di questa gara informale, l'amministrazione negozia con il miglior offerente ulteriori miglioramenti alla sua offerta.

La fase della liquidazione finale di cui al precedente punto c (art. 121, co. 2, reg.) può avere luogo soltanto dopo il riappalto dei lavori, in quanto è in tale sede che è possibile quantificare e perciò porre a carico dell'appaltatore inadempiente l'eventuale maggior onere costituito dal più elevato importo della parte di lavori riappaltati nonché dalle spese per la procedura di gara. A questi due oneri (maggior costo dei lavori e spese) va aggiunto l'ulteriore eventuale danno per l'amministrazione, quale, ad es., il mancato introito di canoni. Se tali oneri risultano superiori al saldo dovuto all'appaltatore estromesso, l'amministrazione trattiene tale saldo e si rivale per la differenza sulla cauzione, che per la residua parte deve restare vincolata fino al collaudo provvisorio a garanzia della corretta esecuzione della quota parte di lavori eseguiti dall'appaltatore estromesso.

#### ***11.4 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

Sia per quanto riguarda il recesso, sia per quanto riguarda la risoluzione del contratto, la competenza a decidere su essi appartiene all'organo deliberante dell'ente committeente, ma la competenza a proporre l'approvazione, valutando la ricorrenza dei presupposti, appartiene al responsabile del procedimento in forza dell'art. 8, lettera g), reg. che, pur parlando di "risoluzione del contratto", non può non ricomprendere in questa nozione tutti i casi di scioglimento del contratto e quindi anche il recesso.

Nel caso di recesso, dunque, incombe sul responsabile del procedimento il delicato compito di valutare se sia più conforme al pubblico interesse interrompere l'esecuzione del contratto, pagando all'appaltatore i conseguenti indennizzi, o portare a compimento l'opera.

Si tratta, in verità, di ipotesi di carattere eccezionale, ma allorché ricorra (per es., perché si ritiene che l'opera non sia più utile o economica, ovvero perché siano sorti inconvenienti riconducibili all'amministrazione di rilievo tale da comportare l'interruzione dei lavori per un tempo assai lungo e comunque non definibile) il responsabile del procedimento deve procedere ad una rigorosa analisi di raffronto tra i costi conseguenti al recesso e gli effetti negativi dell'opera onde dimostrare che i secondi prevalgono sui primi e che perciò il completamento e la prosecuzione dei lavori sono contrari all'interesse collettivo.

Nella risoluzione per inadempimento dell'appaltatore il responsabile del procedimento ha i seguenti specifici compiti:

- 1) deve valutare, in base alla relazione del direttore dei lavori ed a tutte le circostanze del caso a lui note o su cui abbia svolto gli accertamenti necessari, se l'inadempimento dell'appaltatore abbia i seguenti due requisiti:
  - sia grave; il che, naturalmente, postula un giudizio che tenga conto dell'entità dei lavori e dell'incidenza economica su essi dell'inadempimento attuato;
  - sia di natura ed entità tali da compromettere la buona riuscita dei lavori; il che, naturalmente, postula che non si tratti di modesti difetti facilmente riparabili a seguito di ordine di demolizione e rifacimento, ma di difetti tali da rendere l'opera, se non eliminati, affetta da vizi che ne pregiudicano il valore o la funzionalità;
- 2) ove accerti la sussistenza dei presupposti di cui sopra, condividendo pertanto la relazione del direttore dei lavori, dà disposizione a quest'ultimo di contestare all'appaltatore gli addebiti stabilendo il termine non inferiore a 15 giorni entro cui l'appaltatore stesso deve fornire le proprie osservazioni e giustificazioni;
- 3) una volta ricevute tali osservazioni e giustificazioni (controdeduzioni), deve procedere all'esame analitico e motivato della loro fondatezza e, qualora non la riscontri, propone all'organo deliberante dell'amministrazione di assumere il provvedimento di risoluzione del contratto.

Nella risoluzione per gravi ritardi dell'appaltatore, il responsabile del procedimento è costantemente informato dal direttore dei lavori sullo sviluppo cronologico degli stessi, ai sensi dell'art. 117, co. 4, reg.



Sulla base di tali informazioni, egli ha i seguenti specifici compiti:

- 1) deve avviare il procedimento di cui all'art. 119, co. 4, reg. quando il ritardo è tale da comportare l'applicazione della penale per ritardata ultimazione in misura superiore al 10%; in tal caso deve dare disposizioni al direttore dei lavori di assegnare un termine all'appaltatore per il recupero del ritardo;
- 2) può discrezionalmente avviare o meno il procedimento di cui all'art. 119, comma 4, reg. quando il ritardo è inferiore rispetto all'ipotesi di cui al punto 1);
- 3) in tutti i casi in cui abbia dato avvio al procedimento, deve valutare se l'appaltatore abbia recuperato, quanto meno in parte, il ritardo o dato prove di poterlo recuperare, decidendo in caso affermativo di non dar luogo alla risoluzione del contratto;
- 4) nei casi in cui debba assumere la decisione se proporre o meno la risoluzione, si ritiene debba porre a fondamento della proposta un raffronto tra il danno al pubblico interesse derivante da una ultimazione tardiva da parte dell'appaltatore e quello derivante dalla risoluzione del contratto e riappalto dei lavori, esprimendosi in senso favorevole alla risoluzione qualora a seguito di tale simulazione il primo risulti prevalente sul secondo.

Nella risoluzione per misure di prevenzione o sentenze penali a carico dell'appaltatore il responsabile del procedimento deve valutare se, tenuto conto dello stadio in cui sono giunti i lavori e dei ritardi che deriverebbero dalla risoluzione e dalle procedure per il riappalto dei lavori sia più opportuno, per il perseguimento del pubblico interesse, mantenere il rapporto con l'appaltatore consentendogli l'ultimazione dei lavori ovvero risolvere *tout court* il contratto (art. 118 reg.).

In tutti i casi di risoluzione del contratto, sono compiti specifici del responsabile del procedimento (art. 121 reg.):

- 1) comunicare all'appaltatore il provvedimento di risoluzione, con preavviso che in data successiva a 20 giorni dalla stessa si farà luogo, da parte del direttore dei lavori, alla redazione dello stato di consistenza degli stessi;
- 2) proporre all'organo deliberante le procedure per il riappalto dei lavori (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata);
- 3) in alternativa a quanto detto al punto 2), autorizzare egli stesso l'affidamento dei lavori di completamento con il sistema in economia di cui agli artt. 143 e 144 reg., ai sensi dell'art. 88, co. 1, lett. f), reg., quando vi è l'urgenza di tale completamento e vi siano somme già stanziare a tal fine nell'ambito del quadro economico del progetto.

## **Capitolo 12.**

# **LE RISERVE DELL'APPALTATORE**

*12.1- Disciplina generale delle riserve. Le decadenze a carico dell'appaltatore. 12.2- Il contenuto necessario delle domande dell'appaltatore. 12.3- Formulazione di riserve sul conto finale, sul certificato di ultimazione e sul certificato di collaudo. 12.4- La risoluzione delle riserve mediante accordo bonario sia in corso d'opera, sia al termine dei lavori. Termini per impugnare. 12.5- Dissensi tecnici in corso d'opera tra direttore dei lavori ed appaltatore. 12.6- Compiti del responsabile del procedimento. 12.6.1- Decisione sulle riserve in corso d'opera. 12.6.2- Decisione sulle riserve a seguito del collaudo.*

### ***12.1 DISCIPLINA GENERALE DELLE RISERVE. LE DECADENZE A CARICO DELL'APPALTATORE.***

Le controversie tra appaltatore e amministrazione traggono essenzialmente origine dalle c.d. riserve dell'appaltatore e cioè, secondo la terminologia del settore, dalle domande di maggiori compensi che l'appaltatore, se non vuole decadere dal relativo diritto (e pertanto dalla possibilità di far valere in qualsiasi tempo e modo la sua pretesa), è tenuto a formulare nel corso dell'appalto.

Va precisato che la definizione di "riserva" nel senso ora detto è impropria; le richieste dell'appaltatore sono infatti domande. Si parla propriamente di riserva nei casi in cui, all'atto della firma del registro di contabilità o di altro documento, l'appaltatore non sia in grado di esplicitare contestualmente le sue domande; in tal caso egli firma con l'apposizione, accanto alla sottoscrizione, della dizione "con riserva", che ha un duplice effetto: in primo luogo, escludere che la sottoscrizione abbia il suo significato tipico, che è quello dell'accettazione; in secondo luogo, consentirgli di esplicitare la sua domanda nei 15 giorni successivi, così impedendo la decadenza che altrimenti conseguirebbe alla mancata formulazione della stessa.

Nel gergo e nella stessa legislazione dei lavori pubblici i due termini "riserva" e "domanda" vengono usati indifferentemente, costituendo generalmente il termine "riserva" sinonimo di domanda.

In linea generale, le pretese dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione sono di tre tipi:

- a) pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori; ciò accade quando l'appaltatore ritenga che siano state contabilizzate quantità di lavori inferiori a quelle realmente eseguite; ovvero quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi di elenco inferiori a quelli dovuti (es., l'applicazione ad uno scavo in roccia del prezzo, più basso, stabilito per lo scavo in terra);

- b) pretese connesse a fatti di forza maggiore che rendono più onerosa la prestazione dell'appaltatore rispetto a quella contrattualmente prevista (es., l'equo compenso per un imprevisto geologico ai sensi dell'art. 1664, co. 2, cod. civ.);
- c) pretese di natura risarcitoria, in quanto traggono origine da comportamenti illeciti dell'amministrazione (es., una sospensione dei lavori illegittima perché conseguente a negligenze dell'ente appaltante).

L'attività che l'appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal suo diritto consiste in una fattispecie risultante da più atti, e cioè:

- a) iscrizione della domanda (ovvero sottoscrizione con riserva ed esplicazione nei 15 giorni successivi) sul "*primo atto dell'appalto idoneo a riceverla*" (es. un verbale di sospensione dei lavori, il libretto delle misure, il verbale di consegna, ecc.) coevo o immediatamente successivo al fatto da cui essa trae origine (art. 31, co. 2, CGA);
- b) iscrizione della stessa domanda (ovvero anche in tal caso sottoscrizione con riserva e successiva esplicazione) sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva al fatto (artt. 164 e 165 reg.; art. 31, co. 2, CGA); e poiché il registro viene sottoposto all'appaltatore in occasione dell'emissione di ogni stato di avanzamento lavori, si può affermare che l'onere in argomento va assolto in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
- c) conferma della domanda sul conto finale dei lavori (art. 174, co. 2 e 3, reg.; art. 31, co. 2, CGA).

Dei tre adempimenti ora detti il secondo ed il terzo sono necessari, mentre il primo è soltanto eventuale. Infatti, può accadere (e spesso accade) che tra il verificarsi del fatto pregiudizievole per l'appaltatore e la sottoscrizione del registro di contabilità immediatamente successiva a quel fatto non abbia luogo nessun altro atto dell'appalto che possa costituire idonea sede della domanda. In questo caso, l'appaltatore evita la decadenza con la formulazione della domanda sul registro di contabilità e con la conferma della stessa sul conto finale.

Le ipotesi in cui si verifica la decadenza sono sei, e cioè:

- 1) la sottoscrizione senza domanda e senza riserva. In tal caso, in luogo di decadenza avvenuta, deve più correttamente parlarsi di avvenuta accettazione dei dati contabili;
- 2) la mancata sottoscrizione;
- 3) la sottoscrizione con riserva cui non fa seguito, nel termine di 15 giorni, l'esplicazione della stessa, e cioè la formulazione della domanda;
- 4) la formulazione tardiva della domanda, e cioè non in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto;

5) la domanda inefficace, in quanto priva dei requisiti prescritti, e cioè dell'indicazione delle ragioni che ne stanno alla base (*causa petendi*) e/o del *petitum*;

6) la mancata conferma nel conto finale.

Le ipotesi in cui la decadenza viene evitata sono invece due, e cioè:

1) la tempestiva sottoscrizione e contestuale formulazione della domanda completa di *causa petendi* e *petitum* e successiva conferma nel conto finale;

2) la tempestiva sottoscrizione con riserva, esplicazione nei successivi 15 giorni completa di *causa petendi* e *petitum* e conferma nel conto finale.

La riserva è un atto con sede vincolata. Essa deve essere formulata negli atti prima detti e non può essere sostituita da equipollenti, quali l'invio di una lettera o di una diffida o il riconoscimento, da parte della direzione lavori, delle ragioni dell'appaltatore. Peraltro, la possibilità di formulare la riserva in una sede o in un modo diverso (ma pur sempre idoneo a rendere tempestivamente edotta l'amministrazione) deve ammettersi nei casi in cui il registro di contabilità o gli altri atti non siano nella disponibilità dell'appaltatore per causa a lui non imputabile, ovvero quando il registro di contabilità non esista o sia irregolarmente tenuto.

Va posto in tutta evidenza che, secondo la giurisprudenza, l'onere di iscrizione della riserva è onere di carattere generale, concerne cioè qualsiasi richiesta, da parte dell'appaltatore, di ulteriori somme rispetto al corrispettivo contrattuale. La stessa giurisprudenza, peraltro, esclude dall'onere della formulazione della riserva le seguenti tre categorie di domande:

- a) le pretese dell'appaltatore che traggono origine da situazioni incidenti sulla stessa vita del contratto, come ad es., la risoluzione per inadempimento dell'amministrazione, l'azione di annullamento per vizi della volontà, o il diritto ai compensi previsti dall'art. 122 reg. nel caso di recesso dell'amministrazione dal contratto;
- b) le pretese che traggono origine da fatti illeciti dell'amministrazione aventi con l'esecuzione dell'opera soltanto un rapporto occasionale e che sono perciò, per la stessa, fonte di responsabilità extracontrattuale;
- c) le pretese che traggono origine da fatti del tutto estranei alla finalità del registro di contabilità di documentazione dell'iter esecutivo dell'opera, come, per es., il diritto agli interessi e, per i debiti di valore (aventi, cioè, carattere risarcitorio) la rivalutazione monetaria.

In particolare, relativamente agli interessi legali e moratori conseguenti ai ritardi nei pagamenti degli stati di avanzamento di cui all'art. 30 CGA, l'art. 116, co. 4, reg. esclude espressamente la necessità dell'iscrizione della riserva, così confermando il principio (la cui portata, in pratica, è però assai limitata) che non esiste l'onere in argomento per i fatti del tutto estranei alle finalità del registro di contabilità (es., questioni attinenti al rimborso di imposte anticipate dall'amministrazione).

L'onere di iscrizione della riserva, infine, non sussiste relativamente ai lavori registrati in contabilità in partita provvisoria (un siffatto onere scatterà soltanto al momento in cui i lavori stessi saranno contabilizzati in via definitiva: art. 165, co. 6, reg.); inoltre l'onere stesso non sussiste relativamente agli ordini di servizio (art. 128, co. 1, reg.): in tal caso l'appaltatore può sottoscrivere l'ordine di servizio senza riserva, salvo l'onere di doverla formulare, a pena di decadenza, sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva all'ordine stesso.

## **12.2 IL CONTENUTO NECESSARIO DELLE DOMANDE DELL'APPALTATORE.**

Le domande dell'appaltatore, per evitare la decadenza, devono avere contenuto preciso e determinato sia in ordine alle ragioni su cui si fondano, sia in ordine alla quantificazione della pretesa.

Circa il primo dei due elementi (*causa petendi*), è da escludere che l'appaltatore debba giustificare il fondamento giuridico della sua pretesa; è perciò sufficiente che egli esponga i fatti che stanno a fondamento delle sue domande in modo da far comprendere all'amministrazione le ragioni sostanziali che le giustificano. Pertanto, una domanda contenente l'esposizione di tali elementi di fatto, ma che richiamasse erroneamente l'applicazione di alcune norme giuridiche anziché di altre, o che qualificasse la fattispecie con termini giuridici non corretti, non potrebbe essere ritenuta inammissibile avendo essa assolto alla sua finalità sostanziale di informazione in ordine al contenuto reale della pretesa.

Quanto al *petitum*, la domanda deve indicare con precisione il compenso che l'appaltatore richiede; va precisato che è sufficiente l'indicazione della cifra richiesta e non anche l'esposizione dei criteri e dei calcoli alla base della quantificazione.

In ordine al contenuto della conferma nel conto finale, va precisato che essa non necessariamente deve consistere in una ripetizione delle riserve ovvero in una loro nuova esposizione sintetica, essendo sufficiente una manifestazione di volontà anche generica (es., "si confermano le riserve n. 1, 2, 3...") che riveli inequivocabilmente l'intendimento dell'appaltatore di mantenerle in vita (art. 174, co. 2 e 3, reg.).

Invece, non è necessario che le riserve iscritte tempestivamente in occasione di uno stato di avanzamento siano poi ripetute in occasione delle sottoscrizioni del registro di contabilità relative agli stati di avanzamento successivi quando il *petitum* resta inalterato.

Se invece il *petitum* subisce incrementi (per es., a causa del prodursi di ulteriori oneri conseguenti ad un imprevisto geologico oppure perché sono nel frattempo aumentate le quantità eseguite), la riserva in occasione degli stati di avanzamento successivi è necessaria ad aggiornare il *petitum*, poiché in mancanza di essa l'importo che l'appaltatore può pretendere è quello formulato con la riserva precedente, verificandosi decadenza per i maggiori importi maturati successivamente.

### ***12.3 FORMULAZIONE DI RISERVE SUL CONTO FINALE, SUL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E SUL CERTIFICATO DI COLLAUDO.***

Vi sono casi in cui la formulazione delle riserve non ha luogo in corso d'opera sul registro di contabilità, bensì al termine dei lavori. Ciò si verifica quando l'appaltatore ritenga lesi i suoi diritti dalle risultanze di tre atti, e cioè il conto finale, il certificato di ultimazione ed il certificato di collaudo.

Il conto finale può in alcuni casi costituire sede idonea per la formulazione, per la prima volta, di riserve e perciò per la proposizione di riserve, quando la lesione del diritto dell'appaltatore avviene proprio ad opera del conto finale, il quale, per es., rispetto all'ultimo stato di avanzamento rettificati la contabilità in danno dell'appaltatore o comunque vi introduca riduzioni o detrazioni che l'appaltatore ritenga ingiustificate o illegittime. La riserva può, in tal caso, a pena di decadenza, essere formulata per la prima volta nel conto finale, costituendo questo, in base all'art. 30, co. 2, prima parte, CGA, il primo atto dell'appalto idoneo a riceverla; ovviamente, non v'è ripetizione della riserva sul registro di contabilità, venendo di regola il conto finale compilato successivamente alla chiusura del registro di contabilità.

Il certificato di ultimazione dei lavori può essere sede di riserve nuove, quando queste traggano origine dal certificato stesso, perché, per es., esso attesti un ritardo rispetto al termine contrattuale di esecuzione che l'appaltatore intende contestare. Poiché il certificato di ultimazione precede il conto finale, l'appaltatore deve confermare la riserva su quest'ultimo, secondo le regole generali.

In alcuni casi, infine, l'appaltatore può avanzare riserve per la prima volta sul certificato di collaudo (art. 203 reg.). Si tratta delle domande che traggono origine da asserite irregolarità delle operazioni condotte dal collaudatore ovvero dalla asserita non correttezza delle risultanze del collaudo (che, per es., abbia rilevato vizi od operato detrazioni che l'appaltatore intenda contestare) ovvero infine da ritardo nella emissione del certificato di collaudo che abbia prodotto maggiori oneri all'appaltatore, come, per es., quelli di protratta custodia e manutenzione dell'opera, maggior vincolo fideiussioni, ritardato pagamento del saldo, ecc.

L'appaltatore deve muovere le sue contestazioni sul certificato di collaudo a pena di decadenza con le forme e modalità stabilite dalle regole generali.

### ***12.4 LA RISOLUZIONE DELLE RISERVE MEDIANTE ACCORDO BONARIO SIA IN CORSO D'OPERA, SIA AL TERMINE DEI LAVORI. TERMINI PER IMPUGNARE.***

In base agli artt. 31 bis della legge e 149 reg. l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sulle riserve dell'appaltatore tutte le volte che l'ammontare di queste raggiunga un valore almeno pari al 10% del corrispettivo dei lavori.

Quando viene raggiunto questo valore, scatta per il direttore dei lavori l'obbligo di darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'attivazione del procedimento finalizzato alla conclusione di eventuale accordo bonario.

Va premesso che le disposizioni relative all'accordo bonario contenute nell'art. 31 *bis* della legge 109/94 sono state modificate, ed in maniera consistente, dalla legge 1.8.2002, n. 166 (legge collegata alla Finanziaria 2002, contenente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) entrata in vigore il 18.8.2002.

La vecchia normativa però (argomentando dalla disposizione di cui al comma 1 – *quarter* del novellato art. 31 *bis*) continua ad essere applicabile agli appalti aggiudicati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni; sicchè appare necessario riportare distintamente il contenuto delle due discipline, con l'avvertenza che nel trattare della prima (vecchia disciplina) il riferimento è ovviamente all'art. 31 *bis* non novellato dalla legge 166/2002.

#### **A - Il procedimento di accordo bonario applicabile agli appalti aggiudicati prima del 18.8.2002.**

Come detto, gli artt. 31 *bis* della legge e 149 reg. impongono all'amministrazione di pronunciarsi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sulle riserve dell'appaltatore tutte le volte che l'ammontare di queste raggiunga un valore non inferiore al 10% dell'importo dell'appalto.

Quando viene raggiunto questo valore, scatta per il direttore dei lavori l'obbligo di darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento e di trasmettergli nel più breve tempo possibile propria relazione riservata in merito alla fondatezza delle riserve.

Tale primo adempimento del direttore dei lavori ha rilevanza essenziale, poiché mette in moto il procedimento di pronuncia dell'amministrazione sulle riserve, per la conclusione del quale è stabilito il termine complessivo di 150 giorni decorrenti dall'apposizione sul registro di contabilità dell'ultima riserva che ha determinato il superamento di quel limite.

Il responsabile del procedimento non necessariamente è tenuto ad avviare il procedimento finalizzato all'eventuale conclusione dell'accordo bonario, in quanto deve preliminarmente valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve “*ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore*” (art. 149, co. 2, reg.).

Finalità della disposizione è quella di evitare che l'appaltatore strumentalmente iscriva riserve palesemente inammissibili od infondate al solo scopo di determinare il raggiungimento del limite del 10% e di provocare conseguentemente l'obbligo dell'amministrazione di attuare il procedimento.

Il responsabile del procedimento, perciò, deve procedere ad una preventiva valutazione di ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve; ciò sta a significare che, sotto il primo profilo - e cioè quello dell'ammissibilità - deve verificare se tutte le riserve siano state tempestivamente iscritte in contabilità, evitando così la decadenza; sotto il secondo aspetto, deve valutare nel merito se tutte o alcune di esse non siano manifestamente infondate.



Lo stesso responsabile del procedimento, qualora valuti che sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento, ha a disposizione il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data dell'ultima riserva che ha determinato il superamento del 10%, per dar luogo ad una serie di adempimenti, e precisamente:

- 1) acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori;
- 2) eventuale acquisizione della relazione riservata del collaudatore in corso d'opera nei casi in cui questo sia stato nominato (quando non sia previsto il collaudo in corso d'opera, e cioè nei casi diversi da quelli indicati dall'art. 187, co. 3, reg., l'avvio del procedimento di accordo bonario non determina l'obbligo di nominarlo, e pertanto in questi casi si prescinde dalla relazione del collaudatore);
- 3) audizione dell'appaltatore circa le condizioni ed i termini di un eventuale accordo;
- 4) formulazione all'organo deliberante dell'amministrazione di una proposta finalizzata alla chiusura del procedimento.

Entro 60 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento l'organo deliberante dell'amministrazione assume le sue decisioni definitive con provvedimento motivato.

L'amministrazione, così come può condividere *in toto* la proposta del responsabile del procedimento, può anche disattenderla *in toto* o in parte, e perciò, a fronte di una proposta di rigetto integrale, decidere per l'accoglimento parziale o integrale e viceversa; ciò che rileva è che il provvedimento deve essere congruamente motivato specie nelle parti in cui dissenta dalla proposta del responsabile del procedimento.

La decisione dell'amministrazione deve essere comunicata all'appaltatore, il quale, se vi aderisce, sottoscrive, unitamente al responsabile del procedimento o ad altro legale rappresentante dell'amministrazione, un "*verbale di accordo bonario*", e cioè un contratto col quale si pone definitivamente termine alla questione.

Il conseguente pagamento da parte dell'amministrazione deve avvenire nei successivi 60 giorni, e se viene effettuato in ritardo determina la maturazione di interessi legali a favore dell'appaltatore a partire dal 61° giorno (art. 149, co. 5, reg.).

Una volta assunta la decisione sulle riserve, sia essa sfociata o meno nell'accordo bonario, tali riserve non possono essere più considerate ai fini del raggiungimento di un ulteriore 10%; sicché un secondo accordo bonario può avere luogo soltanto quando l'aliquota del 10% venga raggiunta per effetto di riserve diverse da quelle esaminate in occasione del precedente procedimento di accordo bonario (art. 149, co. 7, reg.).

### **B - Il procedimento di accordo bonario applicabile agli appalti aggiudicati dopo il 18.8.2002.**

La legge 166/2002 ha introdotto nel precedente assetto normativo regolante il procedimento di accordo bonario una serie di consistenti innovazioni, modificando il co. 1 dell'art. 31 *bis* e introducendo *ex novo* i co. 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

La nuova disciplina è la seguente:

- 1) Le nuove disposizioni in tema di accordo bonario non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario (si deve ritenere, l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto) sia intervenuta prima della data di entrata in vigore della legge 166/2002, e cioè prima del 18.8.2002.

Questo significa che la nuova disciplina si applica soltanto a quei lavori la cui aggiudicazione (indipendentemente da quando il bando di gara sia stato pubblicato o la gara concretamente esperita) sia intervenuta dopo il 18.8.2002; sicchè per i lavori aggiudicati prima di tale data sopravvive e va applicata *in toto* la previgente disciplina (co. 1-*quater*).

- 2) Il responsabile del procedimento – una volta che l'ammontare delle riserve dell'impresa abbia superato il 10% dell'importo dei lavori ed una volta che si sia espresso positivamente sull'ammissibilità e sulla non manifesta infondatezza delle riserve *ex art.* 149, co. 2, reg. – promuove la costituzione (obbligatoria per gli appalti di importo superiore a 10 milioni di euro; facoltativa per quelli di importo inferiore) di una commissione composta di tre membri (uno di nomina del responsabile del procedimento, uno di nomina dell'appaltatore ed il terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo e su istanza di una delle parti, nominato dal presidente del Tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto) perché, nel termine di 90 giorni dall'apposizione della riserva che ha determinato una richiesta economica superiore al 10% dell'importo dei lavori, formuli – previa acquisizione della relazione del direttore dei lavori e, se già nominato, del collaudatore – proposta motivata di accordo bonario (co. 1 e 1-*bis*).

Per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro la costituzione della commissione, come detto, è facoltativa; in tal caso, se si opta per la costituzione della commissione, il responsabile del procedimento può essere componente di essa (co. 1-*quater*). In caso contrario (e cioè, se non si promuove la costituzione della commissione) spetta al responsabile del procedimento – come per il passato, ma osservando le nuove disposizioni – espletare le varie attività e formulare la proposta di accordo bonario.

- 3) Sulla proposta della commissione si pronunciano nei successivi 30 giorni sia l'appaltatore sia l'amministrazione committente (co. 1) Come si vede, diversamente dalla previgente normativa, la nuova disciplina mantiene fermo il termine di 90 giorni assegnato alla commissione e al responsabile del procedimento per formulare la proposta di accordo bonario, mentre riduce da 60 a 30 giorni il termine

assegnato all'appaltatore per aderire o meno alla proposta e all'amministrazione committente per assumere la sua decisione. In tal modo, il precedente termine complessivo di 150 giorni viene ridotto a 120 giorni.

- 4) Se il termine complessivo di 120 giorni assegnato per l'eventuale conclusione dell'accordo bonario trascorre inutilmente, l'appaltatore "*è in facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 32*" (co. 1), e cioè di dar corso all'arbitrato (ovviamente, qualora sussista clausola compromissoria; in caso contrario, di iniziare un giudizio ordinario).
- 5) La procedura di accordo bonario può essere reiterata nel corso dei lavori per una sola volta (co. 1).
- 6) La costituzione della commissione è in ogni caso promossa dal responsabile del procedimento (ed a prescindere dall'importo economico delle riserve ancora da definire) non appena lo stesso abbia ricevuto il certificato di collaudo provvisorio dei lavori; da tale data decorre il termine di 90 giorni perché la commissione esprima proposta motivata di accordo bonario (co. 1, ultima parte).
- 7) Per l'ipotesi che l'impresa non designi il membro della commissione di propria elezione nel termine di 30 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede ad acquisire la relazione del direttore dei lavori (e, se già nominato, del collaudatore) e a formulare direttamente all'amministrazione (sentito anche l'appaltatore) la proposta motivata di accordo bonario (co. 1 *bis*, ultima parte).
- 8) L'accordo bonario approvato dall'amministrazione (sia su proposta della commissione che del responsabile del procedimento) ed accettato dall'impresa ha carattere transattivo (co. 1 *ter*).
- 9) Amministrazione committente ed appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni per essi vincolanti, perfezionando in tal modo l'accordo bonario risolutivo delle riserve (co. 1 *ter*, ultima parte).

Avuto riguardo alla suesposta disciplina, si può dire che la competenza ad esprimere la proposta di accordo bonario viene ripartita dalla legge tra responsabile del procedimento e commissione nel seguente modo:

- a) al responsabile del procedimento spetta tale competenza nei seguenti tre casi:
  - 1) per gli appalti di lavori la cui aggiudicazione provvisoria sia avvenuta prima del 18.8.2002 (data di entrata in vigore della nuova disciplina). In tal caso, il procedimento da seguire è quello vigente prima dell'introduzione delle nuove disposizioni, con l'osservanza, quindi, delle modalità e dei termini in essa stabiliti per l'espletamento dei vari adempimenti facenti capo al responsabile del procedimento (90 gior-

- ni) e all'amministrazione committente per assumere la decisione (60 giorni);
- 2) per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, aggiudicati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, qualora si opti per la non costituzione della commissione. In tal caso, però, si osservano i termini di 90 giorni e di 30 giorni (rispettivamente assegnati al responsabile del procedimento per formulare la sua proposta e all'appaltatore e all'amministrazione, rispettivamente, per aderire o meno alla proposta e per decidere) stabiliti dalle nuove disposizioni; ciò in quanto la sopravvivenza del precedente regime è da ritenere limitata al solo caso prima esposto (lavori aggiudicati prima del 18.8.2002);
  - 3) nel caso in cui l'appaltatore non designi il membro della commissione di propria elezione nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento;
- b) la proposta di accordo bonario è invece di competenza della commissione negli altri casi, e segnatamente:
- 1) per gli appalti affidati successivamente al 18.8.2002 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) di importo superiore a 10 milioni di euro. Per tali appalti la costituzione della commissione è obbligatoria e si può prescindere da essa (con conseguente espletamento della procedura ad opera del responsabile del procedimento) solo nel caso in cui l'appaltatore non abbia nominato il membro della commissione di propria elezione nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta rivoltagli dal responsabile del procedimento;
  - 2) per gli appalti affidati successivamente al 18.8.2002 di importo inferiore a 10 milioni di euro qualora venga esercitata la facoltà di costituire la commissione (sottraendo pertanto tale competenza a quella naturale del responsabile del procedimento).

Come si vede, gli aspetti salienti della nuova disciplina dell'accordo bonario sono molteplici ed emergono con evidenza dalla sintesi svolta e dal raffronto con la precedente disciplina.

A conclusione, preme soltanto evidenziare alcuni punti.

Il primo è che l'attivazione del procedimento di accordo bonario deve comunque essere disposta dal responsabile del procedimento – qualunque sia l'importo delle riserve, e quindi senza dover esprimere alcun preventivo giudizio, *ex art. 149, co. 2, reg.*, circa la loro ammissibilità e non manifesta infondatezza – non appena egli abbia ricevuto dal collaudatore il certificato di collaudo delle opere o il certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori.

In tal modo, l'accordo bonario (*rectius*: il procedimento relativo) diviene il mezzo ordinario obbligatorio di decisione sulle riserve sia in corso di lavori (allorché superino il limite del 10%) sia ad ultimazione degli stessi.

Questa interpretazione è imposta, come detto, dal contenuto delle disposizioni di cui al penultimo e all'ultimo periodo del novellato co. 1 dell'art. 31 *bis*, le quali dispongono testualmente: “*La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definire, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previsto dall'art. 28. Nell'occasione, la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento*”.

Viene di conseguenza meno (e perciò è da ritenere implicitamente abrogato) il procedimento stabilito dal regolamento n. 554/99 (artt. 175, co. 2; 195, co. 2; 203 e 204) e dal nuovo Capitolato Generale (art. 32, co. 1) in ordine alla decisione sulle riserve al termine dei lavori, nel senso che i vari atti facenti parte di tale procedimento (controdeduzioni del direttore dei lavori, relazione riservata del responsabile del procedimento, relazione riservata al collaudatore, deliberazione dell'organo deliberante dell'ente committente) vengono in pratica sostituiti da un procedimento tipico di accordo bonario *ex art. 31 bis*, per cui le citate (vecchie) regole relative alle modalità di definizione delle riserve dell'appaltatore al termine dei lavori conserveranno validità limitatamente agli appalti esclusi dalle nuove regole sull'accordo bonario introdotte dalla legge 166 del 2002 (e cioè agli appalti aggiudicati prima del 18.8.2002).

Un secondo punto concerne la disposizione di cui al co. 1 *ter*, ultima parte, secondo cui “*le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve*”.

Quando le parti abbiano deciso di avvalersi di tale disposizione ed abbiano concordemente conferito detto potere alla commissione, l'esito della valutazione di quest'ultima ha valenza di vera e propria decisione, rispetto alla quale le parti – dato il suo dichiarato carattere vincolante – nulla possono eccepire e devono quindi ad ogni effetto ritenerla come propria; decisione che perfeziona l'accordo bonario sulle riserve e non necessita pertanto di ulteriori approvazioni ad opera delle parti, rendendo inutile la stipulazione del verbale di accordo bonario.

A conclusione del presente paragrafo, occorre trattare brevemente dei termini per la proposizione dell'azione giurisdizionale (ordinaria o arbitrale) da parte dell'appaltatore nei casi in cui l'accordo bonario non sia concluso.

Si è visto che, entro 120 giorni (e nella previgente disciplina entro 150 giorni) dall'apposizione dell'ultima riserva che ha determinato il raggiungimento, a titolo di *petitum*, del 10% dell'importo contrattuale, l'amministrazione deve comunicare all'appaltatore le sue determinazioni in ordine alle condizioni economiche alle quali è disposta a concludere l'accordo bonario. Sia nel caso che tale comunicazione venga data nei termini, sia in quello in cui venga data fuori dai termini, l'appaltatore che non intenda aderire all'accordo deve a pena di decadenza avviare l'azione giurisdizionale (notifica dell'atto

di citazione o della domanda di arbitrato) entro 60 giorni dalla comunicazione stessa (art. 33, co. 1, prima parte, CGA).

Può però accadere che l'amministrazione ometta di dare attuazione al procedimento di accordo bonario o comunque di dare comunicazione delle sue decisioni all'appaltatore. Quest'ultimo, in tal caso, ha facoltà (e non obbligo a pena di decadenza) di promuovere l'azione giurisdizionale dopo l'inutile scadenza del termine di 120 giorni (co. 1).

In sintesi:

- a) nel caso di comunicazione espressa, l'appaltatore deve, a pena di decadenza, promuovere l'azione;
- b) nel caso di omessa comunicazione (generalmente conseguente all'omessa attivazione del procedimento di accordo bonario), l'appaltatore può esperire o meno l'azione dopo la scadenza dei 120 giorni; se non la esperisce, il termine di decadenza di 60 giorni scatterà soltanto se e quando gli verrà data la comunicazione formale.

### ***12.5 DISSENSI TECNICI IN CORSO D'OPERA TRA DIRETTORE DEI LAVORI ED APPALTATORE.***

Non di rado sorgono dissensi tra direttore dei lavori ed appaltatore in ordine alle modalità tecniche di esecuzione dei lavori, nel senso che l'appaltatore non condivide le modalità imposte dal primo.

In tal caso deve essere investito della questione il responsabile del procedimento, il quale, dopo avere ascoltato le ragioni di ambedue in contraddittorio tra loro, assume la sua decisione, alla quale l'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi (art. 137, co. 1, reg.); l'appaltatore, in altri termini, deve proseguire nell'esecuzione dei lavori attuando le decisioni del responsabile del procedimento, ma può formulare riserva nel registro di contabilità o perché tali decisioni gli causano maggiori oneri (nel qual caso può chiederne il ristoro) o perché rischiano di compromettere la buona riuscita dell'opera (nel qual caso la riserva ha l'effetto di esonerarlo da responsabilità).

La decisione del responsabile del procedimento, dunque, ha carattere di decisione meramente ordinatoria, poiché esaurisce la sua efficacia nell'ambito del rapporto di appalto e non tocca né pregiudica il merito della controversia; ha cioè la finalità e l'effetto di consentire la prosecuzione dei lavori risolvendo in via incidentale i dissensi tecnici tra direttore dei lavori ed appaltatore sul *modus procedendi*, ma non comporta alcun accertamento di merito sulla controversia.

L'accertamento di merito ha luogo soltanto se l'appaltatore avverso la decisione del responsabile del procedimento iscrive tempestivamente riserva; il che vuol dire che la decisione sul *modus procedendi* è di esclusiva competenza del responsabile del procedimento e che l'appaltatore può contestarne solo gli effetti (e non l'attuazione) richiedendo all'amministrazione i maggiori ingiustificati oneri che per tale via gli derivano, ovvero declinando le sue responsabilità.

## ***12.6 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

I compiti che la legge e il regolamento assegnano al responsabile del procedimento relativamente alle riserve dell'appaltatore sono di estrema importanza in quanto le sue valutazioni in ordine all'ammissibilità e fondatezza delle riserve stesse costituiscono, unitamente al parere del direttore dei lavori e del collaudatore, l'elemento su cui l'organo deliberante dell'ente committente basa le sue decisioni di rigetto o di accoglimento delle pretese dell'appaltatore.

Fondamentalmente, in questa materia l'attività del responsabile del procedimento si svolge in due momenti del rapporto:

- a) quello concernente la fase relativa al procedimento di accordo bonario in corso d'opera;
- b) e quello relativo alla fase successiva all'ultimazione dei lavori, quando è chiamato ad attivare un ulteriore e definitivo procedimento di accordo bonario per le eventuali riserve che non abbiano già formato oggetto di un procedimento di accordo bonario in corso d'opera.

### **12.6.1 Decisione sulle riserve in corso d'opera.**

Per quanto concerne la definizione delle riserve in corso d'opera il compito del responsabile del procedimento è assai delicato in quanto deve dare luogo al procedimento di accordo bonario immediatamente dopo che le riserve dell'appaltatore abbiano raggiunto il 10% dell'importo del contratto.

In particolare, il responsabile del procedimento deve continuamente sorvegliare sull'entità delle riserve ed appena ha notizia – a seguito della comunicazione del direttore dei lavori – del raggiungimento della predetta aliquota deve:

- 1) valutare la loro ammissibilità e non manifesta infondatezza (art. 149, co. 2, reg.); valutare, cioè, che esse non abbiano carattere strumentale all'esclusivo fine di raggiungere la predetta aliquota del 10% necessaria ad attivare il procedimento di accordo bonario;
- 2) promuovere la costituzione della commissione nei casi in cui questa è obbligatoria (appalti di importo superiore ai 10.000.000 di euro) ovvero, pur essendo facoltativa (appalti di importo inferiore ai 10.000.000 di euro), l'amministrazione abbia deciso di costituirla; qualora invece si opti per la non costituzione della commissione, il procedimento di cui ai punti che seguono (e segnatamente la motivata proposta di accordo bonario) viene espletato direttamente dal responsabile del procedimento;
- 3) sollecitare direttore dei lavori e collaudatore in corso d'opera a fornire alla commissione le loro relazioni sulle riserve dell'appaltatore;
- 4) vigilare affinché la commissione entro 90 giorni dal raggiungimento



della predetta aliquota formuli motivata proposta di accordo bonario ed affinché sulla stessa si pronuncino nei successivi 30 giorni amministrazione ed appaltatore;

- 5) redigere, in caso di raggiunto accordo, il verbale di accordo bonario da far sottoscrivere ai rappresentanti dell'impresa e dell'amministrazione.

### **12.6.2 Decisione sulle riserve a seguito del collaudo.**

Come si è detto, per effetto della disposizione di cui all'ultima parte del co. 1 dell'art. 31 *bis* della legge (introdotto dalla legge n. 166/2002), è da ritenere implicitamente abrogato il procedimento di risoluzione delle riserve previsto dall'art. 204, co. 3, reg. (decisione dell'amministrazione entro 60 giorni dal certificato di collaudo) e sostituito dal procedimento di accordo bonario di cui prima si è detto relativamente alla decisione sulle riserve in corso d'opera.

Peraltro, rispetto a questo, riassunto nei cinque punti del sottoparagrafo che precede, vi sono alcune differenze:

- a) innanzitutto non ha luogo la preliminare valutazione di ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve, in quanto la definizione di queste (in senso positivo o negativo) deve essere comunque effettuata a prescindere dall'entità delle riserve dell'appaltatore;
- b) il termine di 90 giorni per la formulazione della proposta decorre dal ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- c) infine, in tal caso lo sviluppo del procedimento ha luogo non soltanto sulla base delle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore, ma anche della relazione riservata del responsabile del procedimento. Quest'ultimo, infatti, in base all'art. 175, co. 2, reg., all'atto del conto finale è tenuto a redigere relazione finale riservata sulle riserve dell'appaltatore. Ne consegue che la commissione di cui all'art. 31 *bis* della legge, nel formulare la sua proposta sulle riserve da decidere all'atto del collaudo, avrà a disposizione, oltre alle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore, anche quella, di preminente importanza, del responsabile del procedimento.

## **Capitolo 13.**

# **LE OPERAZIONI DI COLLAUDO**

*13.1- I profili generali del collaudo. 13.2- Il collaudo in corso d'opera. 13.3- La figura del collaudatore. 13.4- Le pubblicazioni degli avvisi ai creditori dell'appaltatore. 13.5- Atti preordinati all'inizio delle operazioni di collaudo. Tempestività delle operazioni di competenza del direttore lavori e del responsabile del procedimento. 13.6- Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo. 13.7- L'approvazione del collaudo. 13.8- Provvisorietà e definitività del collaudo. 13.9- Casi in cui è ammesso il certificato di regolare esecuzione. 13.10- La consegna anticipata dell'opera. 13.11- Compiti del responsabile del procedimento. 13.11.1- Compiti preliminari al collaudo. 13.11.2- Compiti connessi alle operazioni di collaudo. 13.11.3- Compiti successivi al collaudo.*

### **13.1 I PROFILI GENERALI DEL COLLAUDO.**

Il collaudo dell'opera consiste nel controllo, da parte di soggetto appositamente incaricato e dotato della necessaria competenza tecnica, dell'esatto adempimento, ad avvenuta ultimazione dei lavori, delle obbligazioni assunte dall'appaltatore con il contratto.

In base all'art. 187 reg. il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Inoltre, il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche stabilite dalle leggi di settore, e perciò, nel caso di opere di interesse artistico o storico di cui alla legge 1.6.1939, n. 1089, collaudatore, ai sensi dell'art. 52 r.d. 23.10.1925, n. 2537 (regolamento per la professione di ingegnere ed architetto), deve essere nominato un architetto.

Al collaudatore deve essere affidato anche il collaudo statico (arg. art. 187, co. 1, ultima parte, e art. 188, co. 6, reg.) tutte le volte che i lavori comprendono strutture.

Il collaudo, infine, comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore (art. 187, co. 2, reg.), nel senso che incombe al collaudatore di esprimere, in apposita relazione riservata, il proprio parere sulle domande dell'appaltatore (art. 195, co. 2, reg.).

Le operazioni di collaudo hanno importanza fondamentale in quanto sono finalizzate ad accertare la regolare e corretta esecuzione dei lavori ed il raggiungimento del connesso interesse pubblico. Esse perciò devono essere svolte da soggetto rimasto estraneo alla progettazione dell'opera, alla direzione dei lavori ed a qualsiasi attività di con-

trollo sugli stessi e quindi in posizione che l'assicuri l'imparzialità dei suoi giudizi (art. 188, co. 4, lett. c, reg.).

Il collaudo si articola in una serie di operazioni disciplinate dagli artt. 189 - 205 reg.

Tali operazioni si svolgono in due fasi: la prima attiene alla verifica dell'opera; la seconda, all'approvazione del collaudo.

La verifica dell'opera consiste in operazioni tecniche – quali saggi, prove ed esperimenti – volte ad accertare se l'opera è stata eseguita a regola d'arte e se è funzionale, nonché in misurazioni e riscontri finalizzati ad accertare la conformità dell'opera al progetto. Essa si articola in tre adempimenti: la visita di collaudo, di cui va redatto apposito verbale; la redazione della relazione di collaudo, contenente i commenti e le considerazioni del collaudatore in ordine alle risultanze delle operazioni effettuate con la visita, nonché l'indicazione del corrispettivo dell'appaltatore; la redazione del certificato di collaudo, che è il documento con il quale il collaudatore riassume le conclusioni contenute nella relazione e dichiara l'opera collaudabile determinando il credito liquido dell'appaltatore. La fase della verifica ha luogo "in contraddittorio" tra organi dell'amministrazione ed appaltatore. Infatti, quest'ultimo interviene alla visita, sottoscrive il verbale relativo e sottoscrive infine il certificato di collaudo.

Nella fase di approvazione del collaudo, l'organo deliberante dell'amministrazione prende atto del contenuto dei documenti redatti dal collaudatore e manifesta la sua volontà di dividerne o meno il contenuto, e perciò di accettare o meno l'opera.

### ***13.2 IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.***

Generalmente il collaudo avviene dopo il compimento dell'opera (collaudo finale) ed in tal caso il collaudatore deve essere nominato nei 30 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori (art. 188, co. 1 reg.).

In questa ipotesi il collaudatore finale resta estraneo alla fase di esecuzione dei lavori, in quanto inizia a svolgere la sua attività di verifica dopo l'ultimazione dell'opera.

In varie ipotesi, però, l'amministrazione ha l'obbligo di dare luogo al collaudo in corso d'opera. In tali casi il collaudatore deve essere nominato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori (art. 188, co. 1 reg.) e deve procedere a verifiche periodiche nel corso dell'esecuzione.

La finalità di questo secondo tipo di collaudo è chiara: per le opere più complesse e delicate si vuole che il collaudatore verifichi l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e conformemente al progetto lungo tutto l'iter di realizzazione dell'opera onde assicurare una più incisiva garanzia di buona ed esatta esecuzione.

Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 187, co. 3, reg., tra i quali particolare rilievo presenta quello delle opere comprendenti lavorazioni significative e non abituali non più ispezionabili in sede di collaudo finale.

A tale riguardo occorre osservare che la stragrande maggioranza delle opere contiene

lavorazioni non più ispezionabili al termine dei lavori, sicché su tale presupposto tutte le opere dovrebbero essere soggette a collaudo in corso d'opera. La disposizione, peraltro, richiede che si tratti di lavorazioni “*significative e non abituali*” e perciò che presentino caratteristiche del tutto particolari rispetto ad una comune tipologia di opera.

Il responsabile del procedimento deve trasmettere al collaudatore in corso d'opera, subito dopo la sua nomina, il contratto, il progetto, il programma dei lavori ed il verbale di consegna e successivamente, nel corso dell'esecuzione, gli atti aggiuntivi concernenti varianti e nuovi prezzi, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i rapporti periodici del direttore dei lavori e i verbali di prova sui materiali (art. 190, co. 2, reg.). Il collaudatore in corso d'opera ha facoltà di chiedere al responsabile del procedimento ogni altro atto che ritenga utile ai fini dell'espletamento del suo incarico.

L'amministrazione (e per essa, in sostanza il responsabile del procedimento) ha facoltà di richiedere al collaudatore in corso d'opera (che è pertanto obbligato a renderli) pareri in ordine ad eventuali varianti e a qualsiasi altra situazione particolare inerente all'esecuzione dei lavori (art. 192, co. 4 reg.; es., sull'avvio di un procedimento di risoluzione per inadempimento, o sulla ricorrenza delle condizioni per una sospensione dei lavori o per la concessione di un termine suppletivo, ecc.).

Il collaudatore in corso d'opera esegue verifiche attraverso visite periodiche la cui frequenza è lasciata al suo libero apprezzamento (art. 194, co. 3, reg.).

Egli redige verbale della visita che deve trasmettere al responsabile del procedimento nei 30 giorni successivi unitamente a relazione che riferisca anche sull'andamento generale dei lavori e sul rispetto dei tempi contrattuali da parte dell'appaltatore e contenga eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti utili per superare situazioni critiche.

La visita è obbligatoria nei casi di: 1) lavorazioni inerenti agli scavi e alle fondazioni e lavorazioni non più ispezionabili o la cui verifica risulti comunque assai difficoltosa dopo l'avvenuta esecuzione; 2) sospensione dei lavori o di anomalo andamento degli stessi (rispetto al programma) di cui il collaudatore prende cognizione dai verbali di sospensione e dai rapporti periodici del direttore dei lavori che il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettergli tempestivamente (art. 192, co. 2, parte seconda; art. 190, co. 2, lett. d ed e, reg.).

Naturalmente le ulteriori attività del collaudatore in corso d'opera concernenti le operazioni di collaudo successive all'ultimazione dei lavori sono identiche a quelle del collaudatore finale.

### 13.3 LA FIGURA DEL COLLAUDATORE.

L'incarico di collaudatore può essere attribuito a chi è in possesso della laurea in ingegneria o in architettura, dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché dell'iscrizione da almeno 5 anni nell'albo professionale (quest'ultimo requisito peraltro non è richiesto per i dipendenti pubblici).

Il collaudatore, di regola, è organo monocratico. Fanno eccezione i lavori che per la loro complessità richiedono l'apporto di più professionalità; in tal caso l'incarico è affidato ad una commissione composta da tre soggetti, di cui uno può essere, qualora la tipologia di opera lo richieda, laureato in geologia o in agraria.

Il collaudatore, sia esso collaudatore singolo sia esso commissione, deve essere prescelto dall'ente appaltante all'interno dei propri organici secondo criteri di professionalità, trasparenza e rotazione che ogni amministrazione deve prestabilire nel contesto della propria autonomia regolamentare interna (art. 28, co. 4, della legge).

L'incarico di collaudo può essere affidato a soggetti esterni soltanto in caso di assenza, nel proprio organico, di soggetti in possesso dei requisiti necessari. Ciò vuol dire che l'affidamento esterno è possibile non soltanto allorché manchino in organico ingegneri o architetti muniti dell'abilitazione professionale, ma anche quando, pur essendovi in organico tali figure professionali, queste non posseggano una specifica qualificazione tecnica commisurata alla tipologia e complessità dell'opera. La carenza in organico di soggetti dotati della necessaria professionalità deve essere, ai fini dell'affidamento dell'incarico del collaudo a soggetti esterni, certificato dal responsabile del procedimento, il quale pertanto deve adottare un provvedimento che motivi l'esistenza di tale presupposto.

La certificazione del responsabile del procedimento assume rilevanza esterna poiché, ove non adeguatamente motivata ovvero erronea nei presupposti, legittima i funzionari interni alla struttura, possibili destinatari dell'incarico di collaudo, alla sua impugnazione davanti al competente giudice amministrativo.

I collaudatori esterni vengono scelti da parte della stazione appaltante tra professionisti iscritti in appositi elenchi tenuti presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le regioni e le province autonome per distinte specializzazioni. Ne consegue che l'amministrazione appaltante deve prescegliere, nell'ambito degli elenchi, professionisti iscritti agli stessi per specializzazione corrispondente alla tipologia dell'opera da collaudare.

Per assicurare la rotazione degli incarichi è stabilito che l'amministrazione appaltante non può conferire l'incarico di collaudo a soggetto cui in precedenza ne abbia conferito un altro, se non sono trascorsi almeno 6 mesi (per i collaudi in corso d'opera) o un anno (per i collaudi finali) dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo.

Per la delicatezza della funzione di collaudatore sono previste alcune cause di incompatibilità.

Un primo motivo concerne i soggetti che nel triennio precedente abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dell'opera da

collaudare. La finalità è quella di evitare che il collaudatore, in ragione dei precedenti rapporti, possa essere indotto a valutazioni benevole o, al contrario, eccessivamente rigorose (nel caso di inimicizia) nei confronti degli appaltatori.

Un secondo motivo di incompatibilità di carattere generale concerne tutti i soggetti che in qualsiasi modo abbiano svolto attività di controllo sulla progettazione, attività di progettazione, vigilanza, direzione lavori o in senso lato attività di amministrazione attiva o di controllo sul progetto o sui lavori da collaudare. La finalità del divieto è evidente: il collaudatore, nel corso del suo esame, può rilevare difetti di progettazione o erronei comportamenti della direzione lavori che abbiano comportato vizi o altre conseguenze pregiudizievoli, e di conseguenza, direttamente o indirettamente, le sue valutazioni possono costituire censure nei confronti del progetto o della direzione lavori, nonché di tutti coloro che in qualche modo abbiano esercitato con esito favorevole su tali attività funzioni di amministrazione attiva o di controllo.

Un terzo motivo di incompatibilità è stabilito relativamente ai soggetti che facciano parte di organismi che esercitino compiti di vigilanza sull'intervento da collaudare (art. 188, co. 4, lett. d, reg.). La disposizione ricomprende nel divieto tutti gli amministratori o dipendenti degli organismi di vigilanza, anche se in concreto non espletino personalmente tali funzioni.

### ***13.4 LE PUBBLICAZIONI DEGLI AVVISI AI CREDITORI DELL'APPALTATORE.***

Il responsabile del procedimento, prima dell'avvio del collaudo ed immediatamente dopo la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, deve provvedere a darne comunicazione scritta al sindaco o ai sindaci dei comuni nei cui territori sono stati realizzati i lavori, con richiesta di eseguire la pubblicazione negli albi pretori di un avviso contenente l'invito ai terzi – che si ritengano titolari di crediti nei confronti dell'appaltatore per occupazioni illegittime di aree o stabili o per danni loro arrecati nell'esecuzione dei lavori – a presentare, nel termine massimo di 60 giorni, i relativi reclami o domande con l'indicazione delle ragioni dei loro crediti e con la relativa documentazione probatoria. Stessa richiesta il responsabile del procedimento deve rivolgere al prefetto per la pubblicazione dell'avviso sul Foglio degli annunci legali della provincia. Successivamente il sindaco ed il prefetto trasmettono i reclami eventualmente loro presentati al responsabile del procedimento. Questo valuta detti reclami ed invita l'appaltatore a soddisfare i crediti dei terzi da lui ritenuti fondati; trasmette quindi al collaudatore i reclami ricevuti corredati del suo parere in ordine alla fondatezza di ciascuno di essi (art. 189 reg.).

Il collaudatore nella sua relazione si esprime sulla fondatezza dei reclami. Successivamente, l'amministrazione, all'atto dell'approvazione del collaudo, si esprime anch'essa sulla fondatezza delle richieste dei terzi danneggiati (art. 204, co. 3, reg.).

La legge, peraltro, nulla dice circa il tipo di provvedimento che l'amministrazione può assumere a seguito del riconoscimento della fondatezza dei reclami. È da ritenere che

l'amministrazione non può subordinare il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione alla soddisfazione, da parte dell'appaltatore, dei crediti vantati dai terzi che essa ritenga fondati. Va infatti ricordato che nel contrasto tra appaltatore e terzo circa la fondatezza della pretesa, l'unica autorità legittimata a decidere è quella giurisdizionale, sicché, su tale presupposto, l'amministrazione agirebbe arbitrariamente qualora subordinasse il pagamento del saldo e/o lo svincolo della cauzione al soddisfacimento di un credito del terzo in contestazione.

L'utilità e la finalità della disciplina degli avvisi *ad opponendum* sono perciò solo quelle di un tentativo preliminare di conciliazione fondato sull'autorevolezza del parere del responsabile del procedimento, prima, del collaudatore, dopo, ed infine dell'amministrazione in sede di approvazione del collaudo. Qualora la conciliazione non abbia luogo perché l'appaltatore dissente dalle valutazioni dei predetti organi, al terzo non resta che il ricorso al giudice.

### ***13.5 ATTI PREORDINATI ALL' INIZIO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO. TEMPESTIVITÀ DELLE OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE LAVORI E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

Come si è già precisato, le operazioni di collaudo consistono in tre atti: la visita di collaudo, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 192, co. 1, reg.) e tale tempestivo adempimento riveste importanza notevole, visto che soltanto a seguito di esso ha luogo lo svincolo della cauzione ed il pagamento della rata di saldo (art. 205 reg.). Il mancato rispetto del termine, salvo che non dipenda da cause di forza maggiore (art. 1218 cod. civ.) o da colpa dell'appaltatore, comporta perciò per l'amministrazione l'obbligo di ristorare l'appaltatore dei danni subiti (es. protrazione della custodia e manutenzione).

Naturalmente, il collaudatore deve essere messo in condizioni di poter rispettare quel termine con la tempestiva adozione, da parte degli organi dell'amministrazione, di una serie di atti: innanzitutto, la nomina del collaudatore finale (il problema non si pone per il collaudatore in corso d'opera che viene nominato subito dopo la consegna dei lavori) che deve avvenire entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori (art. 188, co. 1, reg.).

Il direttore lavori deve compilare il conto finale e relativa relazione e trasmetterli subito dopo l'ultimazione dei lavori al responsabile del procedimento. Questo una volta ricevuto il conto finale e la relazione del direttore dei lavori, deve provvedere tempestivamente agli atti di sua competenza, e cioè:

- a) invitare l'appaltatore a sottoscrivere il conto finale (art. 174 reg.);
- b) trasmettere al collaudatore i predetti documenti (conto finale, relazione del direttore dei lavori, la propria relazione sul conto finale contenente anche il giudizio sulle riserve), nonché il progetto e tutti



gli altri atti necessari alle operazioni di collaudo indicati all'art. 190 reg. (contratto, atti aggiuntivi per varianti, verbali, atti contabili, ecc.).

Tali attività devono essere contenute in tempi tali da rendere possibile al collaudatore il rispetto del termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori per l'emissione del certificato di collaudo. Pertanto, se la trasmissione degli atti al collaudatore avviene in un momento prossimo alla scadenza del termine di 6 mesi o comunque tale da lasciargli tempi non adeguati alle operazioni che egli deve effettuare, nessuna contestazione può essergli mossa per il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo.

### ***13.6 VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.***

Non appena ricevuti i documenti, il collaudatore deve con immediatezza fissare il giorno della visita, alla quale partecipano anche l'appaltatore, il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, il personale incaricato della sorveglianza e contabilità, nonché, ove imposto da norme speciali, anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Il mancato intervento di uno o più di tali soggetti peraltro non osta allo svolgimento del collaudo. Va però ricordato che il mancato invito all'appaltatore e la sua conseguente assenza determina l'invalidità del collaudo, venendo in tal caso meno l'esigenza cogente che lo stesso si svolga in contraddittorio.

In caso di mancato intervento dell'appaltatore le operazioni di collaudo vengono svolte alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante, il cui costo grava sull'appaltatore stesso (art. 191, co. 3, reg.).

Il collaudatore durante la visita esegue un duplice accertamento e cioè: a) la corrispondenza tra i disegni di progetto e le opere realizzate; b) tutte le prove tecniche (saggi, accertamenti, ecc.) che ritiene necessarie per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori. Il numero e la consistenza di tali prove è rimessa all'apprezzamento tecnico del collaudatore (art. 192, co. 2 e 3, reg.), il quale, peraltro, deve agire con criteri di ragionevolezza perché, ove disponesse accertamenti (spesso costosi) sproporzionati rispetto alle reali esigenze del caso, incorrerebbe nell'ipotesi di abuso del diritto, poiché graverebbe l'appaltatore di oneri non giustificati. Infatti, gli accertamenti tecnici da eseguire nel corso della visita di collaudo vengono effettuati a cura e spese dell'appaltatore, il quale non soltanto deve mettere a disposizione del collaudatore gli operai e le attrezzature necessarie, ma deve provvedere al ripristino dei punti dell'opera alterati dagli accertamenti (art. 193, co. 1 e 2, reg.). L'appaltatore che ritenga eccessive le prove tecniche disposte dal collaudatore può, ovviamente, rifiutarne l'esecuzione per la parte eccedente la misura da lui ritenuta giusta, ma in questo caso il collaudatore può disporre l'esecuzione d'ufficio dandone incarico ad altri soggetti e detraendo la relativa spesa dalla rata di saldo dovuta all'appaltatore (art. 193, co.3, reg.).

Il verbale della visita, contenente la descrizione delle verifiche effettuate, è sottoscrit-

to da tutti i soggetti intervenuti, i quali possono formulare in calce al verbale stesso loro considerazioni. Anche il responsabile del procedimento naturalmente ha facoltà di formulare le sue osservazioni in ordine ad operazioni che non ritenga correttamente eseguite.

Dopo la conclusione della visita di collaudo e la redazione del relativo verbale, il collaudatore redige la relazione di collaudo; a tal fine raffronta i dati di fatto rilevati col progetto e con la contabilità dei lavori onde verificare: a) se i lavori sono stati realizzati in conformità al progetto; b) se i dati della contabilità corrispondono a quanto effettivamente eseguito dall'appaltatore; c) se i lavori furono eseguiti a regola d'arte.

Questi accertamenti formano oggetto della relazione di collaudo, che è l'atto nel quale il collaudatore espone in forma analitica i suoi giudizi circa la corretta esecuzione delle opere ed il corrispettivo spettante all'appaltatore. Essa è sottoscritta soltanto dal collaudatore - e perciò non deve essere portata a conoscenza dell'appaltatore - e deve essere accompagnata da altra relazione, separata e riservata, nella quale lo stesso collaudatore esprime il proprio parere sulle riserve dell'appaltatore e sulle penali applicate per ritardi dell'appaltatore (art. 195, co. 2, reg.).

Il collaudatore nella relazione di collaudo deve esprimere giudizio:

- a) se l'opera è o meno collaudabile;
- b) se, pur essendo l'opera collaudabile, vi siano difetti;
- c) se debbano essere apportate rettifiche alle risultanze del conto finale.

Il giudizio di non collaudabilità è estremamente grave, poiché discende dall'accertamento dell'esistenza di difetti o vizi tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile.

In tal caso il collaudatore non rilascia il certificato di collaudo, informa tempestivamente l'amministrazione trasmettendole la relazione di collaudo e propone i provvedimenti da adottare che, a seconda dei casi, possono essere: 1) o un rifiuto definitivo dell'opera realizzata, con conseguente ordine di demolizione, restituzione delle somme corrisposte, oltre al risarcimento del danno; 2) oppure l'intimazione all'appaltatore di procedere a sue spese, entro un termine prestabilito, all'esecuzione delle opere ed interventi integrativi atti a rendere l'opera idonea ai suoi scopi, salvo anche in tal caso il risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione ed i ritardi nell'ultimazione.

Quando il collaudatore, pur dichiarando la collaudabilità dell'opera, rileva difetti, si possono verificare due ipotesi.

Se i difetti sono di lieve entità e riparabili in breve tempo, il collaudatore sospende l'emissione del certificato di collaudo e prescrive all'appaltatore di eseguire, entro un termine predeterminato, i lavori necessari a sanare l'opera dai difetti. Dopo la loro esecuzione, il direttore dei lavori deve controllare che i lavori siano stati completamente e regolarmente realizzati, con attestazione che deve essere confermata dal responsabile del procedimento. Ricevuta quest'ultima, il collaudatore emette il certificato di collaudo, previa verifica sui lavori di riparazione eseguiti, verifica che però non è obbligato-

ria e la cui attuazione perciò è rimessa all'apprezzamento del collaudatore stesso (art. 197, co. 2, reg.).

Se invece i difetti non sono tali da comportare la non collaudabilità dell'opera e d'altra parte non consistono in difetti di lieve entità riparabili in breve tempo, il collaudatore emette il certificato di collaudo, ma opera sul corrispettivo dell'appaltatore una detrazione corrispondente al minor pregio dell'opera che i difetti determinano (art. 197, co. 3, reg.).

Quando infine il collaudatore rileva gravi discordanze tra i dati della sua relazione di collaudo ed i dati del conto finale (art. 196, co. 2, reg.), sospende l'emissione del certificato di collaudo e segnala la circostanza al responsabile del procedimento formulando le sue proposte per le decisioni dell'amministrazione, che in sostanza ha tre possibilità: 1) rimettere gli atti contabili al direttore dei lavori perché controlli la contabilità e la rettificchi; 2) disporre la rettifica di ufficio ad opera del responsabile del procedimento; 3) disporre la rettifica di ufficio ad opera del collaudatore.

Effettuate le necessarie rettifiche, ha luogo l'emissione del certificato di collaudo.

Il collaudatore emette il certificato di collaudo quando il giudizio da lui formulato nella relazione di collaudo accerta la collaudabilità dell'opera in quanto correttamente eseguita (art. 199 reg.).

Il verbale di visita, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo possono essere contenuti in un unico documento.

Emesso il certificato di collaudo, il collaudatore lo trasmette per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo entro venti giorni dalla sua ricezione.

L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, ha facoltà di formulare riserve "*rispetto alle operazioni di collaudo*" (art. 203, co. 1, reg.). Egli pertanto deve formulare le sue riserve sul certificato di collaudo a pena di decadenza, qualora ritenga non corrette le operazioni del collaudo e le sue risultanze.

Il collaudatore, preso atto delle riserve dell'appaltatore sul certificato di collaudo, può procedere a nuove visite per verificarne la fondatezza.

All'atto della emissione del certificato di collaudo sorgono importanti obblighi per l'amministrazione; essa, infatti: 1) deve procedere allo svincolo della cauzione definitiva; 2) deve provvedere entro novanta giorni al pagamento della rata di saldo previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore (artt. 102, co. 3, e 205 reg.); 3) deve prendere in consegna l'opera; quest'ultimo adempimento è assai importante perché costituisce il passaggio materiale dell'opera, con i connessi oneri di custodia e manutenzione, dall'appaltatore all'amministrazione.

Il responsabile del procedimento pertanto, preso atto dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo, deve immediatamente dare luogo alla presa in consegna dell'opera attraverso apposito verbale sottoscritto da lui e dall'appaltatore.

Come detto, il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 192, co. 1, reg.).

Dall'emissione del certificato di collaudo derivano importanti conseguenze (presa in consegna dell'opera, svincolo cauzione definitiva, pagamento della rata di saldo), sicché la sua ritardata emissione produce all'appaltatore danni consistenti nell'ingiustificato protrarsi degli oneri di manutenzione e custodia dell'opera e nel ritardo nella corresponsione della rata di saldo. Non si determinano invece danni per i maggiori premi per il mantenimento delle fideiussioni poiché queste in tal caso si estinguono di diritto alla scadenza del sesto mese dalla ultimazione dei lavori (art. 37, co. 1, CGA).

Se il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo dipende da responsabilità dell'amministrazione, questa risponde per i danni arrecati all'appaltatore il quale, per evitare la decadenza, deve formulare le relative riserve sul certificato di collaudo allorché esso gli viene sottoposto per la firma (art. 203, co. 1, reg.).

Questo effetto non si produce se il ritardo deriva da responsabilità dell'appaltatore che, per es., non abbia messo tempestivamente a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi necessari alla esecuzione del collaudo (art. 193 reg.) oppure abbia eseguito l'opera con difetti che poi, su prescrizione del collaudatore, abbia dovuto riparare (art. 196, co. 2, reg.). In tali ipotesi l'amministrazione è esonerata da responsabilità per ritardo, e qualora subisca danni per effetto del ritardato collaudo ha titolo per chiederne il ristoro all'appaltatore.

Allorché le operazioni di collaudo si prolungano oltre il termine stabilito, il collaudatore ne dà comunicazione al responsabile del procedimento indicandogli i provvedimenti da assumere per il completamento del collaudo (es., esecuzione di ufficio delle prove di collaudo, quando l'appaltatore non ottemperi ai suoi obblighi di mettere a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera necessari).

Se il responsabile del procedimento accerta che i ritardi sono imputabili al collaudatore, lo diffida a completare le operazioni di collaudo entro un termine non superiore a 30 giorni; decorso il quale, propone all'organo competente dell'amministrazione la revoca dell'incarico.

Il responsabile del procedimento ha facoltà di esercitare il predetto potere di diffida, anche prima dello scadere del termine legale per il compimento del collaudo, tutte le volte che sussista il fondato pericolo che per la lentezza con cui le operazioni vengono condotte (o per la loro assenza) il termine di sei mesi non possa essere rispettato.

### ***13.7 L'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO.***

Il certificato di collaudo deve essere tempestivamente trasmesso dal collaudatore al responsabile del procedimento, il quale lo inoltra all'organo deliberante dell'amministrazione per l'approvazione. Questa costituisce atto di controllo sulla regolarità del collaudo.

L'amministrazione può perciò rilevare irregolarità nell'operato del collaudatore e deliberare motivatamente la non approvazione del collaudo. In tal caso può disporre che lo stesso collaudatore proceda ad un supplemento di collaudo, ovvero, nei casi più gravi,

può negare l'approvazione e nominare un nuovo collaudatore per procedere ad un nuovo collaudo.

### ***13.8 PROVVISORIETÀ E DEFINITIVITÀ DEL COLLAUDO.***

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dalla data della sua emissione qualora questa abbia luogo entro il termine prescritto (art. 192, co. 1°, reg.) di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ovvero decorso due anni dalla scadenza di tale termine qualora l'emissione del certificato di collaudo avvenga dopo.

Finché il certificato di collaudo non assume carattere definitivo l'appaltatore risponde nei confronti dell'amministrazione per le difformità ed i vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 cod. civ., anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo provvisorio, e con la sola condizione che siano stati denunciati dall'amministrazione prima che il certificato di collaudo divenga definitivo (art. 28, co. 3 e 10, della legge).

Tale disciplina speciale deroga in modo significativo a quella stabilita dall'art. 1667 cod. civ. per gli appalti privati, secondo cui la garanzia per le difformità ed i vizi non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano in questa sede da lui riconoscibili; il committente inoltre deve farne denuncia all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta.

Nell'appalto di lavori pubblici vi sono due deroghe a detta disciplina civilistica che ampliano la tutela dell'amministrazione, in quanto la garanzia non viene meno anche se in sede di collaudo i vizi o le difformità erano riconoscibili dal collaudatore e nonostante ciò non sono stati accertati; inoltre, non opera il termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta, poiché la denuncia dei vizi o delle difformità (e cioè la loro comunicazione da parte dell'amministrazione all'appaltatore) è possibile finché il collaudo non diviene definitivo, e cioè finché non trascorrono due anni dall'emissione del certificato di collaudo.

La finalità di tale disciplina è di evitare che per effetto di un collaudo superficiale, che non accerti vizi o difformità riconoscibili, vengano meno le garanzie per l'amministrazione.

Quando il collaudo diviene definitivo (col decorso del termine di due anni), l'amministrazione svincola la cauzione prestata dall'appaltatore per il pagamento della rata di saldo e la garanzia per vizi o difformità non può essere più fatta valere nei confronti dell'appaltatore.

Va però ricordato che tale speciale disciplina non comprende la garanzia decennale per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 cod. civ. L'appaltatore perciò risponde nei confronti dell'amministrazione se il bene immobile nel corso di dieci anni dalla sua ultimazione, per difetti di costruzione o comunque per fatti imputabili all'appaltatore, rovina o presenti pericolo di rovina o gravi difetti. L'amministrazione decade dalla garanzia qualora nel termine di un anno dalla scoperta del vizio non ne faccia

denuncia all'appaltatore; una volta fatta la denuncia nel termine, è evitata la decadenza, ma il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia stessa (art. 1669, co. 2, cod. civ.), sicché l'amministrazione entro tale termine, per non perdere la garanzia, deve interrompere la prescrizione compiendo uno degli atti di cui all'art. 2943 cod. civ. (atto di citazione; atto di costituzione in mora; domanda di arbitrato).

### ***13.9 CASI IN CUI È AMMESSO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.***

Per i lavori di importo non rilevante e di non particolare complessità tecnica, è prevista una procedura di verifica della corretta esecuzione dell'opera più agile rispetto al collaudo, e cioè il certificato di regolare esecuzione, il quale sostituisce a tutti gli effetti il collaudo e viene perfezionato dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento (art. 208, co. 1, reg.).

Il certificato di regolare esecuzione è obbligatorio per i lavori di importo inferiore a 200.000 euro, mentre per i lavori il cui importo è compreso tra 200.000 e 1.000.000 di euro è rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione la possibilità di farvi o meno ricorso (art. 28, co. 3, seconda parte, della legge).

Nei casi in cui l'amministrazione non ha l'obbligo ma soltanto la facoltà di ricorrere al certificato di regolare esecuzione, tale facoltà va esercitata con particolare attenzione, limitatamente, cioè, a quei lavori che abbiano avuto uno svolgimento fisiologico e perciò non presentino l'esigenza di un controllo da parte di un soggetto rimasto estraneo all'esecuzione.

Il direttore dei lavori, poiché il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo, deve seguire lo stesso procedimento stabilito per il collaudatore dagli artt. 189 e seguenti del regolamento (avvisi *ad opponendum*, visita, relazione ex art. 195 reg., ecc.).

Gli effetti del certificato di regolare esecuzione sono del tutto analoghi a quelli del collaudo. Dalla sua emissione (che deve avvenire entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori) deriva per l'amministrazione l'obbligo di prendere in consegna l'opera, di svincolare la cauzione definitiva e di pagare la rata di saldo all'appaltatore previo rilascio di fideiussione.

Anche il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diviene definitivo con il decorso di due anni dal certificato stesso se emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla scadenza del terzo mese se emesso oltre tale termine.

Il certificato di regolare esecuzione è soggetto a preventiva conferma da parte del responsabile del procedimento (art. 208, co. 1, reg.). Le sue risultanze possono perciò essere disconosciute o comunque non condivise dal responsabile del procedimento, il quale può assumere un motivato provvedimento di diniego di conferma ed un conseguente provvedimento di attuazione del collaudo ovvero, quando questo non sia necessario, un provvedimento di rettifica d'ufficio delle risultanze del certificato di regolare esecuzione.

### ***13.10 LA CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA.***

L'amministrazione può avere necessità di utilizzare l'opera o parte di essa prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 200 reg.). In questa ipotesi è possibile che essa prenda in consegna l'opera in un qualsiasi momento intercorrente tra la data dell'ultimazione e quella del collaudo provvisorio.

Tale facoltà può, però, essere esercitata soltanto se sia stata espressamente prevista nel contratto di appalto.

Perché possa aver luogo la consegna anticipata sono, poi, necessari alcuni adempimenti, e cioè: 1) l'avvenuta esecuzione con esito favorevole del collaudo statico (naturalmente per le opere per le quali esso sia prescritto); 2) l'avvenuto inoltro da parte del responsabile del procedimento, alle competenti autorità, della richiesta del certificato di abitabilità o di agibilità dell'impianto (naturalmente, anche in tal caso, per le opere per cui detti certificati sono prescritti); 3) che siano stati eseguiti (e perciò siano funzionanti, perché altrimenti la disposizione non avrebbe senso) gli allacciamenti idrici, elettrici e fognari; 4) che siano state eseguite le prove tecniche prescritte nel capitolato speciale di appalto; 5) che sia stato redatto lo stato di consistenza delle opere realizzate.

Quando l'amministrazione decide di dar luogo alla consegna anticipata, chiede al collaudatore di verificare l'esistenza dei suddetti adempimenti nonché di accertare che dall'utilizzazione anticipata dell'opera non derivino pericoli o inconvenienti.

Il collaudatore redige apposito verbale circa la sussistenza dei detti presupposti; verbale che deve essere sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

Se il verbale è sottoscritto senza contestazioni da parte di questi due ultimi organi, si dà luogo senz'altro alla consegna anticipata dell'opera dall'appaltatore all'amministrazione, di cui deve essere redatto apposito ulteriore verbale contenente la descrizione di tutte le operazioni eseguite (art. 200, co. 1, lett. e).

La consegna anticipata dell'opera deve essere effettuata dal direttore lavori in contraddittorio con l'appaltatore (ed il relativo verbale deve essere redatto e sottoscritto dallo stesso e dall'appaltatore) su disposizione del responsabile del procedimento, la cui manifestazione di volontà in tal senso può anche risultare da sua sottoscrizione del verbale.

Va chiarito che la consegna anticipata dell'opera non preclude eventuali giudizi negativi circa difetti, manchevolezze o vizi dell'opera, che il collaudatore accerti successivamente in sede di visita di collaudo (art. 200, co. 3, reg.).

Se però tali vizi derivano da un uso improprio del bene o da imperizia o negligenza nella sua utilizzazione da parte dell'amministrazione, l'appaltatore è esonerato da responsabilità, ma a tal fine, per evitare la decadenza, deve iscrivere riserva sul certificato di collaudo per contestare le risultanze dello stesso.

Con la consegna anticipata dell'opera passa a carico dell'amministrazione l'onere della sua custodia, ma resta a carico dell'appaltatore quello della sua manutenzione fino al collaudo provvisorio. L'amministrazione deve però utilizzare l'opera con la dovuta



diligenza ed in modo tale da non aggravare gli oneri di manutenzione a carico dell'appaltatore oltre la misura corrispondente ad una manutenzione ordinaria, tipica, cioè, della tipologia cui appartiene l'opera. Ove aggravasse oltre questo limite l'onere di manutenzione dell'appaltatore, incorrerebbe in ipotesi di abuso del diritto, con la conseguenza che dovrebbe poi risarcire l'appaltatore dei maggiori oneri economici da lui sopportati.

### ***13.11 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

In ordine al collaudo, gli specifici compiti del responsabile del procedimento vanno distinti in tre gruppi a seconda della fase temporale in cui intervengono, e cioè:

- 1) compiti preliminari al collaudo;
- 2) compiti connessi alle operazioni di collaudo;
- 3) compiti successivi al collaudo.

#### **13.11.1 Compiti preliminari al collaudo.**

Il responsabile del procedimento, nei casi in cui l'organico dell'ente appaltante risulti carente di soggetti in possesso dei necessari requisiti di idoneità per effettuare il collaudo, e sia perciò necessario attribuire l'incarico a soggetti esterni, deve attestare formalmente la sussistenza di tale presupposto.

Sul piano operativo, all'atto della ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento deve provvedere a curare la procedura degli avvisi ai creditori di cui all'art. 189 reg., a conclusione della quale deve invitare l'impresa a soddisfare e crediti da lui riconosciuti fondati.

Una volta ricevuti il conto finale e la relazione del direttore dei lavori, deve trasmetterli immediatamente al collaudatore unitamente agli altri documenti di cui all'art. 190 co. 1, reg.

Nel caso di collaudo in corso d'opera il responsabile del procedimento deve trasmettere al collaudatore, subito dopo la nomina dello stesso, tutti i documenti dell'appalto, tra cui il programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa, avendo poi cura di comunicargli tempestivamente eventuali variazioni al programma stesso.

Infine, il responsabile del procedimento, una volta ricevuta dal collaudatore notizia del giorno della visita di collaudo, deve darne informazione all'appaltatore, al direttore dei lavori, agli incaricati della sorveglianza e contabilità perché possano intervenire (art. 191 reg.).

#### **13.11.2 Compiti connessi alle operazioni di collaudo.**

Un primo e più generale compito riguarda la sorveglianza sui tempi del collaudo, con-

siderato che questo deve concludersi tassativamente, con l'emissione del relativo certificato, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. A tal fine, il responsabile del procedimento, qualora accerti ritardi dovuti a lentezza del collaudatore, deve sollecitargli gli adempimenti di sua competenza assegnandogli un breve termine (non superiore a 30 giorni), e in caso di persistenza nell'inadempimento, propone all'ente appaltante la revoca dell'incarico (art. 192, co. 3, reg.).

Quanto alle operazioni di collaudo, il responsabile del procedimento interviene alla visita e deve poi sottoscrivere il relativo verbale (art. 194, co. 4, reg.). In questa sede ha facoltà di esprimere sue osservazioni circa le operazioni effettuate nel corso della visita stessa.

Vi sono, poi, quattro casi in cui il collaudatore deve sospendere le operazioni di collaudo e riferirne al responsabile del procedimento.

Il primo caso è quello in cui il collaudatore rilevi gravi discordanze tra la contabilità ed i lavori eseguiti (art. 196, co. 2, reg.); in tale ipotesi, dopo aver sospeso le operazioni di collaudo, formula le sue proposte al responsabile del procedimento il quale, a sua volta, esprime parere sulla circostanza sottopostagli e trasmette il tutto all'organo deliberante della stazione appaltante. Verosimilmente, le proposte possono concernere la rettifica della contabilità e nei casi più gravi l'assunzione di provvedimenti nei confronti dei responsabili della contabilità medesima.

Il secondo caso è quello in cui il collaudatore rilevi nell'opera difetti di poca entità, e di conseguenza sospenda le operazioni di collaudo prescrivendo direttamente all'appaltatore le lavorazioni da eseguire per rimediare ai difetti. Successivamente, le operazioni proseguono soltanto dopo che l'appaltatore abbia eliminato i difetti e tale circostanza sia attestata da dichiarazione del direttore dei lavori confermata dal responsabile del procedimento (art. 197, co. 2, reg.). Con tale conferma il responsabile del procedimento di fatto fa proprie, condividendone la responsabilità, le valutazioni del direttore dei lavori in ordine all'avvenuta eliminazione dei vizi.

Il terzo caso è quello in cui il collaudatore riscontri lavorazioni ulteriori rispetto a quelle di progetto (non coperte, cioè, da preventiva approvazione di variante), indispensabili all'esecuzione dell'opera e meritevoli di collaudo, e di conseguenza sospenda le operazioni riferendo della situazione al responsabile del procedimento (art. 198, reg.). Ove questi condivida il giudizio del collaudatore sulla indispensabilità delle maggiori o migliori lavorazioni eseguite dall'appaltatore, trasmette il tutto con proprio parere favorevole all'organo deliberante dell'amministrazione ai fini del riconoscimento dell'ulteriore corrispettivo in favore dell'appaltatore.

Il quarto caso, infine, è quello in cui il collaudatore ritenga l'opera non collaudabile (artt. 197, co. 1, e 202 reg.); in tale ipotesi trasmette la sua relazione e le sue proposte al responsabile del procedimento, il quale a sua volta con proprio parere le trasmette all'organo deliberante dell'amministrazione per le decisioni definitive. Queste verosimilmente, nel silenzio della legge, possono essere di due tipi: a) richiesta all'appaltatore di interventi a suo carico per rendere l'opera collaudabile; b) rifiuto definitivo, nei casi più gravi, di accettazione dell'opera, e conseguente chiamata in giudizio dell'appaltatore.

### 13.11.3 Compiti successivi al collaudo.

Una volta che il certificato di collaudo sia emesso e sottoscritto dall'appaltatore, il collaudatore lo trasmette unitamente a tutta la restante documentazione al responsabile del procedimento (art. 190, co. 2, reg.). Quest'ultimo deve curare due adempimenti:

- 1) in primo luogo, deve sottoporre il certificato di collaudo alla stazione appaltante perché questa deliberi sulla sua ammissibilità (art. 204, co. 3, reg.);
- 2) in secondo luogo, deve attivare il procedimento di cui all'art. 31 bis della legge relativamente alle riserve ancora non definite all'atto del collaudo, avendo cura che lo stesso sia espletato entro i termini previsti dalla stessa norma, e cioè 120 giorni decorrenti dal ricevimento del certificato di collaudo (sul punto, si veda quanto più analiticamente sviluppato al Capitolo 12, paragrafo 4).



---

# ALLEGATI



---

## **LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

Allegato 1. Proposta conclusione Accordo di Programma



## Allegato 1

**Descrizione:** L'allegato riporta la proposta di promozione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000, da parte del responsabile unico del procedimento, nei casi previsti dall'art. 7, comma 6, della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni. Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di appalto pubblico di lavori, indipendentemente dall'importo.

**Proposta di accordo di programma**  
**al Sindaco del Comune di .....per la realizzazione**  
**di .....(indicazione opera pubblica)**

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

PREMESSO CHE

- l'opera pubblica in oggetto indicata, compresa nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da codesto Comune, ricade su area non destinata a pubblici servizi e presuppone, pertanto, variante al Piano Regolatore Generale;
- la definizione e l'attuazione di detta opera richiede, per la completa realizzazione della stessa, l'azione integrata e coordinata di codesto Comune, e di .....(indicare gli altri enti interessati);
- codesto Comune ha competenza prevalente sull'opera in questione e che, pertanto, il sindaco di codesto Comune può promuovere la conclusione di accordo di programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 della D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, assicurando così il coordinamento delle azioni determinando i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

PROPONE

al Sindaco di codesto Comune la conclusione di un accordo di programma tra gli enti interessati.

A tale fine comunica che l'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Rende nota, inoltre, l'opportunità di convocare apposita conferenza di servizi tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, al fine di effettuare un esame conte-

stuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di che trattasi, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 legge n. 241/90, così come modificato dall'art. 9 della legge n. 340/2000.

Si resta pertanto in attesa delle indicazioni del sig. Sindaco, competente a promuovere formalmente l'accordo oggetto della presente proposta.

Data

.....

Il Responsabile del Procedimento

.....



---

## **LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE**

- Allegato 2. Verbale di verifica del progetto preliminare  
(art.46 D.P.R.554/1999)
  
- Allegato 3. Verbale di validazione del progetto esecutivo 8art.  
47 D.P.R. 554/1999)

Allegato 2

**Descrizione:** L'allegato riporta il verbale di verifica del progetto preliminare, redatto dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 554/99. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge 109/1994, infatti, i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.

COMUNE DI.....  
**Verbale di verifica del progetto preliminare**  
Ai sensi dell'46 del D.P.R. n. 554/1999

**Lavori di**

*(Indicare la descrizione sommaria dei lavori e delle opere da realizzare)*

.....  
.....

Il giorno ..... (...../...../200...), il sottoscritto  
.....Responsabile Unico del  
Procedimento per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto

**attesta**

- a) la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) (in caso di esecuzione dell'opera per stralci) la avvenuta certificazione della funzionalità fruibilità e fattibilità di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la non interferenza con altre infrastrutture [fasce di rispetto (elettrodottrive, assi viari, ecc.) – rumore – campi elettromagnetici];
- d) la coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta ed il contesto socio-economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce;
- e) la coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta, ed il rispetto dei criteri di progettazione indicati nel D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- f) l'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi;
- g) l'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

..... li .....

Il responsabile unico del procedimento

.....

Il progettista

.....

Allegato 3

**Descrizione:** L'allegato riporta il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99.

COMUNE DI.....  
**Verbale di validazione del progetto esecutivo**

Ai sensi dell'47 del D.P.R. n. 554/1999

**Lavori di**

*(Indicare la descrizione sommaria dei lavori e delle opere da realizzare)*

.....  
.....

Il giorno ..... (...../...../200...), il sottoscritto  
..... Responsabile Unico del  
Procedimento per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto

**attesta**

- a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e (ove necessario) archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
- d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici previsti dal regolamento;
- e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- f) l'esistenza del computo metrico-estimativo e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;

m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

..... li .....

Il responsabile unico del procedimento

.....

Il progettista

.....





---

## **PROCEDURA DI GARA**

- Allegato 4.1 Bando di gara sopra soglia comunitaria (universale)
- Allegato 4.2 Bando di gara sopra soglia comunitaria con indicazione modalità di compilazione
- Allegato 4.3 Bando integrale di procedura aperta sotto soglia comunitaria
- Allegato 4.4 Bando integrale di procedura ristretta sotto soglia comunitaria
- Allegato 4.5 Disciplinare di gara
- Allegato 4.6 Lettera d'invito
- Allegato 4.7 Dichiarazione sostitutiva
- Allegato 4.8 Scheda subappalto
- Allegato 5. Schema contratto
- Allegato 6. Procedimento di verifica delle offerte anomale sopra e sotto soglia comunitaria
- Allegato 7. Nomina commissione gara



Livello centrale \_ Istituzioni europee \_  
 Livello regionale/locale \_ Organismo di diritto pubblico \_ Altro \_

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

**II.1) DESCRIZIONE**

**II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)**

Esecuzione \_ Progettazione ed esecuzione \_ Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di \_ un'opera conforme ai requisiti specificati dall'amministrazione aggiudicatrice

**II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)**

Acquisto \_ Locazione \_ Leasing \_ Acquisto a riscatto \_ Misto \_

**II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)**

Categoria del servizio

**II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? \* NO \_ SÌ \_**

**II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice \***

\_\_\_\_\_

**II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi**

Codice NUTS \* \_\_\_\_\_

**II.1.8) Nomenclatura**

**II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) \***

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
Oggetti complementari	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□

**II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)** \_\_\_\_\_

**II.1.9) Divisione in lotti** (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

NO \_ SÌ \_

Le offerte possono essere presentate per un lotto \_ più lotti \_ tutti i lotti \_

**II.1.10) Ammissibilità di varianti** (se pertinente)

NO \_ SÌ \_

**II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO**

**II.2.1) Quantitativo o entità totale** (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) \_\_\_\_\_

---

---

**II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate** (se possibile)

---

**II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE**

O: Periodo in mese/i  e/o giorni  dalla data di aggiudicazione dell'appalto

O: Inizio aa) // e/o fine // (gg/mm/aaaa)

### **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

**III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO**

**III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste** (se del caso)

---

**III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia** (se del caso)

---

---

**III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto** (se pertinente)

---

---

**III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per**

la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere

---



---

**III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste**

---



---

**III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste**

---



---

**III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste**

---



---

**III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI**

**III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?**

NO  SÌ

*In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile*

---



---

**III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?**

NO  SÌ

**SEZIONE IV: PROCEDURE**

**IV.1) TIPO DI PROCEDURA**

Aperta	<input type="checkbox"/>	Ristretta accelerata	<input type="checkbox"/>
Ristretta	<input type="checkbox"/>	Negoziata accelerata	<input type="checkbox"/>
Negoziata	<input type="checkbox"/>		

**IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate)**

NO  SÌ

*In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (altre informazioni) per apportare ulteriori precisazioni*

**IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente)**

---

---

**IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente)**

**IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)**

Numero dell'avviso nell'indice della GUCE  
□□□□ /S □□□ - □□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)

**IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti**

Numero dell'avviso nell'indice della GUCE  
□□□□ /S □□□ - □□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)

**IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un'offerta (se pertinente)**

Numero □□ oppure Minimo □□ / Massimo □□

**IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

A) Prezzo più basso \_

oppure

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di \_

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità) \_

1 _____	4 _____	7 _____
2 _____	5 _____	8 _____
3 _____	6 _____	9 _____

In ordine decrescente di priorità NO \_ SÌ \_

oppure

B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri \_

**IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

**IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice \***

---

**IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli**

Disponibili fino al □□□ / □□□ / □□□□□ (gg/mm/aaaa)

Costo \_\_\_\_\_ Valuta \_\_\_\_\_

Condizioni e modalità di pagamento \_\_\_\_\_

---

---

**IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione** (a seconda del tipo di procedura, aperta oppure ristretta o negoziata)

/  /  (gg/mm/aaaa) o \_\_\_\_\_ giorni (dalla data di spedizione dell'avviso)  
 Ora (se pertinente) \_\_\_\_\_

**IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti** (nel caso delle procedure ristrette o negoziate)

Data prevista / /  (gg/mm/aaaa)

**IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione**

ES    DA    DE    EL    EN    FR    IT    NL    PT    H    SV    altre – paese terzo  
                                            \_\_\_\_\_

**IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta** (nel caso delle procedure aperte)

Fino al  /  /  (gg/mm/aaaa) o  mesi e/o  giorni  
 (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)

**IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte**

**IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte** (se pertinente)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**IV.3.7.2) Data, ora e luogo**

data  /  /  (gg/mm/aaaa)    ora \_\_\_\_\_  
 luogo \_\_\_\_\_

**SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

**VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?**

NO    \_    SÌ    \_

**VI.2) PRECISARE, ALL'OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**VI.3) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?\***

NO \_      SÌ \_

*In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili*

---

---

**VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)**

---

---

---

---

---

**VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO** □□ / □□ / □□□□ (gg/mm/aaaa)

**ALLEGATO A****1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI**

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

**1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE**

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

**1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

**ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI**

**LOTTO n. □□**

**1) Nomenclatura**

**1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) \***

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare ( <i>se pertinente</i> )		
Oggetto principale	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
Oggetti complementari	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□

**1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)**

\_\_\_\_\_

**2) Breve descrizione** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3) Quantitativo o entità** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (*se pertinente*)**

Inizio□□ / □□ / □□□□ e/ consegna □□ / □□ / □□□□ (gg/mm/aaaa)

**LOTTO n. □□**

**1) Nomenclatura**

**1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) \***

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare ( <i>se pertinente</i> )		
Oggetto principale	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
Oggetti complementari	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□

**1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)**

\_\_\_\_\_

**2) Breve descrizione**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3) Quantitativo o entità**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)**

Inizio □□ / □□ / □□□□ e/ consegna □□ / □□ / □□□□ (gg/mm/aaaa)

.....(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) .....

**Allegato 4.2**

**Descrizione:** L'allegato riporta il modello di bando di gara universale previsto al precedente allegato 4.1 per gli appalti pubblici di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria.



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee  
 2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo  
 Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670  
 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

**BANDO DI GARA D'APPALTO**

Lavori           X  
 Forniture       —  
 Servizi         —

Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni
Data di ricevimento dell'avviso _____
N. di identificazione _____

**L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?**

NO    —    SÌ    —

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

**I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

**I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI**

Come al punto I.1    —                      *Se diverso, cfr: allegato A*

**I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE**

Come al punto I.1    —                      *Se diverso, cfr: allegato A*

**I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Come al punto I.1  Se diverso, cfr. allegato A

**I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Livello centrale  Istituzioni europee

Livello regionale/locale  Organismo di diritto pubblico  Altro

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

**II.1) DESCRIZIONE**

**II.1.1) Tipo di appalto di lavori**

Esecuzione  Progettazione ed esecuzione

**II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice**  
*(informazione non indispensabile alla pubblicazione)*

.....  
.....  
.....;

**II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....;

**II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori**

.....  
.....  
.....;

Codice NUTS .....;(informazione non indispensabile alla pubblicazione)

**II.1.8) Nomenclatura**

**II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) (informazione non indispensabile alla pubblicazione)**

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
Oggetti complementari	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□

**II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti**

(CPA/NACE/CPC).....;

**II.1.9) Divisione in lotti** (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)                      NO    \_\_\_                      SI    \_\_\_

Le offerte possono essere presentate per    un lotto    \_\_\_    più lotti    \_\_\_    tutti i lotti    \_\_\_

**II.1.10) Ammissibilità di varianti** (se pertinente)                      NO    \_\_\_                      SI    \_\_\_

**II.2) Quantitativo o entità dell'appalto**

**II.2.1) Quantitativo o entità totale** (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):

- a)    importo complessivo dell'appalto (**compresi oneri per la sicurezza**):  
       euro (**in cifre e lettere**).....di cui a corpo euro (**in cifre e lettere**).....  
       e a misura euro (**in cifre e ovvero**.....  
       euro (**in cifre e lettere**).....;
- b)    oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro  
       (**in cifre e lettere**).....;
- c)    importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza: euro  
       (**in cifre e lettere**) .....
- d)    **lavorazioni** di cui si compone l'intervento:

lavorazione	categoria D.P.R. 34/2000	qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)

**Ovvero, nel caso di appalto integrato:**

- a) importo complessivo dell'appalto (*compresi oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva*):  
euro (*in cifre e lettere*).....di cui a corpo euro (*in cifre e lettere*)  
..... e a misura euro (*in cifre e lettere*.....);  
**ovvero**  
euro (*in cifre e lettere*).....;
- b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (*in cifre e lettere*).....;
- c) spese per la progettazione esecutiva non soggetta a ribasso: euro (*in cifre e lettere*) .....
- d) importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese per la progettazione esecutiva: euro (*in cifre e lettere*) .....
- e) **lavorazioni** di cui si compone l'intervento:

lavorazione	categoria D.P.R. 34/2000	qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)

- f) **classi e categorie** dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (*legge 143/1949 e s. m.*):

classe	Categoria	Lavoro	importo (euro)	corrispondente categoria del D.P.R. 34/2000

**II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se possibile)**

.....;

**II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE**

Periodo in mese/i     e/o giorni  data di consegna dei lavori



## SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

### III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

#### III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) cauzione provvisoria di cui all'art. 30, commi 1 e 2-*bis*, della legge n. 109/94 e s. m. ed all'art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., pari almeno al 2% (due per cento) dell'**importo complessivo dell'appalto**, costituita alternativamente:
  - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso .....
  - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'art. 30 commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 e s. m., e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
- b) polizza assicurativa di cui all'art. 30 comma 3, della legge n. 109/1994 e s. m. e all'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad ..... e con una estensione di garanzia di ..... a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad .....; **(nel caso di appalti di importo superiore a 10 milioni di D.S.P.)**
- c) polizza indennitaria decennale di cui all'art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994 e s. m. e all'art. 104 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., con un massimale di ....., per i rischi di rovina totale o parziale dell'opera e gravi difetti costruttivi e con un massimale di ..... per responsabilità civile verso terzi.

#### III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

*(appalto con corrispettivo a corpo e a misura)*

Corrispettivo corrisposto a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge n. 109/94 e s. m.;

*(appalto con corrispettivo a corpo)*

Corrispettivo corrisposto a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge n. 109/94 e s. m.;

*(appalto con corrispettivo a misura)*

Corrispettivo corrisposto a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge n. 109/94 e s. m.;

#### III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto *(se pertinente)*

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c), dell'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m. oppure da

imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d), e) ed e-bis), dell'art.10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 109/94 e s. m. nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.

### **III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

#### **III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere**

##### **III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste**

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante:

- a) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
- b) la mancanza di provvedimenti di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
- c) la mancanza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- d) la mancanza di misure cautelari interdittive o di sanzioni interdittive, oppure del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- e) l'ottemperanza alla legge n. 68/1999, ovvero la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione ivi previsti;
- f) non siano attualmente in corso piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
- g) l'assenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- h) di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la progettazione preliminare, né di trovarsi in situazione di controllo o collegamento con l'affidatario dell'incarico della progettazione.

I consorzi ex art. 10, comma 1, lettere b) e c) Ln. 109/1994, dovranno produrre dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre.

E' fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, anche tramite società controllate, nonché di partecipare in forma individuale nel caso in cui partecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio.

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concor-

rente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Le **dichiarazioni sostitutive** devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello che potrà essere richiesto alla stazione appaltante.

### III. 2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste

#### III. 2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante:

a) il possesso della attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, **in corso di validità** che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere,

*(nel caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276)*

b) una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l'importo complessivo dell'appalto.

*(nel caso che siano presenti lavorazioni appartenenti alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30)*

I **concorrenti** che non sono in possesso della qualificazione nelle categorie ..... *(indicare quelle delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 presenti nel bando)*, possono partecipare alla gara se sono in possesso della qualificazione nella categoria **OGII** per classifica adeguata alla somma delle lavorazione delle suddette categorie.

*(nel caso di spese appalto integrato)*

c) il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, devono, ai sensi dell'art. 19, comma 1-ter della legge 109/94 e s. m., indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo un progettista qualificato.

Le **dichiarazioni sostitutive** devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Le **dichiarazioni sostitutive** devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello che potrà essere richiesto alla stazione appaltante.

Nel caso di concorrenti raggruppati o consorziati i requisiti i requisiti economico finanziari e tecnici relativi alla realizzazione dei lavori dovranno essere posseduti nella misura prevista dall'art. 95 del D.P.R. 554/1999.





cazione dell'appalto nonché gli elaborati necessari e per formulare l'offerta, sono visibili presso..... nei giorni..... e nelle ore.....; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso..... sito in via..... nei giorni feriali dalle ore..... alle ore .....; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla amministrazione aggiudicatrice al numero di cui al punto **I.2)** del presente bando; il **disciplinare di gara** è, altresì disponibile sul sito Internet .....

*(nel caso di procedura ristretta)*

Le **norme integrative** del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto saranno indicate nella **lettera di invito** la quale conterrà inoltre l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno visibili gli elaborati necessari per formulare l'offerta; la **lettera di invito** indicherà, luogo, giorni ed ore in cui sarà possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte;

**IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione** *(a seconda del tipo di procedura, aperta oppure ristretta o negoziata)*

*(nel caso di procedura aperta)*

□□ / □□ / □□□□ (gg/mm/aaaa)

Ora *(se pertinente)* .....

**oppure**

□□ giorni *(dalla data di pubblicazione del presente bando)*

Ora *(se pertinente)* .....

*(nel caso di procedura ristretta)*

□□ giorni *(dalla data di pubblicazione del presente bando)*

La **domanda di partecipazione** deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al punto **I.4.** del presente bando e pervenire, **a pena di esclusione dalla gara**, entro le ore..... del giorno.....; è altresì possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore.....alle ore.....dei giorni compresi dal ..... al suddetto termine perentorio, all'ufficio.....della amministrazione aggiudicatrice sito in via ..... che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del **mittente** nonché la dicitura "**Richiesta di invito alla licitazione privata per .....**". La domanda deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione dalla gara**, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'**indirizzo di spedizione**, il **codice fiscale e/o partita IVA** del concorrente o dei concorrenti, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda vanno accluse, **a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni sostitutive**, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s. m., o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto in prosieguo, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, indicate ai punti **III.2.1.1), III.2.1.2) e II.2.1.3)** del presente bando. L'invito a presentare l'offerta è spedito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 109/94 e s. m., a tutti i concorrenti che hanno presentato le **domande di partecipazione** corredate dalle prescritte **dichiarazioni sostitutive** sempre che, a seguito di una verifica svolta dall'amministrazione aggiudicatrice, domanda e dichiarazioni risultino corrette sul piano formale e sostanziale. Il mancato invito va motivatamente comunicato al concorrente. La/e domanda/e e la/e dichiarazione/i devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli che potranno essere richiesti all'amministrazione aggiudicatrice.

#### **IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti** *(nel caso delle procedure ristrette o negoziate)*

Data prevista  /  /  (gg/mm/aaaa)

#### **IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione**

ES	DA	DE	EL	EN	FR	IT	NL	PT	H	SV	altre-paese terzo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

#### **IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta** *(nel caso delle procedure aperte)*

Fino al  /  /  (gg/mm/aaaa) oppure  mesi e/o  giorni  
*(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)*

#### **IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte**

*(nel caso di procedura aperta)*

Secondo quanto previsto nel **disciplinare di gara**;

*( nel caso di procedura ristretta)*

Secondo quanto previsto nella **lettera di invito**;

##### **IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte** *(se pertinente)*

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

**IV.3.7.2) Data, ora e luogo**

*( nel caso di procedura aperta)*

Prima seduta pubblica data   /   /     (gg/mm/aaaa)

ora.....;

luogo .....

Seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore..... del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta;

*(nel caso di procedura ristretta)*

Secondo quanto previsto nella **lettera di invito**;

**SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

**VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?**

NO  SI

**VI.2) PRECISARE, ALL'OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI**

.....  
 .....

**VI.3) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?\***

NO  SI

*In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili* .....

.....  
 .....

**VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

.....(indicare per esempio categorie di cui si compone l'opera)

.....(indicare per esempio il responsabile del procedimento)

**VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO**   /   /     (gg/mm/aaaa)

Il dirigente

(.....)



**ALLEGATO A****1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI**

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

**1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE**

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

**1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

**ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI**

LOTTO n. □□

**1) Nomenclatura****1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) \***

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare ( <i>se pertinente</i> )		
Oggetto principale	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
Oggetti complementari	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□

**1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)**

.....;

**2) Breve descrizione**.....  
.....  
.....;**3) Quantitativo o entità**.....  
.....  
.....;**4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (*se pertinente*)**

Inizio □□ / □□ / □□□□ e/o consegna □□ / □□ / □□□□ (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. □□

**Nomenclatura****1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) \***

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare ( <i>se pertinente</i> )		
Oggetto principale	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
Oggetti complementari	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□

**1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)**

.....;

**2) Breve descrizione**

.....  
 .....  
 .....

**3) Quantitativo o entità**

.....  
 .....  
 .....

**4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)**

Inizio □□ / □□ / □□□□ e/o consegna □□ / □□ / □□□□ (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. □□

**1) Nomenclatura**

**1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) \***

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
Oggetti complementari	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□
	□□.□□.□□.□□_□	□□□□_□	□□□□_□	□□□□_□

**1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)**

.....;

**2) Breve descrizione**

.....  
 .....  
 .....

**3) Quantitativo o entità**

.....  
 .....  
 .....

**4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)**

Inizio □□ / □□ / □□□□ e/o consegna □□ / □□ / □□□□ (gg/mm/aaaa)

.....(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) .....

## Allegato 4.3

**Descrizione:** L'allegato riporta il modello di bando integrale di gara mediante procedura aperta per l'affidamento di appalti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

**BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA**  
*(importo inferiore alla soglia comunitaria)*

1. **STAZIONE APPALTANTE:** *(indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax)*
2. **PROCEDURA DI GARA:** pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;
3. **LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:**
  - 3.1. luogo di esecuzione:
  - 3.2. descrizione: *(indicare le lavorazioni di cui si compone l'opera)*
  - 3.3. natura: *(da indicare ai soli fini descrittivi)*
  - 3.4. importo complessivo dell'appalto *(compresi oneri per la sicurezza):* euro *(in cifre e lettere)*.....di cui a corpo euro *(in cifre e lettere)* ..... e a misura euro *(in cifre e lettere)*.....;  
*(oppure)*  
euro *(in cifre e lettere)*.....;
  - 3.5. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro *(in cifre e lettere)*.....;
  - 3.6. importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: euro *(in cifre e lettere)* .....  
*(nel caso di appalto integrato)*
  - 3.7. spese per la progettazione esecutiva non soggette a ribasso: euro *(in cifre e lettere)* .....
  - 3.8. importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese per la progettazione esecutiva: euro *(in cifre e lettere)* .....
  - 3.9. modalità di determinazione del corrispettivo *(indicare se a corpo o a misura)*
4. **TERMINE DI ESECUZIONE:** giorni ..... *(.....)* naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
5. **DOCUMENTAZIONE:** il disciplinare di gara e tutta la documenta-

zione sono visibili presso..... nei giorni..... e nelle ore.....; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso..... sito in via..... nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ....., sabato escluso, previo versamento di lire .....; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet .....

**6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:**

6.1 Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione entro le ore 12 del giorno .....

6.2 Le offerte devono essere inviate in plico chiuso e sigillato con timbro e firma sui lembi di chiusura a: .....(*inserire denominazione e indirizzo dell'ufficio deputato alla ricezione delle offerte*). I plichi dovranno recare all'esterno la dicitura: "*Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di lavori relativo.....*". Le offerte dovranno essere redatte secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Le offerte e la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

6.3 L'apertura delle buste avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno ..... alle ore..... presso.....;

**SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** sono ammessi a presenziare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

**CAUZIONE:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso .....
- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

**FINANZIAMENTO:**.....(*eventuale*)

**SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri

dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

### **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:**

Alle offerte dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante:

a) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;

b) la mancanza di provvedimenti di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;

c) la mancanza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

d) la mancanza di misure cautelari interdittive o di sanzioni interdittive, oppure del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;

e) l'ottemperanza alla legge n. 68/1999, ovvero la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione ivi previsti;

f) che non siano attualmente in corso piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;

g) l'assenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;

h) di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la progettazione preliminare, né di trovarsi in situazione di controllo o collegamento con l'affidatario dell'incarico della progettazione.

***(per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro )***

i) di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando;

***(per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro)***

h) di possedere l'attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità (in quest'ultimo caso in luogo della dichiarazione il concorrente ha facoltà di presentare l'originale della certificazione SOA).

I consorzi ex art. 10, comma 1, lettere b) e c) Ln. 109/1994, dovranno produrre dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre.

E' fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, anche tramite società controllate, nonché di partecipare in forma individuale nel caso in cui partecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio.

**TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:**

180 giorni dalla data di presentazione;

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

*(a titolo esemplificativo)*

massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara secondo le modalità previste dal disciplinare di gara;

**VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante;

**15. ALTRE INFORMAZIONI:**

responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico dipendente della stazione appaltante via .....; tel. ....)

*(Indicazione di eventuali ulteriori previsioni quali: sopralluogo obbligatorio;avvertenza che la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata).*

..... li .....

Il dirigente

(.....)

## Allegato 4.4

**Descrizione:** L'allegato riporta il modello di bando integrale di gara mediante procedura ristretta per l'affidamento di appalti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

**BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA**  
(*appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria*)

1. **STAZIONE APPALTANTE:** (*indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax*)
2. **PROCEDURA DI GARA:** licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;
3. **LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:**
  - 3.1 luogo di esecuzione:
  - 3.2 descrizione: (*indicare le lavorazioni di cui si compone l'opera*)
  - 3.3 natura: (*da indicare ai soli fini descrittivi*)
  - 3.4 importo complessivo dell'appalto (*compresi oneri per la sicurezza*): euro (*in cifre e lettere*).....di cui a corpo euro (*in cifre e lettere*) ..... e a misura euro (*in cifre e lettere*).....;
 

(*oppure*)  
euro (*in cifre e lettere*).....;
  - 3.5 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (*in cifre e lettere*).....;
  - 3.6 importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: euro (*in cifre e lettere*) .....  
(*nel caso di appalto integrato*)
  - 3.7 spese per la progettazione esecutiva non soggette a ribasso: euro (*in cifre e lettere*) .....
  - 3.8 importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese per la progettazione esecutiva: euro (*in cifre e lettere*) .....
  - 3.9 modalità di determinazione del corrispettivo (*indicare se a corpo o a misura*)
4. **TERMINE DI ESECUZIONE:** giorni ..... (.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;



**5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**

i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n 34/2000;

- 6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** la domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al punto **1.** del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore..... del giorno.....; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore ..... alle ore..... dei giorni compresi dal ..... al suddetto termine perentorio, all'ufficio ..... della stazione appaltante sito in via ..... che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del **mittente** nonché la dicitura "*Richiesta di invito alla licitazione privata per .....*". La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax.

In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi.

Alla domanda va acclusa, **a pena di esclusione:**

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
2. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
3. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
4. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applica-

- zione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
5. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
  6. i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
  7. l'osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili, ovvero la non assoggettabilità agli obblighi ivi previsti;
  8. l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s. m.
  9. l'assenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
  10. di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la progettazione preliminare, né di trovarsi in situazione di controllo o collegamento con l'affidatario dell'incarico della progettazione.
- (per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro )**
11. di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando;
- (per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro)**
12. di possedere l'attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità (in quest'ultimo caso in luogo della dichiarazione il concorrente ha facoltà di presentare l'originale della certificazione SOA).

La dichiarazione sostitutiva sopra indicata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

I consorzi ex art. 10, comma 1, lettere b) e c) Ln. 109/1994, dovranno produrre dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre. E' fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, anche tramite società controllate, nonché di partecipare in forma individuale nel caso in cui partecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio

I concorrenti devono inoltre indicare in calce alla dichiarazione il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazioni.

7. **TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI:** l'invito a presentare offerta contenente altresì le norme per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione dell'appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni..... dalla data del presente bando.
8. **CAUZIONE:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
- a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso .....
  - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
9. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** (*a titolo esemplificativo*) massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara secondo le modalità specificate nella lettera d'invito;
10. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in varianti;
11. **ALTRE INFORMAZIONI:** responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico dipendente della stazione appaltante via .....; tel. ....)  
*(Indicazione di eventuali ulteriori previsioni quali: sopralluogo obbligatorio;avvertenza che la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata).*

..... li .....

Il dirigente  
( .....)

Allegato 4.5

**Descrizione:** L'allegato riporta il modello di disciplinare di gara per le procedure aperte da intendersi parte integrante del bando di gara pubblicato.

**DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER**

.....  
 .....  
 .....

.....(Stazione appaltante), con provvedimento n. ...., ha indetto una gara europea per la realizzazione di .....(descrizione sommaria dei lavori oggetto dell'appalto).

Le imprese interessate dovranno presentare le rispettive offerte in base alle condizioni ed alle modalità riportate nelle presenti prescrizioni per la partecipazione alla gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, pubblico incanto, da esperirsi ai sensi della legge 109/1994 e dei relativi regolamenti di attuazione.

**Modalità e termini per il ritiro della documentazione di gara**

La documentazione comprende:

- \_ Bando di gara
- \_ Disciplinare di gara e relativi allegati
- \_ Capitolato Speciale e relativi allegati progettuali
- \_ Bozza di contratto

La documentazione di gara è a disposizione presso .....  
 .....tel.....-fax..... - dalle ore .....  
 ..... alle ore .....dei giorni....., previo preavviso telefonico di almeno ..... giorni e verrà rilasciata dietro pagamento, all'atto della consegna, della somma di .....Euro. La medesima documentazione sarà disponibile sul sito internet.....

Il termine ultimo per la richiesta della documentazione di gara è il .....

**Lavorazioni di cui si compone l'intervento**

lavorazione	categoria D.P.R. 34/2000	qualifica- zione ob- bligatoria (si/no)	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	Subap- paltabile (si/no)

Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

Coperture assicurative

L'appaltatore dovrà prestare le cauzioni e le coperture assicurative previste dall'articolo 30 della legge n. 109/1994 e dagli articoli 100 e seguenti del DPR 554/1999. In particolare, la polizza di assicurazione per i danni di esecuzione prevista dagli articoli 30, comma 3, della L. n. 109/1994 e 103, comma 1, del D.P.R. 554/1999, dovrà essere predisposta a copertura di una somma pari a Euro ..... (.....).

Sopralluogo obbligatorio (se previsto)

E' previsto un sopralluogo obbligatorio presso..... per il ..... alle ore ..... Le imprese interessate dovranno presentare richiesta di partecipazione al sopralluogo via fax (al n. ....) entro il ....., indicando il nominativo dei partecipanti (di cui uno dovrà essere il legale rappresentante o altro soggetto munito di idonea delega scritta).

Al momento del sopralluogo verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal responsabile del procedimento, che dovrà essere inserito nella Busta n.1 al momento della presentazione dell'offerta.

Modalità di presentazione dell'offerta

Ciascuna impresa partecipante alla gara dovrà presentare, nei termini di seguito specificati, un plico sigillato che dovrà riportare esternamente la denominazione del mittente e la dicitura: "Gara per .....", oltre all'indirizzo della

Stazione appaltante .....

Il plico dovrà contenere tre buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che dovranno riportare all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:

**\_ Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**\_ Busta n. 2 - OFFERTA ECONOMICA**

Nella **Busta n.1 “Documentazione Amministrativa”** dovranno essere inseriti, a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. presente disciplinare per la partecipazione alla gara, debitamente firmato in ogni pagina per accettazione da parte del legale rappresentante dell'impresa;
2. Capitolato speciale d'appalto, debitamente firmato in ogni pagina per accettazione da parte del legale rappresentante dell'impresa;
3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante:
  - a) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
  - b) la mancanza di provvedimenti di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
  - c) la mancanza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
  - d) la mancanza di misure cautelari interdittive o di sanzioni interdittive, oppure del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
  - e) l'ottemperanza alla legge n. 68/1999, ovvero la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione ivi previsti;
  - f) che non siano attualmente in corso piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
  - g) l'assenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
  - h) di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la progettazione preliminare, né di trovarsi in situazione di controllo o collegamento con l'affidatario dell'incarico della progettazione.
4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante:

- i) **(per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro )**  
di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando;
- j) **(per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro)**  
di possedere l'attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità (in quest'ultimo caso in luogo della dichiarazione il concorrente ha facoltà di presentare l'originale della certificazione SOA).
- k) **(nel caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276)**  
una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l'importo complessivo dell'appalto.
- l) **(nel caso di appalto integrato)**  
il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, devono, ai sensi dell'art. 19, comma 1-ter della legge 109/94 e s. m., indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo un progettista qualificato.

**(nel caso che siano presenti lavorazioni appartenenti alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30)**

I concorrenti che non sono in possesso della qualificazione nelle categorie ..... **(indicare quelle delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 presenti nel bando)**, possono partecipare alla gara se dimostrano il possesso della qualificazione nella categoria **OG11** per classifica adeguata alla somma delle lavorazioni delle suddette categorie.

5. quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria per un importo di Euro..... (2% dei lavori) valida per almeno centotanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; le fideiussioni bancarie e assicurative devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante. La firma in calce alla cauzione dovrà essere apposta da persona autorizzata a rappresentare il fidejusso-

re e di essa dovranno essere indicate le complete generalità e l'incarico rivestito. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria al 50%. A tal fine le Imprese interessate dovranno trasmettere copia semplice della predetta certificazione.

6. *(se previsto sopralluogo)*

L'attestazione di partecipazione al sopralluogo obbligatorio.

Le dichiarazioni sostitutive, redatte in conformità al modello allegato al presente disciplinare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Nel caso di concorrenti raggruppati o consorziati i requisiti economico finanziari e tecnici e i requisiti relativi alla realizzazione dei lavori dovranno essere posseduti nella misura prevista dall'art. 95 del D.P.R. 554/1999.

I consorzi ex art. 10, comma 1, lettere b) e c) Ln. 109/1994, dovranno produrre dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre.

E' fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, anche tramite società controllate, nonché di partecipare in forma individuale nel caso in cui partecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio.

Nella **Busta n. 2 "Offerta economica"** dovranno essere inseriti, a pena di esclusione i seguenti documenti:

- 1.- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
- 2.- l'offerta economica, contenente il prezzo globale offerta, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere.



### 3.- Scheda subappalto.

La documentazione sub 1, 2 e 3 deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la medesima documentazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese riunite.

#### Chiarimenti

I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti, per iscritto anche tramite fax al n....., al responsabile del procedimento, Sig. ...., presso.....

Le risposte saranno inviate a tutti i partecipanti alla gara (***ovvero saranno pubblicate sul sito internet.....***), entro il .....

I chiarimenti forniti saranno vincolanti per tutti i partecipanti.

#### Termine di presentazione

Il plico sopra descritto, contenente le buste 1, 2 deve pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno ..... Presso.....

Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposte dall'Ufficio Protocollo.

#### Esclusioni

Non verrà tenuto conto delle offerte incomplete, condizionate o comunque non prodotte secondo le modalità sopra esposte. A tal fine si sottolinea la tassatività del termine di presentazione, decorso il quale non verrà accettata alcuna offerta, neppure se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Le offerte potranno essere recapitate a mano, tramite posta o corriere.

Si ribadisce che il recapito dell'offerta, in tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

#### Apertura dei plichi

I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti in seduta pubblica il giorno .....presso....., alla presenza della Commissione designata e dei legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara ovvero di persone munite di apposita delega scritta, ai fini della verifica della regolarità formale delle offerte.

Nel giorno sopra indicato, la Commissione sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a verificare la correttezza formale della documentazione e delle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell'art.2359 del c.c. ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- d escludere i soggetti che si trovano anche solo in una delle condizioni previste dell'art. 75, DPR n. 554/99;
- e sorteggiare, tra i concorrenti ammessi la cui documentazione risulta completa, ai sensi dell'art. 10, comma 1 *quater* della legge n. 109/94, un campione del 10% ai quali verrà richiesta la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati nella Domanda di partecipazione.

I concorrenti estratti a sorte avranno a disposizione 10 giorni perentori per consegnare la documentazione dimostrativa dei requisiti.

La seconda seduta per lo svolgimento della gara è fissata per il giorno .....  
In tale sede:

- a si dichiarerà l'ammissibilità dei concorrenti estratti a sorte nella precedente seduta. Per i concorrenti che non abbiano prodotto la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di qualificazione nel termine perentorio di 10 giorni si provvederà alla loro esclusione, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- b si procederà alla apertura delle buste con le offerte economiche e al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della legge n. 109/94.

L'impresa che avrà presentato il prezzo più basso verrà provvisoriamente designata quale aggiudicataria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

### Criteria di aggiudicazione

Si procederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa che avrà offerto il prezzo più basso.

### Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 18 L.19/3/1990, n.55, così come modificato dall'art. 34 L.11/2/1994, n.109 e successive modificazioni, nonché dall'art. 141 del DPR n. 554/99. L'autorizzazione al subappalto verrà concessa solo se l'impresa affidataria del subappalto è in possesso di adeguata qualificazione ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.

### Documenti richiesti alla ditta aggiudicataria e stipulazione del contratto

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, i seguenti documenti:

- documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare - Busta n.1 Documentazione per i quali l'impresa ha prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
- originale della fidejussione bancaria o assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 30 della legge 109/1994 pari al 10% dell'importo netto dell'appalto a titolo di cauzione definitiva.

Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese.

Entro 30 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula delle coperture assicurative previste dall'art. 30, comma 3, della legge 109/1994 e degli articoli 102 e seguenti del DPR 554/1999. In particolare, la polizza di assicurazione per i danni di esecuzione prevista dagli articoli 30, comma 3, della L. n. 109/1994 e 103, comma 1, del D.P.R. 554/1999, dovrà essere predisposta a copertura di una somma pari a Euro ..... (...../00).

La validità del contratto sarà comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni prefettizie previste dall'art.10 del DPR 252/98.

L'aggiudicazione potrà essere dichiarata decaduta se la ditta aggiudicataria non provvederà, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di deliberare l'aggiudicazione, previa revoca della precedente, in favore della ditta risultata seconda in graduatoria.

Data .....

.....firma

**Allegati:**

- a) Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- b) Scheda subappalto

## Allegato 4.6

**Descrizione:** L'allegato riporta il modello di lettera di invito per le procedure ristrette.

**All'impresa**

.....

.....

### LETTERA D'INVITO

**Oggetto:** procedura ristretta, ai sensi dell'art. 20, della L. n. 109/1994 e dell'art. 84 del D.P.R. N. 554/1999, per l'affidamento di....., avente ad oggetto la costruzione.....

Il bando relativo alla presente procedura è stato pubblicato sulla GURI ..... in data..... e trasmesso alla GUCE in data .....

\*\*\*

Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offerta nell'ambito della presente procedura ristretta, nei termini e secondo le modalità di seguito specificate.

\*\*\*

#### **1. Informazioni preliminari.**

##### **a. Stazione appaltante.**

....., via ..... telefono n.....; telefax n. ....

##### **b. Responsabile del procedimento.**

E' nominato responsabile del procedimento il Dott. .... che sarà disponibile presso ..... Tel. .... fax .....

##### **c. Luogo di esecuzione.**

.....

##### **d. Valore stimato dei lavori**

L'importo complessivo stimato per i lavori relativi alla realizzazione di ".....", compresi gli oneri relativi alla sicurezza, è di Euro (*in cifre e lettere*).....di cui a corpo Euro (*in cifre e lettere*) ..... e a misura Euro (*in cifre e in lettere*)

(*Ovvero*).....;

euro (*in cifre e lettere*).....

Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a euro (*in cifre e lettere*).....

L'importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza è stimato in Euro (*in cifre e lettere*) .....;

##### **e. Categorie relative alle lavorazioni.**

L'opera si compone delle seguenti categorie di lavorazioni:

Categoria prevalente:

OG/OS .....classifica.....per Euro.....

Opere scorporabili non subappaltabili:

.....

.....

Opere scorporabili e subappaltabili:

.....

## **f. Coperture assicurative**

L'appaltatore dovrà prestare le cauzioni e le coperture assicurative previste dall'articolo 30 della legge n. 109/1994 e dagli articoli 100 e seguenti del DPR 554/1999. In particolare, la polizza di assicurazione per i danni di esecuzione prevista dagli articoli 30, comma 3, della L. n. 109/1994 e 103, comma 1, del D.P.R. 554/1999, dovrà essere predisposta a copertura di una somma pari a Euro ..... (.....).

## **2. Documentazione di gara**

La documentazione di gara, oltre alla presente lettera di invito, è costituita dai seguenti documenti:

.....

.....

I documenti sopra indicati costituiscono parte integrante della presente lettera di invito.

## **3. Modalità e termini per il ritiro della documentazione di gara.**

Le imprese invitate, anche a mezzo di soggetti debitamente delegati, potranno prendere visione della documentazione di gara presso gli uffici ..... nei giorni ....., dalle ore ..... alle ore ..... fissando preventivo appuntamento con il Responsabile del Procedimento. Il rilascio di copia della documentazione è subordinato al pagamento alla copisteria secondo i prezzi unitari allegati.

*Ovvero*

La documentazione di gara è disponibile ed è scaricabile dal sito internet.....

## **4. Sopralluogo**

Sono stabiliti sopralluoghi obbligatori presso le aree e gli edifici interessati dalle Opere. I Concorrenti sono tenuti a fare richiesta scritta per lo svolgimento dei sopralluoghi, anche tramite fax al Responsabile di Procedimento ....., entro ..... gg. dal ricevimento dell'invito indicando nome e cognome con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. Il Responsabile del Procedimento darà conferma, entro..... giorni, al numero di fax indicato da ciascun Concorrente, delle date dei sopralluoghi, riservandosi di concordare eventuali spostamenti delle date richieste in relazione ad eventuali esigenze connesse all'organizzazione dei sopralluoghi medesimi. Ai sopralluoghi potranno partecipare le imprese concor-

renti a mezzo dei rappresentanti indicati nel fax di cui sopra o di sostituti muniti di opportuna delega. I rappresentanti della Stazione Appaltante che accompagneranno i Concorrenti non saranno autorizzati a fornire chiarimento alcuno ad eventuali quesiti posti e, ove forniti, non saranno in alcun modo espressione della volontà della Stazione Appaltante né per la medesima vincolanti. Al termine del sopralluogo verrà rilasciato attestato dell'avvenuto sopralluogo dal Responsabile del Procedimento o suo delegato. Tale attestato dovrà essere allegato alla documentazione contenuta nella "**Busta n. 1 Documentazione**".

## **5. Chiarimenti.**

I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti per iscritto al Responsabile del Procedimento entro .....(15) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti, se richieste in tempo utile, saranno comunicate a tutti i concorrenti almeno .....(7) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte al numero di fax indicato nella domanda di partecipazione e saranno vincolanti per tutti i concorrenti.

(Ovvero)

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet.....e saranno vincolanti per tutti i concorrenti.

## **6. Modalità di presentazione delle offerte**

I soggetti invitati dovranno presentare, a pena di esclusione, nei termini di seguito specificati, un plico debitamente sigillato (con ceralacca e/o timbro) e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, che dovrà riportare esternamente i dati identificativi dell'offerente e dovrà essere contrassegnato dalla seguente dicitura "*(inserire dicitura identificativa dall'appalto.....)*".

Il plico dovrà contenere **due** buste, numerate con i nn. **1** e **2** tutte sigillate (con ceralacca e/o timbro) e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti ciascuna i dati identificativi dell'offerente e contrassegnate con le seguenti diciture:

- **Busta n. 1 "Documentazione";**
- **Busta n. 2 "Offerta Economica".**

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, dovranno pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mani da incaricato dell'offerente, entro il termine perentorio del ..... alle ore ..... presso ....., Ufficio Protocollo sito al piano .....

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La documentazione dell'offerta dovrà essere interamente redatta in lingua Italiana, essere priva di correzioni e dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata sull'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente, o dal legale rappresentante del raggruppamento in caso di concorrenti costituiti in raggruppamento o dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi successivamente. Non saranno accettate offerte incomplete, condizionate o, comunque, non prodotte secondo le

modalità richieste dalla presente lettera d'invito.

### **Busta n. 1 “Documentazione”**

Nella **Busta n. 1 “Documentazione”** devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) *(se non ancora prodotta dal concorrente)*  
attestazione rilasciata da organismi di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, per le categorie e classifiche di cui si compone l'opera, secondo quanto previsto nel bando di gara;
- 2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la persistenza delle condizioni di partecipazione previste al punto ..... del bando di gara;
- 3) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 in favore della Azienda, per una somma pari al 2% dell'importo stimato dei lavori, a titolo di cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta. La fideiussione o la polizza in parola dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e sarà restituita ai Concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla aggiudicazione provvisoria e al Concorrente aggiudicatario alla stipula del contratto. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria al 50%. A tal fine le Imprese interessate dovranno trasmettere copia semplice della predetta certificazione;
- 4) attestazione di partecipazione al sopralluogo sottoscritta dal Responsabile del Procedimento o suo delegato.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c) della Ln. 109/1994 e successive modificazioni il consorzio deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre. E' fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, anche tramite società controllate, nonché di partecipare in forma individuale nel caso in cui partecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio. I requisiti economico-finanziari e tecnici relativi ai lavori dovranno essere posseduti dalle imprese singole, raggruppate o consorziate nella misura prevista dall'articolo 95 del DPR 554/1999. Qualora il concorrente intenda associare altre imprese ai sensi dell'art. 95, comma 4, del DPR 554/1999 il medesimo dovrà indicare esplicitamente le imprese che intende associare, le categorie di Opere che queste ultime eseguiranno e i relativi importi.



## **Busta n. 2 “Offerta Economica”**

Nella **Busta n. 2 “Offerta Economica”**, devono essere contenuti, **a pena di esclusione**:

- 1.- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale:
- 2.- l’offerta economica, contenente il prezzo globale offerto, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere:
- 3.- scheda subappalto.

La documentazione sub 1, 2 e 3 deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. Per i raggruppamenti di impresa l’offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente e per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti con l’impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 13 della L. n. 109/1994 e s.m.i..

## **7. Criterio di aggiudicazione e svolgimento delle operazioni di gara**

Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto si seguirà il criterio del prezzo più basso.

I plichi pervenuti regolarmente e in tempo utile saranno aperti in seduta pubblica il giorno ..... presso ....., alla presenza della Commissione designata. Hanno facoltà di partecipare alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i soggetti che siano muniti di apposita delega scritta. In tale sede la Commissione giudicatrice procederà alla verifica della regolarità formale delle offerte (verifica dello stato e della regolarità del plico contenente le tre buste e della integrità di ciascuna delle tre buste), alla apertura della Busta n. 1 “*Documentazione*” al fine di verificare che la documentazione ivi contenuta sia completa e conforme alle richieste previste nel bando di gara e nella presente lettera di invito.

La Commissione, espletate le preliminari verifiche, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’art. 10, comma 1-*quater* della Ln. 109/1994 – tramite fax inviato al numero indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione – di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.

La Commissione giudicatrice nel giorno fissato e comunicato alle ditte concorrenti a mezzo fax per la seconda seduta pubblica procederà:

- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti contenuti nella Busta n. 1 "Documentazione";
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso in tempo utile la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate.

Nella stessa seduta, dopo aver proceduto alle eventuali esclusioni, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta n. 3 "Offerta economica"), fino a quel momento conservate presso gli uffici competenti, perfettamente sigillate ed integre. Alla seduta pubblica saranno ammessi i legali rappresentanti degli offerenti ovvero loro delegati muniti di delega scritta. In tale sede la Commissione procederà alla apertura delle buste con le offerte economiche e al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della legge n. 109/94. L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ma la Stazione appaltante potrà, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, non procedere alla aggiudicazione qualora non ritenesse confacente alcuna delle offerte pervenute o qualora le offerte presentate, per qualsiasi altro motivo, non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Azienda.

## **8. Aggiudicazione e presentazione dei documenti richiesti dalla società aggiudicataria ed altri adempimenti**

La Commissione giudicatrice procede, quindi, a stilare la graduatoria provvisoria dei concorrenti in gara. Il processo verbale delle operazioni menzionate sarà inoltrato alla Stazione appaltante affinché ne approvi l'esito con esplicito provvedimento, pronunciando l'aggiudicazione definitiva. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il concorrente risultato aggiudicatario dovrà presentare tutta la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti richiesti dalla presente lettera di invito – Busta n. 1 "Documentazione"- per i quali sia stata prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, nonché l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 2, della legge 109/1994, a titolo di cauzione definitiva. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'affidamento si procederà alla stipulazione del contratto che resta, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia ed alla produzione da parte dell'affidatario di tutta la documentazione richiesta. La stipulazione del contratto sarà inoltre subordinata al rilascio, da parte della Prefettura, della certificazione di cui all'art. 2, ultimo comma della legge n. 936/1982. L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà prestare le coperture assicurative previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e dagli artt. 101 e ss. del DPR 554/1999, nonché, in caso di raggruppamento la copia autentica dell'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e dell'atto di conferimento del mandato di rappresentanza alla mandataria.

Data .....

Il Responsabile del Procedimento

.....

**Allegati:**

- a) Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- b) Scheda subappalto.

## Allegato 4.7

**Descrizione:** L'allegato riporta il modello di dichiarazione sostitutiva da compilare o riprodurre da parte dei concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E  
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(Artt. 46 e 47 DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Il sottoscritto

(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato a

(luogo)

(prov.)

(data)

residente a

(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

nella sua qualità di legale rappresentante e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, in nome e per conto della Società \_\_\_\_\_ con sede in

Via \_\_\_\_\_

Cod.Fisc./Partita Iva n. \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, al fine di essere ammesso alla gara per l'affidamento dei lavori di \_\_\_\_\_

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

**DICHIARA**

- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- b) che, nei confronti del titolare o direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale) o del socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice) o nei confronti degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (se si tratta di altri tipi di società) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.
- c) che, nei confronti del titolare o direttore tecnico (se si tratta di impresa individua-

le) o del socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice) o nei confronti degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (se si tratta di altri tipi di società o consorzio) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c. per reati che incidano sulla affidabilità morale e professionale (la presente dichiarazione deve essere resa anche per i soggetti cessati dalla carica nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata).

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- f) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori pubblici;
- h) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- i) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
- j) la mancanza di provvedimenti di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
- k) la mancanza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- l) la mancanza di misure cautelari interdittive o di sanzioni interdittive, oppure del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- m) che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, l'impresa risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato agli obblighi previsti dalla medesima legge;
- n) che l'impresa non ha attualmente in corso la procedura di emersione prevista dalla legge 383/2001.
- o) l'assenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- p) di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la progettazione preliminare, né di trovarsi in situazione di controllo o collegamento con l'affidatario dell'incarico della progettazione.

**DICHIARA**, inoltre:

q) *(per appalti di importi inferiori a 150.000,00 Euro)*

di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando;

r) *(per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro)*

di possedere l'attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità (in quest'ultimo caso in luogo della dichiarazione il concorrente ha facoltà di presentare l'originale della certificazione SOA);

s) *(nel caso di appalto di importo complessivo superiore a 20.658.276,00 Euro)*

una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l'importo complessivo dell'appalto;

t) *(nel caso di appalto integrato)*

il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, devono, ai sensi dell'art. 19, comma 1-ter della legge 109/94 e s. m., indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo un progettista qualificato.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

---

(luogo e data)

**Il Dichiarante**

---

Ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e **inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante** all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

**Allegato 4.8**

**Descrizione:** L'allegato riporta il modello della scheda di subappalto che dovrà essere compilata dai concorrenti e allegata alla documentazione della busta contenente la "Offerta Economica".

Il sottoscritto

(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato a

(luogo)

(prov.)

(data)

residente a

(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

nella sua qualità di legale rappresentante e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, in nome e per conto della Società \_\_\_\_\_ con sede in

\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Cod.Fisc./Partita Iva n. \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, al fine di essere ammesso alla gara per l'affidamento dei lavori di \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

1) che intende affidare la seguente parte dei lavori

descrizione lavori	categoria di lavoro

in subappalto

2) che intende affidare la seguente parte dei lavori

descrizione lavori	categoria di lavoro

in subappalto

3) che intende affidare la seguente parte dei lavori

descrizione lavori	categoria di lavoro

in subappalto

4) che intende affidare la seguente parte dei lavori

descrizione lavori	categoria di lavoro

in subappalto

5) che intende affidare la seguente parte dei lavori

descrizione lavori	categoria di lavoro

subappalto

6) che intende affidare la seguente parte dei lavori

descrizione lavori	categoria di lavoro

in subappalto

7) che intende affidare la seguente parte dei lavori

descrizione lavori	categoria di lavoro

in subappalto

---

(firma del legale rappresentante)



## Allegato 5

**Descrizione:** L'allegato riporta lo schema di contratto nella forma pubblica amministrativa.

### REPUBBLICA ITALIANA

#### SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

L'anno ....., il giorno.....del mese di....., in .....,  
nella sede della Stazione appaltante, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinun-  
cia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono  
presenti i signori:

- ....., nato a .....il ....., residente in...via..n....., in  
qualità di .....della Stazione appaltante, con sede in...via...n. codice fiscale  
.....,autorizzato alla stipula

e

- ..... nato a .....il ....., residente in ..... via  
.....n. ...., in qualità di .....della  
dell'Impresa..... con sede in....., via..... n.  
..... cod. fiscale o P.IVA....., iscritta nel registro delle  
imprese di..... al numero .....

#### Premesso che

- come da verbale di aggiudicazione in data ....., è stata esperita la gara per l'af-  
fidamento dell'appalto dei lavori in epigrafe indicati, è risultato aggiudicata-  
rio..... con il ribasso percentuale del .....% (..... per cento) per  
l'importo netto di Euro..... comprensivo degli oneri per la sicurezza;  
ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, e del  
D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, si è preso atto che in relazione al soggetto appalta-  
tore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto  
contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, in base alla  
certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252 del  
1998, rilasciata in data ..... al numero ..... dalla Camera di  
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ..... ai sensi dell'art.  
6 del citato D.P.R.;
- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di Euro.....,  
a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fidejusso-  
ria/fidejussione bancaria n. .... della Società/Istituto ..... rila-  
sciata in data ..... Detta polizza resterà depositata presso la stazione  
appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

- il responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 109/94 ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- l'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore;
- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione su .....

### **Tutto ciò premesso**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del contratto**

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida in appalto, all'Impresa....., che accetta, l'esecuzione dei lavori di....., come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.

#### **Art. 2**

#### **Documenti contrattuali**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) elenco prezzi unitari;
- c) elaborati grafici progettuali di seguito specificati:

.....

*(per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 494 del 1996)*

- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del decreto legislativo

vo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera a), legge n. 109 del 1994;

***(in alternativa, per cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto lgs. n. 494 del 1996)***

d) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), legge n. 109 del 1994.

***(in ogni caso)***

e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), legge n. 109 del 1994;

f) offerta della ditta aggiudicataria (con le riserve di cui al punto 3 per le prime due alternative).

g) cronoprogramma di cui all'art. 42 del DPR 554/1999;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

***(una sola delle tre alternative che seguono)***

***a) (solo per gli appalti interamente "a corpo" aggiudicati con il criterio dell'offerta a prezzi unitari)***

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4, punto 3, del presente contratto.

***b) (solo per gli appalti "a corpo e misura" aggiudicati con il criterio dell'offerta a prezzi unitari)***

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4, punto 3, del presente contratto. Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

***c) (solo per gli appalti interamente "a misura" aggiudicati con il criterio dell'offerta a prezzi unitari)***

3. Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

***(Eventuali specificazioni in caso di correzioni in sede di verifica ex art. 90, c. 7, DPR 554/1999)***

### Art. 3

#### Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro.....di cui:

a)- Euro ..... (Euro .....) per lavori veri e propri;

b)- Euro ..... (Euro .....) per oneri di attuazione dei

piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

*(una sola delle tre alternative che seguono)*

**a) (solo per gli appalti interamente "a corpo")**

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

**b) (solo per gli appalti "a corpo e misura")**

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi degli articoli 326 e 329, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F"; per la parte di lavori "a corpo", prevista in Euro ....., l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", previsti in Euro ..... (Euro ..... ) i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

**c) (solo per gli appalti interamente "a misura")**

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 326, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

## Art. 4

### Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli artt. 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99, agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi unitari.

3. L'esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approvazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo aggiornamento del piano operativo e, ove necessario, del piano di sicurezza e di coordinamento.

4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso delle varianti migliorative di cui all'art. 11 del D.M. n. 145/2000.

5. Qualora, relativamente ai lavori in variante o ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del D.P.R. n. 554/99.

## **Art. 5**

### **Domicilio dell'appaltatore**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ....., all'indirizzo ....., presso ..... ().  
Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

## **Art. 6**

### **Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. La consegna dei lavori verrà effettuata secondo le norme di cui agli artt. 129, 130 e 131 del regolamento attuativo della legge 109/1994, D.P.R. n. 554/1999.  
2. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto.  
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'appalto è fissato in ..... (.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; è tuttavia richiesto che i lavori indicati nel computo metrico come "....." siano compiuti entro e non oltre ..... (.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tali tempi, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, D.P.R. n. 554/99, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.  
4. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 172 del Regolamento, su richiesta dell'impresa appaltatrice.  
5. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all'appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

## **Articolo 7**

### **Penale per i ritardi - Premio di accelerazione**

1. Nel rispetto dell'articolo 22 del Capitolato Generale e dell'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999, la penale per il ritardo nel terminare i lavori risulta stabilita nella somma di Euro ....., per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non giustificato, oltre ai maggiori danni documentati.  
2. L'ammontare delle penali verrà contabilizzato nel SAL successivo a debito dell'Impresa.  
3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento dei lavori che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o per ordine dell'Autorità.  
4. Non è/ E' previsto un premio di accelerazione.

## Articolo 8

### Sospensioni o riprese dei lavori – Proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b/bis) e c), della legge 109/94, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 24 del capitolato generale, d'ufficio, o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale e nel rispetto degli articoli 133 del Regolamento e 24 del Capitolato Generale.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.
6. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di guardia e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.
7. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del D.M.LL.PP. n. 145/2000, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori. Il direttore dei lavori concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.
8. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
9. Fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal DM 145/00.

## **Art. 9**

### **Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del DPR 554/99 applicate al relativo prezzo offerto.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali.

## **Articolo 10**

### **Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n. 109/94.

## **Articolo 11**

### **Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro ....., al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/00. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'approvazione del contratto.
3. Il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal responsabile del procedimento non oltre 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal direttore dei lavori; il pagamento dovrà avvenire, con l'emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento.
5. Quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, è facoltà della Direzione Lavori, su richiesta dell'impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l'ammontare, al netto delle ritenute di legge.
6. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all'importo dello stesso SAL.
7. I pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi sulla fattura.
8. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
9. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, verrà effettuato dopo la redazione del conto finale. Il pagamento di detta rata deve comunque avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di una garanzia fideiussoria (art. 205, comma 2, DPR n. 554/99) pari all'impor-

to della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra il pagamento della rata ed il collaudo definitivo (art. 102, comma 3, DPR n. 554/99). In mancanza della garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.

11. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

## **Art. 12**

### **Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nell'articolo precedente, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00.

## **Art. 13**

### **Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi**

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 136 del Regolamento attuativo della legge quadro sui LL.PP, di cui al DPR n. 554/99.

## **Art. 14**

### **Collaudo**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

## **Articolo 15**

### **Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell'art. 119 del DPR n. 554/99, tra l'altro, nei seguenti casi:



- a) frode dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
  - b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore;
  - d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'appaltatore;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
  - f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 494/96 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 528/99;
  - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;
  - n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la stazione appaltante. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

## **Art. 16**

### **Forza maggiore**

1. Qualora per caso fortuito o forza maggiore si verifichi un evento che impedisca ad una delle Parti di eseguire in tutto o in parte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, la Parte colpita da tale causa dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra Parte.
2. Ai fini del presente Contratto costituisce caso fortuito o causa di forza maggiore ogni evento impreveduto e imprevedibile ovvero prevedibile che renda impossibile in tutto o in parte, ad una o ad entrambe le Parti, l'adempimento del presente Contratto in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva.

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono caso fortuito e/o causa di forza maggiore eventi quali:

- calamità naturali;
- guerre;
- atti di terrorismo;
- provvedimenti di autorità che abbiano effetto sulla costruzione e/o sulla gestione dell'Opera, che non siano originati da fatto imputabile alla Stazione Appaltante;
- scioperi a carattere nazionale e/o regionale;
- eventi sismici.

### **Art. 17** **Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, sarà espletato il procedimento previsto dall'art. 31 - bis della legge 109/94, previa valutazione dell'ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve, ai sensi dell'art. 149 del DPR 554/99.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, l'eventuale contenzioso sarà risolto da un Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 32 della legge 109/94.

### **Art.18** **Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
3. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa è inoltre responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
4. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quan-

to previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge n. 55/90 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00.

5. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all'art. 8 del presente schema di contratto riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi della legge n. 55/90 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante:

- prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori;

- al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

### **Art. 19**

#### **Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi nonché:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 626/94 che l'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante;

b) il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e le eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume ogni onere e obbligo e che si allega al presente contratto sotto la lettera E perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

c) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) che si allega al presente contratto sotto la lettera F perché ne faccia parte integrante e sostanziale.

2. L'appaltatore non può eseguire le proprie lavorazioni prima che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia espresso parere favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

### **Art. 20**

#### **Cessione del contratto e subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55/90, i lavori previsti nel capitolato speciale d'appalto che l'appaltatore ha

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55/1990 è fatto obbligo oltre a quanto previsto, alla impresa appaltatrice di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

## Articolo 21

### Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ..... () numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... () ..... agenzia/filiale di ..... () per l'importo di Lire ..... (Euro .....) pari al ..... () per cento dell'importo del presente contratto. Nel corso dell'esecuzione del contratto tale cauzione sarà svincolata secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3. La cauzione verrà definitivamente svincolata su richiesta dell'appaltatore entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

4. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

## Art. 22

### Assicurazioni a carico dell'Impresa

1. Come dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale l'appaltatore è obbligato a produrre almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. pari a Euro .....

3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro ..... e deve:

***(In alternativa per lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione)***

1. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regularizzare esecuzione, con polizza numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per un massimale di Euro .....

2. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per un massimale di Euro .....

*(per lavori per cui è richiesta in capitolato la polizza di garanzia o quella decennale, fare riferimento all'art. 103 comma 3 e 104 del Regolamento indicando i limiti di indennizzo e i massimali)*

### **Art. 23**

#### **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

### **Art. 24**

#### **Efficacia del contratto**

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo la presa d'atto dell'approvazione.  
Il presente atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

La Stazione appaltante  
(.....)

L'appaltatore  
(.....)

- I Completare con le parole «offerti dall'appaltatore» in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all' articolo 90 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero con le parole «di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore» in caso di appalto effettuato con il criterio dell'offerta percentuale.
- II Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.
- III Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.
- IV Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.
- V La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.

Allegato 6

**Descrizione:** L'allegato riporta il verbale di verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1bis della legge n. 109/1994.

RISULTATO DELL'OPERAZIONE

OPERAZIONE DA SVOLGERE

Moltiplicare il numero delle offerte ammesse alla gara (N) per 0.1 \_\_\_\_\_ (A)

Arrotondare (A) all'unità superiore \_\_\_\_\_ (B)

Individuare le offerte con i minori ribassi (B1) \_\_\_\_\_ (B1)  
e le offerte con i maggiori ribassi (B2) \_\_\_\_\_ (B2)

Eliminare dalle (N) offerte le (B1) e le (B2) \_\_\_\_\_  
(*Taglio delle ali*)

Fare la media aritmetica delle offerte rimanenti \_\_\_\_\_ (M)

Individuare le offerte che superano la media \_\_\_\_\_ (P)

Calcolare gli scarti dalla media aritmetica (M) delle offerte (P) \_\_\_\_\_ (s)

Fare la media aritmetica degli scarti \_\_\_\_\_ (Ms)

Individuare la soglia di anomalia (M + Ms) \_\_\_\_\_ (AN)

Individuare tutte le offerte che superano la soglia di anomalia \_\_\_\_\_ (O1)

\_\_\_\_\_ (O2)

.....

.....

\_\_\_\_\_ (On)

**NB:**

Nell'ambito degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'esclusione delle offerte anomale risulta automatica. Non si procede ad esclusione automatica qualora il numero delle offerte risulti inferiore a cinque.

Nell'ambito degli appalto superiori alla soglia comunitaria, l'esclusione delle offerte anomale deve essere subordinata alla verifica della congruità delle offerte in contraddittorio con il concorrente (art. 21, comma 1-bis come modificato dalla legge 166/2002).

Allegato 7

**Descrizione:** L'allegato riporta il verbale di nomina della commissione di gara da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

**LAVORI DI**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso**

- che con determinazione n. ...., assunta in data ....., si è disposto di ricorrere, per l'affidamento dei lavori in oggetto, al sistema .....(*licitazione privata; appalto concorso*);
- che con la stessa determinazione sopra menzionata è stato approvato il bando di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato in data.

**Ritenuto**

necessario provvedere alla nomina della Commissione di gara, secondo quanto previsto dall'art. 21, commi 4, 5 e 6 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 92 del D.P.R. 554/1999;

(*se del caso*)

- **visto** quanto dispone l'art. 107 della legge n. 267/00 in materia di presidenza di Commissioni di gara;

**Determina**

di nominare quali componenti della Commissione di gara di cui in premessa, nella composizione appresso riportata:

Il Sig./Dott. (*nome, cognome, professione*).....in qualità di Presidente;

Il Sig./Dott. (*nome, cognome, professione*).....in qualità di Componente;

Il Sig./Dott. (*nome, cognome, professione*).....in qualità di Componente.

Al Sig./Dott. (*nome, cognome*)..... è attribuita la funzione di segretario.

Il compenso per l'espletamento della prestazione dei membri della commissione è stabilito in Euro..... Il termine per l'espletamento dell'incarico dei membri della commissione è fissato per il giorno .....

Assisteranno alle operazioni di verifica due testimoni indicati dal presidente al momento della gara.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

data.....





---

## **LA CONSEGNA DEI LAVORI**

Allegato 8. Processo verbale di consegna dei lavori

Allegato 9. Processo verbale presa in consegna anticipata

Allegato 10. Ordine di servizio

## Allegato 8

**Descrizione:** L'allegato riporta il modello di processo verbale di consegna dei lavori.

.....  
***Stazione appaltante***

Lavori di

.....  
.....

Impresa.....

Contratto in data ..... rep. n. .... registrato a ..... il ..... al  
n. ....

### **PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI**

(ai sensi degli artt. 129 e 130 del DPR n. 554/1999)

L'anno ..... il mese di ..... il giorno ..... in  
.....,

vista la nota n. .... in data ..... del  
..... con la quale veniva disposta la consegna dei lavori;

visto il contratto in data ..... rep. n. .... per l'importo di Euro  
.....;

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono trovati i signori:

..... direttore dei lavori

..... coordinatore per l'esecuzione dei lavori (*se diverso dal D.L.*)

..... direttore operativo

..... legale rappresentante (*oppure procuratore*) dell'impresa.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale d'appalto; ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

Sono stati effettuati i tracciamenti necessari, ubicati i picchetti, i profili, i capisaldi e rilevamenti di sezioni di consegna e di aree; sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree, le cave, i locali, ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore (*o procuratore*), a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi collocati e dei tracciamenti eseguiti.

Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. *(salvo l'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 130 del regolamento - caso di consegna parziale)*

L'appaltatore (*o procuratore*) dichiara di non aver difficoltà e dubbi di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto e dal Piano di sicurezza e coordinamento (ex art. 12 del decreto legislativo 494/96 e successiva modifica), e di accettare col presente atto la formale consegna per i lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori, stabilito in ..... giorni dall'art. .... del citato capitolato, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il .....

Una copia del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il seguente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Data.....

L'appaltatore  
.....

Il Direttore dei Lavori  
.....

*visto*

Il Responsabile del Procedimento

## Allegato 9

**Descrizione:** L'allegato riporta il modello di processo verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori.

.....  
***Stazione appaltante***

Lavori di  
.....  
.....

Impresa.....  
.....

Determinazione (o deliberazione) di ..... in data ..... di aggiudicazione dei lavori

Contratto in corso di stipulazione

Importo dei lavori aggiudicati ..... Euro

### **PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA**

(ai sensi degli artt. 129, comma 4 e 130, comma 3 del DPR n. 554/1999)

L'anno ..... il mese di ..... il giorno ..... in  
.....,

visto il progetto dei lavori sopraindicati, dell'importo a base d'appalto di  
..... ;

vista la nota n. .... in data ..... del  
..... con la quale veniva comunicata l'aggiudicazione  
dei lavori stessi all'impresa ..... con sede in  
..... e disposta la consegna dei lavori medesimi  
sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono trovati i  
signori:

..... direttore dei lavori

..... coordinatore per l'esecuzione dei lavori (*se diverso dal DL*)

..... direttore operativo

..... legale rappresentante [*o procuratore*] dell'impresa.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale d'appalto; ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

Sono stati effettuati i tracciamenti necessari, ubicati i picchetti, i profili, i capisaldi i rilevamenti di sezioni di consegna e di aree; sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire. Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree, le cave, i locali, ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore [*o procuratore*], a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi collocati e dei tracciamenti eseguiti. Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. [*salvo l'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 130 del regolamento - caso di consegna parziale*]. Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendersi effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

L'appaltatore [*o procuratore*] dichiara di non aver difficoltà e dubbi di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto e dal Piano di sicurezza e coordinamento (ex art. 12 del decreto legislativo 494/96 e successiva modifica), e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori, stabilito in ..... giorni dall'art. .... del citato capitolato, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il .....

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la approvazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali, ove del caso.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda. Pertanto, si è redatto il seguente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Data.....

L'appaltatore  
 .....

Il Direttore dei Lavori  
 .....

*visto*  
 Il Responsabile del Procedimento

## Allegato 10

**Descrizione:** L'allegato riporta l'ordine di servizio che il Direttore dei Lavori impartisca alla impresa appaltatrice in seguito alla inosservanza da parte della stessa delle previsioni contrattuali.

.....  
.....  
(Stazione appaltante)

Lavori di.....  
Impresa.....  
Contratto stipulato in data.....n. rep.....

### **ORDINE DI SERVIZIO n. ....**

#### **IL DIRETTORE DEI LAVORI PREMESSO CHE**

- con verbale in data ..... è stata effettuata la consegna dei lavori di .....all'impresa ..... con sede in .....

- è stato accertato il riscontro di.....  
.....

*(descrivere le difformità esecutive riscontrate rispetto alle prescrizioni di progetto o alle disposizioni impartite in precedenza dalla direzione lavori)*

- che ogni ulteriore indugio può risultare gravemente pregiudizievole per la regolare prosecuzione dei lavori;  
(ovvero)

- vista la perizia di variante adottata in data ed approvata con.....il.....

#### **ORDINA**

all'impresa.....di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno.....alla esecuzione di.....  
*(indicare l'esecuzione dei lavori con la precisazione che gli stessi debbano essere eseguiti alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario)*

Il presente ordine di servizio viene redatto in duplice esemplare. Una copia verrà restituita, debitamente firmata dall'impresa, per ricevuta ed adempimento; la seconda sarà destinata all'ufficio competente della pubblica amministrazione.

Il presente ordine di servizio dovrà, inoltre, essere riportato nel giornale dei lavori.

..... li .....

Il direttore dei lavori

L'impresa

.....

.....

Il responsabile del procedimento

.....





---

## **LA CONTABILITA' DEI LAVORI E IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Allegato 11. Certificato di pagamento

Allegato 12. Conto finale

Allegato 13. Verbale di concordamento di nuovi prezzi



**La contabilità dei lavori e il pagamento del corrispettivo**

	<b>Totale Euro</b>	

TOTALE  
DETRAZIONI

**RISULTA IL  
REDITO  
DELL'IMPRESA Euro**

<b>Euro</b>	

Si certifica che a termini dell'art. .... del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la ..... rata di Euro.....

Data.....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

.....

Allegato 12

**Descrizione:** L'allegato riporta il conto finale dei lavori.

*(stazione appaltante)*

.....

**CONTO FINALE DEI LAVORI**

Lavori di.....

Impresa.....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n°..... mod. .... vol.....

\* \* \* \*

**Conto finale dei lavori eseguiti a tutto il.....**

Importo a base d'asta Euro .....

**DATI ECONOMICI**

Importo contrattuale al netto

del ribasso d'asta del ....% Euro.....

Importo netto della 1^ perizia di variante Euro .....

Importo netto della 2^ perizia di variante Euro .....

Totale importo dei lavori Euro .....

**Somme a disposizione dell'Amm.ne**

1) per lavori in economia: Euro .....

2) rilievi, accertamenti ed indagini: Euro .....

3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro .....

4) imprevisti: Euro .....

5) acquisizione di aree o immobili: Euro .....

6) accantonamenti di cui all'art. 26,  
comma 4 della legge;

7) spese tecniche Euro .....

8) spese per attività di consulenza  
o di supporto Euro .....

9) spesa per commissioni

	giudicatrici:	Euro .....
10)	pubblicità e per opere artistiche:	Euro .....
11)	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro .....
12)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Euro .....
	Sommano	Euro .....

Totale Euro .....

**DATI SULL'ANDAMENTO TEMPORALE**

- Termine temporale ex art. .... del Capitolato Speciale d'Appalto ..... giorni.
- Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori. ....
- Data consegna lavori .....
- Data 1^ sospensione lavori..... ripresi in data .....
- Data 2^ sospensione lavori ..... ripresi in data.....
- Concessione di ..... giorni di proroga per .....
- Concessione di ..... giorni di proroga per .....
- Ultima scadenza utile .....
- Certificato di ultimazione emesso in data .....
- I lavori sono stati ultimati con ..... giorni di anticipo/ritardo.

..... **STATO DI AVANZAMENTO:**

N° Progr.	Art. di Elenco prezzi	Descrizione sommaria delle opere	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Parziale

Importo totale Euro .....

Totale importo contabilizzato per lavori Euro.....

A detrarre il ribasso d'asta del .....% Euro .....

Restano i lavori al netto Euro .....

(dicorsi .....)

A detrarre gli acconti già corrisposti:

1° Certificato di pagamento Euro .....

2° Certificato di pagamento Euro .....

3° ..... Euro .....

Totale Euro .....

Resta il residuo credito dell'impresa (escluso IVA) pari a Euro .....

.....lì.....

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

.....

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Allegato 13

**Descrizione:** L'allegato riporta il verbale di concordamento di nuovi prezzi.

*(stazione appaltante)*

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n° ..... mod. .... vol.....

\* \* \* \*

**VERBALE N°..... DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....  
presso.....

**PREMESSO**

- che con contratto d'appalto n° ..... di rep. stipulato in data..... dell'importo di Euro ..... al netto del ribasso d'asta la stazione appaltante ..... ha affidato i lavori di ..... all'impresa .....;

- che nel corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavoro non previsti nel contratto di appalto originario, mancando, per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione, i relativi prezzi unitari.

Tra l'Ing. .... Direttore dei Lavori indicati in oggetto ed il Sig. .... in qualità di .....dell'impresa appaltatrice sono stati concordati e discussi (ai sensi dell'art. 136 del DPR 554/99) i seguenti nuovi prezzi unitari i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto:



NP.1: -

.....  
.....

NP.2: -

.....  
.....

NP.3: -

.....  
.....

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non muta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopra indicato.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 136, 3° comma, del DPR 554/99.

Letto e confermato.

Data.....

L'IMPRESA

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

Visto:  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





---

## **LE VARIANTI**

Allegato 14. Relazione del Responsabile Unico del Procedimento  
sull'ammissibilità della variante

Allegato 14

**Descrizione:** L'allegato riporta la relazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla ammissibilità della variante.

*stazione appaltante*

.....

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA VARIANTE  
(art. 134 comma 7 DPR 554/99)**

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n° ..... mod. .... vol.....

Il Sottoscritto Ing. .... Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati:

**CONSTATATO**

- che con istanza del ....., pervenuta in data ..... prot. n°....., il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro....., che eleva l'importo complessivo dell'appalto a Euro..... composta dei seguenti elaborati di perizia:
  1. Progetto di variante (planimetrie, sezioni e prospetti di variante);
  2. Relazione di Variante;
  3. Quadro Comparativo;
  4. Verbale Concordamento Nuovi prezzi (*se la variante non supera il 20% dell'importo originario di contratto*)
  5. Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi; (*se la variante supera il 20% dell'importo originario di contratto*)
  
- che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:
  - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari - (Art. 25, 1°c, lett.a) legge 109/1994);
  - (*oppure*) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale - (Art. 25, 1°c, lett.b) legge 109/1994);
  - (*oppure*) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale - (Art. 25, 1°c, lett.b-bis legge 109/1994)
  - (*oppure*) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile (Art. 25, 1°c, lett.c legge 109/1994);
  - (*oppure*) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione - (Art. 25, 1°c, lett.d, legge 109/1994);
  - (*oppure*) per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto la cui entità è inferiore al 5% dell'importo originario di contratto - (Art. 25, 3°c, seconda parte, legge 109/1994);

## VERIFICATO

*[Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b, della Legge 109/1994, il responsabile del procedimento deve accertare la non imputabilità delle cause della variante alla stazione appaltante, motivarne la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisare le ragioni per cui si renda necessaria la variazione] (art. 134, comma 8, Reg)*

*[Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis della Legge, la descrizione del responsabile del procedimento deve avere ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento] (art. 134, comma 8, Reg)*

*[Nel caso di “varianti migliorative” occorrerà constatare che la relativa perizia:*

- a) sia di importo inferiore al 5% dell’appalto iniziale;*
- b) determini modifiche “sostanziali”;*
- c) sia nell’esclusivo interesse della stazione appaltante (ovvero non dipenda da esigenze dell’impresa);*
- d) derivi da circostanze sopravvenute ed imprevedibili] (art. 25, c.3, LM);*

*[Nel caso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera d della Legge, la descrizione del responsabile del procedimento deve avere ad oggetto la verifica sull’entità della perizia che non deve essere superiore al 20 % ed anche le altre azioni che verranno intraprese: comunicazione all’Osservatorio, escussione della polizza a garanzia del danno erariale ecc. Se la perizia supera il 20% occorre specificare come si procederà alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara] (art. 25, comma 4°-5° Legge 109/1994)*

Sentito il progettista in data .....

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

**ESPRIME**

Un giudizio di AMMISSIBILITA’ [o NON-AMMISSIBILITA’ –specificare le ragioni] all’approvazione della perizia suppletiva [eventuale] dando atto che

.....  
.....

*[per le sole perizie che comportano un incremento della spesa complessiva] Si invia la perizia di variante in oggetto congiuntamente alla presente relazione all’organo competente per l’approvazione della medesima nel più breve termine possibile.*

.....lì .....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

.....







---

## **I TEMPI DI ESECUZIONE**

- Allegato 15. Processo verbale di sospensione dei lavori
- Allegato 16. Processo verbale di ripresa dei lavori
- Allegato 17. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori
- Allegato 18. Certificato di ultimazione dei lavori
- Allegato 19. Irrogazione di penale per il ritardo

Allegato 15

**Descrizione:** L'allegato riporta il verbale di sospensione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori nei casi previsti dall'art. 133 del D.P.R. 554/1999.

(*stazione appaltante*)

.....

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n° ..... mod. .... vol.....

\* \* \* \*

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in  
..... il sottoscritto Ing..... nella sua qualità di direttore  
dei lavori [*o Responsabile unico del Procedimento nei casi previsti dall'art. 133, c. 2, Reg*] in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data ..... ;  
Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, corret-  
tamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

.....  
.....  
.....

**ORDINA**

all'impresa appaltatrice ..... di sospendere i  
lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessa-  
zione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n° ..... stati di avanzamento  
dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a  
complessivi Euro.....

Dopo l'ultimo stato di avanzamento emesso, sono stati realizzati ulteriori lavori con-  
sistenti :

.....  
.....

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

.....  
.....

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente:

.....  
.....;

e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:

.....  
.....

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la permanenza della seguente forza lavoro:

.....  
.....

e dei seguenti mezzi meccanici:

.....  
.....

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore [e all'assistente di cantiere]* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a .....giorni [**max 90 gg**] accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare la necessaria disposizione al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione (ex art. 133, 3° c, DPR 554/99)

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

Data.....

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

.....

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Allegato 16

**Descrizione:** L'allegato riporta il verbale di ripresa dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori nei casi previsti dall'art. 133 del D.P.R. 554/1999.

(*stazione appaltante*)

.....  
**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n° ..... mod. .... vol.....

\* \* \* \*

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in  
..... il sottoscritto Ing..... nella sua qualità di  
direttore dei lavori [*o Responsabile unico del Procedimento nei casi previsti dall'art. 133, c. 2° D.P.R. 554/1999*] in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data .....

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data .....

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

**ORDINA**

all'impresa appaltatrice ..... l'immediata  
ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni ..... il nuovo termine  
ultimo per completare i lavori previsto dall'art. .... del Capitolato Speciale  
d'Appalto viene a scadere il .....

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento  
entro 5 giorni dalla data della sua redazione (ex art. 133, 3° c, DPR 554/99)

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

Data.....

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....  
Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
.....

Allegato 17

**Descrizione:** L'allegato riporta l'atto con il quale il Responsabile Unico del Procedimento concede la proroga del termine di ultimazione dei lavori richiesta dall'appaltatore, nel rispetto dell'articolo 26 del Capitolato Generale d'appalto.

All'Impresa Appaltatrice

Ditta.....

.....

Al Direttore dei Lavori

Ing.....

lavori di.....

impresa .....

importo lavori .....

contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n° ..... mod. .... vol.....

\* \* \* \*

Il sottoscritto ....., in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata in data ..... e pertanto in tempo utile ai sensi del Capitolato Generale d'appalto (art. 26 D.M 145/2000);

Considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art..... del Capitolato Speciale d'Appalto:

.....  
.....  
.....

Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data.....;

**CONCEDE**

all'impresa in indirizzo una proroga di ..... giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il .....

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

.....lì .....

Responsabile del Procedimento

.....

Ricevuto in data .....

L'APPALTATORE

## Allegato 18

**Descrizione:** L'allegato riporta il certificato di ultimazione dei lavori.

*(stazione appaltante)*

.....  
**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
 ..... al n° ..... mod. .... vol.....

\* \* \* \*

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....;  
 Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori  
 in data ..... pervenuta con raccomandata n° ..... il .....;  
 Il sottoscritto direttore dei lavori, visto l'art. 172 del DPR n. 554/1999;  
 Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati  
 ha avuto luogo il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... per cui  
 i lavori dovevano essere ultimati il giorno .....

Preso atto del periodo di proroga di ..... giorni riconosciuto con l'atto di sottomis-  
 sione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata con deliberazione di  
 ..... del .....

Considerato che i lavori vennero sospesi dal ..... al ..... come  
 risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni .....

Considerato che i lavori vennero ulteriormente sospesi dal ..... al .....  
 come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni .....

Considerando che l'amministrazione su richiesta dell'appaltatore ha concesso, con atto  
 prot. n° ..... del ..... una proroga di .....giorni posticipando l'ultimazione  
 dei lavori al .....; Atteso che, sulla base delle sospensioni e delle pro-  
 roghe sopra richiamate, il termine ultimo per ultimare i lavori risultava essere quello del  
 ..... Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e  
 visto il giornale dei lavori:

[eventuale – Ai sensi dell'art. 172, 2° comma, DPR 554/99 si assegna un termine di  
 ..... (max 60 gg), per il completamento delle seguenti lavorazioni di piccola  
 entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori  
 alle condizioni ivi specificate: ..... (*segue elenco lavori da compiersi*)]



**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno ..... del mese di  
..... dell'anno ..... e quindi entro il tempo utile contrattuale.  
*[oppure]* e quindi con ..... giorni oltre il termine contrattuale.

L'IMPRESA

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

## Allegato 19

**Descrizione:** L'allegato riporta la comunicazione con cui il Responsabile del Procedimento procede alla irrogazione delle penali all'impresa appaltatrice per il ritardo nella esecuzione dei lavori.

**(Stazione appaltante)**

.....

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n°..... mod. .... vol.....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****Premesso che**

- che a seguito dell'espletamento della gara indetta con.....  
il....., i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta  
.....,con sede a....., in  
via.....,n. ...., con la quale è stato successi-  
vamente stipulato contratto in forma pubblica amministrativa, n. ....,  
in data....., registrato a.....,  
il ....., al n. ....
- che, all'art. ....del citato contratto, è prevista l'applicazio-  
ne di una penale di Euro ..... per ogni giorno  
naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine d'ultimazione dei lavori;

**VISTA** la relazione del Direttore dei Lavori, acquisita in data ....., da cui si evince incontestabilmente che il ritardo di ..... giorni sullo stato di avanzamento dei lavori contrattualmente convenuto non è in alcun modo giustificabile da discriminanti quali stato di necessità, caso fortuito o forza maggiore e che, pertanto, ricorrono i presupposti per l'applicazione della penale prevista dal contratto;

**dichiara**

1) di applicare, ai sensi degli articoli 8 e 117 del regolamento generale della legge quadro sui lavori pubblici (D.P.R. 554/1999), la penale di Euro ..... (pari ad Euro..... al dì, moltiplicati per ..... giorni di ritardo), alla ditta .....

2) di comunicare copia del presente provvedimento alla ditta, richiedendo il versamento di quanto dovuto entro ..... giorni dal ricevimento della comunicazione ed al Direttore dei Lavori per doverosa conoscenza.

Data

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

.....

.....



---

## **I DANNI DA FORZA MAGGIORE**

Allegato 20. Verbale di accertamento danni

Allegato 20

**Descrizione:** L'allegato riporta il verbale di accertamento danni causati da forza maggiore, redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 554/1999.

*(stazione appaltante)*

.....

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n° ..... mod. .... vol.....

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

**PREMESSO CHE**

- con contratto n. .... di rep. in data ..... sono stati appaltati  
all'impresa ..... con sede in  
..... i lavori di .....

.....

- con verbale in data ..... sono stati consegnati all'impresa  
.....

i lavori sopra indicati;

- nei giorni ..... si è verifica-  
to.....

.....

- con lettera del ..... l'impresa appaltatrice ha infor-  
mato che conseguentemente all'evento sopra descritto si è verificato il danneggiamen-  
to di parti della costruzione dalla stessa realizzata.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori....., dopo averne  
dato avviso all'impresa stessa con lettera raccomandata del  
....., in data odierna si è recato sul posto per accertare  
l'entità del danno, in contraddittorio con il Direttore Tecnico di cantiere ed assistito dai  
seguenti collaboratori:

- ....., assistente (Direttore Operativo);

- ....., assistente (Ispettore di cantiere);

Alla presenza di tutti gli intervenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto ad  
una accurata ispezione delle opere danneggiate constatando: *(riportare descrizione*

*dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente)*

.....  
.....  
.....  
.....

Le cause dei danni .....(riportare, come previsto dall'art. 139 del D.P.R. 554/1999, una descrizione:

- *delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore*
- *della eventuale negligenza, indicando il responsabile*
- *dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL*
- *dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni)*

Data.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

ALTRI INTERVENUTI (*indicazione qualifica*)

.....

.....

L'IMPRESA APPALTATRICE

.....



---

## **LE RISERVE DELL'APPALTATORE**

Allegato 21. Proposta di accordo bonario

Allegato 22. Verbale di accordo bonario



Allegato 21

**Descrizione:** L'allegato riporta la proposta all'amministrazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di soluzione bonaria delle controversie insorte con l'impresa appaltatrice.

*(stazione appaltante)*

.....

Prot. Int. n° ..... del .....

Alla Stazione Appaltante  
Dirigente del Settore.....  
.....

**PROPOSTA MOTIVATA DI ACCORDO BONARIO  
EX ART. 31/Bis L. 109/94**

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n° ..... mod. .... vol.....

\* \* \* \*

Il sottoscritto ....., in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori sopra specificati, incaricato con atto ..... del..... n°....., con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149, 2° comma, del DPR 554//99, formula la seguente proposta di soluzione bonaria tra la stazione appaltante e l'impresa assuntrice dell'appalto.

**Premesso che**

1.- In data ..... il Direttore dei Lavori. .... ha trasmesso al sottoscritto apposita comunicazione relativa all'iscrizione, da parte della ditta appaltatrice, di riserve sui registri contabili per un'entità superiore a quella prevista dall'art. 31 bis della L. 109/94, comma 1.

Infatti l'importo netto dell'appalto è di Euro..... e poiché le riserve economiche

espresse dalla ditta ammontano a complessivi Euro..... si deduce che l'entità delle maggiori pretese economiche supera, il 10% dell'originario importo contrattuale. Informato del superamento della soglia sopra richiamata il sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 149 del DPR 554/99 - valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve - ha provveduto ad esperire il procedimento di tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 31/bis della richiamata L. 109/94.

2.- Come previsto dall'art. 31/bis L. 109/94 e dall'art. 149 del DPR 554/99, il sottoscritto Resp. del Proc. con nota prot. .... del ....., ha richiesto la "Relazione Riservata" del DL e del Collaudatore in corso d'opera.

Il DL in data ..... al prot..... ha fatto pervenire la propria relazione riservata contenente le controdeduzioni ed il giudizio sulle riserve avanzate dall'impresa (allegato .....).

Il collaudatore in corso d'opera in data ..... al prot..... ha fatto pervenire la propria relazione riservata contenente le controdeduzioni ed il giudizio sulle riserve avanzate dall'impresa (allegato .....).

3.- Acquisite le argomentazioni ed i pareri del DL e del collaudatore in corso d'opera, il sottoscritto responsabile del procedimento, ha proceduto alla disamina delle considerazioni in esse contenute ed allo studio della fondatezza quali-quantitativa delle riserve della ditta affidataria pervenendo alla conclusione della totale/parziale condivisione di quanto sostenuto dal DL e dal collaudatore in corso d'opera, nella relazione riservata, per quanto attiene:

accogliabilità formale delle riserve .....[specificare];

accogliabilità sostanziale delle riserve .....[specificare e quantificare];

ecc.....

Il tutto per una somma delle richieste dell'impresa ritenute accettabili pari a Euro.....

Si è ritenuto pertanto possibile procedere al tentativo di soluzione bonaria delle pretese economiche dell'impresa anche nell'interesse della Stazione Appaltante essendo, le riserve, riconosciute sostanzialmente fondate.

4.- Sulla scorta delle relazioni e controdeduzioni del DL e del collaudatore in corso d'opera, come previsto dal più volte richiamato art. 31/bis, e sulla base della proposta di accordo come sopra quantificata, con telegramma/raccomandata in data ..... il sottoscritto R.P. ha convocato un incontro con la ditta, alla presenza dei sig.ri ....., al fine di verificare la possibilità di risolvere in via transattiva la vertenza.

In occasione di tale incontro, al legale rappresentante della ditta appaltatrice, ....., veniva proposto, a tacitazione delle proprie richieste economiche, un credito esigibile corrispondente alla proposta formulata dal sottoscritto responsabile del procedimento ammontante a Euro..... articolata come sopra specificato.

Il legale rappresentante dell'impresa, ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la proposta del Responsabile del procedimento a condizione che..... (ad

*esempio venisse riconosciuto almeno il pagamento delle seguenti lavorazioni:*

- 1) .....
- 2) ..... )

Tale richiesta veniva riconosciuta congrua e quindi accettabile dal sottoscritto responsabile del procedimento.

\*\*\* \*\*

Sulla base delle considerazioni che precedono il sottoscritto Responsabile del procedimento ha rielaborato una proposta “definitiva” di accordo bonario che prevede i seguenti punti fondamentali:

.....;  
.....;

Alla luce dei precedenti punti è stata redatta dal sottoscritto uno schema definitivo di accordo bonario, allegato al presente verbale, che è stato presentato per accettazione alla ditta appaltatrice

La nuova proposta è stata presentata alla ditta appaltatrice in data..... ed è stata firmata per accettazione della stessa, per quanto subordinata negli effetti all’approvazione da parte della Stazione appaltante.

\* \* \* \*

Sulla base delle considerazioni espresse nella presente proposta motivata di accordo bonario, si rimette al dirigente competente per materia ..... l’accettazione della soluzione transattiva ricordando che, in caso di rigetto si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto in tema di risoluzione delle controversie.

In adempimento delle proprie funzioni  
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Allegati:**

- All. ...) Parere del Direttore dei Lavori
- All. ...) Parere dei Collaudatori in corso d’opera
- All. ...) Verbale di accordo bonario ex art. 31/bis L. 109/94 firmato dall’impresa.

Allegato 22

**Descrizione:** L'allegato riporta lo schema di accordo bonario tra la Stazione appaltante e l'impresa appaltatrice.

*(stazione appaltante)*

.....

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n° ..... mod. .... vol.....

**VERBALE DI ACCORDO BONARIO  
ex art. 31/bis della l. 109/94 e succ. mod**

L'anno ..... addì ..... del mese di ..... presso la  
Sede..... presenti i sig.ri

- 1) Ing. .... nato a ..... il ....., nella sua qualità di Responsabile del procedimento ex art. 7 della legge 109/94 e succ. mod., il quale agisce in nome e per conto di (*indicare Stazione appaltante*) .....
- 2) Il Sig. .... nato a ..... il ....., nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ..... con sede in ..... Via..... n°..... PI..... assuntrice ed esecutrice dei lavori specificati in oggetto.

Alla presenza dei signori:

.....;  
.....;

I soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2), esperito il procedimento ricompositivo per il tentativo di accordo bonario previsto dall'art. 31/bis della L. 109/94 e succ. mod. e dall'art. 149 del DPR 554/99., concordano la seguente soluzione transattiva delle richieste economiche esplicitate nelle riserve espresse dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto ed iscritti, a norma di legge, nei registri contabili.

**1.- RICONOSCIMENTO DELLE RISERVE**

A fronte della richiesta economica espressa dalla ditta ..... stimata dalla stessa in complessivi Euro....., il responsabile del procedimento propone, e la ditta appaltatrice in via transattiva accetta, che l'importo di cui sopra

venga ridotto a complessivi Euro .....

Tale importo scaturisce dalla proposta accettata in contraddittorio tra lo stesso R.P. e la ditta appaltatrice.

Il Computo analitico delle riserve riconosciute, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è allegato alla presente (allegato.....) e ad esso esplicitamente si rinvia per ogni dettaglio di ordine tecnico-contabile e contrattuale inerente alle somme riconosciute.

## **2.- MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del credito liquido dell'appaltatore sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione dell'accordo dopo i quali sulla somma riconosciuta saranno dovuti gli interessi al tasso legale (così come previsto dall'art. 149, 5° comma del DPR 554/99)

## **3.- DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

L'impresa dichiara espressamente di accettare il compenso suespresso a "totale" tacitazione delle spettanze sulle riserve esplicitate addivenendo alla definizione di ogni contestazione sino ad oggi insorta.

L'impresa dichiara altresì di rinunciare, con il presente accordo, a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per i lavori in oggetto considerando soddisfatte le proprie richieste, e concluse tutte le pendenze con la Stazione appaltante.

Si precisa che il presente atto non sarà vincolante per le parti sino all'accettazione dello stesso da parte dei competenti organi della Stazione appaltante.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

L'IMPRESA

.....

Visto:

IL DIRIGENTE COMPETENTE

\* \* \* \*

## **SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA**

L'anno ..... addì ..... del mese di ..... presso la Sede..... presenti i sig.ri

- 1) Ing. .... nato a ..... il ....., nella sua qualità di....., il quale agisce in nome e per conto del ..... (*indicare la Stazione appaltante*)
- 1) Il Sig. .... nato a ..... il ....., nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ..... con sede

in ..... Via..... n°..... PI..... assuntrice ed esecutrice dei lavori specificati in oggetto.

Premesso che con atto ..... del ..... n° ..... si è provveduto all'approvazione ai sensi di legge del soprariportato verbale di accordo bonario;

- A) Le parti confermano senza eccezioni il contenuto dell'accordo stesso;
- B) Le parti danno atto che a decorrere dalla data odierna l'atto transattivo di cui sopra diviene efficace ad ogni effetto di legge senza alcuna riserva.

L'IMPRESA

.....

IL DIRIGENTE SETTORE

.....

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....



---

## **LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Allegato 23. Proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore.



Allegato 23

**Descrizione:** L'allegato riporta la proposta alla Stazione appaltante da parte del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 554/1999.

(*stazione appaltante*)

.....

Prot. Int. n° ..... del .....

Alla Stazione Appaltante  
Dirigente del Settore .....  
.....

E p.c. Al Resp. del Programma LL.PP.  
.....

\* \* \*

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n° ..... mod. .... vol.....

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INAD-  
DEMPIMENTO**

**(art. 119, comma 3° DPR 554/99)**

Il sottoscritto ..... in qualità di Responsabile del Procedimento dei  
lavori di cui sopra;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto e segnatamente gli art. ....;

*[eventuale]* Visto il verbale di contestazione di fatti [*o di aspetti tecnici*] relativo  
a.....redatto ai sensi dell'art. 137 del DPR 554/99 in contrad-  
dittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa appaltatrice dei lavori [*oppure, con la  
presenza di due testimoni in assenza dell'appaltatore*] inviati in data  
..... (allegato .....);

Visto l'ordine di servizio del Direttore dei lavori n. .... del ..... col quale veniva disposto all'impresa di .....

Considerato che l'impresa non ha mai adempiuto a quanto disposto dal citato ordine di servizio configurando così un inadempimento gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei modi e/o nei tempi previsti dalle norme contrattuali;

Constatato che il comportamento omissivo dell'impresa configura la fattispecie di un "grave inadempimento contrattuale" ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99 per inottemperanza delle seguenti norme di legge, di contratto o della regola dell'arte:

- 1) .....
- 2) .....

Tali inadempimenti compromettono la buona riuscita dei lavori;

Visto che:

- con relazione particolareggiata del ..... il Direttore dei Lavori ha comunicato l'accertamento dell'inadempimento al sottoscritto ai sensi del 1° comma dell'art. 119 DPR 554/99 (allegato .....);

- dalla relazione di cui sopra risulta che il credito dell'impresa per i lavori correttamente eseguiti, al netto delle somme per demolizioni e ripristini, ammonta a complessivi Euro..... al netto del ribasso d'asta del ..... % da cui detraendo gli acconti già corrisposti resta un credito esigibile da liquidare pari a Euro.....;

- con nota prot. n°..... del ..... è stato notificato alla ditta appaltatrice la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

- con ordine di servizio del sottoscritto n° ..... del ..... è stato indicato e disposto al Direttore dei Lavori di procedere alla contestazione degli addebiti nei confronti dell'impresa (allegato .....);

- con disposizione in data ..... il Direttore dei Lavori ha formulato, ai sensi dell'art. 119, 2° comma, DPR 554/99 la contestazione degli addebiti all'appaltatore (allegato .....) assegnando un termine di ..... giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni sull'inadempimento accertato e, segnatamente, è stata richiesta la giustificazione dei seguenti comportamenti od omissioni:

- 1).....;
- 2).....;

3).....; - con la stessa comunicazione di contestazione degli addebiti di cui sopra si avvertiva che qualora la ditta non avesse presentato le proprie giustificazioni nei termini sopra specificati, ovvero le controdeduzioni presentate si fossero ritenute infondate o pretestuose, la stazione appaltante avrebbe disposto la risoluzione del contratto a norma dell'art. 119, 3° comma, del DPR 554/99;

Accertato che

- non è pervenuta alcuna controdeduzione nel termine di ..... giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione degli addebiti del direttore dei lavori:

*[oppure]*

- entro i termini prescritti [oppure con ritardo rispetto ai termini prescritti] sono pervenute le controdeduzioni dell'appaltatore che si allegano (allegato .....

- tali giustificazioni si ritengono pretestuose e manifestamente infondate in via di fatto e di diritto per le seguenti ragioni:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

Essendo risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei lavori e dal sottoscritto affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;

Considerato il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

**INVITA**

la stazione appaltante ....., a norma dell'art. 119, 3° comma, del DPR 554/99 , a voler procedere, per le ragioni riportate in narrativa, alla risoluzione del contratto di appalto siglato con l'impresa ..... in data ..... rep..... relativo ai lavori di .....

Si resta in attesa di ogni superiore disposizione.

....., lì .....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**





---

## **IL COLLAUDO DELL'OPERA**

Allegato 24. Nomina del collaudatore

Allegato 25. Certificato di collaudo

Allegato 26. Certificato di regolare esecuzione

Allegato 24

**Descrizione:** L'allegato riporta la dichiarazione di nomina del collaudatore .

*(stazione appaltante)*

.....  
Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n°..... mod. .... vol.....

**DELIBERAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLAUDATORE**

**PREMESSO CHE**

- con contratto n. .... di rep. in data ..... sono stati appaltati all'impresa ..... con sede in ..... i lavori.....di cui al progetto relativo approvato con deliberazione consiliare n. .... del ..... esecutiva per gli effetti di legge;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data ....., come da relativo verbale;
- l'impresa esecutrice ha ultimato i lavori in data ....., come da relativo verbale; e pertanto si rende necessario ed urgente procedere alla nomina del collaudatore;

**VISTI**

gli art. 187 e seguenti del Regolamento attuativo della legge quadro sui LL.PP.

**DELIBERA**

- 1) di conferire all'Ing. .... l'incarico professionale di collaudatore dei lavori in oggetto;
- 2) di regolare tale rapporto conformemente a quanto previsto dall'allegato disciplinare d'incarico che si intende parte integrante della presente;
- 3) di dare atto che la nomina dell'ing. .... è avvenuta a mezzo valutazione di ..... nell'ambito della Commissione costituita da.....
- 4) di imputare la spesa prevista, conforme a quanto indicato dalla tariffa professionale, in Euro .....al cap. .... del bilancio dell'esercizio in corso che presenta sufficiente disponibilità.

**ELENCO DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI CONTABILI DA CONSE-  
GNARE AL COLLAUDATORE**

- 1) Copia autentica della deliberazione di approvazione del progetto

- esecutivo dell'opera;
- 2) Copia dell'atto di approvazione del progetto;
  - 3) Copia del provvedimento di finanziamento dell'opera con estremi di registrazione alla Corte dei Conti;
  - 4) Copia del provvedimento dell'Ente Mutuante con estremi di registrazione alla Corte dei Conti, nel caso di Cassa Depositi e Prestiti;
  - 5) Perizia principale ed eventuali perizie suppletive di variante con tutti gli elaborati (analisi dei prezzi, computo metrico, capitolato speciale d'appalto, elaborati grafici, ecc.)
  - 6) Contratto di appalto con eventuali atti aggiuntivi, atti di sottomissione, ordini di servizio per lavori suppletivi rientranti nel quinto d'obbligo;
  - 7) Verbale di consegna;
  - 8) Verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
  - 9) Eventuali verbali di danni di forza maggiore;
  - 10) Ordini di servizio e copia delle lettere dell'impresa in risposta agli ordini di servizio;
  - 11) Verbali di nuovi prezzi con relativi provvedimenti di approvazione;
  - 12) Liste settimanali;
  - 13) Libretti delle misure;
  - 14) Lista degli operai;
  - 15) Lista delle provviste;
  - 16) Registro di contabilità;
  - 17) Sommario del registro di contabilità;
  - 18) Verbale di ultimazione dei lavori;
  - 19) Copia dei provvedimenti di eventuali concessioni di proroghe;
  - 20) Copia della lettera di richiesta agli istituti INAIL, INPS, e Cassa Edile sulla posizione dell'impresa nei riguardi dei contributi assicurativi dovuti ai predetti Enti e relative risposte;
  - 21) Certificati relativi agli avvisi ai creditori;
  - 22) Stato finale dei lavori;
  - 23) Relazione del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento sul conto finale;
  - 24) Relazione riservata del direttore dei lavori sulla richiesta di maggiori compensi (nel caso di riserve presentate dall'appaltatore);
  - 25) Eventuali prove di carico dei solai, ponti, prove idrauliche delle condotte;
  - 26) Titoli giustificativi delle eventuali spese sostenute con le somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - 27) Copie delle parcelle professionali per competenze tecniche, legali, notarili, ecc. liquidate con deliberazione Comunale;

..... lì .....

.....



Allegato 25

**Descrizione:** L'allegato riporta il certificato di collaudo da redigersi ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 554/1999.

(*stazione appaltante*)

.....

**CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il ..... al n°..... mod. .... vol.....

\* \* \* \*

Il sottoscritto Ing. ...., incaricato del collaudo dei lavori sopra specificati con atto ..... del .....n°....., redige il presente certificato di collaudo ai sensi dell'art. 199 del DPR n. 554/99:

Premesso che:

In data ..... , ai sensi dell'art. 194 del DPR n. 554/99, è stato redatto il verbale di visita dei lavori oggetto di verifica che, come allegato a), costituisce parte integrante e sostanziale del presente Certificato di Collaudo.

In data ....., ai sensi dell'art. 195 del DPR n. 554/99, è stata redatta la relazione di collaudo che, come allegato b), costituisce parte integrante del presente certificato.

Ciò premesso e considerato:

1. che i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario e le successive perizie di variante regolarmente approvate, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della direzione dei lavori [*oppure*] che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto originario e le successive perizie di variante regolarmente approvate, con alcune varianti apportate dalla direzione dei lavori in sede di esecuzione giustificate per assicurare una maggiore funzionalità delle opere eseguite.
2. che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel conto finale confermato [*o corretto*] dal sottoscritto collaudatore di Euro ..... è inferiore alle somme autorizzate pari a

- Euro ..... per cui si è avuta una economia di Euro ..... [*oppure*] un maggior costo di Euro.....
3. che i lavori, tenendo conto delle sospensioni riconosciute dalla direzione lavori e delle proroghe regolarmente concesse dalla stazione appaltante, sono stati ultimati entro il periodo contrattuale;
  4. che con nota del ....., acquisita agli atti e confermata dal responsabile del procedimento ex art. 197, 2° comma DPR n. 554/99, il Direttore dei lavori ha dichiarato che l'impresa ha puntualmente e correttamente eseguito i lavori di riparazione e di ripristino ordinati dal sottoscritto in sede di visita di collaudo/relazione di collaudo /con comunicazione del ...../ al fine di ricondurre l'opera alla collaudabilità;
  5. che i lavori in economia, disposti dalla Direzione dei lavori nella misura strettamente necessaria alle esigenze esecutive, riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura. Tali lavori sono stati correttamente contabilizzati in apposite liste settimanali ed inseriti negli atti contabili;
  6. che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e risultano autorizzati dalla direzione dei lavori e dal responsabile del procedimento;
  7. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati con appositi verbali di nuovi prezzi;
  8. che i lavori si sono svolti senza alcun infortunio di rilievo a danno delle maestranze coinvolte nelle lavorazioni;
  9. che l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali ed assistenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge come si evince dalle comunicazioni pervenute dai competenti Istituti; [*oppure*] che l'impresa è da ritenersi in regola con gli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, non avendo gli istituti interessati segnalato inadempienze contributive entro il periodo prescritto di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
  10. che, come risulta dalla documentazione prodotta dal responsabile del procedimento, è stata adempiuta ai sensi dell'art. 189 del DPR

n. 554/99 la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum*, senza che sia stato presentato alcun reclamo da parte di terzi; **[oppure]** che, come risulta dal certificato sostitutivo dell'avviso *ad opponendum* rilasciata dal D.L., non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* dato che, per i lavori realizzati, non sono stati necessari occupazioni temporanee o permanenti di immobili di proprietà private;

11. che, come si evince da apposita dichiarazione del responsabile del procedimento, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato cessioni di credito da parte dell'impresa, procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
12. che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all'atto pratico dal direzione dei lavori e/o dal responsabile del procedimento;
13. che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
14. che il collaudo statico previsto dall'art. 7 della legge 5-11-1971, n. 1086 è stato regolarmente eseguito dall'..... in data ..... con esito favorevole.
15. che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale con/senza riserva **[oppure]**;
16. che sulle riserve e domande di maggiore compenso regolarmente inserite dall'impresa nel registro di contabilità e successivamente confermate nel conto finale, il sottoscritto collaudatore ha redatto, **[contestualmente alla presentazione della relazione di collaudo]** separata relazione riservata (ai sensi dell'art. 195, 2° comma, DPR n. 554/99);
17. **[eventuale]** che il conto finale deve essere corretto nella quantificazione complessiva dei lavori eseguiti in quanto ..... e che pertanto l'importo complessivo dei lavori dovrà essere così modificato:
 

A) importo del Conto finale	Euro.....
B) correzioni per modifiche (+/-)	Euro .....
C) aggiunte per .....(+)	Euro .....
D) deduzioni per .....(-)	Euro .....
Importo modificato e corretto del Conto Finale	Euro .....

Il sottoscritto Collaudatore

**CERTIFICA**

che i lavori di ..... eseguiti dall'impresa ..... in base al contratto di appalto redatto in data ....., rep. n. .... registrato a..... il ..... al n. .... mod. .... vol. ...., ed ai successivi atti di sottomissione: primo verbale nuovi prezzi ed atto di sottomissione del ..... registrato a ..... il ..... al n. ....; - secondo verbale nuovi prezzi ed atto di sottomissione del ..... registrato a ..... il ..... ;

**SONO COLLAUDABILI**

Con il presente atto li COLLAUDA liquidando il credito dell'impresa come segue:

- A) Importo netto confermato/corretto del Conto finale Euro.....
- B) Detrazioni
  - 1) Per esecuzioni d'ufficio; Euro .....
  - 2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa; Euro .....
  - 3) Per risarcimento di danni a terzi; Euro .....
  - 4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali Euro .....
  - 5) Per somme in acconto già erogate; Euro .....
- Sommano Euro .....
- Resta a credito liquido della ditta Euro .....

(diconsi Euro .....)  
 che possono essere corrisposte all'impresa ..... a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente ai sensi dell'art. 209 del DPR n. 554/99.

Ai sensi dell'art. 199, comma 2 lett. c) il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Il signor ..... in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara di non avere osservazioni da fare, in ordine alle operazioni di collaudo, per cui dichiara di accettare, con il presente atto, la definitiva consegna dell'opera senza eccezione alcuna e facendo salve tutte le garanzie di legge.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 199, 3° comma del DPR n. 554/99 e dell'art. 28, 3° comma, della L. 109/94 e succ. mod. il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo, anche in pendenza di una formale approvazione della Stazione Appaltante, decorsi due anni dalla data odierna.

....., lì .....

Per l'Impresa

.....

La Direzione dei Lavori

.....

Per l'Amministrazione: Il Responsabile del Procedimento

.....

Il Collaudatore

.....

Allegato 26

**Descrizione:** L'allegato riporta il certificato di regolare esecuzione da redigersi ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. 554/1999.

*(stazione appaltante)*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il  
..... al n°..... mod. .... vol.....

**RELAZIONE**

**1. Dati sulla dinamica progettuale e contrattuale dell'opera**

1.2 Progetto originario.

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing. ...., incaricato con atto  
....., ed è stato approvato con delibera di ..... n°.....in  
data..... per un importo complessivo di Euro. .... così ripartito:

A) Somme per lavori Euro.....=

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

- 1) per lavori in economia: Euro .....
- 2) rilievi accertamenti ed indagini: Euro .....
- 3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro .....
- 4) imprevisti: Euro .....
- 5) acquisizione di aree o immobili: Euro .....
- 6) accantonamenti di cui all'art. 26,  
comma 4 della legge: Euro .....
- 7) spese tecniche: Euro .....
- 8) spese per attività di consulenza  
o di supporto: Euro .....
- 9) spesa per commissioni giudicatrici: Euro .....
- 10) spese per pubblicità e per opere  
artistiche: Euro .....
- 11) spese per accertamenti di laboratorio  
e verifiche tecniche: Euro .....
- 12) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Euro .....

Sommano Euro .....

Totale Euro .....

### 1.3 Finanziamento

L'opera è stata finanziata con .....

### 1.4 Generalità dell'appaltatore.

A seguito di gara esperita con il criterio ..... è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa ..... che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del .....% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro .....

### 1.5 Cauzione

Ai sensi dell'art. .... del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro..... mediante polizza fidejussoria n° ..... Prestata dalla Compagnia di Assicurazione .....

### 1.6 Contratto

Il contratto è stato stipulato in data ..... ed è stato registrato a ..... il ..... al n°..... serie.....

### 1.7 Perizie suppletive e di variante

E' stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva di Euro. .... per lavori che ha portato l'importo complessivo dell'opera a Euro.....; la perizia ha riguardato principalmente .....

Tale perizia è stata approvata con atto di ..... in data ..... ed il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi è stato redatto in data ..... ed è stato registrato ..... il .....al n° .....vol.....

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati inoltre convenuti nuovi prezzi con verbali ..... approvati rispettivamente.....

### 1.8. Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro ..... di cui Euro ..... quale somma netta autorizzata per lavori e precisamente (esclusi gli oneri per la sicurezza):

A) Somme per lavori	Euro .....=
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1) per lavori in economia:	Euro .....
2) rilievi accertamenti ed indagini:	Euro .....
3) allacciamenti a pubblici servizi:	Euro .....
4) imprevisti:	Euro .....
5) acquisizione di aree o immobili:	Euro .....
6) accantonamenti di cui all'art. 26, comma 4 della legge:	Euro .....

7)	spese tecniche;	Euro .....
8)	spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro .....
9)	spesa per commissioni giudicatrici:	Euro .....
10)	spese per pubblicità e per opere artistiche:	Euro .....
11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro .....
12)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Euro .....
	Sommano	Euro .....
	Totale	Euro .....

## **2. Andamento temporale dei lavori**

### 2.1 Consegna dei lavori.

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data .....

### 2.2 Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. .... del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro ..... giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scade-  
dere quindi il .....

### 2.3 Sospensione

I lavori furono sospesi con verbale in data ..... a causa di ..... e sono stati  
ripresi in data .....

### 2.4 Concessione di proroghe

A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle soprarichia-  
mate perizie di variante e suppletive sono stati concessi all'impresa complessivamente  
n° ..... giorni di proroga.

Con nota del ..... la ditta faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga che  
è stata concessa con atto di ..... n° ..... del .....

### 2.5 Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultima-  
ti i lavori era quello del .....

### 2.6 Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il ..... e quindi entro il termine utile sopra  
riportato [oppure] oltre ..... giorni dal termine utile soprariportato.

## **3. Penali per ritardo**

Ai sensi dell'art. .... del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista l'applicazione di una  
penale giornaliera pari ad Euro .....



#### 4. Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono/ si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

#### 5. Ordini di servizio

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito n° ..... ordini di servizio;

#### 6. Lavori in economia

(descrizione)

#### 7. Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro ..... a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. .... del capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

#### 8. Conto finale e credito residuo dell'impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data ..... e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti	Euro.....
B) A dedurre ribasso d'asta	Euro .....
C) Somme per la sicurezza	Euro .....
Somma	<b>Euro</b> .....
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	
1) 1^ certificato di pagamento in data.....	Euro .....
2) 2^ certificato di pagamento in data.....	Euro .....
3) 3^ certificato di pagamento in data.....	Euro .....
Totale	Euro .....
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	Euro .....

#### 9. Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	Euro.....
- Importo dello Conto Finale dei lavori	Euro .....
Minore/Maggiore spesa	Euro.....

#### 10. Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 31 bis della L. 109/94 e succ. mod. [oppure] durante l'esecuzione dei lavori si è concluso un accordo bonario ex art 31 bis L. 109/94 e succ. mod. e precisamente .....

### 11. Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

*[oppure]* L'impresa ha firmato gli atti contabili con alcune riserve che sono state regolarmente confermate nel conto finale. Tali riserve, su cui il sottoscritto ha già edotto la stazione appaltante del proprio parere con separata relazione riservata al Conto finale, ammontano a complessivi Euro.....

### 12. Cessione crediti

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data .....in atti.

### 13. Andamento dei lavori

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

### 14. Relazione riservata del responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento ha redatto in data .....la relazione finale riservata prevista dall'art. 175 del DPR n. 554/99;

### 15. Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art. 208, 2° comma, del DPR n. 554/99 e dell'art. .... del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro ..... (massimo tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

## VISITA DEI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, al.....il sottoscritto Ing..... si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori .....

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:.....

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni:

.....

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non

più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ..... direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ..... corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/rettifica netti Euro.....;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro .....;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°..... con effetto dal ..... al (o) continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempiamento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i lavori di ..... sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice .....

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale          Euro .....
- B) Detrazioni
- 1) Per esecuzioni d'ufficio:          Euro .....
  - 2) Per verifiche e sondaggi  
non anticipati dall'impresa:          Euro .....
  - 3) Per risarcimento di danni a terzi:          Euro .....
  - 4) Per mancato pagamento degli  
oneri assicurativi e previdenziali:          Euro .....
  - 5) Per somme in acconto già erogate:          Euro .....

Sommano Euro .....

Resta a credito liquido della ditta Euro .....

(diconsi Euro .....

che possono essere corrisposte all'impresa ..... a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 del DPR n. 554/99.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

.....lì.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. ....)

L'IMPRESA ESECUTRICE

(Sig. ....)

Ai sensi dell'art. 208, 1° comma, , del DPR n. 554/99 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione [*eventuale*] precisando che

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. ....)

